

# ARCHIVIO GIURIDICO DELLA CIRCOLAZIONE DELL'ASSICURAZIONE E DELLA RESPONSABILITÀ

Rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione

■ Fondata nell'anno 1955 ■ Anno 67° (IV° della nuova serie)

Direttore **Corrado Sforza Fogliani**  
Direttore scientifico **Giorgio Gallone**

## in questo numero

■ **Le ultimissime dalle Corti Superiori, pag. 11 e ss.**

**NUOVA  
RUBRICA**

- **Intervento della Corte cost. in tema di lesioni personali stradali, pag. 13**
- **Locazione di veicoli senza conducente: i soggetti solidalmente responsabili, pag. 1**
- **La responsabilità per sinistro stradale cagionato da fauna selvatica, pag. 59**



REGISTRATI AL SITO [WWW.LATRIBUNA.IT](http://WWW.LATRIBUNA.IT)  
e consulta questo fascicolo e gli arretrati dal 2010

# ARCHIVIO GIURIDICO DELLA CIRCOLAZIONE DELL'ASSICURAZIONE E DELLA RESPONSABILITÀ

**Rivista mensile di dottrina,  
giurisprudenza e legislazione**

**Direttore  
Corrado Sforza Fogliani**

**Direttore scientifico  
Giorgio Gallone**

**Direttore responsabile  
Giorgio Albonetti**

**Anno 2021**



# Indice sommario

## DOTTRINA

Arfani Andrea: La responsabilità per sinistro stradale cagionato da fauna selvatica, nella legislazione dell'Emilia-Romagna, pag. 59

De Piazza Giampaolo: I soggetti solidalmente responsabili nella locazione di veicoli senza conducente, pag. 1

## LE ULTIMISSIME DALLE CORTI SUPERIORI

La garanzia assicurativa dei veicoli recanti la targa prova ma muniti di carta di circolazione, pag. 11  
Alcoltest: sufficiente l'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore non essendo necessario attenderlo, pag. 12.

## GIURISPRUDENZA

### Assicurazione obbligatoria

Modulo di constatazione amichevole – Efficacia probatoria – Modulo a doppia firma comunicato all'assicuratore in sede stragiudiziale – Presunzione legale fino a prova contraria della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute – Sussistenza. ♦ Cass. civ., sez. VI, 12 novembre 2020, n. 25468, I.F. ed altro c. C.A. ed altri, pag. 42

### Beni materiali

Pertinenze – Costituzione del vincolo – Aree di parcheggio pertinenti a fabbricati urbani – Vincolo di destinazione "ex lege" – Portata – Art. 2 L. n. 122/1989 – Parcheggi realizzati in eccedenza – Vincolo pertinenziale – Sussistenza – Esclusione – Conseguenze – Riserva di proprietà in capo al proprietario – Costruttore sull'area eccedente – Ammissibilità – Condizioni – Riparto dell'onere della prova. ♦ Cass. civ., sez. II, 9 ottobre 2020, n. 21859, Z.M. c. Immobiliare P. S.p.a., pag. 50

### Demanio

Cessazione (sclassificazione) – Strada – Appartenenza di una strada al demanio comunale – Mancata iscrizione nell'elenco delle strade del comune – Rilevanza – Esclusione – Sdemanzializzazione tacita – Configurabilità – Condizioni – Fattispecie in tema di sdemanializzazione di una "mulattiera". ♦ Cass. civ., sez. II, ord. 16 ottobre 2020, n. 22569, P.E. c. Pa.Is. ed altri, pag. 47

### Depenalizzazione

Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Verbale – Opposizione – Violazioni amministrative diverse da quelle relative ad inosservanza delle norme sulla circolazione stradale – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento. ♦ Cass. civ., sez. II, 26 maggio 2020, n. 9764, V. c. C. m., pag. 71

Applicazione delle sanzioni – Noleggio di autovettura senza conducente – Responsabilità solidale del proprietario locatore con il locatario e conducente. ♦ Cass. civ., sez. III, 5 giugno 2020, n. 10833, C. c. S. m., pag. 71

### Furto

Aggravanti – Cose esposte alla pubblica fede – Bicicletta parcheggiata sulla pubblica via – Per sosta momentanea – Esposizione per necessità alla pubblica fede – Aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p. – Configurabilità. ♦ Cass. pen., sez. V, 9 giugno 2020, n. 17604 (ud. 13 gennaio 2020), D. G., m., pag. 71

### Guida in stato di ebbrezza

Accertamento – Apparecchi rilevatori – Etilometro – Regolare funzionamento, omologazione e sua sottoposizione a revisione – Onere della prova. ♦ Trib. pen. Bologna, 7 luglio 2020, n. 1088, X, pag. 66

Sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità – Revoca. – Ripristino della pena sostituita – Sospensione condizionale di detta pena – Giudice dell'esecuzione – Possibilità – Esclusione – Ragioni. ♦ Cass. pen., sez. I, 20 luglio 2020, n. 21547 (c.c. 6 luglio 2020), P.M.T. C/ V. F., m., pag. 71

### Lesioni personali

Lesioni personali stradali gravi o gravissime – Regime di procedibilità – Procedibilità a querela – D.L.vo 10 aprile 2018, n. 36 – Mancata previsione – Violazione degli artt. 76, 77, primo comma, 25, secondo comma, e 3 Cost. – Questione manifestamente infondata. ♦ Corte cost., 25 novembre 2020, n. 248 (ud. 4 novembre 2020), Viganò Gip Trib. Treviso ed altri, pag. 13

Lesioni personali stradali gravi o gravissime – Regime di procedibilità – Procedibilità a querela – Lesioni colpose di cui all'art. 590 bis, primo comma, non aggravate dalle ipotesi di cui al comma 2 – Mancata previsione – Disparità di trattamento tra il delitto in questione e quello di lesioni gravi o gravissime in ambiti diversi da quello della circolazione stradale perseguibile a querela – Violazione degli artt. 3 e 24 Cost. – Questione infondata. ♦ Corte cost., 25 novembre 2020, n. 248 (ud. 4 novembre 2020), Viganò Gip Trib. Treviso ed altri, pag. 13

### Omicidio

Colposo – Aggravanti – Violazione delle norme sulla circolazione stradale. ♦ Cass. pen., sez. III, 15 maggio 2020, n. 15238 (ud. 19 febbraio 2020), M.A., m., pag. 71

### Patente

Revoca e sospensione – Revoca – Soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ex D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 – Controversia avente ad oggetto il provvedimento di revoca adottato dal prefetto – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza. ♦ Cass. civ., sez. un., ord. 19 novembre 2020, n. 26391, O.A. c. Ministero dell'Interno ed altri, pag. 21

Revoca e sospensione – Sospensione – Sospensione provvisoria ex art. 223 c.d.s. – Natura – Finalità – Sindacato giurisdizionale – Ambito. ♦ Cass. civ., sez. II, 5 ottobre 2020, n. 21266, Uff. Terr. Gov. Perugia c. C.R., pag. 55

Revoca e sostituzione – Revoca – Recidiva nel biennio – Termini di riferimento – Data di commissione del fatto – Esclusione – Data di passaggio in giudicato della precedente condanna – Sussistenza – Fattispecie in tema di guida in stato di ebbrezza. ♦ Cass. pen., sez. IV, 17 novembre 2020, n. 32209 (ud. 27 ottobre 2020), B.G., pag. 36

Revoca e sostituzione – Revoca – Recidiva nel biennio o nel triennio – Commissione del medesimo reato – Necessità – Fattispecie relativa ai reati di guida in stato di ebbrezza e di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. ♦ Cass. pen., sez. IV, 17 novembre 2020, n. 32209 (ud. 27 ottobre 2020), B.G., pag. 36

Revoca e sostituzione – Revoca – Recidiva nel biennio o nel triennio – Differenze con la recidiva di cui all'art. 99 c.p. – Conseguenze – Necessità di preventiva contestazione della recidiva – Esclusione – Fattispecie in tema di guida in stato di ebbrezza. ♦ Cass. pen., sez. IV, 17 novembre 2020, n. 32209 (ud. 27 ottobre 2020), B.G., pag. 36

Revoca e sostituzione – Revoca – Recidiva nel biennio o nel triennio – Positivo svolgimento della messa alla prova di cui all'art. 168 c.p. – Estinzione del reato – Sussistenza della recidiva – Ammissibilità – Fattispecie in tema di guida in stato di ebbrezza. ♦ Cass. pen., sez. IV, 17 novembre 2020, n. 32209 (ud. 27 ottobre 2020), B.G., pag. 36

### Procedimento civile in genere

Difensori – Mandato alle liti (procura) – Contenuto e forma – Ricorso per Cassazione – Mandato rilasciato da più parti a distinti difensori per la proposizione congiunta di atto introduttivo del giudizio – Conflitto d'interessi – Valutazione – Modalità – Fattispecie relativa a ricorso per cassazione presentato congiuntamente da conducente di un veicolo condannato in appello al risarcimento dei danni in favore del terzo trasportato e quest'ultimo. ♦ Cass. civ., sez. VI, ord. 2 ottobre 2020, n. 20991, S.G. ed altra c. Società C. Di Ass.ne Coop arl, pag. 56

### Pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio, esercente un servizio di pubblica necessità

Pubblico ufficiale – Nozione – Concessionario e privato da questi incaricato del controllo per la sicurezza dei trasporti sulla rete autostradale – Qualità di pubblico ufficiale – Sussistenza. ♦ Cass. pen., sez. V, 23 luglio 2020, n. 22053 (c.c. 8 gennaio 2020), V. L., m., pag. 71

### Responsabilità civile

Animali – Animali selvatici – Danni cagionati da fauna selvatica – Alla circolazione stradale – Responsabilità della P.A. – Ex art. 2043 c.c. – Individuazione dell'ente responsabile – Valutazione nel caso concreto. ♦ Trib. civ. Reggio Emilia, sez. II, 30 luglio 2020, n. 817, D.G.C. c. Provincia di Reggio Emilia e Regione Emilia Romagna, pag. 59

Animali – Animali selvatici – Danni cagionati da fauna selvatica – Alla circolazione stradale – Responsabilità della P.A. – Normativa regionale Emilia Romagna – Funzioni di gestione e amministrazione in capo alla Regione e non alla Provincia – Sussistenza. ♦ Trib. civ. Reggio Emilia, sez. II, 30 luglio 2020, n. 817, D.G.C. c. Provincia di Reggio Emilia e Regione Emilia Romagna, pag. 59

Colpa o dolo – Rapina – Configurabilità quale caso fortuito. ♦ Cass. civ., sez. VI, 15 maggio 2020, n. 8978, L. c. P, m., pag. 71

Cose in custodia – Pubblica amministrazione – Danni provocati a vettura da grande buca esistente sul manto stradale – Rilevanza della condotta del danneggiato – Condizioni. ♦ Cass. civ., sez. VI, ord. 12 novembre 2020, n. 25460, A.C. c. Comune di ( omissis ), pag. 44

Cose in custodia – Pubblica amministrazione – Strade – Barriere laterali di protezione stradale – Guard-rail – Assenza o inadeguatezza – Condotta colposa del conducente – Caso fortuito – Configurabilità – Esclusione. ♦ Cass. civ., sez. III, ord. 20 novembre 2020, n. 26527, A.P.V. c. Comune di ( omissis ), pag. 34

## Responsabilità da sinistri stradali

Presunzione di colpa nel caso di scontro tra veicoli – Tamponamento – Presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. – Esclusione – Responsabilità del tamponante – Onere della prova liberatoria – Configurabilità. ♦ Cass. civ., sez. VI, 6 ottobre 2020, n. 21513, L.F. c. A.P. ed altri, pag. 54

## Risarcimento del danno

Valutazione e liquidazione – Criteri equitativi – Risarcimento del danno alla salute – Criterio di liquidazione – Impossibilità di applicare il criterio tabellare – Oneri di motivazione del giudice di merito – Contenuto – Fattispecie in tema di liquidazione del danno biologico con riferimento alla durata effettiva della vita del danneggiato in conseguenza di sinistro stradale. ♦ Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2020, n. 12913, L. c. U, m., pag. 72

Valutazione e liquidazione – Invalidità personale – Lesione della capacità lavorativa specifica – Conseguente a sinistro stradale – Valutazione da parte del giudice – Decisione fondata esclusivamente su CTU – Omessa considerazione di altre emergenze istruttorie – Conseguenze. ♦ Cass. civ., sez. III, ord. 9 dicembre 2020, n. 28073, S.M.N. ed altro c. Società C. di Assicurazione Cooperativa a r.l. ed altri, pag. 29

## Strade

Private e pubbliche – Accesso alla strada statale intersecante centri abitati – Riscossione dei canoni

concessori dovuto dai privati. ♦ Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2020, n. 11266, A. c. G, m., pag. 72

## Tributi erariali indiretti

Tributi doganali – Dazi all'importazione e all'esportazione – Mancata riscossione dei diritti doganali – Comportamento attivo del funzionario idoneo a trarre in inganno l'operatore – Principi di autoresponsabilità e lealtà dell'amministrazione e di affidamento del contribuente – Applicabilità – Conseguenze – Recupero dei diritti doganali non riscossi nei confronti dell'operatore in buona fede – Preclusione – Fattispecie relativa ad illecita introduzione di carburante in Italia in serbatoi anomali installati su autoveicoli pesanti. ♦ Cass. civ., sez. V, 26 giugno 2020, n. 12766, S. c. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, m., pag. 72

## Veicoli

Tassa di circolazione – Prescrizione triennale – Decorrenza – Iscrizione a ruolo – Esclusione – Ragioni – Efficacia interruttiva – Esclusione – Fondamento – Interruzione della prescrizione – Natura – Prova – Necessità. ♦ Cass. civ., sez. V, 23 ottobre 2020, n. 23261, O.M.C. c. Equitalia SUD s.p.a. ed altra, pag. 45

## RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

Norme costruttive e di equipaggiamento dei veicoli e accertamenti tecnici per la circolazione, pag. 73

## LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE

D.M. (Min. amb.) 30 luglio 2020. Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2020/362 e (UE) 2020/363 del 17 dicembre 2019, recanti modifiche all'allegato II della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso, pag. 75

D.M. (Min. traspt.) 9 settembre 2020. Determinazione dell'entità massima del contributo riconoscibile in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela e disciplina delle modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso, pag. 75

Ord. (Garante protez. dati personali) 15 ottobre 2020, n. 183. Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Collegno, pag. 76

Prov. (IVASS) 17 novembre 2020, n. 46. Disposizioni in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi di strategia di investimento azionario delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, ai sensi dell'articolo 124novies, comma 3 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, pag. 79

Circ. (Min. int.) 24 novembre 2020, Prot. n. 300/A/8971/20/101/3/3/9. Proroga dei termini di scadenza della revisione dei veicoli. PRECISAZIONI., pag. 83

Circ. (Min. traspt.) 1 dicembre 2020, n. 232978. Iscrizione al registro unico degli ispettori di revisione (RUI) per gli ispettori ausiliari - Certificato idoneità alla mansione., pag. 84

Circ. (Min. traspt.) 4 dicembre 2020, n. 35018. Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni – art. 1, comma 4-quater, ed art 3-bis della legge n. 159 del 27 novembre 2020, recante conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 125 del 2020., pag. 85

Circ. (Min. int.) 9 dicembre 2020, Prot. n. 300/A/9456/20/103/38. Nuova Regolamentazione relativa all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali. - Regolamento (UE) 16712013 (MR "Mother Regulation") e connessi regolamenti delegati. Prescrizioni relative alle masse dei veicoli isolati e dei treni agricoli., pag. 87

Circ. (Min. traspt.) 10 dicembre 2020, n. 35490. Utilizzo di aule esterne alle sedi autorizzate da autoscuole e centri di istruzione automobilistica e dagli enti di formazione autorizzati, per svolgere i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE, nonché dei corsi ADR – Proroga al 31 gennaio 2021 delle disposizioni di cui alle circolari prot. n. 2580 del 22 settembre 2020 e prot.n. 26029 del 23 settembre 2020., pag. 88

Circ. (Min. traspt.) 11 dicembre 2020, n. 9006. Decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n.159 concernente misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, con riferimento alla validità delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali. ERRATA CORRIGE., pag. 88

L. 30 dicembre 2020, n. 178. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, pag. 80

D.L. 31 dicembre 2020, n. 183. Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea., pag. 82

## I SOGGETTI SOLIDALMENTE RESPONSABILI NELLA LOCAZIONE DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE (\*)

di Giampaolo De Piazzi (\*\*)

### SOMMARIO

**1. Il principio di solidarietà in generale e nelle sanzioni amministrative pecuniarie. 2. L'orientamento giurisprudenziale che afferma la responsabilità solidale del locatore nell'ipotesi di locazione di veicoli senza conducente. 3. L'orientamento giurisprudenziale che nega la responsabilità solidale del locatore. 4. Riflessioni e conclusioni in tema di responsabilità solidale del locatore.**

### 1. Il principio di solidarietà in generale e nelle sanzioni amministrative pecuniarie

Listituto dell'obbligazione, inteso come rapporto personale giuridicamente rilevante, consistente nel dovere giuridico di un soggetto (detto debitore) di rendere una prestazione in favore di un altro soggetto (detto creditore), al fine di soddisfare un interesse di quest'ultimo, sorge come noto nel diritto romano. Secondo la famosa definizione, contenuta nelle fonti romanistiche, obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura (1). In tale definizione, si può cogliere l'essenza dell'obbligazione, che rappresenta un vincolo personale, giuridicamente rilevante, in base al quale un soggetto, il c.d. debitore, risulta costretto a tenere un determinato comportamento, consistente nel rendere una prestazione in favore di un altro soggetto, il c.d. creditore, al fine di soddisfare un interesse di quest'ultimo, che qualora si ritenga insoddisfatto – ovvero non esattamente soddisfatto – può agire in giudizio per conseguire il soddisfacimento coatto del suo diritto, essendo la relativa pretesa tutelata e protetta dall'ordinamento giuridico. L'espressione romanistica riveste il merito di fornire una compiuta definizione del concetto di obbligazione, tanto che il vigente codice civile non contiene alcuna norma che tratteggi tale concetto, limitandosi con l'art. 1173 c.c. a dettarne le relative fonti.

Gli elementi costitutivi dell'obbligazione sono la prestazione e l'interesse del creditore. La prestazione costituisce

l'oggetto dell'obbligazione, come emerge dall'art. 1174 c.c. (2), e può consistere in un fare ovvero in un non fare, in un dare, permettere, sopportare, ecc., e deve essere suscettibile di valutazione economica, elemento dal quale emerge il carattere patrimoniale della prestazione (necessario per configurare un'obbligazione, come precisato da autorevole dottrina (3)), con la precisazione che l'interesse del creditore può anche essere non patrimoniale, come sancito dalla medesima norma. Sul piano soggettivo, vengono in rilievo il soggetto attivo del rapporto obbligatorio, e cioè il creditore, in favore del quale deve essere eseguita la prestazione dedotta in obbligazione, e quello passivo, il debitore, tenuto ad eseguire la prestazione.

Le obbligazioni possono essere oggettivamente complesse, fenomeno che si verifica quando l'oggetto dell'obbligazione consiste in due, od anche più, prestazioni diverse, delle quali però soltanto una deve essere eseguita (come nel caso dell'obbligazione c.d. alternativa), ovvero quando, pur essendo unica la prestazione, il debitore può liberarsi eseguendone una diversa (obbligazione c.d. facoltativa o con facoltà alternativa (4)). Le obbligazioni possono anche essere soggettivamente complesse, fenomeno che risulta caratterizzato dalla presenza di più creditori, ovvero di più debitori, ovvero ancora di una pluralità di creditori e debitori.

Nell'ambito delle obbligazioni c.d. plurisoggettive viene in rilievo uno dei principi fondamentali che sorreggono il sistema delle obbligazioni, quello della solidarietà. In base a quanto dispone l'art. 1292 c.c., l'obbligazione risulta solidale quando vi sono più debitori, che risultano tutti parimenti tenuti ad effettuare la medesima prestazione, così che ad ognuno di essi il creditore può indifferentemente rivolgere la pretesa di adempiere integralmente l'obbligazione, e l'adempimento effettuato da un debitore in solido produce un effetto sia estintivo dell'obbligazione che liberatorio in favore di tutti gli altri obbligati (c.d. solidarietà passiva). La seconda parte della norma de qua prevede che l'obbligazione risulta parimenti solidale quando si è in presenza di più creditori, ognuno dei quali ha facoltà di richiedere al debitore l'adempimento integrale dell'obbligazione, e tale condotta – se esattamente eseguita – estingue l'obbligazione e libera quest'ultimo nei confronti di tutti gli altri creditori (c.d. solidarietà attiva). Identica regola vale qualora vi siano più creditori e più debitori in un medesimo rapporto obbligatorio. Nell'obbligazione solidale la prestazione rimane unica, malgrado la pluralità

di soggetti dal lato attivo o passivo, ed essa risulta perciò comune a tutti (5).

La solidarietà risulta costituire la regola in presenza di una pluralità di debitori, secondo la presunzione di solidarietà disposta dall'art. 1294 c.c., in base al quale se vi sono più condebitori gli stessi sono tutti tenuti in solido ad adempiere la prestazione, se dalla legge ovvero dal titolo non risulti diversamente disposto. Viceversa, nell'ipotesi in cui vi siano più creditori la solidarietà deve essere espressamente prevista, a livello normativo ovvero in base al titolo costitutivo dell'obbligazione. La differenza di disciplina risulta risiedere nella funzione cui è preposto il vincolo solidale passivo, finalizzato ad agevolare il creditore nel conseguire il soddisfacimento del proprio interesse, potendo questi rivolgere indifferentemente, a propria insindacabile scelta, la pretesa di adempimento nei confronti di uno qualsiasi dei debitori in solido, scegliendo il debitore il cui patrimonio offra maggiori garanzie di soddisfacimento. Ed infatti, secondo un'autorevole opinione dottrina, la «Funzione della solidarietà passiva è la garanzia del creditore» (6), il quale può in tal modo conseguire il pieno ed integrale soddisfacimento del proprio diritto anche nelle ipotesi in cui qualcuno dei debitori in solido non risulti solvibile, posto che il rischio dell'insolvenza di uno di essi è sopportato dagli altri (e non dal creditore). Viceversa, nell'ipotesi della solidarietà attiva non si rinviene una analoga finalità di tutela della posizione del creditore, ed anzi la solidarietà attiva potrebbe persino rappresentare uno svantaggio per quest'ultimo, finendo per agevolare il compito al solo debitore, che in tal caso ha facoltà di scegliere, fra più soggetti, quello in favore del quale adempiere (7).

I presupposti necessari perché sia configurabile un'obbligazione solidale non si risolvono unicamente nella presenza di più debitori, ovvero di più creditori, in quanto una pluralità di soggetti sussiste anche in caso di obbligazioni parziarie. Ciò che connota l'obbligazione solidale, e la contraddistingue da altre ipotesi di obbligazioni plurisoggettive, consiste nella facoltà riconosciuta al creditore di rivolgere indifferentemente la propria pretesa nei confronti di uno qualunque dei vari debitori in solido per conseguire l'esecuzione dell'intera prestazione, nonché nell'unicità del titolo, cioè nella fonte del rapporto obbligatorio (8). Per quanto attiene il primo aspetto, il creditore vanta una piena ed insindacabile facoltà di scegliere il debitore in solido dal quale esigere l'adempimento integrale della prestazione che forma oggetto dell'obbligazione, senza dover motivare in alcun modo le ragioni della propria scelta. Si tratta di un potere che sembra rivestire natura di diritto potestativo, di fronte al quale il debitore che subisce la richiesta di esecuzione si trova in uno stato di soggezione, non potendo sottrarsi all'obbligo giuridico di adempiere. Soltanto qualora siano prefigurati normativamente criteri gerarchici per la previa escussione di uno dei debitori in solido, quello di essi che riceve la richiesta di adempiere

integralmente l'obbligazione potrà opporre al creditore una tale eccezione. Con riferimento al secondo aspetto (unicità del titolo), occorre che il titolo da cui discende l'obbligazione solidale sia unico, ed ugualmente unica deve essere la causa dell'obbligazione.

Ulteriore presupposto per poter configurare una obbligazione solidale è quello dell'identità della prestazione, in quanto tutti i debitori devono essere obbligati a rendere la medesima prestazione, che deve quindi presentare identico contenuto per tutti, sebbene ciò non impedisca che per alcuni condebitori possano sussistere particolari modalità, quali il tempo ovvero il luogo dell'adempimento (9). Inoltre, secondo la giurisprudenza, fra i presupposti necessari per ravvisare la solidarietà dell'obbligazione figura il carattere indivisibile della prestazione che ne forma oggetto, in quanto se la prestazione risulta divisibile la solidarietà apparirebbe predicabile non in via generale, ma solo ove normativamente o convenzionalmente prevista, dovendosi applicare quanto sancito dall'art. 1314 c.c. (10).

Un aspetto peculiare delle obbligazioni solidali, che può essere definito uno dei principi fondamentali della relativa disciplina, è dato dal fatto che in esse gli effetti favorevoli che si verificano nei confronti di uno dei soggetti dell'obbligazione si propagano anche a tutti gli altri soggetti del medesimo lato del rapporto obbligatorio (condebitori ovvero concorrenti), mentre il contrario avviene per gli effetti sfavorevoli, che restano confinati entro la sfera giuridica del solo soggetto nei cui confronti essi si verificano.

Particolare importanza nella disciplina giuridica delle obbligazioni solidali riveste l'istituto del regresso, che agisce nei rapporti interni fra i condebitori in solido. In base a quanto dispone l'art. 1299, primo comma, c.c., colui che, su richiesta del creditore, ha adempiuto integralmente l'obbligazione ha diritto di ripetere dagli altri debitori solidali le quote di spettanza di ognuno di essi. Si tratta, come ha evidenziato autorevole dottrina (11), di una ipotesi di surrogazione, considerato che, secondo i principi generali che presiedono al sistema delle obbligazioni, l'adempimento, da chiunque effettuato, determina l'estinzione del rapporto (fenomeno che, in ipotesi di obbligazioni solidali, costituendo un effetto favorevole per i vari debitori, dovrebbe propagarsi ad ognuno di essi). In particolare, sembra trattarsi di una ipotesi di surrogazione legale, rientrando nel paradigma dell'art. 1203, n. 3, c.c. (12), posto che essa risulta svolgersi a vantaggio di un soggetto che, tenuto ad adempiere con altri (quale è la posizione del debitore in solido), aveva interesse a soddisfare il creditore. Al riguardo, posto che il condebitore solidale risulta tenuto ad adempiere integralmente l'obbligazione per effetto della richiesta formulata dal creditore, il suo interesse all'adempimento può ravvisarsi nell'evitare un procedimento esecutivo. Aderendo a tale tesi, i condebitori non adempienti potrebbero opporre a quello di essi che – avendo adempiuto – agisce in regresso, tutte le eccezioni attinenti sia al rapporto interno fra essi condebi-



tori, che al rapporto esterno con il creditore, per quanto attiene sia l'an che il quantum debeatur. Qualora invece si voglia accedere alla tesi secondo cui l'art. 1299 c.c. accorda un'azione personale esercitabile dal debitore solidale che ha eseguito la prestazione dovuta in via alternativa, gli altri condebitori potrebbero opporre solo le eccezioni personali (13).

Dopo che uno dei debitori solidali ha eseguito la relativa prestazione, nei rapporti interni fra condebitori (anche per quanto attiene l'azione di regresso) l'obbligazione diventa parziaria, in quanto ognuno di essi risulta tenuto a corrispondere – nei confronti di chi ha adempiuto – soltanto la quota di propria spettanza, salva l'ipotesi in cui l'obbligazione sia stata contratta nell'interesse esclusivo di uno dei debitori in solido (come è, ad esempio, in ipotesi di fideiussione). In particolare, il debitore che ha adempiuto interamente l'obbligazione potrà ripetere da ognuno dei condebitori soltanto la parte di relativa spettanza (14), e se qualcuno di essi risulta insolvente, la perdita si ripartisce fra tutti gli altri, compreso il condebitore che ha adempiuto.

La solidarietà passiva trova applicazione anche in tema di pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie, posto che, secondo la giurisprudenza, la commissione di un illecito amministrativo determina il sorgere di una obbligazione a carattere sanzionatorio (15) (del resto, l'art. 1173 c.c., in coerenza con le fonti romanistiche, menziona l'atto illecito fra le fonti delle obbligazioni). Nell'ambito sanzionatorio, occorre però distinguere l'ipotesi in cui più soggetti hanno insieme realizzato la condotta, ovvero le diverse condotte, da cui è sorto l'illecito, da quella della solidarietà per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria (16). Il primo caso risulta contemplato nell'art. 5 della L. n. 689 del 1981, che prevede il c.d. concorso di persone nella commissione di una violazione amministrativa, e sancisce la soggezione patrimoniale di ogni coautore dell'illecito per il pagamento della corrispondente sanzione pecuniaria. Invece, della solidarietà si occupa il successivo art. 6 della stessa legge, che racchiude più ipotesi. Presupposto comune delle previsioni contemplate in detta norma è che la responsabilità patrimoniale per il pagamento della sanzione pecuniaria grava su un soggetto che, sebbene non abbia personalmente realizzato l'illecito amministrativo, non risulta però completamente estraneo alla sua commissione. Tale soggetto è, a seconda dei casi, il proprietario della cosa utilizzata per commettere la violazione (primo comma), il soggetto tenuto alla sorveglianza di colui che, pienamente capace di agire, ha realizzato la condotta illecita (secondo comma), la persona giuridica da cui dipende l'autore dell'illecito (terzo comma).

Per le prime due suddette ipotesi, è concessa alla persona nei cui confronti sorge l'obbligazione solidale di pagamento la possibilità di sottrarsi, fornendo la dimostrazione, quanto al primo caso, che la cosa di sua proprietà (ovvero sulla quale questi vanta un diritto reale parzia-

rio), utilizzata per commettere l'illecito, era stata usata contro la sua volontà, e quanto al secondo caso di non avere potuto impedire il fatto compiuto dal soggetto, pur capace, sottoposto alla sua direzione o vigilanza. Viceversa, nell'ipotesi contemplata nel terzo comma della norma de qua, non appare concessa al responsabile solidale alcuna possibilità di sottrarsi all'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria, in evidente coerenza con il principio di diritto che informa l'art. 2049 c.c., per il quale al datore di lavoro non è consentito fornire alcuna prova liberatoria per sottrarsi alla responsabilità su di esso gravante in conseguenza del fatto illecito compiuto da un proprio dipendente. Ed infatti, in base all'interpretazione che ha dato la giurisprudenza di tale norma, il datore di lavoro non può in alcun modo sottrarsi all'obbligo risarcitorio per il pregiudizio arrecato a terzi dal fatto illecito del proprio dipendente, purché sussista il nesso di occasionalità necessaria fra le mansioni cui il dipendente risulta adibito, il fatto illecito da questi realizzato ed il danno derivante da tale illecito, nel senso che l'esecuzione delle mansioni assegnate deve avere reso possibile ovvero – e quanto meno – agevolato il comportamento illecito (17). Si tratta, come afferma autorevole dottrina (18), di un caso di responsabilità che può essere definita oggettiva, in quanto fondata su un criterio di imputazione che prescinde da valutazioni di dolo ovvero colpa della condotta del soggetto normativamente tenuto a rispondere del pregiudizio arrecato (19). Per effetto della previsione contenuta nel quarto comma dell'art. 6 della L. n. 689 del 1981, il soggetto che ha effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria, in quanto solidalmente obbligato, ha azione di regresso nei confronti dell'effettivo autore dell'illecito, secondo lo schema tipizzato nell'art. 1299 c.c..

Una significativa – nonché frequente – ipotesi di solidarietà passiva nel campo dell'illecito amministrativo risulta contemplata nell'art. 196 del codice della strada. La disposizione de qua risulta strutturata in modo molto simile alla tecnica di costruzione normativa che presiede alla formulazione del descritto art. 6 della L. n. 689 del 1981, al punto che i due precetti appaiono porsi fra loro in un rapporto di genere a specie.

L'art. 196 del codice della strada prescrive al comma 1 che risulta obbligato al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, in solido con l'autore della violazione, il proprietario del veicolo, ovvero del rimorchio (in caso di complesso veicolare). In alternativa, la responsabilità solidale grava sull'usufruttuario del veicolo, ovvero sull'acquirente dello stesso con patto di riservato dominio, ovvero ancora sull'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria. La seconda parte del comma 1 sancisce che, nell'ipotesi contemplata nel precedente art. 84 dello stesso testo normativo, prevedente la locazione di veicolo senza conducente, il locatario risponde solidalmente per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. Il testo attuale della norma, modificata per effetto del D.L. n. 113 del 2018,



non contiene più il riferimento – presente nella previgente formulazione – all'intestatario del contrassegno di identificazione per quanto attiene la circolazione dei ciclomotori, mentre contempla due nuove ipotesi di solidarietà, rappresentate rispettivamente dall'intestatario temporaneo del veicolo (per l'ipotesi contemplata dall'art. 94, comma 4-bis) e dalla persona residente in Italia che, a qualunque titolo, abbia la disponibilità di un veicolo (per le ipotesi indicate agli artt. 93, commi 1-bis e 1-ter, e 132).

Ognuno dei descritti soggetti può sottrarsi all'adempimento dell'obbligazione sanzionatoria solo offrendo la dimostrazione – in coerenza con il principio codificato nel ricordato art. 6, primo comma, L. n. 689 del 1981 – che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Con riferimento a tale ipotesi di esclusione della responsabilità patrimoniale, la giurisprudenza ha assunto un atteggiamento particolarmente rigoroso, ispirato alla stessa ratio che informa – sul piano risarcitorio – l'analoga ipotesi di responsabilità solidale prevista dall'art. 2054, terzo comma, c.c., e ritiene non sufficiente che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario, ma pretende la dimostrazione del fatto che questi (ovvero il diverso soggetto ad esso equiparato) abbia non solo vietato a terzi l'utilizzo del veicolo, ma abbia anche adottato tutte le cautele idonee ad impedire, secondo criteri di normale diligenza, che altri possano appropriarsi del mezzo, anche solo per un tempo determinato. Sul punto, afferma con costante orientamento la giurisprudenza che il proprietario del veicolo, che intenda sottrarsi alla responsabilità solidale su di esso altrimenti gravante, «non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso (invito domino), ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà" (proibitive domino), il che postula che la volontà contraria si sia manifestata in un concreto e idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione, e che si sia estrinsecato in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate» (20).

Le varie ipotesi di solidarietà contemplate nel ricordato comma 1 presentano un dato comune, rappresentato dalla disponibilità materiale e giuridica del veicolo da parte del soggetto indicato quale responsabile in solido, per effetto della relazione giuridica che lo lega alla res, potendo questi esercitare sulla stessa poteri di godimento e di disposizione, quali quelli emergenti dal contenuto dell'art. 832 c.c. in tema di proprietà, ovvero potendo esercitare una signoria di fatto, quale quella descritta nell'art. 1140, primo comma, c.c.. Si tratta, quindi, di una ipotesi che ricalca la previsione generale contenuta nell'art. 6, primo comma, L. n. 689 del 1981, che indica quale presupposto per il sorgere della responsabilità solidale la qualità di proprietario della (ovvero titolare di un diritto reale parziario sulla) cosa che è servita per commettere l'illecito amministrativo.

I successivi commi 2 e 3 dell'art. 196 del codice della strada riproducono, nell'ambito delle violazioni alla di-

sciplina della circolazione stradale, il contenuto dei corrispondenti commi secondo e terzo dell'art. 6 della L. n. 689 del 1981, e quindi prescrivono che, se la violazione risulta commessa da persona capace, ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, ovvero da un dipendente o rappresentante di persone giuridiche, enti, associazioni (anche prive di personalità giuridica) od imprenditori (verosimilmente anche individuali), purché abbiano agito nell'esercizio delle proprie funzioni od incombenze, risultano solidalmente obbligati al pagamento della sanzione pecuniaria rispettivamente il soggetto che esercita l'autorità, direzione o vigilanza della persona, avente la capacità giuridica, che sia l'effettivo autore della violazione, nonché la persona giuridica, l'ente, l'associazione o l'imprenditore. Analogamente a quanto prefigurato nell'art. 6 della L. n. 689 del 1981, per l'ipotesi contemplata nel comma 2 dell'art. 196 la responsabilità solidale è esclusa qualora il soggetto su cui essa incombe riesca a fornire la prova di non avere potuto impedire il fatto illecito della persona che gli è sottoposta, mentre per l'ipotesi contemplata nel comma 3 non risulta ammesso tale beneficio (sempre in evidente coerenza con il ricordato principio scolpito nell'art. 2049 c.c.).

In particolare, per quanto attiene il contenuto della dimostrazione che – per sottrarsi alla responsabilità patrimoniale in via solidale che altrimenti incombe su di esso – è tenuto a fornire il soggetto che esercita poteri di autorità, direzione o vigilanza sull'autore della violazione, sembrerebbe possibile richiamare gli arresti cui è giunta la giurisprudenza per quanto attiene le ipotesi di responsabilità aggravata prefigurate dal legislatore codicistico. In tale modo, la prova della circostanza di essersi trovato nell'impossibilità di impedire la commissione del fatto illecito da parte della persona sottoposta comporterà la dimostrazione dell'esistenza di un evento che, per le sue caratteristiche intrinseche di intensità, di imprevedibilità, di eccezionalità e di inevitabilità, risulti idoneo a recidere qualsiasi effettivo, ed esigibile, potere di controllo.

Analogamente a quanto dispone l'art. 6, quarto comma, della L. n. 689 del 1981, anche l'art. 196, comma 4, del codice della strada assegna al responsabile solidale, che abbia corrisposto l'importo della sanzione applicata, azione di regresso nei confronti dell'effettivo autore della violazione, che si risolve in una azione di surrogazione.

## **2. L'orientamento giurisprudenziale che afferma la responsabilità solidale del locatore nell'ipotesi di locazione di veicoli senza conducente**

Come accennato, l'art. 196, comma 1, del codice della strada dispone che, per l'adempimento dell'obbligazione sanzionatoria, risultano obbligati solidalmente – con l'autore della violazione – alcuni soggetti, fra i quali in primo luogo figura il proprietario del veicolo (ovvero del rimorchio, in caso di complesso veicolare), ed in sua vece (e cioè, in luogo del proprietario) l'usufruttuario dello stesso, l'acquirente con patto di riservato dominio ovvero l'u-

tilizzatore a titolo di locazione finanziaria. Di seguito, la seconda parte del comma de quo, per la particolare ipotesi di violazione commessa alla guida di un veicolo concesso in locazione senza conducente (istituto contemplato nel precedente art. 84), menziona quale responsabile in solido il locatario.

La norma, per come formulata, pone un dubbio, rappresentato dall'estensione del vincolo solidale in ipotesi di locazione senza conducente. Il dubbio poggia sul rilievo che la prima parte del comma 1 individua alcuni soggetti ed impone loro l'obbligo di corrispondere l'importo dell'obbligazione sanzionatoria, in solido con l'autore della violazione, mentre la seconda parte di esso, fisicamente separata dalla precedente mediante apposizione di un punto (il che, sotto un profilo logico e grammaticale rappresenta una interruzione, con conseguente autonomia dei due periodi), contempla la responsabilità solidale del locatario. Dal testo normativo non emerge con sufficiente chiarezza se quest'ultimo costituisca un ulteriore debitore solidale, che si aggiunge al proprietario – ovvero a quelli elencati nella prima parte del comma 1 – oppure se esso risulti essere il solo soggetto solidalmente obbligato con l'autore della violazione nel caso in cui l'illecito risulti commesso alla guida di veicolo concesso in locazione senza conducente. La differenza risulta essere di particolare importanza posto che, nella prima ipotesi, anche il proprietario-locatore del veicolo figura quale responsabile solidale per l'adempimento dell'obbligazione sanzionatoria, mentre nella seconda questi resterebbe estraneo al vincolo patrimoniale, gravante sul solo locatario (nonché sull'autore materiale della violazione, se diverso).

La giurisprudenza ha affrontato in più occasioni la problematica de qua, senza però assumere una posizione univoca. Sul punto, si registra la formazione di due orientamenti contrastanti.

Un orientamento ritiene che, in ipotesi di violazione commessa alla guida di un veicolo concesso in locazione senza conducente, della conseguente sanzione debba rispondere solidalmente anche il proprietario-locatore dello stesso, con la conseguenza che questi, se risulta destinatario della richiesta di pagamento della sanzione pecuniaria, non può validamente opporre alcun rifiuto alla pretesa azionata dalla p.a. sanzionante, secondo il fondamentale principio che governa la c.d. solidarietà dal lato passivo.

Afferma, in particolare, la giurisprudenza di legittimità che «la circostanza che l'art. 196 C.d.S., preveda che, nelle ipotesi di locazione di veicoli senza conducente, delle violazioni commesse dal conducente “risponde solidalmente il locatario” non vale ad escludere la concorrente responsabilità del locatore» (21), in quanto la ratio della norma è quella di «prevedere soggetti diversi dal proprietario del veicolo, quali obbligati in via solidale, solo nelle ipotesi specificamente indicate come l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria», e che «La norma non prevede il

semplice locatore del veicolo», in considerazione del fatto che, mentre i soggetti indicati in luogo del proprietario dalla prima parte del comma 1 risultano facilmente identificabili, altrettanto non risulta possibile per il locatario, considerato che la norma de qua «intende assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione», mentre «Nel caso della locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest'ultimo è noto al solo locatore» (22). E su tale considerazione riposerebbe «la ragione della mancata equiparazione del locatore alle ipotesi» di esclusione dal perimetro della responsabilità solidale, tenuto conto che, in considerazione della riportata ratio legis, non risulterebbe possibile sostenere un'interpretazione dell'art. 196, comma 1, seconda parte, del codice della strada che «giunga a vanificare in concreto la solidarietà, una volta che non sia agevolmente identificabile il conducente e non sia altrettanto agevolmente accertabile il locatario» (23).

Il riferito orientamento risulta presente anche nella giurisprudenza di merito. In particolare, muovendo dalla considerazione che la ratio legis dell'art. 196 del codice della strada consiste nell'assicurare alla p.a., mediante la previsione della responsabilità solidale di alcuni soggetti, la possibilità di sanzionare una condotta scorretta, pericolosa per la sicurezza e l'incolumità pubblica, si è osservato che il responsabile in via solidale con l'autore della violazione è il proprietario, ovvero in sua vece i soggetti indicati nella prima parte del comma 1 della norma de qua (usufruttuario, utilizzatore nel caso di locazione finanziaria ed acquirente con patto di riservato dominio), i quali si trovano ad esercitare sul veicolo «un rapporto assoluto ed escludente, sul quale il proprietario non può interferire», e su tale premessa logica, considerato che detta norma prevede anche la responsabilità solidale del locatario, è stato affermato che, nel conflitto fra due possibili interpretazioni della disposizione de qua, una «che sia “additiva” nel senso di aggiungere un ulteriore soggetto responsabile a quelli di cui alla prima proposizione» ed un'altra viceversa tesa a sostenere che «il locatario vada a sostituire il proprietario, e dunque risponda “in sua vece”», occorre partire da una interpretazione letterale, evidenziando che la responsabilità solidale del locatario «non viene indicata nell'elenco dei soggetti che rispondono “in vece” del proprietario», bensì «viene affermata dopo un punto di cesura come ad esprimere un concetto differente da quello espresso prima del punto». Stabilito ciò, è stato precisato che «le ipotesi in cui il proprietario non è responsabile solidale col conducente sono infatti elencate con un criterio tassativo nella prima proposizione del comma 1 e fra esse non rientra il noleggiatore provvisorio di un mezzo destinato ad essere noleggiato da tutta una serie di altri clienti dopo di lui», trattandosi di una ipotesi che «merita una diversa disciplina perché non ha alcuna

affinità con i casi della prima proposizione dell'articolo», i quali sottendono «un rapporto stabile e con facoltà di esclusione di altri rispetto al godimento del bene», elemento che viceversa difetterebbe nell'ipotesi del noleggio, caratterizzato dall'estrema variabilità degli utilizzatori del veicolo, di modo che, per detta ipotesi, «L'unica stabilità dunque è la proprietà del mezzo» (24).

Sempre nell'ambito della giurisprudenza di merito, è stato ancora affermato che la responsabilità patrimoniale del locatario «nell'ambito del principio di solidarietà per le violazioni punite con la sanzione amministrativa, non configura una eccezione in sostituzione della responsabilità del proprietario del veicolo ("o in sua vece"), analoga alle ipotesi ivi espressamente menzionate come tali», in quanto tale ipotesi «configura una fattispecie di più ampia estensione del vincolo di solidarietà ad un soggetto ulteriore, qualificato dal rapporto di disponibilità materiale con il bene, ma non soggetto alle forme di pubblicità previste per il proprietario o per gli altri soggetti indicati "in sua vece"» (25).

### **3. L'orientamento giurisprudenziale che nega la responsabilità solidale del locatore**

L'altro orientamento giurisprudenziale giunge a conclusioni del tutto difformi da quello appena riportato, negando la responsabilità solidale del proprietario-locatore del veicolo, per ascriverla unicamente in capo al locatario.

Tale diversa opzione, dopo avere ricordato che «Questa Corte non ignora che in precedenti pronunzie la scelta operata dal giudice di legittimità è stata quella di aggiungere al locatario ed all'autore della violazione anche la figura del proprietario locatore», osserva come la ratio decidendi dei ricordati precedenti giurisprudenziali fosse «basata espressamente sulla necessità che il proprietario-locatore collabori alla identificazione del trasgressore comunicandone le generalità», ed evidenzia che «Qualora invece si volesse leggere in quelle pronunce una generale affermazione di responsabilità solidale del proprietario-locatore con il locatario nei casi di noleggio di autoveicoli senza conducente» non si potrebbe condividere una tale impostazione, dovendo viceversa rilevare che «l'unica forma di responsabilità, nelle ipotesi di noleggio di autovettura senza conducente, è quella che nasce dalla responsabilità solidale del locatario con l'autore della violazione», con la conseguenza che, qualora il locatore abbia diligentemente collaborato con la p.a. sanzionante ed abbia comunicato le generalità del locatario, «Non vi è altra ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario/locatore che, pertanto, nelle ipotesi in cui abbia ottemperato al proprio onere di comunicazione delle generalità dei soggetti locatari degli autoveicoli, deve essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità dei veicoli, e ciò in forza della norma speciale contenuta nel combinato disposto tra art. 196, 1° comma ed art. 84 del C.d.S. e del generale principio di stretta legalità

delle sanzioni amministrative che deve ispirare l'interpretazione delle relative disposizioni» (26).

La decisione appena riportata richiama un precedente arresto della Corte regolatrice, secondo cui «In caso di noleggio senza conducente di autoveicolo, ai fini dell'esonero da responsabilità della società di noleggio per le violazioni alle norme del codice della strada di colui che ha noleggiato il veicolo, è necessaria la comunicazione agli organi accertatori o all'ente cui essi fanno capo, ai sensi dell'art. 386 reg. cod. strad., delle generalità del locatario (presunto trasgressore)» (27).

La tesi di qua era stata sostenuta anche in epoche meno recenti dalla Corte della legittimità, secondo la quale «Pur dovendo rispondere il locatario delle infrazioni commesse con autoveicolo a noleggio, sarà tenuto a pagare il proprietario che non dimostri di aver provveduto a dar comunicazione del nominativo del locatario agli organi accertatori in tempo utile per l'elevazione della contravvenzione nei confronti di quest'ultimo» (28).

Secondo l'orientamento de quo, nell'ipotesi di locazione di veicolo senza conducente, è il locatario del mezzo il soggetto gravato in via solidale della responsabilità patrimoniale per le obbligazioni sanzionatorie conseguenti a violazioni stradali, e non il proprietario locatore dello stesso, a meno che questi – ricevuta la notificazione del verbale di contestazione, emessa nei suoi confronti dalla p.a. sanzionante essendo il soggetto risultante dai pubblici registri – ometta di diligentemente, e tempestivamente, attivarsi per fornire all'organo procedente il nominativo del locatario, presunto trasgressore in quanto avente la materiale ed effettiva disponibilità del veicolo.

### **4. Riflessioni e conclusioni in tema di responsabilità solidale del locatore**

I due riportati orientamenti giurisprudenziali giungono a conclusioni differenti in tema di responsabilità patrimoniale solidale del proprietario-locatore in ipotesi di violazione stradale commessa alla guida di veicolo concesso in locazione senza conducente, e quindi offrono altrettante interpretazioni dell'art. 196, comma 1, seconda parte del codice della strada. In assenza di un pronunciamento delle Sezioni Unite, che imponga un univoco indirizzo, è compito dell'interprete quello di rinvenire la corretta soluzione del problema sul piano giuridico.

Al fine di dirimere la questione, occorre partire dalla considerazione che la formulazione dell'art. 196, comma 1, del codice della strada si presta effettivamente a dubbi interpretativi. La prima parte della norma de qua non presenta particolari difficoltà sul piano ermeneutico in quanto, in piena coerenza con l'impianto civilistico tratteggiato dall'art. 2054, terzo comma, c.c., in tema di responsabilità risarcitoria derivante dalla circolazione, afferma la responsabilità patrimoniale in via solidale del proprietario del veicolo (cui però parifica il proprietario del rimorchio nell'ipotesi di complesso veicolare (29)) per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le

violazioni della disciplina stradale. Di seguito, sempre in armonia con il dettato civilistico, la disposizione de qua individua quali soggetti responsabili in via solidale al posto («in vece») del proprietario del veicolo l'usufruttuario dello stesso, ovvero l'acquirente con patto di riservato dominio. L'art. 196, comma 1, del codice della strada prevede ulteriori soggetti responsabili in via solidale rispetto al dettato civilistico, menzionando in primo luogo l'utilizzatore del veicolo a titolo di locazione finanziaria, figura che – alla pari delle precedenti – è indicata in luogo del proprietario. La diversità sul punto sembra dovuta alla diversa epoca storica di emanazione dei due testi normativi, atteso che il contratto (atipico, seppure ritenuto socialmente tipico) di locazione finanziaria, c.d. leasing, risulta essersi imposto con frequenza nella prassi giuridica e commerciale in tempi più recenti. Inoltre, il legislatore del codice della strada sembra avere recepito l'indirizzo giurisprudenziale che, sul piano risarcitorio, in ipotesi di veicolo concesso in locazione finanziaria, prevede che la responsabilità solidale gravi sull'utilizzatore, e non sul proprietario concedente (30).

Le difficoltà interpretative sorgono con la lettura della seconda parte del richiamato comma 1, che afferma in primo luogo la responsabilità solidale del locatario per le violazioni commesse con veicolo concesso in locazione senza conducente. Il dubbio risulta originato dal fatto che la disposizione de qua, separata mediante un punto dal periodo che menziona i soggetti responsabili in via alternativa rispetto al proprietario del veicolo, non chiarisce se il locatario, alla pari dei predetti soggetti, si sostituisca al proprietario in tale qualità, ovvero se si affianchi ad esso. La duplice opzione ermeneutica, che ha determinato il sorgere dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali, impone di scrutinare le argomentazioni su cui riposano le due tesi, al fine di rinvenire quella maggiormente convincente sul piano giuridico.

La tesi secondo cui il legislatore, con la previsione de qua, ha inteso mantenere ferma la responsabilità solidale del proprietario - locatore del veicolo aggiungendovi quella del locatario, con il risultato di aumentare i soggetti patrimonialmente obbligati nei confronti della p.a., rinviene un fondamento nella ratio che presidia l'istituto della solidarietà passiva. In particolare, posto che detto istituto svolge una funzione di garanzia del credito, consentendo al creditore di rivolgere la propria pretesa nei confronti di più soggetti – tutti parimenti obbligati – al fine di conseguire più agevolmente e con maggiore certezza il soddisfacimento del proprio diritto, sembrerebbe essere coerente con la suvvista finalità ritenere che l'art. 196, comma 1, seconda parte, del codice della strada intende affiancare, per l'adempimento dell'obbligazione sanzionatoria, la responsabilità patrimoniale del locatario del veicolo a quella del proprietario - locatore, così da consentire alla p.a. di rivolgere la propria pretesa punitiva nei confronti di un ulteriore soggetto. Ed il fatto che il locatario non venga

indicato nello stesso periodo in cui risultano menzionati i soggetti tenuti ad adempiere la pretesa sanzionatoria in luogo del proprietario, sembrerebbe confortare la suvvista tesi interpretativa, posto che il cumulo di soggetti patrimonialmente responsabili corrisponderebbe al principio che presiede alla solidarietà passiva, e non richiederebbe specificazioni, mentre l'indicazione di soggetti che si sostituiscono, anziché aggiungersi, al proprietario nell'assumere la qualità di debitori, rappresentando una eccezione al suvviso principio, imporrebbe una espressa indicazione (compendiata nella locuzione «in sua vece»). Aderendo a tale opzione ermeneutica, la p.a. sanzionante rinviene un ulteriore soggetto, il locatario, nei cui confronti rivolgere la propria pretesa, mantenendo ferma la possibilità di agire – a sua insindacabile scelta – anche contro il proprietario-locatore del veicolo (il quale, proprio in quanto titolare del diritto dominicale sul bene, offre una garanzia di consistenza patrimoniale, potendo la p.a. aggredire il veicolo in sede di esecuzione forzata).

La suvvista considerazione, sebbene appaia coerente con l'impianto civilistico, muovendosi entro il perimetro della solidarietà passiva tratteggiata dall'art. 1292 c.c. (e della relativa ratio), suscita però perplessità se posta in relazione con i principi che presiedono al sistema dell'illecito amministrativo, entro il quale l'art. 196 del codice della strada risulta inserito. Ed infatti, non può trascurarsi di considerare che la solidarietà prevista nel comma 1 della norma de qua, pur condividendo sicuramente la ratio della solidarietà passiva civilistica di agevolare il creditore nel conseguire l'adempimento della prestazione dovutagli, presenta una peculiarità, data dal fatto di inerire ad una sanzione amministrativa pecuniaria, l'obbligo di corrispondere la quale sorge solo a seguito dell'avvenuta commissione di un illecito amministrativo, in base al principio di legalità scolpito nell'art. 1 della L. n. 689 del 1981. Inoltre, l'art. 3, primo comma, di detta legge richiede, quale presupposto necessario per il venire ad esistenza di tale illecito, l'elemento soggettivo, rappresentato dal dolo ovvero dalla colpa, dovendo la violazione essere imputabile al suo autore.

In base al principio di legalità ed a quello di personalità dell'illecito amministrativo, non sembra quindi possibile assoggettare a sanzione amministrativa pecuniaria un soggetto che risulti totalmente estraneo alla commissione della violazione da cui detta sanzione scaturisce. È pur vero che il presupposto della responsabilità solidale per l'adempimento dell'obbligazione sanzionatoria non risiede in una condotta partecipativa, contemplata nell'art. 5 della L. n. 689 del 1981 e non nell'art. 6 della stessa, rispetto al quale l'art. 196 del codice della strada si pone in rapporto di genere a specie, ma è parimenti vero che detto presupposto risiede pur sempre in un collegamento con la violazione. Ed infatti, l'art. 196 (in armonia con il ricordato art. 6 della L. n. 689 del 1981) prevede che la responsabilità solidale gravi sul proprietario del veicolo (e cioè



sul proprietario della cosa che è servita per commettere la violazione), ovvero sul soggetto tenuto alla sorveglianza dell'autore della violazione, ovvero ancora sulla persona giuridica da cui dipende chi ha commesso l'illecito.

Sulla base di tale considerazione, sembra possibile affermare che, con riferimento all'aspetto de quo agitur, nell'impianto dell'art. 196 del codice della strada il presupposto per il sorgere della responsabilità solidale sia da ricercarsi non già nella mera titolarità del diritto di proprietà del veicolo alla guida del quale è stata commessa una violazione alla disciplina della circolazione stradale, bensì nell'esercizio dei poteri di disposizione del veicolo, fra i quali rientra la conduzione dello stesso, ovvero il suo affidamento ad un terzo. Soltanto ricostruendo in tal modo il presupposto della responsabilità solidale tratteggiata dall'art. 196, comma 1, del codice della strada appare possibile armonizzare tale forma di responsabilità con il principio di personalità dell'illecito amministrativo, scolpito nel ricordato art. 3 della L. n. 689 del 1981, in quanto detto presupposto viene individuato in una condotta imputabile al proprietario, che risponde in via solidale non già in quanto titolare del diritto dominicale, ma in quanto soggetto che ha esercitato un potere di disposizione e di affidamento della sua cosa. Qualora, invece, si volesse individuare detto presupposto nella mera titolarità del diritto di proprietà del veicolo, si darebbe ingresso ad una ipotesi di responsabilità di natura oggettiva, alla quale non sembra possibile accordare cittadinanza nel campo dell'illecito amministrativo, governato dal riferito principio della personalità.

Al riguardo, appare sufficiente osservare che le previsioni tipizzate nel citato art. 196, comma 1, prima parte, secondo cui la responsabilità solidale del proprietario del veicolo è sostituita da quella dei soggetti ivi contemplati, che rispondono «in sua vece» per l'adempimento dell'obbligazione sanzionatoria, appaiono riposare tutte sul comune presupposto rappresentato dal fatto che tale diverso soggetto è colui che risulta avere la disponibilità, materiale e giuridica, del veicolo. Milita a favore di tale osservazione quanto afferma la giurisprudenza con riferimento alla ratio che informa la previsione della responsabilità solidale dell'utilizzatore di veicolo concesso in locazione finanziaria in luogo del proprietario - concedente dello stesso. Infatti, insegna la Corte della legittimità che, in tema di violazioni stradali, «obbligato in solido con il trasgressore per il pagamento della sanzione pecuniaria (e l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie) è esclusivamente l'utilizzatore del veicolo (ovvero il locatario nel contratto di leasing) e non anche il proprietario concedente», e precisa che la ratio di tale responsabilità alternativa e non concorrente è da ravvisarsi nel fatto che «solo l'utilizzatore ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione» (31). La decisione appare non solo conforme al dato normativo scolpito nell'art. 196, comma 1, prima parte del codice della strada, ma risulta altresì coerente con

il sistema dell'illecito amministrativo, in quanto riconduce il fenomeno della responsabilità solidale ad un fatto (la disponibilità del veicolo ed il suo affidamento) imputabile sul piano soggettivo a colui che risulta patrimonialmente obbligato, e non ad un elemento meramente oggettivo.

Tanto premesso, la medesima ratio che presidia l'esclusione della responsabilità solidale del proprietario - concedente in ipotesi di leasing, deve valere anche per la locazione di veicolo senza conducente, posto che in essa si rinviene il medesimo presupposto rappresentato dall'attribuzione contrattuale dei poteri di disposizione e godimento in capo ad un soggetto diverso dal proprietario, che in tale modo se ne priva trasferendoli ad un terzo soggetto, l'utilizzatore in caso di contratto di locazione finanziaria, ed il locatario in ipotesi di locazione di veicolo senza conducente. E l'abdicazione dei poteri di disposizione e godimento del veicolo necessariamente deve comportare il trasferimento della responsabilità solidale per quanto attiene l'adempimento dell'obbligazione sanzionatoria sorta per effetto di violazione commessa alla guida dello stesso. Una diversa opzione ermeneutica, che escluda la responsabilità solidale del proprietario del veicolo in caso di locazione finanziaria, e la affermi per l'ipotesi di locazione senza conducente, non potrebbe sottrarsi ad una censura di costituzionalità per violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, compendiate nell'art. 3 Cost..

A tale ricostruzione non sembra possa validamente opporsi la circostanza che la responsabilità solidale dell'utilizzatore di veicolo in leasing, in luogo di quella del proprietario, risulta espressamente prefigurata, mentre analoga previsione non figura per l'ipotesi della locazione senza conducente. Ed infatti, se è pur vero che soltanto nella prima parte del ricordato comma 1 risulta apposta la locuzione «in sua vece» riferita alle tre categorie di soggetti ivi contemplati, è parimenti vero che il testo normativo non esclude univocamente che anche per i soggetti menzionati di seguito risulti configurabile l'assunzione della responsabilità solidale in luogo del proprietario, potendosi estendere la predetta locuzione a tutte le categorie contemplate nel ricordato comma 1, come sembra deporre una lettura coordinata delle varie ipotesi ivi tratteggiate.

Sulla base di quanto complessivamente esposto, sembra preferibile l'adesione al secondo dei ricostruiti orientamenti giurisprudenziali, che nega la responsabilità in via solidale del proprietario del veicolo in caso di locazione dello stesso senza conducente, valorizzando il «generale principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative che deve ispirare l'interpretazione delle relative disposizioni» (32). Infatti, non convincono gli argomenti sui quali riposa la tesi che afferma la responsabilità solidale del proprietario-locatore. Sotto un primo aspetto, la funzione di garanzia del credito cui è preposto l'istituto della solidarietà passiva si scontra con il principio di stretta legalità del sistema sanzionatorio amministrativo (mutuato dall'analogo principio che informa il sistema penale),

e con quello di personalità dell'illecito, non dequotabili dalla considerazione della maggiore possibilità di ottenere l'adempimento dell'obbligazione sanzionatoria. Inoltre, neppure regge la tesi fondata sul fatto che i soggetti obbligati al posto del proprietario («in sua vece») risultano indicati immediatamente dopo quest'ultimo, mentre il locatario risulta menzionato nel periodo successivo, separato dal precedente mediante l'apposizione di un punto. Sul piano strettamente esegetico, infatti, l'indicazione del locatario quale responsabile in solido, nell'ambito di un contesto normativo che, dopo l'indicazione del proprietario, enumera soggetti tenuti a rispondere patrimonialmente al suo posto, conduce a ritenere che il legislatore abbia inteso non solo enunciare un principio, quello della responsabilità solidale del proprietario del veicolo – coerente con la previsione generale contenuta nell'art. 6, primo comma, della L. n. 689 del 1981 –, ma anche prevedere le relative eccezioni – rappresentate dall'attribuzione di detta responsabilità ai soggetti menzionati di seguito, a prescindere dalla loro collocazione in più periodi –. Del resto, tutti i casi normativamente enunciati presentano un dato comune, costituito dal potere di utilizzo e disposizione del veicolo, potere che spetta normalmente al proprietario in quanto tale, secondo il paradigma dell'art. 832 c.c. (regola generale), ma che può competere ad altri soggetti che, in forza di un diritto reale parziario (usufruttuario) ovvero personale (utilizzatore e locatario), hanno la possibilità di disporre del bene, anche consentendone l'utilizzo, senza che il proprietario abbia la possibilità di esercitare un controllo. Ed a fronte di ciò, non sembrano ravvisabili ragioni valide sul piano giuridico per differenziare fra loro le suddette ipotesi quanto a disciplina applicabile.

Da ultimo, neppure regge la considerazione che il contratto di locazione di veicolo senza conducente risulterebbe non conoscibile (dai terzi, e quindi) dalla p.a. sanzionante. Sul punto, risulta condivisibile quanto espresso nel secondo indirizzo giurisprudenziale circa la necessaria collaborazione che il proprietario-locatore deve prestare nei confronti dell'autorità sanzionante, evidenziando senza indugio – a seguito della notificazione di un verbale di contestazione – l'avvenuta stipula di un contratto di locazione senza conducente (della cui esistenza dovrà ovviamente fornire puntuale dimostrazione, in ossequio al principio dell'onere della prova, scolpito nell'art. 2697 c.c.), con indicazione del soggetto che, nel momento di commissione della violazione, aveva la disponibilità del veicolo.

(\*) Studio in memoria dell'insegna Maestro prof. C. M. Bianca.

(\*\*) Avvocato Vicario dell'Avvocatura civica di Treviso.

**NOTE**

(1) La definizione risulta contenuta nel *Corpus Iuris Civilis* di GIUSTINIANO.

(2) Oggetto dell'obbligazione, rappresentato dalla prestazione, risulta diverso dall'oggetto di quest'ultima, che corrisponde ad un comportamento del debitore, il quale risulta tenuto a dare, permettere, fare, non fare, ecc..

(3) BIANCA C.M., *Diritto civile - 4 l'obbligazione*, Giuffrè editore, Mi, 1999.

(4) Un fenomeno totalmente diverso è quello della c.d. datio in solutum, ovvero della prestazione in luogo dell'adempimento, che trova copertura normativa nell'art. 1197 c.c., e che consiste in un contratto a carattere solutorio con il quale il creditore, accordandosi con il debitore, accetta di ricevere da questi una prestazione avente un oggetto diverso da quello che doveva essere reso.

(5) CHINÈ G., FRATINI M., ZOPPINI A., *Manuale di diritto civile*, X ed., 2018/2019, Nel diritto Editore, pag. 882 e segg.

(6) BIANCA C.M., *op. cit.*, pag. 695.

(7) CHINÈ G., FRATINI M., ZOPPINI A., *op. cit.*

(8) GAZZONI F., *Manuale di diritto privato*, XV ed., 2011, ESI, Na, pag. 611 e segg.

(9) BIANCA C.M., *op. cit.*, pag. 706.

(10) Cass., sez. un., sent. 8 aprile 2008, n. 9148, in *Foro It.*, 2008, I, 3255.

(11) GAZZONI F., *op. cit.*, pag. 614.

(12) GAZZONI F., *op. cit.*. In giurisprudenza, Cass., sez. II, sent. 9 gennaio 2007, n. 180, in *NGCC*, 2008, I, 53.

(13) GAZZONI F., *op. cit.*

(14) Cass., sez. II, sent. 12 ottobre 2007, n. 21482, in *GC*, 2007, I, 2392.

(15) Cass., sez. I, sent. 13 giugno 2005, n. 12619, in *questa Rivista*, 2006, 28.

(16) L'argomento risulta ampiamente trattato da CARRATO A., *La responsabilità solidale nelle violazioni amministrative*, in *questa Rivista*, 2017, pag. 107.

(17) Cass., sez. III, sent. 9 giugno 2016, n. 11816, in *Foro It.*, 2016, I, 2765.

(18) TORRENTE A. - SCHLESINGER P., *Manuale di diritto privato*, XXIII ed., Giuffrè ed., Mi, pag. 932.

(19) In giurisprudenza, Cass., sez., sent. 25 settembre 2015, n. 18860, in *Danno e responsabilità*, 2016, 1185.

(20) Cass., sez. VI - sottosez. 2, ord. 21 ottobre 2014, n. 22318, in *questa Rivista*, 2015, 455.

(21) Cass., sez. III, ord. 23 aprile 2020, n. 8144.

(22) Cass., sez. VI - sottosez. 2, ord. 25 gennaio 2018, n. 1845, in *questa Rivista*, 2018, 407.

(23) Cass., sez. VI - sottosez. 2, sent. 24 settembre 2015, n. 18988, in *questa Rivista*, 2015, 909.

(24) Tribunale Firenze, sez. seconda civile, sent. 8 novembre 2016, n. 3679/2016.

(25) Tribunale Roma, sezione tredicesima civile, sent. 20 maggio 2015, n. 10998/2015.

(26) Cass., sez. III, ord. 5 giugno 2020, n. 10833, in *Rep. Foro It.*, 2020, v. Circolazione stradale, n. 68.

(27) Cass., sez. I, sent. 24 agosto 2004, n. 16717, in *Rep. Foro It.*, 2005, v. Circolazione stradale, n. 384.

(28) Cass., sez. I, sent. 18 settembre 1998, n. 9328, in *Guida al diritto*, 1998, fasc. 40, 39.

(29) La previsione della responsabilità solidale anche del proprietario del rimorchio sembra dettata da esigenze di più agevole individuazione di un soggetto patrimonialmente responsabile in ipotesi soprattutto di violazioni stradali accertate in modalità c.d. da remoto, mediante utilizzo di strumentazioni elettroniche (quali autovelox ovvero t-red), che nei fotogrammi riprodotti spesso riportano con maggiore nitidezza la targa del rimorchio piuttosto che quella del veicolo trainante.

(30) Cass., sez. III, sent. 27 giugno 2014, n. 14635, in *questa Rivista*, 2014, 691.

(31) Cass., sez. VI - sottosez. 2, ord. 19 marzo 2019, n. 7701, in *Rep. Foro It.*, 2019, v. circolazione stradale, n. 187.

(32) Cass., ord. n. 10833/2020, cit..





# Le ultimissime dalle Corti Superiori

di Valerio de Gioia (magistrato)

- ➔ 1. I presupposti per la risarcibilità del c.d. danno biologico terminale e del danno da c.d. percezione;  
2. I limiti al frazionamento dell'azione giudiziaria nel caso di un unico fatto illecito lesivo di cose e di persone

## 1. I PRESUPPOSTI PER LA RISARCIBILITÀ DEL C.D. DANNO BIOLOGICO TERMINALE E DEL DANNO DA C.D. PERCEZIONE

Con la **sentenza 6 ottobre 2020, n. 21508**, la sesta sezione della Corte di Cassazione ha ribadito il principio, già espresso dalle Sezioni Unite (sent. n. 15350 del 22 luglio 2015), secondo cui, in materia di danno non patrimoniale, in **caso di morte cagionata da un illecito**, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente; **ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, dunque, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio**, in ragione – nel primo caso – dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo.

Viceversa, nel caso in cui tra la lesione e la morte si interponga un **apprezzabile lasso di tempo**, tale periodo giustifica il riconoscimento, in favore del danneggiato, del **c.d. danno biologico terminale**, cioè il danno biologico *stricto sensu* (ovvero **danno al bene salute**), al quale, nell'unitarietà del *genus* del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("**danno morale terminale**"), ovvero il **danno da percezione**. Quest'ultimo si concretizza sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'*exitus*, se nel tempo che si dispiega tra la lesione e il decesso la persona si trovi in una **condizione di "lucidità agonica"**, in quanto in grado di percepire la sua situazione e in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale e il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta "manifestamente lucida".

In ogni caso, **rimane esclusa l'indennizzabilità ex se del danno non patrimoniale da perdita della vita**: tale esclusione non vale a contraddire il riconoscimento del "diritto alla vita" di cui all'art. 2 CEDU, atteso che tale norma (pur di carattere generale e diretta a tutelare ogni possibile componente del bene-vita) non detta specifiche prescrizioni sull'ambito e i modi in cui tale tutela debba esplicarsi, né, in caso di decesso immediatamente conseguente a lesioni derivanti da fatto illecito, impone necessariamente l'attribuzione della tutela risarcitoria, il cui riconoscimento in numerosi interventi normativi ha comunque carattere di specialità e tassatività ed è inidoneo a modificare il vigente sistema della responsabilità civile, improntato al concetto di perdita-conseguenza e non sull'evento lesivo in sé considerato.

Del resto, come già osservato dalle Sezioni Unite, **il principio dell'integrale risarcibilità di tutti i danni non ha copertura costituzionale** ed è, quindi, compatibile con l'esclusione del credito risarcitorio conseguente alla stessa struttura della responsabilità civile dalla quale deriva che il danno risarcibile non può che consistere che in una perdita che richiede l'esistenza di un soggetto che tale perdita subisce.

La Suprema Corte, con la sentenza in esame, considerando un lasso di tempo apprezzabile la sopravvivenza del danneggiato per due giorni dopo l'evento lesivo, si è conformata all'ormai costante orientamento che ritiene che la persona che, ferita, non muoia immediatamente, può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento di due pregiudizi: il danno biologico temporaneo, che di norma **sussisterà solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore** (tale essendo la durata minima, per convenzione medico-legale, di apprezzabilità dell'invalidità temporanea), da constatare senza aver riguardo alla circostanza se la vittima sia **rimasta cosciente**; e il danno non patrimoniale consistito nella *formido mortis*, che andrà accertato caso per caso, e potrà sussistere solo nel caso in cui la vittima abbia avuto la **consapevolezza della propria sorte** e della morte imminente.

Il testo integrale della sentenza commentata in questa Rubrica si trova riportato sul sito [www.latribuna.it](http://www.latribuna.it), nella sezione dedicata agli abbonati.

**2. I LIMITI AL FRAZIONAMENTO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA NEL CASO DI UN UNICO FATTO ILLECITO LESIVO DI COSE E DI PERSONE**

La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con **sentenza del 9 novembre 2020, n. 25087**, trattando della domanda giudiziale finalizzata ad ottenere la condanna della compagnia di assicurazione, a titolo risarcitorio, di una somma maggiore di quella accettata quale acconto, con riserva di agire per il recupero della differenza in un altro giudizio, ha colto l'occasione per delineare le conseguenze derivanti dal **frazionamento dell'azione giudiziaria**.

Il dovere di solidarietà ex art. 2 Cost. e l'obbligo di comportarsi secondo **buona fede e correttezza** permeano ormai i comportamenti dei consociati, anche in ambito processuale, e non possono ritenersi relegati al solo ambito privatistico. Sulla base di tali premesse – in un caso in cui criteri identificativi delle due domande consecutivamente proposte erano identici, così come identici erano il rapporto e il fatto illecito causativo del danno, e le conseguenze dannose si erano definitivamente materializzate, sia per i danni patrimoniali che non patrimoniali – la Suprema Corte ha già in passato affermato che **non è giustificabile la disarticolazione della tutela giurisdizionale** richiesta mediante la proposizione di distinte domande. E ciò, **neppure allorché venga fatta**, nella domanda proposta con il primo giudizio, **riserva di far valere ulteriori e diverse "voci di danno" in altro procedimento** (Cass. civ. 28286/2011).

Una tale condotta frazionata, per la sua evidente strumentalità, non è consentita dall'ordinamento che le rifiuta protezione per la violazione di precetti costituzionali e valori costituzionalizzati, concretizzandosi, in questo caso, **la proposizione della seconda domanda, in un abuso della tutela processuale, ostativa al suo esame**: consentire un **uso parcellizzato della tutela processuale** colliderebbe con i principi ricordati, nel mutato, e attuale, assetto dei valori costituzionali, cui deve necessariamente ispirarsi anche il processo civile.

Proprio in tema di **risarcimento dei danni da responsabilità civile**, la Suprema Corte ha escluso che il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito, lesivo di cose e persone, possa frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente innanzi al giudice di pace e al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, **neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento**, trattandosi di **condotta che aggrava la posizione del danneggiante-debitore**, ponendosi in contrasto con il generale dovere di correttezza e buona fede e risolvendosi in un **abuso dello strumento processuale** (Cass. civ. n. 21318/2015).

Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, sebbene relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, **possono essere proposte in separati processi** ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo – si da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale – le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un **interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata** e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183 c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c. (Cass. civ., Sez. Un., n. 4090/2017).

Come si evince da quest'ultima pronuncia, conclude la sentenza in commento, non può giungersi ad una categorica affermazione del **divieto di frazionamento dell'azione** ma occorre comunque valutare l'interesse del creditore che è posto alla base della scelta di agire in modo parcellizzato, stimolando il contraddittorio sulla questione e rimettendo in termini le parti, **non essendo consentito formulare un giudizio prognostico di improcedibilità di eventuali future domande**.


*Il testo integrale della sentenza commentata in questa Rubrica si trova riportato sul sito [www.latribuna.it](http://www.latribuna.it), nella sezione dedicata agli abbonati.*


## CORTE COSTITUZIONALE 25 NOVEMBRE 2020, N. 248 (UD. 4 NOVEMBRE 2020)

PRES. MORELLI – REL. VIGANÒ – RIC. GIP TRIB. TREVISO ED ALTRI

**Lesioni personali | Lesioni personali stradali gravi o gravissime | Regime di procedibilità | Procedibilità a querela | D.L.vo 10 aprile 2018, n. 36 | Mancata previsione | Violazione degli artt. 76, 77, primo comma, 25, secondo comma, e 3 Cost. | Questione manifestamente infondata.**

**Lesioni personali | Lesioni personali stradali gravi o gravissime | Regime di procedibilità | Procedibilità a querela | Lesioni colpose di cui all'art. 590 bis, primo comma, non aggravate dalle ipotesi di cui al comma 2 | Mancata previsione | Disparità di trattamento tra il delitto in questione e quello di lesioni gravi o gravissime in ambiti diversi da quello della circolazione stradale perseguibile a querela | Violazione degli artt. 3 e 24 Cost. | Questione infondata.**

 È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 76, 77, primo comma, 25, secondo comma, e 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale del D.L.vo 10 aprile 2018, n. 36, recante «Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103», nella parte in cui non ricomprende tra i reati perseguibili a querela il delitto di lesioni stradali gravi e gravissime di cui all'art. 590-bis, primo comma, c.p.. (*d.l.vo 10 aprile 2018, n. 36*) (1)

 È infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 590-bis c.p., «nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela di parte per le lesioni colpose stradali non aggravate dalle ipotesi di cui al comma 2». (*c.p., art. 590 bis*) (2)

(1) Con la sentenza in commento la Corte costituzionale ha confermato quanto già aveva affermato con la pronuncia 24 ottobre 2019, n. 223, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it), con cui era stata dichiarata infondata, in relazione all'art. 76 Cost., analoga questione. Occorre qui ricordare che prima dell'entrata in vigore della L. 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali), le lesioni commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale costituivano una circostanza aggravante del delitto di lesioni personali colpose di cui all'art. 590 cod. pen., con conseguente regime di procedibilità a querela. La L. n. 41 del 2016 ha introdotto, con l'art. 590-bis c.p., un autonomo delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime, per-

seguibile d'ufficio sia nell'ipotesi base di cui al primo comma (caratterizzata dalla generica violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale), sia nelle ipotesi aggravate previste dai commi successivi. A seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 36 del 2018, che pure ha introdotto la procedibilità a querela per una serie cospicua di altri delitti, il legislatore delegato ha scelto di non includere l'ipotesi delittuosa di cui al primo comma dell'art. 590-bis cod. pen. tra quelle procedibili a querela.

(2) In parte motiva la Consulta evidenza che, pur apparendo, le ipotesi base del delitto di lesioni stradali colpose previste dal primo comma dell'art. 590-bis c.p., normalmente connotate da un minor disvalore sul piano della condotta e del grado della colpa rispetto a quello proprio delle ben più gravi ipotesi di colpa cui si riferiscono i commi successivi dell'art. 590-bis, le quali sono caratterizzate in gran parte dalla consapevole assunzione di rischi irragionevoli (ad esempio da parte di chi si ponga alla guida di un veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti o significative quantità di alcool, ovvero superi del doppio la velocità massima consentita, circoli contromano o, ancora, inverta il senso di marcia in prossimità di una curva o di un dosso), ciò non è sufficiente a connotare in termini di illegittimità costituzionale la scelta di prevedere la procedibilità d'ufficio per tutte le ipotesi di lesioni personali stradali gravi o gravissime. Tuttavia - secondo le conclusioni della Consulta - spetta al Legislatore individuare le «soluzioni più opportune per ovviare agli indubbi profili critici segnalati dalle ordinanze di rimessione, i quali - pur non assurgendo al vizio di manifesta irragionevolezza della disciplina censurata - suggeriscono, tuttavia, una complessiva rimeditazione sulla congruità dell'attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall'art. 590-bis cod. pen.».

### RITENUTO IN FATTO

1.- Con ordinanza dell'11 aprile 2019 (r.o. n. 183 del 2019), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Treviso ha sollevato questioni di legittimità costituzionale del D.L.vo 10 aprile 2018, n. 36, recante «Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della L. 23 giugno 2017, n. 103», nella parte in cui non ricomprende tra i reati perseguibili a querela il delitto di lesioni stradali gravi e gravissime di cui all'art. 590-bis, primo comma, del codice penale, denunciandone il contrasto con gli artt. 76, 77, primo comma, 25, secondo comma, e 3 della Costituzione.

1.1.- Il rimettente è investito dell'opposizione a un decreto penale di condanna emesso nei confronti di un imputato per il reato previsto dall'art. 590-bis, primo e ottavo comma, cod. pen., per avere, alla guida della propria autovettura, omesso di rispettare il segnale di stop e svolta obbligatoria a destra e di concedere la precedenza a un'altra autovettura, in violazione degli artt. 7, commi 1 e 14, e 145, commi 5 e 10, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), così cagionando a una persona le-

sioni personali gravi, con prognosi di guarigione in oltre quaranta giorni, nonché lesioni lievi ad altre tre persone.

1.1.1.– In punto di rilevanza delle questioni sollevate, il giudice a quo riferisce che l'imputato ha proposto tempestiva opposizione al decreto penale di condanna; che non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti a effetto speciale previste dall'art. 590-bis cod. pen., essendo quella delineata al suo ottavo comma (lesioni cagionate a più persone) un'ipotesi di concorso formale di reati, unificati solo quoad poenam (è citata Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 20 settembre 1982, n. 8083); che nessuna delle persone offese ha sporto querela; che, tuttavia, il delitto risulta perseguibile d'ufficio, non essendo annoverato tra quelli per i quali il D.L.vo n. 36 del 2018 ha previsto la procedibilità a querela.

1.1.2.– Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo preliminarmente espone che l'art. 1, comma 16, lettera a), della L. 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario) aveva delegato il Governo a «prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale, e per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso la procedibilità d'ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni: 1) la persona offesa sia incapace per età o per infermità; 2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice penale; 3) nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità».

Nell'esercitare la delega con l'adozione del D.L.vo n. 36 del 2018, il Governo non ha annoverato l'art. 590-bis, primo comma, cod. pen. tra le fattispecie oggetto della modifica del regime di procedibilità, sostenendo, nella relazione illustrativa al provvedimento, che il delitto in questione rientrasse nelle ipotesi eccettuate dalla punibilità a querela, essendo la malattia, derivante da lesioni gravi e gravissime commesse in violazione delle norme di disciplina della circolazione stradale, equiparabile all'infermità che cagioni incapacità della vittima.

E però, il legislatore delegante avrebbe inteso collegare l'esclusione della procedibilità a querela alla commissione del reato in danno della persona offesa che si trovi in uno stato di incapacità preesistente alla condotta criminosa e, dunque, in condizioni di particolare vulnerabilità e di minorata difesa. L'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, derivante da lesioni gravi o gravissime in conseguenza di un sinistro stradale, non porrebbe invece la vittima in condizione di «soggezione» all'autore del reato, sicché non si giustificerebbe la necessità di una tutela rafforzata della persona offesa, la quale, ove impossibilitata a sporgere personalmente querela, potrebbe farlo attraverso gli strumenti previsti dagli artt. 121 cod. pen. e 77 del codice di procedura penale.

Del resto, la Commissione giustizia della Camera dei deputati avrebbe condizionato il proprio parere favorevole allo schema di decreto legislativo presentato dal Governo all'inclusione della fattispecie di cui all'art. 590-bis, primo comma, cod. pen. nel novero dei reati procedibili a querela; condizione che, invece, il Governo avrebbe disatteso, invocando il «particolare allarme sociale» connesso al delitto in questione.

Le lesioni personali stradali, nell'ipotesi base di cui al primo comma dell'art. 590-bis cod. pen. – caratterizzata dalla generica violazione delle norme in materia di circolazione stradale – non si connoterebbero tuttavia per particolare gravità, a differenza delle ipotesi aggravate di cui ai commi successivi, caratterizzate dalla violazione di regole cautelari specifiche o dall'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti.

1.1.2.1.– La lettura della delega data dal Governo comporterebbe una violazione dei principi e criteri direttivi impartiti dal legislatore delegante, con conseguente vulnus all'art. 76 Cost. La scelta del legislatore delegato frustrerebbe infatti la ratio deflattiva sottesa alla L. n. 103 del 2017, che aveva delegato il Governo ad aumentare le ipotesi di procedibilità a querela e contestualmente introdotto l'istituto dell'estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter cod. pen.), al fine di «evitare la celebrazione di processi ai quali le stesse persone offese non hanno (più) interesse, una volta ottenuta soddisfazione (in termini risarcitori) dall'autore del reato».

1.1.2.2.– La mancata inclusione del delitto di cui all'art. 590-bis, primo comma, cod. pen. nel novero dei reati perseguibili a querela determinerebbe altresì una lesione dell'art. 77, primo comma, Cost., «disciplinante i limiti (qui violati per difetto) entro i quali l'esecutivo può emanare decreti aventi valore di legge ordinaria», poiché il Governo avrebbe «oltrepassato il chiaro limite dettato dal Parlamento».

1.1.2.3.– Risulterebbe poi violato l'art. 25, secondo comma, Cost., poiché, nel disattendere i principi e criteri direttivi impartiti dalla legge delega n. 103 del 2017, il Governo si sarebbe discostato dalle scelte di politica criminale del Parlamento, così ledendo il principio della riserva di legge in materia penale, che attribuisce al Parlamento funzione centrale nella individuazione dei fatti da sottoporre a pena, delle sanzioni loro applicabili e delle materie da depenalizzare (è citata la sentenza di questa Corte n. 127 del 2017).

1.1.2.4.– La mancata previsione della procedibilità a querela per il delitto di cui all'art. 590-bis, primo comma, cod. pen. si porrebbe infine irragionevolmente in contrasto con la ratio complessiva della legge n. 103 del 2017, così violando l'art. 3 Cost.

E invero, la perseguibilità d'ufficio, da un lato, impedirebbe alla persona offesa di scegliere sia se avanzare istanza di punizione dell'autore del reato, sia se rinunciarvi, rimettendo la querela sporta, una volta conseguito il risarcimento del danno. Dall'altro lato, tale regime di procedibilità, rendendo inoperante la causa di estinzione del reato prevista dall'art. 162-ter cod. pen., disincentiverebbe l'autore del reato a ristorare la vittima, atteso che al risar-



cimento del danno non potrebbe comunque conseguire il proscioglimento.

1.2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili o infondate.

1.2.1.– L'interveniente evidenzia che le questioni di legittimità costituzionale sono sovrapponibili a quelle già dichiarate non fondate con la sentenza n. 223 del 2019 di questa Corte.

1.2.2.– L'Avvocatura generale dello Stato richiama poi le ulteriori sentenze n. 250 e n. 59 del 2016, n. 146 e n. 98 del 2015, n. 229 del 2014, n. 119 del 2013 e n. 293 del 2010, per sostenere che nel caso di specie, qualificabile come «ipotetico eccesso di delega in minus», il rimettente avrebbe omesso di considerare i «margini di delega» spettanti al legislatore delegato, così prospettando una questione manifestamente inammissibile.

1.2.3.– Le questioni sarebbero, comunque, infondate nel merito, poiché il legislatore delegato si sarebbe attenuto ai principi e criteri direttivi impartiti dal delegante, essendo corretta la scelta – posta a base della mancata previsione della perseguibilità a querela del delitto di cui all'art. 590-bis, primo comma, cod. pen. – di assimilare la malattia conseguente alle lesioni stradali gravi o gravissime allo stato di incapacità, previsto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della L. n. 103 del 2017 come ragione giustificatrice del mantenimento della procedibilità d'ufficio.

Il legislatore delegato «non [avrebbe potuto] che accogliere[e] la nozione più ampia» di incapacità, considerato che il delitto di cui all'art. 590-bis cod. pen. integrerebbe una fattispecie criminosa grave e connotata da particolare allarme sociale.

1.3.– Si è costituita in giudizio la parte B. B., mediante «atto di intervento».

1.3.1.– Ad avviso della parte, l'intervenuta pronuncia della citata sentenza n. 223 del 2019 non inciderebbe sull'ammissibilità delle odierne questioni di legittimità costituzionale, fondate su parametri costituzionali diversi (artt. 76, 77, 25, secondo comma, e 3 Cost., in luogo del solo art. 76) e argomentazioni differenti, quanto all'interpretazione del criterio di delega di cui all'art. 1, comma 16, lettera a), della L. n. 103 del 2017 e quanto all'assenza di un legame imprescindibile tra violazione di regole cautelari e procedibilità d'ufficio.

1.3.2.– In relazione alle censure, sollevate dal giudice a quo, di violazione degli artt. 76, 77, primo comma, e 25 Cost., la parte privata ripercorre adesivamente le motivazioni dell'ordinanza di rimessione, illustrando l'iter di approvazione del D.L.vo n. 36 del 2018 e svolgendo ampi richiami alla giurisprudenza di questa Corte.

1.3.3.– In riferimento al parametro dell'art. 3 Cost., la parte lamenta che la scelta, operata dal D.L.vo n. 36 del 2018, di mantenere la perseguibilità d'ufficio per il delitto di cui all'art. 590-bis, primo comma, cod. pen. introdurrebbe un'irragionevole disparità di trattamento rispetto al regime di procedibilità (a querela) del delitto di lesioni stradali lievi, ricompreso nell'ambito applicativo dell'art.

590, primo comma, cod. pen., che sarebbe connotato da un identico evento lesivo; e rispetto al delitto di lesioni personali in ambito sanitario, che, in base agli artt. 590 e 590-sexies cod. pen., risulta procedibile a querela, pur essendo anch'esso caratterizzato dalla violazione di norme cautelari.

1.3.4.– Con successiva memoria presentata entro il termine previsto dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la parte ha precisato che il proprio «atto di intervento» va qualificato come atto di costituzione.

2.– Con ordinanza del 24 maggio 2019 (r.o. n. 225 del 2019), il Tribunale ordinario di Milano, sezione quinta penale, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 Cost., questione di legittimità costituzionale del D.L.vo n. 36 del 2018, nella parte in cui, «in contrasto con quanto stabilito all'art. 1, comma 16, L. n. 103 del 27 giugno 2017, omette di prevedere la procedibilità a querela per i delitti di cui all'art. 590 bis comma 1 c.p., commess[i] ai danni di persone che non rientrino nelle categorie di cui all'art. 1 comma 16 lettera a)».

2.1.– Il rimettente deve giudicare della responsabilità penale di un imputato del reato previsto dall'art. 590-bis, primo comma, cod. pen., per avere, alla guida della propria autovettura, omesso di concedere la precedenza a un motociclo, in violazione dell'art. 145 cod. strada, così cagionando al conducente del motociclo lesioni giudicate guaribili in cinquanta giorni.

2.1.1.– In punto di rilevanza della questione, il giudice a quo riferisce che dagli atti di causa emerge la responsabilità dell'imputato, sicché il processo non potrebbe che concludersi con una sentenza di condanna. Un diverso esito sarebbe prospettabile solo ove il reato di cui all'art. 590-bis, primo comma, cod. pen. fosse punibile a querela, che, in specie, non è stata presentata.

2.1.2.– Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente, richiamata la giurisprudenza costituzionale sulle modalità di esercizio della delega (sono citate le sentenze n. 127 del 2017, n. 250 e n. 59 del 2016, n. 146 e n. 98 del 2015, n. 119 del 2013, n. 276 del 2000, n. 41 del 1993 e n. 261 del 1992), osserva che la L. n. 103 del 2017, introducendo l'istituto dell'estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter cod. pen.) e contestualmente delegando il Governo a estendere la procedibilità a querela a tutti i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, con l'eccezione delle ipotesi di incapacità della persona offesa per età o per infermità, avrebbe perseguito il complessivo disegno di «allargare il novero delle fattispecie incriminatrici procedibili a querela in modo tale da consentire il più ampio impiego del novello meccanismo estintivo, dando la massima espansione della rilevanza delle condotte riparatorie a fini deflattivi e esprimendo il più grande favore verso i meccanismi conciliativi».

La deliberata scelta del legislatore delegato di non prevedere, nel D.L.vo n. 36 del 2018, la procedibilità a querela per il delitto di cui all'art. 590-bis, primo comma, cod.



pen., risulterebbe distonica rispetto alla complessiva ratio della legge di delega e perciò lesiva dell'art. 76 Cost.

Nel prescrivere il mantenimento della procedibilità d'ufficio per i reati contro la persona nei quali la vittima sia incapace per infermità, l'art. 1, comma 16, lettera a), della L. n. 103 del 2017 avrebbe inteso riferirsi ai casi in cui detto stato fosse preesistente alla commissione del reato, e non provocato da quest'ultimo, come emergerebbe dal parere reso sullo schema di decreto legislativo dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati. Non sussisterebbe infatti alcuna «immediata e ineludibile correlazione» tra i due stati, atteso che, secondo l'id quod plerumque accidit, le lesioni conseguenti a un sinistro stradale non comprometterebbero la capacità di autoterminazione consapevole della vittima.

2.1.3.– I delitti di lesioni personali stradali gravi e gravissime di cui al primo comma dell'art. 590-bis cod. pen., poiché connotati da «violazioni lievi delle norme sulla circolazione stradale [...] prive di quel peculiare disvalore che caratterizza le condotte di guida più azzardate e pericolose per gli utenti della strada», susciterebbero minor allarme sociale rispetto alle condotte aggravate previste dai commi successivi della medesima disposizione, sicché, in relazione ai primi, il D.L.vo n. 36 del 2018 avrebbe dovuto introdurre la condizione di procedibilità della querela.

E invero, rispetto alle condotte sussumibili nell'art. 590-bis, primo comma, cod. pen. sarebbe preponderante l'interesse della persona offesa a conseguire speditamente il risarcimento del danno, sicché «[s]ubordinare le esigenze risarcitorie della vittima alla celebrazione del procedimento penale non frustra soltanto gli interessi della persona offesa ma si risolve altresì in un irragionevole dispendio di risorse processuali».

2.2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata, sulla base di argomentazioni sovrapponibili a quelle offerte nel giudizio iscritto al n. 183 del r.o. 2019.

2.3.– Si è costituito in giudizio l'imputato del giudizio a quo, chiedendo preliminarmente a questa Corte di sollevare innanzi a sé questioni di legittimità costituzionale dell'art. 590-bis, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela dell'ipotesi delittuosa ivi prevista, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., e in ogni caso di accogliere le questioni prospettate dal Tribunale di Milano.

2.3.1.– A sostegno dell'accoglimento dell'istanza preliminare, la parte evidenzia il minor disvalore della fattispecie punita al primo comma dell'art. 590-bis cod. pen. (caratterizzata dalla generica violazione di norme in materia di circolazione stradale) rispetto a quelle oggetto delle ipotesi aggravate di cui ai commi successivi (connotate dalla guida di veicoli a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, o dalla commissione di violazioni «qualificate» delle norme sulla circolazione stradale, sempre da parte di conducenti di veicoli a mo-

to), lamentando l'irragionevolezza e discriminatorietà – in contrasto con l'art. 3 Cost. – della previsione del medesimo regime di procedibilità (d'ufficio) in relazione a ipotesi marcatamente diverse sul piano delle caratteristiche oggettive della condotta e dell'elemento soggettivo dell'autore del reato.

La previsione della procedibilità d'ufficio sottenderebbe inoltre una valutazione di gravità della condotta delittuosa che non troverebbe riscontro nei lineamenti della fattispecie di cui all'art. 590-bis, primo comma, cod. pen., rispetto alla quale sarebbe anche possibile la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

La perseguibilità d'ufficio si porrebbe altresì in contrasto con l'art. 24 Cost., ledendo il diritto di difesa sia dell'imputato, cui sarebbe irragionevolmente precluso l'accesso all'istituto dell'estinzione del reato per condotte riparatorie, ex art. 162-ter cod. pen., sia della persona offesa, che dovrebbe attendere la celebrazione del processo penale senza poter ottenere in tempi rapidi il risarcimento del danno attraverso l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile.

Al riguardo, questa Corte sarebbe pienamente legittimata a sollevare innanzi a sé le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 590-bis, primo comma, cod. pen. prospettate dalla parte, ponendosi le stesse in «evidente rapporto di continenza e di presupposizione» con quella sollevata dal giudice rimettente (sono citate le ordinanze n. 197 e n. 183 del 1996, n. 297 e n. 225 del 1995, n. 294 del 1993, n. 378 del 1992, n. 179 del 1984, n. 315 del 1983, n. 258 del 1982 e n. 230 del 1975).

2.3.2.– La parte evidenzia infine che, successivamente all'entrata in vigore del D.L.vo n. 36 del 2018, è stata presentata una proposta di legge (A.C. n. 2227 del 30 ottobre 2019) volta a introdurre la condizione di procedibilità della querela per il delitto di cui all'art. 590-bis, primo comma, cod. pen.

2.4.– In prossimità della pubblica udienza, originariamente fissata al 9 settembre 2020, la parte ha depositato memoria illustrativa, rappresentando che, successivamente alla già indicata sentenza n. 223 del 2019, è stato presentato dal Ministro della giustizia un disegno di legge (A.C. 2435 del 13 marzo 2020) il cui art. 8, comma 1, lettera a), delega il Governo a «prevedere la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di lesioni personali stradali gravi previsto dall'articolo 590-bis, primo comma, del codice penale».

2.4.1.– Tale sopravvenienza giustificherebbe una rimeditazione dell'orientamento espresso nella sentenza n. 223 del 2019, oppure il rinvio della decisione dell'odierno incidente di costituzionalità, al fine di consentire al legislatore di modificare il regime di procedibilità del delitto di cui all'art. 590-bis, primo comma, cod. pen., nel senso previsto dal citato disegno di legge.

2.4.2.– Quanto all'istanza di autorimessione delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 590-bis, primo comma, cod. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la parte, citando a supporto un parere pro veritate allegato

alla memoria illustrativa, evidenza come dette questioni si pongano in rapporto di «pregiudizialità, strumentalità e coerenza rispetto al thema decidendum delimitato dall'ordinanza di rimessione», senza indebitamente ampliarlo, alla luce della coincidenza tra le argomentazioni svolte dal rimettente – sia pure con riferimento al solo art. 76 Cost. – e quelle contenute nell'atto di costituzione della parte.

2.5.– A seguito del rinvio d'ufficio dell'udienza pubblica al 4 novembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa, nella quale contesta la rilevanza dell'avvenuta presentazione del disegno di legge A.C. 2435, che concreterebbe «una mera sollecitazione rivolta al legislatore delegante a ripensare la scelta compiuta con la legge 23 marzo 2016, n. 41» di prevedere la procedibilità d'ufficio per tutte le ipotesi di cui all'art. 590-bis cod. pen.; sollecitazione che spetterebbe poi al Governo decidere se accogliere, attesa «l'assoluta discrezionalità di cui [...] godrebbe comunque il futuro legislatore delegato nell'attuare o meno la delega o nell'esercitarla in maniera parziale».

Né sussisterebbero i presupposti per l'autorimessione di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 590-bis, primo comma, cod. pen. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., essendo le argomentazioni spese nell'ordinanza di rimessione unicamente finalizzate a sostenere il dubbio di costituzionalità – sollevato dal rimettente rispetto all'art. 76 Cost. – circa l'effettiva rispondenza ai principi e criteri impartiti dalla legge di delega n. 103 del 2017 della scelta di non prevedere, nel D.L.vo n. 36 del 2018, la procedibilità a querela per l'ipotesi base del delitto di lesioni stradali.

3.– Con ordinanza del 12 luglio 2019 (r.o. n. 5 del 2020), il Tribunale ordinario di Pisa ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 590-bis cod. pen., «nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela di parte per le lesioni colpose stradali non aggravate dalle ipotesi di cui al comma 2».

3.1.– Il rimettente è investito dell'opposizione a un decreto penale di condanna emesso nei confronti di un imputato per il reato previsto dall'art. 590-bis, in relazione all'art. 583, numero 1), cod. pen., per avere, alla guida di un motociclo e in violazione degli artt. 191, commi 1 e 4, e 223 cod. strada, transitando sulla corsia riservata agli autobus e superando sulla destra un furgone dell'igiene urbana, ommesso di arrestare tempestivamente il proprio veicolo, così investendo un pedone e cagionandogli lesioni gravi, con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per oltre quaranta giorni.

3.1.1.– In punto di rilevanza delle questioni sollevate, il giudice a quo riferisce che l'imputato ha proposto tempestiva opposizione al decreto penale di condanna, prospettando il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 590-bis, nonché dell'art. 162-ter cod. pen., che disciplina l'estinzione del reato per condotte riparatorie; che il delitto di lesioni stradali è perseguibile d'ufficio, mentre, ove esso fosse perseguibile a querela, la celebrazione del processo penale potrebbe essere evitata, in forza di una rimessione della querela o della declaratoria di estinzione del reato per condotte riparatorie.

3.1.2.– Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente, premesso di non condividere il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 162-ter cod. pen. prospettato dalla difesa dell'imputato, ritiene invece non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 590-bis cod. pen., nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela del delitto di lesioni stradali gravi o gravissime, in assenza dell'aggravante dello stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

3.1.2.1.– La previsione della procedibilità d'ufficio, nelle ipotesi non connotate da tale aggravante, sarebbe anzitutto foriera di un'irragionevole disparità di trattamento, contraria all'art. 3 Cost., tra il delitto di lesioni stradali gravi o gravissime e quello di lesioni personali gravi o gravissime commesse nell'esercizio della professione sanitaria, procedibile invece a querela.

3.1.2.2.– Sarebbe poi intrinsecamente irragionevole – con ulteriore lesione dell'art. 3 Cost. – la previsione indiscriminata della procedibilità d'ufficio per tutte le ipotesi di lesioni stradali gravi o gravissime, a prescindere dalla sussistenza o meno dell'aggravante relativa all'ebbrezza alcolica o all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, atteso il diverso grado di disvalore delle fattispecie.

Ad avviso del rimettente, l'inserzione nel codice penale, a opera della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, e al D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274), della fattispecie delittuosa di cui all'art. 590-bis cod. pen. mirava a sanzionare severamente la causazione di lesioni gravi o gravissime per effetto di condotte di guida poste in essere sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti, atteso l'alto grado di disvalore e di pericolosità sociale che le connota. Tali caratteristiche non sussisterebbero nell'ipotesi di mera violazione delle norme del codice della strada.

Il rimettente – presumibilmente riferendosi all'iter di emanazione del D.L.vo n. 36 del 2018 – rammenta altresì come «la commissione Giustizia della Camera ave[ss]e chiesto al Governo di introdurre la procedibilità a querela della fattispecie non aggravata delle lesioni stradali gravi o gravissime» ma come il Governo non avesse dato seguito a tale richiesta, sul rilievo che si sarebbe trattato di «fattispecie criminose di particolare allarme sociale».

Tale ultima considerazione non sarebbe condivisibile, posto che la circolazione stradale appartiene al novero dei settori essenziali dell'odierna «società del rischio», sicché il diverso grado di rischio connesso rispettivamente alla guida in violazione delle norme sulla circolazione stradale e a quella sotto l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti dovrebbe ricevere una risposta punitiva differenziata quanto al regime di procedibilità.

3.1.2.3.– Con riferimento al parametro di cui all'art. 24 Cost., il giudice a quo afferma che la mancata previsione della procedibilità a querela per il delitto di cui all'art. 590-bis cod. pen., non aggravato dallo stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, risulterebbe incostituzionale

anche per «ragioni di opportunità e di realtà processuale, posto che il Tribunale in composizione monocratica viene ad essere investito di casi che presentano un minimo grado di pericolosità sociale, nell'ambito dei quali l'interesse prevalente della persona offesa è quello di ottenere il risarcimento per l'invalidità conseguente alla malattia».

3.2.— Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto in giudizio.

3.3.— Si è costituito in giudizio l'imputato nel giudizio a quo, insistendo per l'accoglimento delle questioni.

3.3.1.— Ad avviso della parte, la contrarietà ai «parametri di uguaglianza, ragionevolezza e obiettività» della previsione della procedibilità a querela per il delitto di cui all'art. 590-bis cod. pen., non aggravato dallo stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, si coglierebbe ancora più nitidamente alla luce della delega, contenuta all'art. 1, comma 16, lettera a), della legge n. 103 del 2017, con la quale il legislatore avrebbe conferito al Governo il mandato – disatteso sulla base di un'opinabile lettura dei principi e criteri direttivi impartiti dal legislatore delegante – di prevedere, nell'ambito della riforma del regime di procedibilità di taluni reati, la perseguibilità a querela del delitto di cui all'art. 590-bis cod. pen.

Emergerebbe poi un'irragionevole disparità di trattamento tra il regime di procedibilità delle lesioni stradali (sempre procedibili d'ufficio), da un lato, e quello delle lesioni commesse nell'esercizio della professione sanitaria (invece perseguibili a querela, a norma dell'art. 590 cod. pen., come richiamato dall'art. 590-sexies, primo comma, cod. pen.), dall'altro lato.

Il D.L.vo n. 36 del 2018 avrebbe d'altro canto introdotto la procedibilità a querela per fattispecie di pari o maggiore allarme sociale rispetto al delitto di cui all'art. 590-bis cod. pen., prima fra tutti la violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale (art. 615 cod. pen.).

3.3.2.— Quanto all'irragionevolezza intrinseca della previsione della procedibilità d'ufficio per tutte le ipotesi delittuose contemplate dall'art. 590-bis cod. pen., la parte evidenzia che dalla stessa sentenza n. 88 del 2019 di questa Corte – che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai commi secondo e terzo dell'art. 590-bis – potrebbero trarsi spunti per ritenere irragionevole la previsione indiscriminata della procedibilità d'ufficio sia per le fattispecie di lesioni stradali connotate dalla mera violazione delle norme sulla circolazione stradale, sia per quelle caratterizzate dalla guida sotto l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti.

3.3.3.— La norma censurata sarebbe infine contraria ai principi di economia processuale e di «effettività degli standard minimi previsti per la tutela delle garanzie difensive», di cui all'art. 24 Cost.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1.— Con l'ordinanza iscritta al n. 183 del r.o. 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Treviso ha sollevato questioni di legittimità costituzionale del D.L.vo 10 aprile 2018, n. 36, recante «Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della L. 23 giugno 2017, n. 103», nella parte in cui non ricomprende tra i reati perseguibili a querela il delitto di lesioni stradali gravi e gravissime di cui all'art. 590-bis, primo comma, del codice penale, denunciandone il contrasto con gli artt. 76, 77, primo comma, 25, secondo comma, e 3 della Costituzione.

2.— Con l'ordinanza iscritta al n. 225 del r.o. 2019, il Tribunale ordinario di Milano, sezione quinta penale, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 Cost., questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 36 del 2018, nella parte in cui, «in contrasto con quanto stabilito all'art. 1, comma 16, L. n. 103 del 27 giugno 2017, omette di prevedere la procedibilità a querela per i delitti di cui all'art. 590 bis comma 1 c.p., commess[i] ai danni di persone che non rientrino nelle categorie di cui all'art. 1 comma 16 lettera a)».

3.— Con l'ordinanza iscritta al n. 5 del r.o. 2020, il Tribunale ordinario di Pisa ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 590-bis cod. pen., «nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela di parte per le lesioni colpose stradali non aggravate dalle ipotesi di cui al comma 2».

4.— Le tre ordinanze sollevano questioni analoghe, sicché i relativi giudizi meritano di essere riuniti per la decisione.

5.— Invocando vari parametri costituzionali, i giudici a quibus si dolgono della mancata previsione della procedibilità a querela del delitto di cui all'art. 590-bis cod. pen., limitatamente al primo comma (ordinanze del Gip del Tribunale di Treviso e del Tribunale di Milano) ovvero con riferimento a tutte le ipotesi diverse da quelle previste dal secondo comma (ordinanza del Tribunale di Pisa).

Conviene in proposito sinteticamente rammentare che, prima dell'entrata in vigore della L. 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, e al D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274), le lesioni commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale costituivano una circostanza aggravante del delitto di lesioni personali colpose di cui all'art. 590 cod. pen., mutuandone il regime di procedibilità a querela.

La L. n. 41 del 2016 ha delineato, all'art. 590-bis cod. pen., un autonomo delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime, perseguibile d'ufficio sia nell'ipotesi base di cui al primo comma (caratterizzata dalla generica violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale), sia nelle ipotesi aggravate previste dai commi successivi.

La disciplina della procedibilità d'ufficio del delitto non è mutata nemmeno a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 36 del 2018, oggetto di censura nelle prime due ordinanze, che pure ha introdotto la procedibilità a que-

rela per una serie cospicua di altri delitti, in attuazione della delega di cui alla L. 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario). La scelta del legislatore delegato di non includere l'ipotesi delittuosa di cui al primo comma dell'art. 590-bis cod. pen. tra quelle procedibili a querela è stata nel frattempo scrutinata da questa Corte, sotto il profilo della sua compatibilità con l'art. 76 Cost., con la sentenza n. 223 del 2019, ove si è ritenuto che il Governo non abbia travalicato i fisiologici margini di discrezionalità impliciti in qualsiasi legge delega, adottando una interpretazione non implausibile – e non distonica rispetto alla ratio di tutela sottesa alle indicazioni del legislatore delegante – del criterio dettato dall'art. 1, comma 16, lettera a), numero 1), della L. n. 103 del 2017.

6.– Quanto all'ammissibilità delle questioni, va rilevato quanto segue.

6.1.– Non è fondata, anzitutto, l'eccezione di inammissibilità delle questioni formulata in via generale dall'Avvocatura generale dello Stato rispetto alle questioni sollevate dal Gip del Tribunale di Treviso e dal Tribunale di Milano, i quali avrebbero omesso di considerare i margini di discrezionalità del legislatore delegato, prospettando un «ipotetico eccesso di delega in minus». Tale eccezione attiene in effetti al merito della questione, anziché alla sua ammissibilità (sentenza n. 223 del 2019).

6.2.– Deve, invece, essere dichiarata d'ufficio l'inammissibilità della censura formulata dal Tribunale di Pisa in riferimento all'art. 24 Cost., per insufficiente motivazione sulla sua non manifesta infondatezza, non risultando neppure chiaro dal tenore dell'ordinanza a quale dei plurimi diritti garantiti dalla norma costituzionale il rimettente intenda riferirsi.

7.– Nel merito, devono anzitutto essere dichiarate manifestamente infondate le censure sollevate dal Gip del Tribunale di Treviso e dal Tribunale di Milano in riferimento all'art. 76 Cost., per le ragioni già indicate da questa Corte nella sentenza n. 223 del 2019.

Le pur articolate argomentazioni spiegate dai rimettenti – peraltro in epoca anteriore alla sentenza predetta –, e le ulteriori considerazioni svolte dalle parti, non offrono, infatti, elementi tali da indurre a un ripensamento delle conclusioni all'epoca raggiunte, che debbono pertanto – in questa sede – essere integralmente confermate.

8.– Manifestamente infondate sono, altresì, le questioni sollevate dal Gip del Tribunale di Treviso con riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 77 Cost.

Lamenta il giudice a quo:

– che il legislatore delegato si sarebbe irragionevolmente posto in contrasto con la ratio complessiva della legge delega n. 103 del 2017, così violando l'art. 3 Cost.;

– che, nel disattendere i principi e criteri direttivi indicati dalla legge delega stessa, si sarebbe discostato dalle scelte di politica criminale del Parlamento, ledendo il principio della riserva di legge in materia penale di cui all'art. 25, secondo comma, Cost.;

– che la mancata inclusione del delitto di cui all'art. 590-bis, primo comma, cod. pen. nel novero dei reati

perseguibili a querela, ai sensi del D.L.vo n. 38 del 2016, avrebbe altresì determinato una lesione dell'art. 77, primo comma, Cost., «disciplinante i limiti (qui violati per difetto) entro i quali l'esecutivo può emanare decreti aventi valore di legge ordinaria», avendo il Governo «oltrepassato il chiaro limite dettatogli dal Parlamento».

Così argomentate, le tre censure si rivelano tuttavia meramente ancillari rispetto a quella imperniata sulla violazione dell'art. 76 Cost., già ritenuta non fondata da questa Corte nella menzionata sentenza n. 223 del 2019.

9.– Merita, invece, una considerazione più estesa la censura formulata con riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Pisa, che – come poc'anzi rammentato – dubita della legittimità costituzionale della mancata previsione della punibilità a querela del delitto di lesioni stradali gravi e gravissime in tutte le ipotesi diverse da quelle previste dal secondo comma dell'art. 590-bis cod. pen., il quale delinea la circostanza aggravante della guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli artt. 186, comma 2, lettera c), e 187 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

9.1.– Secondo il giudice a quo, la previsione della procedibilità d'ufficio sarebbe, anzitutto, foriera di una irragionevole disparità di trattamento tra il delitto in questione e quello di lesioni gravi o gravissime commesse nell'esercizio della professione sanitaria, procedibile invece a querela.

Sarebbe, inoltre, intrinsecamente irragionevole la previsione indiscriminata della procedibilità d'ufficio per tutte le ipotesi di lesioni stradali gravi o gravissime, a prescindere dalla sussistenza o meno dell'aggravante relativa all'ebbrezza alcolica o all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, atteso il diverso grado di disvalore di tale fattispecie.

9.2.– Al riguardo, non può negarsi che quanto meno le ipotesi base del delitto di lesioni stradali colpose, previste dal primo comma dell'art. 590-bis cod. pen., appaiono normalmente connotate da un minor disvalore sul piano della condotta e del grado della colpa. Le fattispecie ivi disciplinate hanno come possibile soggetto attivo non solo il conducente di un veicolo a motore ma anche, ad esempio, chi circoli sulla strada a bordo di una bicicletta. Inoltre, pur concernendo condotte produttive di gravi danni all'integrità fisica delle persone offese, tali fattispecie hanno per presupposto la violazione di qualsiasi norma relativa alla circolazione stradale diversa da quelle previste specificamente nei commi successivi e nelle quali possono incorrere anche gli utenti della strada più esperti.

Simili violazioni sono connotate da un disvalore inferiore a quello proprio delle assai più gravi ipotesi di colpa cui si riferiscono i commi successivi dell'art. 590-bis cod. pen., le quali sono caratterizzate in gran parte dalla consapevole (o addirittura temeraria) assunzione di rischi irragionevoli: ad esempio da parte di chi si ponga alla guida di un veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti o significative quantità di alcool, ovvero superi del doppio la velocità



massima consentita, circoli contromano o, ancora, inverte il senso di marcia in prossimità di una curva o di un dosso.

Inoltre, a fronte di condotte consistenti in occasionali disattenzioni, pur se produttive di danni significativi a terzi, potrebbe discutersi dell'opportunità dell'ineffettibile celebrazione del processo penale a prescindere dalla volontà della persona offesa, specie laddove a quest'ultima sia stato assicurato l'integrale risarcimento del danno subito; e ciò anche a fronte dell'esigenza – di grande rilievo per la complessiva efficienza della giustizia penale – di non sovraccaricare quest'ultima dell'onere di celebrare processi penali non funzionali alle istanze di tutela della vittima.

9.3.– Tuttavia, va rammentato che – in linea generale – le scelte sanzionatorie del legislatore possono essere sindacate da questa Corte soltanto entro i limiti della manifesta irragionevolezza (ex plurimis, sentenze n. 190 del 2020, n. 155 e n. 40 del 2019, n. 222 del 2018 e n. 236 del 2016); e che tale standard vige – più in particolare – anche rispetto alle scelte relative al regime di procedibilità dei singoli reati (ordinanza n. 178 del 2003 e precedenti ivi citati).

Alla luce di tale criterio, ritiene questa Corte che le considerazioni sopra svolte – le quali sono del resto alla base delle diverse iniziative di legge pendenti in Parlamento, miranti a reintrodurre il regime di punibilità a querela delle lesioni stradali di cui all'art. 590-bis, primo comma, cod. pen. – non siano sufficienti a connotare in termini di illegittimità costituzionale la scelta, attuata con la L. n. 41 del 2016 (e confermata, come si è visto, dal D.L.vo n. 36 del 2018), di prevedere la procedibilità d'ufficio per tutte le ipotesi di lesioni personali stradali gravi o gravissime; scelta che si iscriveva nel quadro di un complessivo intervento volto ad inasprire il trattamento sanzionatorio per questa tipologia di reati, ritenuti di particolare allarme sociale a fronte dell'elevato numero di vittime di incidenti che ricorre ogni anno sulle strade italiane (sentenze n. 223 e n. 88 del 2019).

D'altra parte, il rimettente sollecita in questa sede un intervento che restauri la procedibilità a querela non solo con riferimento alle ipotesi specifiche di cui al primo comma dell'art. 590-bis cod. pen., ma anche con riferimento alla generalità delle ipotesi previste dal medesimo articolo, con la sola eccezione di quelle di cui al secondo comma. In tal modo verrebbero però ad essere abbracciate

dalla regola della procedibilità a querela anche fattispecie caratterizzate da violazioni delle norme sulla circolazione stradale commesse con piena consapevolezza e necessariamente foriere di rischi significativi per l'incolumità altrui, rispetto alle quali il legislatore ha – non irragionevolmente – avvertito il bisogno di un'energica reazione sanzionatoria, finalizzata a rafforzare l'efficacia deterrente della norma indipendentemente dalla richiesta di punizione della persona offesa.

Quanto poi alla lamentata disparità di trattamento, non può a ben guardare ritenersi privo di ogni giustificazione il differente regime di procedibilità previsto per le lesioni stradali e le lesioni provocate nell'ambito dell'attività sanitaria, ove si consideri che quest'ultima è stata recentemente oggetto di ripetuti interventi da parte del legislatore – prima con l'art. 3, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella L. 8 novembre 2012, n. 189, e poi con l'introduzione dell'art. 590-sexies cod. pen. ad opera dell'art. 6 della L. 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie) – miranti proprio a delimitare l'ambito della responsabilità degli operatori sanitari rispetto ai criteri applicabili alla generalità dei reati colposi, onde contenere i rischi necessariamente connessi all'esercizio di una professione essenziale per la tutela della vita e della salute dei pazienti ed evitare, così, il ben noto fenomeno della cosiddetta "medicina difensiva", produttivo di inutili sprechi di risorse pubbliche e scarsamente funzionale rispetto agli stessi scopi di tutela della salute.


9.4.– Dal che la non fondatezza della censura di violazione dell'art. 3 Cost.

Rientra nella discrezionalità del legislatore l'individuazione delle soluzioni più opportune per ovviare agli indubbi profili critici segnalati dalle ordinanze di rimessione, i quali – pur non assurgendo al vizio di manifesta irragionevolezza della disciplina censurata – suggeriscono, tuttavia, una complessiva rimediazione sulla congruità dell'attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall'art. 590-bis cod. pen. (*Omissis*)

# Decisioni delle Sezioni Unite

**CORTE DI CASSAZIONE CIVILE**  
**SEZ. UN., ORD. 19 NOVEMBRE 2020, N. 26391**  
PRES. SPIRITO – EST. GIUSTI – P.M. SGROI (DIFF.) – RIC. O.A. (AVV. MAEDO) C.  
MINISTERO DELL'INTERNO ED ALTRI

**Patente | Revoca e sospensione | Revoca | Soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ex D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 | Controversia avente ad oggetto il provvedimento di revoca adottato dal prefetto | Giurisdizione del giudice ordinario | Sussistenza.**

 Anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2020, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 120 c.d.s., comma 2, nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede”, invece che “può provvedere”, alla revoca della parte di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, la revoca della patente si presenta come espressione dell'esercizio non di discrezionalità amministrativa, ma di un potere che non degrada e non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato; ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di revoca adottato dal prefetto continua a spettare, secondo la regola base di riparto, al giudice ordinario. (*Mass. Redaz.*) (*nuovo c.s., art. 120*) (1)

(1) Con l'importante decisione in commento la Suprema Corte risolve un conflitto negativo di giurisdizione relativo alla questione se spetti al giudice ordinario o al giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di revoca della patente di guida adottato dal prefetto, ai sensi dell'art. 120 c.d.s., nei confronti di colui che sia destinatario di un provvedimento di avviso orale con prescrizioni emesso dal questore a norma dell'art. 3 codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. L'art. 120 c.d.s. è stato oggetto di diversi interventi della Corte costituzionale. Con sentenza 9 febbraio 2018, n. 22, pubblicata in *questa Rivista* 2018, 187, con nota di ALDO CARRATO, *La revoca della patente ai sensi dell'art. 120 c.d.s. non può più essere disposta in via automatica*, ne è stato dichiarato illegittimo il comma 2 in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui – con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che interviene in data successiva a quella di rilascio della patente di guida – dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente. Con la successiva sentenza 20 febbraio 2020, n. 24, *ivi* 2020, 209, è stato dichiarato illegittimo sempre il comma 2, in riferimento agli articoli 3, 4, 16 e 35 Cost., nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” – invece che “può provvedere” – alla revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a misure

di sicurezza personali. Infine, con la sentenza Corte cost. 27 maggio 2020, n. 99, pubblicata solo in motivazione, in *www.latribunaplus.it*, è stato censurato, per analoghe ragioni a quelle poste alla base delle precedenti pronunce, l'automatismo della revoca, in via amministrativa, della patente di guida, prevista, dal medesimo art. 120 c.d.s., comma 2, a seguito della sottoposizione del suo titolare a misura di prevenzione. Si richiamano, inoltre, alcune pronunce della S.C. che depongono tutte a favore dell'orientamento, ribadito nella massima in epigrafe, secondo cui la domanda rivolta a denunciare la illegittimità del provvedimento di revoca della patente di guida, emesso dal prefetto a carico di persone sottoposte a una misura di prevenzione, si ricollega ad un diritto soggettivo, e, di conseguenza, spetta alla cognizione del giudice ordinario. In tal senso, si vedano Cass. civ., sez. un., 14 maggio 2014, n. 10406, *ivi* 2014, 717 e Cass. civ., sez. un., 6 febbraio 2006, n. 2446, *ivi* 2007, 305.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Il Prefetto di Napoli, con decreto del 3 maggio 2018, ha disposto la revoca della patente di guida nei confronti di O.A., in quanto non più in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 120 c.d.s., approvato con il D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, per essere stato destinatario di un provvedimento, in data 5 aprile 2018, di avviso orale emesso dal Questore di Napoli, a norma del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, art. 3, comma 4 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma della L. 13 agosto 2010, n. 136, artt. 1 e 2).

Con il provvedimento di avviso orale, sulla premessa della commissione di precedenti reati (violenza e minaccia a pubblico ufficiale; truffa; violazione degli obblighi di assistenza familiare; omissione di soccorso a seguito di incidente dal quale è derivata la morte di persone; esercizio abusivo di giuoco e scommesse) nonché della sottoposizione a misure cautelari personali per ulteriori fatti-reato, è stato fatto divieto ad O.A. di “possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuali, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzione di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici e altri strumenti di cifratura e crittazione di conversazione e messaggi”.



2. – O.A. ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Napoli, recante la revoca della patente di guida, dinanzi al Tribunale ordinario di Napoli.

Ha dedotto vari profili di illegittimità del provvedimento impugnato: la circostanza che l'avviso orale di cui all'art. 3 codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione non è elencato tra le misure che impongono al prefetto la revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 120 c.d.s.; la contraddittorietà tra quanto disposto dal Prefetto e quanto vietato nell'avviso orale della Questura; il difetto assoluto di motivazione; l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 41 Cost.

Il ricorrente ha in particolare allegato di utilizzare la patente di guida non per mere attività ricreative o per attività connesse alla vita di relazione, ma soprattutto per lo svolgimento della propria attività lavorativa, essendo dipendente di una cooperativa con qualifica professionale di autista.

Rappresentando l'esistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, l'O. ha chiesto, in via cautelare, la sospensione della impugnata revoca della patente.

3. – Accogliendo l'eccezione dell'Amministrazione resistente, l'adito Tribunale di Napoli, con ordinanza in data 25 luglio 2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, assegnando alle parti il termine per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente.

3.1. – Secondo il Tribunale, la materia della revoca in via amministrativa della patente di guida – prima ritenuta spettante alla cognizione del giudice ordinario, trattandosi di un atto vincolato, determinante l'insorgenza, in capo al destinatario del provvedimento, di una posizione di diritto soggettivo – sarebbe transitata nel campo della giurisdizione amministrativa, e ciò per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2018.

Con tale pronuncia, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 120 c.d.s., comma 2, nella parte in cui – con riguardo all'ipotesi di condanna per i reati di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida – dispone che il prefetto “provvede” – invece che “può provvedere” – alla revoca della patente.

Da questa pronuncia, ad avviso del Tribunale, sarebbe derivata, per tutte le ipotesi di revoca prese in considerazione dall'art. 120 c.d.s., la trasformazione del potere del prefetto – prima vincolato, secondo una regola di automatismo – in termini di discrezionalità e, quindi, il mutamento della posizione soggettiva del destinatario del provvedimento in interesse legittimo: da qui, ancora, secondo la regola base di riparto, l'ulteriore conseguenza dell'attribuzione della controversia in materia alla giurisdizione amministrativa.

4. – Riassunta tempestivamente la causa ad opera della parte privata, il Tribunale amministrativo regionale della Campania, con ordinanza resa pubblica mediante deposito in segreteria il 6 giugno 2019, dubitando a sua volta della propria giurisdizione, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione.

4.1. – Il TAR configgente ritiene che l'ambito di operatività della sentenza della Corte costituzionale concerna la sola ipotesi presa in esame in quella pronuncia (la revoca conseguente a reato in materia di stupefacenti); per le restanti ipotesi non attinte dalla pronuncia di illegittimità costituzionale, la giurisdizione resterebbe attribuita al giudice ordinario, secondo i consueti parametri di riparto della giurisdizione, continuando la revoca a rappresentare un atto espressione di un potere meramente vincolato, la cui adozione consegue necessariamente al verificarsi dei presupposti normativamente previsti.

Sostiene in particolare il Tribunale amministrativo regionale che non vi sarebbero spazi di discrezionalità nel provvedimento di revoca della patente conseguente all'avviso orale con prescrizioni, sicché rimarrebbe ferma la giurisdizione del giudice ordinario.

5. – Nel giudizio per conflitto negativo di giurisdizione O.A. ha depositato una memoria di costituzione, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

La parte privata sostiene che, all'esito della pronuncia di incostituzionalità, sarebbe stato riconosciuto al prefetto un potere discrezionale, con conseguente degradazione della condizione soggettiva del destinatario del provvedimento da diritto soggettivo a interesse legittimo.

6. – Il conflitto è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c., del pubblico ministero.

Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte in data 20 novembre 2019, chiedendo la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario; successivamente, in data 8 giugno 2020, ha depositato conclusioni integrative, chiedendo, alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2020, la declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo.

6.1. – Nelle sue conclusioni depositate in data 20 novembre 2019, l'Ufficio del Procuratore Generale innanzitutto segnala la pendenza di altre questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR per le Marche con ordinanze in data 14 giugno 2018 e 27 maggio 2019, aventi ad oggetto l'art. 120 c.d.s., nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” anziché “può provvedere” alla revoca del titolo abilitativo nei confronti di coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione ai sensi del D.L.vo n. 159 del 2011.

Tanto premesso, il pubblico ministero rileva che non sussiste ragione costituzionale che imponga una interpretazione tale da trasferire l'ambito della disciplina relativa alle restanti ipotesi dell'art. 120 c.d.s., diverse da quelle inerenti le condanne per i reati in materia di stupefacenti, dal campo dei diritti (dalla giurisdizione ordinaria) a quello degli interessi (alla giurisdizione amministrativa), attraverso l'attribuzione di un carattere di discrezionalità

alle determinazioni affidate all'autorità amministrativa in questa materia.

6.2. – Nelle conclusioni integrative depositate in data 8 giugno 2020, il pubblico ministero premette che è sopravvenuta la sentenza n. 99 del 2020 della Corte costituzionale, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 120 c.d.s., comma 2, nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” anziché “può provvedere” alla revoca della patente di guida nei confronti di soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione.

Il pubblico ministero osserva quindi che la rigidità della previsione normativa è stata sostituita da una disposizione facoltizzante, che opera sul piano non già di un riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura, ma su quello “di una verifica di necessità/opportunità, o meno, della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare”.

Si afferma nella requisitoria che la naturale retroattività della decisione della Corte ne comporta l'applicazione immediata anche al giudizio di merito pendente, nel quale lo scrutinio rimesso al giudice si colloca sul profilo del controllo sull'esercizio in concreto della ampia discrezionalità amministrativa consegnata al prefetto in questa materia.

Secondo il pubblico ministero, l'effetto mediato dell'incremento di tutela è quello del trasferimento dell'attribuzione di giurisdizione, essendo il privato titolare di una posizione di interesse legittimo al corretto modo di esercizio della discrezionalità dell'autorità amministrativa.

Di qui le conclusioni nel senso della sopravvenuta attribuzione della materia alla giurisdizione amministrativa che ha sollevato il conflitto negativo.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il sollevato conflitto negativo di giurisdizione investe le Sezioni Unite del compito di stabilire se spetti al giudice ordinario o al giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di revoca della patente di guida adottato dal prefetto ai sensi dell'art. 120 c.d.s. nei confronti di colui che sia destinatario di un provvedimento di avviso orale con prescrizioni emesso dal questore a norma dell'art. 3 codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

2. – L'art. 120 c.d.s., sotto la rubrica “Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'art. 116”, al comma 1, menziona, tra i soggetti che “(n)on possono conseguire la patente di guida” – accanto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali, alle persone condannate per i reati di cui al testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74 nonché ai soggetti destinatari dei divieti di cui agli artt. 75, comma 1, lett. a) e art. 75-bis, comma 1, lett. f) medesimo testo unico – anche “coloro che sono o sono stati sottoposti (...) alle misure di prevenzione previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423”, recante “Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e

per la pubblica moralità” (legge poi abrogata dal D.L.vo n. 159 del 2011, art. 120, comma 1, lett. a) che ha disciplinato ex novo le misure di prevenzione).

Dispone inoltre, al comma 2, che “se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida”.

2.1. – A sua volta, l'art. 3 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione – inserito nel capo I del titolo I del libro I, dedicato alle misure di prevenzione personali applicate dal questore disciplina l'avviso orale.

L'avviso orale è applicabile, al pari dei provvedimenti previsti dal capo I, “a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'art. 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica” (D.L.vo n. 159 del 2011, art. 1).

Prevede, in particolare, l'art. 3, comma 4 codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione che “(c)on l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi”.

3. – L'art. 120 c.d.s., comma 2, è stato, in tempi recenti, oggetto di plurimi interventi della Corte costituzionale.

3.1. – Con sentenza n. 22 del 2018, il comma 2 della suddetta disposizione è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo “nella parte in cui – con riguardo all'ipotesi di condanna per i reati di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida – dispone che il prefetto “provvede” – invece che “può provvedere” – alla revoca della patente”.

Ciò in base alla considerazione che “la disposizione denunciata – sul presupposto di una indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida – ricollega (...) in via automatica, il medesimo effetto, la revoca di quel titolo, ad una varietà di fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneità, atteso che la condanna, cui la norma fa riferimento, può riguardare reati di diversa, se non addirittura di lieve, entità”. E anche in considerazione della contraddizione insita nel fatto che “– agli effetti dell’adozione delle misure di loro rispettiva competenza (che pur si ricollegano al medesimo fatto-reato e, sul piano pratico, incidono in senso identicamente negativo sulla titolarità della patente) – mentre il giudice penale ha la “facoltà” di disporre, ove lo ritenga opportuno, il ritiro della patente, il prefetto invece ha il “dovere” di disporre la revoca”.

3.2. – Con la successiva sentenza n. 24 del 2020, lo stesso art. 120 c.d.s., comma 2 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo “nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” – invece che “può provvedere” – alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale”.

Anche in questo caso l’automatismo della revoca della patente, da parte del prefetto, è stato ritenuto contrario a principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, attesa la varietà (per contenuto, durata e prescrizioni) delle misure di sicurezza irrogabili, oltretutto contraddittorio rispetto al potere riconosciuto al magistrato di sorveglianza, il quale, nel disporre la misura di sicurezza, “può” consentire al soggetto che vi è sottoposto di continuare – in presenza di determinate condizioni – a fare uso della patente di guida.

3.3. – Per quanto interessa più da vicino in questa sede, ragioni analoghe a quelle poste a base delle sentenze n. 22 del 2018 e n. 24 del 2020 hanno indotto la Corte costituzionale a censurare, con la sentenza n. 99 del 2020, l’automatismo della revoca, in via amministrativa, della patente di guida, prevista, dal medesimo art. 120 c.d.s., comma 2, a seguito della sottoposizione del suo titolare a misura di prevenzione.

Con la sentenza n. 99 del 2020 – sopravvenuta al promovimento del presente conflitto negativo di giurisdizione – il Giudice delle leggi ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 120 c.d.s., comma 2, “nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” – invece che “può provvedere” – alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma della L. 13 agosto 2010, n. 136, artt. 1 e 2)”.

Con tale sentenza, la Corte costituzionale ha valutato l’irragionevolezza del meccanismo che ricollega in via automatica alla varietà e diversa gravità di ipotesi di pericolosità sociale l’identico effetto di revoca prefettizia della patente di guida: effetto, quest’ultimo, ritenuto suscettibile, per di più, “di innescare un corto circuito all’interno

dell’ordinamento, nel caso in cui l’utilizzo della patente sia funzionale alla “ricerca di un lavoro” che al destinatario della misura di prevenzione sia prescritta dal Tribunale ai sensi del D.L.vo n. 159 del 2011, art. 8, comma 3”.

4. – La giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha costantemente affermato che la domanda rivolta a denunciare la illegittimità del provvedimento di revoca della patente di guida, emesso dal prefetto a carico di persone sottoposte a una misura di prevenzione, si ricollega ad un diritto soggettivo, e, di conseguenza, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione, spetta alla cognizione del giudice ordinario (Cass., sez. un., 6 febbraio 2006, n. 2446; Cass., sez. un., 14 maggio 2014, n. 10406).

Alla base di questo orientamento vi sono, per un verso, la constatazione che il c.d.s. contempla la revoca della patente di guida, quando il titolare sia sottoposto a determinate misure di prevenzione in corso di applicazione, sulla scorta di una diretta valutazione di pericolosità del protrarsi del godimento della relativa abilitazione nel periodo di vigenza di dette misure, mentre non richiede alcun apprezzamento da parte dell’autorità amministrativa circa il verificarsi di detta pericolosità nel singolo caso; e, per l’altro verso, la presa d’atto che il provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida in dipendenza di misure di prevenzione non esprime esercizio di discrezionalità amministrativa, cioè di potere idoneo a degradare la posizione di diritto soggettivo della persona abilitata alla guida, ma è un atto dovuto, nel concorso delle condizioni all’uopo stabilite dall’art. 120 c.d.s., comma 2.

In altri termini, la devoluzione al giudice ordinario della controversia relativa alla revoca della patente di guida, disposta dal prefetto a carico di persona sottoposta a una misura di prevenzione, risiede nel fatto che il provvedimento ablativo in questione è vincolato a circostanze prestabilite dalla legge, rappresentate dal sopravvenire di una condizione soggettiva ostativa, senza passare in alcun modo attraverso valutazioni discrezionali dell’organo amministrativo.

L’amministrazione non ha alcun potere di apprezzare discrezionalmente i presupposti per la revoca della patente, poiché questi si collegano a condizioni definite in modo stringente e univoco; manca, quindi, il momento decisionale – inteso come scelta, espressa all’esito di un giudizio – tra diverse alternative possibili. L’atto del prefetto, per quanto materialmente necessario alla produzione dell’effetto di revoca, non assume il connotato di bilanciamento di interessi autonomamente condotto dalla pubblica amministrazione. La materia appartiene, interamente, al giudice ordinario, trattandosi di contenzioso su diritti, stante la correlazione con la qualificazione della misura della revoca a seguito dell’applicazione di una misura di prevenzione personale quale atto accertativo, di constatazione della mancanza sopravvenuta dei requisiti morali per ottenere il titolo abilitativo.

5. – Questa regola di riparto è stata applicata anche dalla giurisprudenza amministrativa.

I provvedimenti adottati a norma dell’art. 120 c.d.s., comma 2, – ha affermato il Consiglio di Stato – non sono

espressione di discrezionalità amministrativa, bensì sono atti vincolati sia nel presupposto, sia nel contenuto; la parte interessata da tali provvedimenti subisce un pregiudizio che investe una posizione di diritto soggettivo che non degrada ad interesse legittimo per effetto della loro adozione (Cons. Stato, sez. III, 6 giugno 2016, n. 2413; Cons. Stato, sez. V, 29 agosto 2016, n. 3712). Più in particolare, il destinatario dell'atto vanta una pretesa a conservare un bene della vita che non è, in senso proprio, oggetto di potere amministrativo, nel senso che, rispetto a tale bene, l'amministrazione non può disporre in ragione e in funzione della valutazione di prevalenza o di componimento con l'interesse pubblico primario (Cons. Stato, sez. III, 18 giugno 2019, n. 4136).

6. – Nel sistema normativo antecedente alla pronuncia di illegittimità costituzionale, a fronte dell'automatismo della revoca della patente in caso di sopravvenuta sottoposizione del suo titolare ad una misura di prevenzione personale, il privato era, dunque, investito di una posizione di diritto soggettivo, perché anche prima e indipendentemente dall'adozione del provvedimento di revoca la norma del codice della strada definiva esattamente il risultato dell'attività amministrativa.

7. – Si tratta a questo punto di stabilire se – una volta caduto, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2020, l'automatismo della revoca, in via amministrativa, della patente di guida, a seguito della sottoposizione del suo titolare a una misura di prevenzione, e divenuto il provvedimento prefettizio di revoca della patente frutto di una valutazione caso per caso – si abbia un mutamento della situazione soggettiva incisa da tale provvedimento in termini di interesse legittimo.

8. – Al quesito deve darsi risposta negativa.

9. – La tesi favorevole alla trasformazione della posizione soggettiva del titolare della patente di guida muove dalla premessa che la pronuncia dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 120 c.d.s., comma 2, avrebbe affidato al prefetto una potestà amministrativa di natura discrezionale, destinata ad esplicarsi attraverso la facoltà di scelta e la ponderazione comparativa tra l'interesse pubblico perseguito dalla norma attributiva del potere autoritativo e le esigenze individuali del privato che, particolarmente ai fini della propria attività lavorativa o dell'inserimento nel circuito lavorativo, necessiti di poter continuare ad essere abilitato alla conduzione personale di un mezzo di trasporto.

Da questa premessa si trae il corollario della modifica della natura della situazione soggettiva del titolare della patente, posto che il potere discrezionale dell'autorità amministrativa ammette dinanzi a sé solo un interesse legittimo, per assicurare il controllo del giudice amministrativo sull'esercizio della discrezionalità, a garanzia della pienezza di tutela dell'interesse del privato.

10. – Quella premessa non è condivisibile.

11. – In generale, la discrezionalità amministrativa si esprime attraverso la ponderazione comparativa dell'interesse pubblico primario con gli interessi secondari ed è rivolta al soddisfacimento dell'interesse pubblico e al per-

seguimento di un fine corrispondente alla causa del potere esercitato con il minor sacrificio possibile degli interessi contrapposti.

12. – Nella specie, invece, l'attività demandata del prefetto in ordine alla revoca della patente non è ricostruibile in termini di discrezionalità, ossia di valutazione comparativa e scelta tra soluzioni diverse a tutela dell'interesse pubblico.

Lo si ricava dalla stessa motivazione della sentenza n. 99 del 2020 della Corte costituzionale (punto 5 del Considerato in diritto), là dove si afferma che il carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio "è destinato a dispiegarsi non già (...) sul piano di un riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione, bensì su quello di una verifica di necessità/opportunità, o meno, della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare. E ciò (...) anche al fine di non contraddire l'eventuale finalità, di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo, che la misura stessa si proponga".

Ai fini della revoca della patente conseguente alla sottoposizione del suo titolare ad una misura di prevenzione, il compito valutativo del prefetto non è funzionale al migliore perseguimento dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale.

Infatti, la condizione potenzialmente ostativa al mantenimento del titolo abilitativo, legata alla inaffidabilità soggettiva del prevenuto all'utilizzo del mezzo, è predefinita dal codice della strada e costituisce oggetto di semplice accertamento da parte del prefetto, il quale, al riguardo, non deve neppure procedere ad alcun "riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione".

Il potere di valutazione rimesso all'autorità amministrativa si esprime piuttosto nella verifica della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il titolare della patente e del grado di pericolosità sociale che essa mira a prevenire; è proteso ad evitare che la revoca del titolo abilitativo possa in concreto contraddire alla funzione della misura di prevenzione applicata (si pensi all'ipotesi in cui l'utilizzo della patente sia funzionale alla ricerca di un lavoro che al destinatario della misura di prevenzione sia prescritta dal tribunale ai sensi del D.L.vo n. 159 del 2011, art. 8, comma 3); è rivolto a dare rilievo alle esigenze individuali e particolari del privato che, particolarmente ai fini della propria attività lavorativa o dell'inserimento nel circuito lavorativo, necessiti di poter continuare ad essere abilitato alla conduzione personale di un mezzo di trasporto.

La prospettiva che muove la valutazione del prefetto, destinata ad esplicarsi in un sistema non più contrassegnato dall'automatismo della revoca ma improntato ai criteri di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza e attento ai risvolti del caso concreto, è in linea con l'implementazione, risultante dall'intervento manipolativo del tessuto normativa ad opera della Corte costituzionale, della posizione soggettiva del titolare della patente, nel



quadro di una disciplina che, nel delineare l'assetto del rapporto intersoggettivo tra privato e pubblica amministrazione, non si declina in una regolamentazione delle corrette modalità di esercizio del potere a tutela del pubblico interesse, ma si dipana attraverso la previsione delle condizioni in presenza delle quali è consentita la revoca.

Attività di valutazione non discrezionale è, dunque, quella affidata al prefetto, il quale è chiamato ad accertare e a rinvenire, nella fattispecie al suo esame, gli elementi e le circostanze del bilanciamento operato dalla Corte costituzionale per ricondurre a conformità alla Costituzione l'art. 120 c.d.s., comma 2.

Il provvedimento di revoca del titolo abilitativo potrà alla fine essere adottato, ma non come effetto di una scelta dell'autorità amministrativa di prevalenza dell'interesse pubblico primario (la valutazione di inaffidabilità soggettiva alla guida del mezzo di colui che sia stato sottoposto ad una misura di prevenzione essendo già precostituita, sia pure non più con valenza automatica), bensì in esito al mancato riscontro di ragioni impeditive derivanti dal contenuto individualizzante della misura di prevenzione o di esigenze personali legate all'utilizzo della patente per l'inserimento del prevenuto nel circuito lavorativo.

13. – La revoca della patente si presenta, allora, come espressione dell'esercizio, non di discrezionalità amministrativa, ma di un'attività che, se è certamente disciplinata dal diritto pubblico, tuttavia non ha le caratteristiche del "potere" in senso proprio; tale attività, pertanto, non degrada e non affievolisce la posizione giuridica soggettiva del privato, che è e resta di diritto soggettivo.

L'atto "intermedio" del prefetto, per quanto materialmente necessario all'effetto di revoca, non assume il connotato di bilanciamento di interessi autonomamente condotto dalla pubblica amministrazione. Quel bilanciamento è già stato effettuato dalla Corte costituzionale per superare il vulnus all'art. 3 Cost.: la manipolazione della disposizione, con l'aggiunta del verbo servile ("può provvedere" in luogo di "provvede"), non è muta variazione grammaticale, ma è lo strumento attraverso il quale penetra nel significato della norma la necessità che l'autorità amministrativa apprezzi le circostanze del caso concreto e dia prevalenza al mantenimento del titolo abilitativo, nonostante il sopravvenire della misura di prevenzione, ove lo richieda la destinazione della patente a finalità lavorative e lo consenta il tipo di misura applicata o lo esiga il principio di coerenza con la funzione che questa persegue.

Se a fondamento del criterio di riparto si assume la distinzione tra l'interesse legittimo, quale pretesa ad ottenere o a conservare un bene della vita a soddisfazione solo eventuale, e il diritto soggettivo, quale pretesa ad ottenere o a conservare un bene della vita la cui soddisfazione è garantita dall'ordinamento, deve riconoscersi che di fronte ad un'attività che si esplica nell'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, come interpolata dalla sentenza manipolativa della Corte costituzionale, e nella conseguente verifica di necessità/opportunità, o meno, della revoca della patente in base alle circostanze del caso concreto e secondo una prede-

terminazione del criterio di bilanciamento, non può che delinearsi un diritto soggettivo: la situazione giuridica del privato sarà, in presenza dei presupposti di legge, sempre soddisfatta, eventualmente per il tramite di un intervento giurisdizionale del giudice ordinario che accerti che l'atto amministrativo era in contrasto con la legge.

Si è ben al di fuori dell'esercizio di una potestà amministrativa rivolta, secondo il suo modello legale, alla cura diretta ed immediata di un interesse della collettività: ipotesi nella quale alla contrapposta posizione sostanziale del privato è riconosciuta una protezione soltanto indiretta.

Sarebbe d'altra parte contraddittorio ritenere che la posizione giuridica del titolare della patente, fino alla pronuncia della Corte costituzionale pacificamente di diritto soggettivo, abbia subito una metamorfosi e si sia trasformata, a seguito dell'intervento del Giudice delle leggi, in interesse legittimo, quando per effetto di quella sentenza sono risultate accresciute la tutela e la garanzia del privato, riducendosi, per evitare il contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, l'ambito di operatività della revoca, non più automatica nè immancabile.

14. – A questa conclusione (natura di diritto soggettivo della posizione del privato; esclusione dell'effetto degradatorio del diritto ad interesse legittimo; giurisdizione del giudice ordinario) si perviene anche considerando che la revoca della patente disposta dal prefetto, quantunque non costituisca più attività vincolata, incide direttamente su una modalità di esercizio di una libertà fondamentale, quale la circolazione, sicché il relativo contenzioso è destinato a svolgersi (salvo il caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, qui non ricorrente) davanti al giudice ordinario, che è il giudice naturale dei diritti fondamentali.

E sulla riconducibilità della disciplina della patente di guida alla garanzia offerta dall'art. 16 Cost., il Collegio ritiene di non avere dubbi. Quantunque la libertà di circolare non comporti, di per sé, il diritto di guidare veicoli a motore (Corte cost., sentenze n. 6 del 1962, n. 274 del 2016 e n. 80 del 2019), nondimeno – come autorevole dottrina non ha mancato di osservare – il non possedere la patente di guida di un mezzo di trasporto a cui, in situazioni date, non vi siano concrete alternative, costituisce un limite alla libertà di circolazione (dove la necessità che i requisiti per la guida siano fissati nell'osservanza, oltre che del generale principio di eguaglianza, della limitazione, stabilita in via generale, ai motivi di sanità e di sicurezza, di cui, appunto, all'art. 16 Cost.).

15. – Le Sezioni Unite ritengono che la devoluzione della controversia al giudice ordinario trovi ulteriore conferma nelle argomentazioni utilizzate nella sentenza n. 99 del 2020 della Corte costituzionale per superare la questione della legittimazione del giudice a quo.

Nel riconoscere l'ammissibilità della questione sollevata dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche, la Corte costituzionale rilevato che il giudice amministrativo rimetteva aveva prospettato che l'auspicata "discrezionalità" del provvedimento di revoca della patente potesse rendere la posizione soggettiva, da essa incisa, di interesse

legittimo – ritiene la motivazione fornita dal rimettente “non implausibile” e “idonea ad escludere che nella specie la giurisdizione del giudice amministrativo possa ritenersi manifestamente insussistente”.

Tuttavia, questa valutazione di non implausibilità (sufficiente per superare il sindacato di rilevanza del dubbio di legittimità costituzionale) è circondata di tante cautele e riserve, da lasciare intendere agli interpreti che la Corte non sia convinta fino in fondo della soluzione divisata dal giudice a quo sulla questione di riparto: la motivazione del giudice rimettente è detta, infatti, “opinabile”; inoltre la Corte richiama espressamente la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 120 c.d.s., in quanto incidenti su diritti soggettivi e non inerenti a materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sono riservati alla cognizione del giudice ordinario.

16. – Va quindi dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Nella risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione, il riparto è operato sulla base del seguente principio di diritto: “Anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2020, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell’art. 120 c.d.s., comma 2, nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede”, invece che “può provvedere”, alla revoca della parte di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, la revoca della patente si presenta come espressione dell’esercizio, non di discrezionalità amministrativa, ma di un potere che non degrada e non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato; ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di revoca adottato dal prefetto continua a spettare, secondo la regola base di riparto, al giudice ordinario”.

17. – Al giudice ordinario va rimessa anche la regolamentazione delle spese per l’attività difensiva svolta in questa sede dalla parte privata. (*Omissis*)






## CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. III, ORD. 9 DICEMBRE 2020, N. 28073

PRES. GRAZIOSI – EST. GORGONI – RIC. S.M.N. ED ALTRO (AVV. VIZZONE) C.  
SOCIETÀ C. DI ASSICURAZIONE COOPERATIVA A R.L. ED ALTRI (AVV. SCALISE)

**Risarcimento del danno | Valutazione e liquidazione | Invalidità personale | Lesione della capacità lavorativa specifica | Conseguente a sinistro stradale | Valutazione da parte del giudice | Decisione fondata esclusivamente su CTU | Omessa considerazione di altre emergenze istruttorie | Conseguenze.**

 In tema di risarcimento danni conseguenti a sinistro stradale, non è adeguatamente motivata la sentenza di del giudice di appello che fondi la propria decisione esclusivamente sulla CTU, dichiarando genericamente di dividerne gli assunti, e omettendo di prendere in considerazione il fatto che dalle altre emergenze istruttorie (valutazioni della commissione medica pubblica, attestazione regionale e documentazione medica), su cui si era, invece, basato il Tribunale, risultava il riconoscimento di una lesione della capacità lavorativa specifica ben più grave. (Nella fattispecie la S.C. ha accolto il ricorso cassando la decisione del giudice d'appello che aveva riconosciuto alla ricorrente, liquidandola in via equitativa, solo la riduzione della capacità lavorativa specifica nella misura del 7% anziché nella misura ben più grave del 50%) (*Mass. Redaz.*) (c.c., art. 1223; c.c., art. 1226; c.c., art. 2043; c.c., art. 2056; c.p.c., art. 115; c.p.c., art. 116) (1)

(1) In punto di diritto si richiama Cass. civ. 5 maggio 2020, n. 8460, in *www.latribunaplus.it*, secondo cui "È nulla, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la sentenza del giudice di secondo grado che, sollecitato con il gravame a controllare la decisione di prime cure, che si era limitata a condividere le conclusioni di una CTU, senza considerare la consulenza di parte, abbia proceduto all'esame dell'appello assumendo come premessa programmatica i principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione in tema di limiti del sindacato di legittimità, dichiarando genericamente di condividere le conclusioni del CTU, senza tenere conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata". In dottrina, qualche utile riferimento si rinviene in VITTORIO SANTARSIERE, *Sinistro stradale, incapacità lavorativa specifica ovvero incapacità fisica totale, danno patrimoniale e danno previdenziale*, in nota a Corte app. civ. Milano 18 maggio 2018, n. 2477, in questa Rivista 2019, 162; ID., *Il risarcimento del danno patrimoniale da incidente stradale. Rilevanza delle prove*, in nota a Corte app. civ. Milano 13 settembre 2017, n. 3933, *ivi* 2018, 362 e FEDERICA MARIUCCI, *Perdita della vita e risarcimento del danno. i pregiudizi risarcibili*, *ivi* 2017, 1.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.M.N. e B.A. – quest'ultimo al solo fine di mantenere integro il contraddittorio, come viene precisato – ricorrono per la cassazione della sentenza n. 470/2018 della Corte d'appello di Ancona, resa pubblica il 13 aprile 2018, articolando due motivi, corredati di memoria.

Resiste e propone ricorso incidentale, basato su un solo motivo, la società C. di Assicurazione Cooperativa a r.l., incorporante la società F. Assicurazioni, cui resiste con controricorso S.M.N..

Resiste con controricorso anche Ca. Assicurazioni S.p.a., già B. Assicurazioni S.p.a., al solo scopo di far rilevare di non essere, nel presente giudizio, destinataria di alcuna domanda nè da parte della ricorrente principale nè da parte di quella incidentale.

S.M.N. espone in fatto di essere stata convenuta in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Pesaro, sezione distaccata di Fano, insieme con B.A. e con la B. Assicurazioni S.p.a. nella qualità, rispettivamente, di conducente corresponsabile, di proprietario e di assicuratrice per la r.c.a. di una delle auto coinvolte nell'incidente stradale avvenuto il 14 giugno 2002, da B.M., il quale, riconoscendosi corresponsabile, chiedeva di essere risarcito dei danni riportati, quantificati in Euro 12.944,13, più accessori.

S.M.N., costituitasi in giudizio, con domanda riconvenzionale, chiedeva che l'attore fosse riconosciuto responsabile esclusivo dell'incidente stradale e che fosse condannato a corrispondere a titolo risarcitorio la somma di Euro 739.846,32.

Il giudizio, dopo la dichiarazione di incompetenza per valore da parte del Giudice di pace di Pesaro, veniva riassunto dinanzi ai Tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano, il quale, con la sentenza n. 280/2011, giudicava l'incidente causato da B.M., che veniva condannato, in solido con la sua impresa di assicurazioni, F. Assicurazioni Danni S.p.a., che, costituitasi in giudizio, aveva chiesto che fosse accertata la responsabilità esclusiva di S.M.N., al pagamento a favore di quest'ultima, detratti gli importi già corrisposti, di Euro 170.000,00 per danno non patrimoniale, tenuto conto della personalizzazione, di Euro 100.000,00, per danno patrimoniale da lucro cessante, di Euro 69.748,93, per rimborso di spese mediche documentate, e di Euro 40.000,00, per spese mediche future.

F. assicurazioni Danni S.p.a. proponeva appello avverso detta sentenza sia con riferimento al mancato riconoscimento di un concorso di responsabilità di S.M.N. nella causazione dell'incidente sia con riferimento ai quantum debeatur, e chiedeva la restituzione di quanto corrisposto

in eccesso a S.M.N. a titolo di provvisoria ed in esecuzione della sentenza di prime cure.

S.M.N., in via incidentale, impugnava la decisione per ottenere la liquidazione di ulteriori Euro 160.000,00 per danno patrimoniale.

Con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, la Corte d'appello di Ancona riformava parzialmente la decisione del Tribunale di Pesaro; riteneva B.M. l'esclusivo responsabile dell'incidente per non avere rispettato il segnale di stop e per non avere tenuto un comportamento prudente ed attento nell'impegnare la carreggiata altrui; escludeva che S.M.N. (che, come era risultato, non avrebbe potuto porre in essere manovre idonee ad evitare l'impatto ed aveva riportato lesioni giudicate compatibili con l'uso, da parte sua, delle cinture di sicurezza) avesse concorso al verificarsi dell'evento di danno; determinava l'importo della condanna di F. Assicurazioni e di B.W. e di B.O., eredi di B.M., in Euro 264.77,93; giungeva a tale importo: utilizzando le tabelle di Milano per liquidare il danno biologico permanente nella misura del 28%, aggiungendovi il danno biologico temporaneo per 120 giorni di inabilità temporanea assoluta e per 180 giorni di inabilità temporanea parziale, assumendo come punto base dell'inabilità temporanea totale Euro 120,00 al dì, sommando, "in considerazione delle modalità di verifica del sinistro, della tipologia delle lesioni subite, dell'età dell'infortunata, alla stregua delle conseguenze fisiologiche e relazionali di significativa gravità derivanti dalla parziale compromissione della deambulazione e della stazione eretta protratte nonché dell'apparato genitourinario della S., una somma, determinata sulla base di una valutazione equitativa, pari ad Euro 30.000,00", con la seguente precisazione: "atteso che il gradiente di invalidità riscontrato sulla base delle risultanze istruttorie acquisite ha portato un indubbio peggioramento della qualità della sua vita comportando anche un deterioramento con pari incidenza a livello psicologico"; riteneva infondata qualunque maggiore pretesa in difetto assoluto di dimostrazione di un più grave pregiudizio ricollegabile alle lesioni diagnosticate, tenuto conto della unicità della categoria del danno non patrimoniale e della conseguente inammissibilità della sua suddivisione in sottocategorie; rilevata una perdita della capacità lavorativa specifica, indicata dal CTU nella misura del 7%, accoglieva l'appello incidentale nella misura in cui lamentava la mancata dimostrazione del nesso causale tra le lesioni subite e il passaggio allo svolgimento di mansioni part-time, considerando che le difficoltà per il soggetto leso di mantenere a lungo la stazione eretta e di deambulare protrattamente e di impegnare l'arto anteriore destro nella guida dell'autovettura per raggiungere la sede di lavoro rientrassero nella cenestesi lavorativa, cioè nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, risolvendosi in una compromissione biologica, di cui il giudice tiene conto appesantendo il valore monetario del punto di invalidità; riconosceva, quindi, a tale titolo la somma di Euro 15.000,00; dato il riscontro documentale delle stesse, venivano riconosciute anche le somme destinate a spese mediche per Euro 49.182,46; negava

la richiesta di liquidazione di somme per spese mediche future, non essendone stata dimostrata la prevedibilità o la necessità; riconosceva Euro 12.764,55, per spese per assistenza ospedaliera e domiciliare ed Euro 1.272,92 per la consulenza di parte; disponeva in ordine alla rivalutazione ed interessi sulle somme liquidate; regolava le spese di lite di primo e di secondo grado, compensandole per 1/3, in ragione della reciproca soccombenza; poneva a carico esclusivo degli eredi di B.M. la refusione delle spese legali sopportate dalla B. nei giudizi di primo grado; disponeva la detrazione di quanto già corrisposto dalla Compagnia assicuratrice in modo da garantire la comparazione tra valori resi omogenei in termini di valore reale.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorso principale.

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione degli artt. 112-115-116 c.p.c., per avere la Corte d'appello riconosciuto la lesione della capacità lavorativa specifica nella misura del 7%, senza considerare l'invalidità civile del 50%, come risultante da taluni documenti – certificato di invalidità civile reso dalla Commissione medica pubblica, la perizia medico-legale, l'attestazione della Regione Marche, alcune prescrizioni mediche – che costituirono la base del convincimento del Tribunale e che, pur evocati dalla odierna ricorrente in tutti i suoi scritti difensivi, non sarebbero stati presi in considerazione dalla Corte d'appello.

Il motivo è fondato.

La Corte d'appello ha basato la sua decisione circa l'assenza di prova che la ricorrente avesse subito un danno maggiore e diverso da quello consistente nella riduzione della capacità lavorativa specifica accertata dal CTU nella misura del 7% e di quello consistente nella cenestesi lavorativa, liquidato in via equitativa, su una motivazione che merita le censure mosse. Infatti, non solo non ha spiegato le ragioni per le quali ha fondato la propria decisione esclusivamente sulla CTU, omettendo di prendere in considerazione il fatto che dalle altre emergenze istruttorie (valutazioni della CMU, attestazione regionale e copiosa documentazione medica), su cui si era, invece, basato il Tribunale, risultava il riconoscimento di una lesione della capacità lavorativa specifica ben più grave – segnatamente del 50% piuttosto che del 7% – e in difetto di qualsivoglia argomento a supporto della scelta di ritenere la valutazione della CTU più fondata, più convincente e/o più supportata rispetto a quella emersa dal restante compendio istruttorio, ma neppure ha fornito una giustificazione logica e coerente con quanto da essa stessa accertato. Le lesioni riportate dalla ricorrente – in particolare la difficoltà di mantenimento della posizione eretta, i problemi all'apparato urogenitale – sono in contraddizione logica con la conclusione raggiunta in ordine al difetto di prova della ricorrenza di un danno da lesione della capacità lavorativa specifica superiore al 7% e con la riconduzione e comunque la considerazione di detti postumi solo in termini di cenestesi lavorativa.

Il Collegio osserva che l'approccio motivazionale della sentenza gravata risulta, in effetti, privo di giustificazione

ed inadeguato in relazione alla funzione che deve svolgere il giudice di appello nella logica che il relativo giudizio conserva nell'ordinamento, dovendo trovare applicazione nel caso di specie quanto rilevato da questa Corte in più occasioni e di recente puntualizzato da Cass. 5 maggio 2020, n. 8460, a mente della quale, posto che il giudizio di appello continua ad ispirarsi ad una logica devolutiva e, quindi, di revisio prioris instantiae, sebbene nei limiti della specificità dei motivi di appello, si deve ritenere non adeguatamente motivata la sentenza di appello che si limiti ad evocare una CTU, dichiarando genericamente di condiderne gli assunti. Non è consentito, infatti, al giudice di secondo grado procedere all'adempimento del dovere motivazionale non come giudice di appello, ma come se fosse investito di un giudizio di legittimità. Una motivazione che in un compendio probatorio plurale si affidi unicamente alla CTU, nella sua apoditticità, è del tutto incapace di costituire il fulcro motivo di qualsivoglia sentenza, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi del giudice, nè a lasciar trasparire il percorso argomentativo da questi seguito "e, per tale limpida ragione, le stesse giammai possano essere valutate alla stregua di un sostanziale salvacondotto per il Giudice che abbia affidato alle stesse la motivazione del proprio decum, il quale resta invece comunque viziato" (Cass. 5 maggio 2020, n. 8460). Per di più, nel caso di specie, essendo indiscusse la compromissione della deambulazione, la difficoltà di mantenimento della stazione eretta, i problemi all'apparato genito-urinario, appare icu oculi profondamente contraddittoria la decisione di ritenere ricorrente solo un danno da cenestesi lavorativa nella misura del 7%.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti rimproverano alla Corte d'appello, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, di aver violato l'art. 116 c.p.c. e di avere reso una pronuncia basata su una motivazione falsa e contraddittoria rilevante, ex S.U. n. 19881/2014, come violazione dell'art. 111 Cost., di avere, di conseguenza, violato e falsamente applicato gli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2697 e 2729 c.c. nonché gli artt. 115 e 116 c.p.c. In particolare, la Corte d'appello, pur avendo apprezzato la gravità e l'importanza delle lesioni riportate nell'incidente, tanto da averne messo in risalto l'incidenza sul piano della sofferenza morale, dell'incidenza relazionale e del peggioramento della qualità della vita della vittima, avrebbe provveduto alla personalizzazione del danno non patrimoniale nella incongrua misura del 20%, basandosi sulla CTU che aveva determinato il pregiudizio biologico subito nella misura del 28%, omettendo di tener conto del danno alla vita di relazione, del danno morale e del danno estetico; non solo; non avrebbe preso in considerazione l'incidenza delle lesioni sulla capacità di produrre reddito, nonostante la prova documentale della contrazione di guadagno nel passaggio obbligato dal lavoro full time a quello part time, della perdita dei premi di produzione e dei compensi per lavoro straordinario non eseguito, della perdita dei buoni pasto, della perdita della possibilità di fare carriera, della riduzione del TFR e del trattamento pensionistico; tantomeno sarebbe corretta la decisione di non riconoscerle il risarcimento dei danni per le spese me-

diche, fisioterapiche e riabilitative future, che il giudice a quo avrebbe basato sulla relazione del CTU il quale aveva affermato che "le terapie fisiche praticate sono indicate genericamente, non ci è data la descrizione specifica, non si sa da chi prescritte e con quali diagnosi" e che "non risulta che l'infortunata sia andata incontro ad episodi di riacutizzazione delle patologie traumatiche": relazione del CTU, al quale si imputa di non avere letto i documenti prodotti in giudizio recanti la diagnosi, lo scopo, la firma del medico, di essere in contraddizione con la relazione precedente, ove il perito avrebbe indicato la necessità della terapia fisica a scopi preventivi, di essere in contraddizione con le valutazioni del CTP che aveva indicato come necessaria la fisioterapia per 30 anni.

Lo scrutinio del motivo deve, ad avviso, di questo Collegio disarticolarsi allo scopo di tenere conto delle differenti censure mosse alla sentenza impugnata.

A) Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale: ciò che nella sostanza si sollecita, nonostante la prospettazione censoria indichi plurime violazioni di legge, è una diversa decisione sulla misura della personalizzazione del danno non patrimoniale, lamentando la riduttiva valutazione operata dal Giudice d'appello della molteplicità delle conseguenze pregiudizievoli riportate dalla vittima a seguito dell'incidente, sul versante relazionale, morale ed estetico, non riconducibili al danno biologico.

Va dato atto che il giudice a quo nel liquidare il danno sofferto dalla vittima ha fatto, invero, sempre testuale riferimento, sia nella descrizione delle componenti sia nella illustrazione dei calcoli eseguiti per la sua liquidazione, non al danno biologico puramente e semplicemente, ma al danno non patrimoniale nella sua onnicomprensività. Ciò dimostra che la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale che, pur recente (Cass. 17 gennaio 2018, n. 901; 27 marzo 2018, n. 7513; 28 settembre 2018, n. 23469), è stato più volte affermato da questa Corte regolatrice e che merita, ad avviso del Collegio, di essere ribadito.

Gli snodi fondamentali di tale indirizzo sono sintetizzabili come segue:

- sul piano del diritto positivo, l'ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.).

- la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Corte cost. n. 233 del 2003; Cass. Sez. un. 11 novembre 2008, nn. 26972-26975) deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso:

- a. di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;

- b. di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in peius della precedente si-

tuazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni;

– nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.) e dell'intervento del legislatore sul D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, artt. 138 e 139 (Codice delle assicurazioni private), modificati dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17 – la cui nuova rubrica ("danno non patrimoniale", sostituiva quella precedente, "danno biologico"), ed il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale causato dalle lesioni da quello morale – deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale e, cioè, tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione), quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto);

– nella valutazione del danno alla salute, in particolare – ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto (Cass. nn. 8827-8828 del 2003; Cass. Sez. un. n. 6572 del 2006; Corte cost. n. 233 del 2003) – il giudice dovrà, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale – che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso – quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé");

– in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;

– nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d. "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.);

– non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss. (ove si legge che la norma di cui all'art. 139 cod. ass. "non è chiusa anche al risarcimento del danno morale"), e come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, lett. e) cod. ass., introdotta – con valenza evidentemente interpretativa – dalla Legge di stabilità del 2016.

Alla luce di tali principi la decisione impugnata, come si è anticipato, non merita le censure rivoltele, essendo evidente che non ha affatto obliterato la considerazione dei pregiudizi di carattere morale o soggettivo conseguenti alle lesioni subite da S.M.N..

E bensì vero che la sentenza dichiara esplicitamente di applicare, ai fini della liquidazione, la tabella elaborata dal Tribunale di Milano nel 2011, precisando che nel valore del punto base era stata calcolata anche la componente del danno morale; nondimeno, la sentenza esclude che del danno morale non si possa e/o debba tener conto a fini risarcitori (p. 24), tant'è vero che poi applica, all'importo calcolato sulla base di tale tabella, anche la "personalizzazione", sommando a quanto liquidato in misura standardizzata alla vittima (già comprensivo del danno morale), tenuto conto dell'età e della percentuale di invalidità permanente, un quid pluris, quantificato in Euro 30.000,00, al fine di tener conto delle sofferenze e del peggioramento della qualità della vita, incidenti sul piano psicologico, determinato in via equitativa, tenendo conto delle modalità di verifica del sinistro, della tipologia delle lesioni, dell'età, delle conseguenze fisiologiche e relazionali, avuto riguardo per la compromissione dell'apparato genito-urinario, della capacità di deambulazione e della stazione eretta e sommando altri Euro 15.000,00 per tener conto della cenestesi lavorativa.

Va aggiunto che, alla luce dei principi e degli indici di diritto positivo richiamati, la decisione della Corte d'appello non solo enuncia correttamente i principi di diritto invocabili, ma dà dimostrazione di averne fatto corretta applicazione: a) esplicitando in motivazione che spettava alla deducente provare che un particolare aspetto della sua personalità ed integrità soggettiva non era stato già risarcito tenuto conto di quanto liquidato anche in forza della riconosciuta personalizzazione" e che, invece, nel caso di specie doveva ritenersi "infondata qualsiasi ipotetica maggiore pretesa in difetto assoluto di dimostrazione di un più grave pregiudizio patito direttamente ricollegabile alle lesioni riportate e diagnosticate"; b) dando conto del percorso liquidatorio utilizzato; contrariamente a quanto prospettato dalla ricorrente, secondo cui il giudice a quo non avrebbe indicato il criterio di personalizzazione adottato (p. 23 del ricorso), la Corte d'appello ha affermato di essersi avvalsa del ragionamento per presunzioni al fine di accertare la ricorrenza dei presupposti per procedere alla personalizzazione (p. 25), ed in merito al quantum ha indicato, quale parametro, la valutazione equitativa, indicando gli aspetti presi, a tale scopo, in considerazione.



Per finire va specificato, quanto alla denuncia di mancata liquidazione del danno alla vita di relazione e del danno estetico, che tali componenti del danno per giurisprudenza costante non costituiscono un danno biologico autonomamente valutabile, come preteso dalla ricorrente (a p. 19 del ricorso la ricorrente lamenta la mancata percentualizzazione del danno alla vita di relazione e del danno estetico).

La Corte d'appello non ha fatto, anche a tal proposito, che applicare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il grado di invalidità permanente determinato dal consulente sulla base di un parere medico legale, e condiviso dal giudice, esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e il danno estetico (così, da ultimo, cfr. Cass. 9 luglio 2020, n. 14483).

Per quanto specificamente riguarda il danno alla vita di relazione non risulta neppure che la danneggiata abbia invocato il c.d. danno dinamico relazionale che si è guadagnato, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss., di quella della Corte di Giustizia nella causa C371/2012 del 23 gennaio 2014 e della nuova formulazione dell'art. 138 Codice delle Assicurazioni private, alla lett. e, introdotta dalla Legge di stabilità del 2016, autonomia sotto il profilo fenomenologico rispetto al danno morale *tout court* – il primo destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto, il secondo confinato all'aspetto interiore del danno sofferto *sub specie* del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione – nè, al di là dell'etichetta nominalistica utilizzata, che si sia fatto carico del relativo specifico onere probatorio (Cass. 29 marzo 2019, n. 8755; Cass. 11 novembre 2019, n. 28998, cit.).

La prospettazione della ricorrente è tutta concentrata sul tentativo di far emergere la mancata percentualizzazione da parte del CTU del danno alla vita di relazione, dando evidentemente per scontato che esso meritasse una autonoma considerazione, ed imputando tale mancata considerazione da parte del CTU ad un "ordine" che in tal senso gli sarebbe stato impartito dal giudice a quo (cfr. p. 20 del ricorso), di cui riferisce in maniera del tutto asertiva e generica.

Quanto al danno estetico questo Collegio intende ribadire che i postumi di carattere estetico possono ricevere un eventuale trattamento risarcitorio autonomo sotto l'aspetto strettamente patrimoniale a favore di chi a causa della lesione estetica abbia subito una ripercussione negativa su un'attività lavorativa già svolta o su un'attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all'età, al sesso del danneggiato ed ad ogni altra utile circostanza particolare; in ogni altro caso, il danno estetico non può mai essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva ed ulteriore rispetto al danno biologico (Cass. 8 luglio 2020, n. 14246).

B) Quanto al danno consistente nella contrazione di reddito, valgono, invece, le considerazioni espresse con lo

scrutinio del motivo numero uno, cui si rinvia; dovendosi riconoscere come fondate le censure di parte ricorrente, sottolineandosi che la Corte distrettuale, pur avendo correttamente premesso che non c'è automatismo tra danno biologico permanente e contrazione della capacità di guadagno, che spetta alla vittima dimostrare la contrazione del reddito, che tale contrazione può presumersi ove i postumi dell'invalidità permanente non siano di lieve entità, che il danno da contrazione della capacità lavorativa specifica va tenuto distinto dalla *cenestesi* lavorativa, non solo non ha tenuto conto della diversa valutazione circa la entità del danno emergente dalle prove addotte dalla danneggiata rispetto a quella risultante dalla CTU e non ha motivato la decisione di fondare la sua decisione solo sulla CTU, ma non ha neppure dato logico rilievo alla tipologia dei postumi lamentati – soprattutto alla difficoltà di mantenere la stazione eretta ed ai problemi di carattere urogenitale – ed alla loro incidenza sulla capacità di svolgimento della precedente attività lavorativa a tempo pieno, limitandosi, senza una congrua ed intellegibile motivazione, a considerarli solo per le loro implicazioni sulla maggiore usura e difficoltà nell'attendere le mansioni lavorative.

C) Quanto alle spese future: il CTU aveva ritenuto necessarie eventuali terapie curative-riabilitative future soltanto in presenza di fenomeni di riacutizzazione delle patologie traumatiche non ricorrenti nel caso di specie, perché il quadro clinico dimostrava una stabilizzazione dei quadri patologici e perché comunque le terapie richieste sarebbero state eventualmente erogabili dal SSN, la Corte territoriale, quindi, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che nega alla vittima il diritto a vedersi riarcite le spese sanitarie future ove non se ne dimostri la ragionevole e fondata prevedibilità, aveva disatteso la relativa richiesta risarcitoria.

La tesi della ricorrente è che la terapia in oggetto fosse necessaria per prevenire aggravamenti della malattia che il CTU aveva accertato nella misura del 28%, che il CTU ritenendo congrue e pertinenti le spese per cure mediche eseguite nel quinquennio successivo alla guarigione avrebbe confermato la loro utilità vita natural durante, che la mancata riacutizzazione della malattia riscontrata dal CTU derivava dalla sottoposizione all'ininterrotta fisioterapia.

In primo luogo, è evidente che la ricorrente sembra porre sullo stesso piano le spese mediche per il futuro ripristino della menomazione con i residui permanenti derivanti dalla stessa valutati rispetto all'originaria integrità fisica; va poi rimarcato che, come ripetutamente rilevato dalla stessa ricorrente, la valutazione della Corte territoriale recepisce sul punto la valutazione del CTU, (ciò che com'è noto tendenzialmente esaurisce i compiti motivazionali del giudice del merito salvo che non siano contro la stessa proposte tempestive e specifiche critiche, non meramente oppositive: ex multis Cass. 19 giugno 2015, n. 12703; 2 febbraio 2015, n. 1815); a fronte di tale dato la ricorrente richiama il diverso opinamento del proprio consulente, omettendo però di indicare se lo stesso sia stato effettivamente e immotivatamente negletto dal CTU, non



essendo stata trascritta almeno la parte della relazione di consulenza tecnica d'ufficio dedicata a tale aspetto.

In definitiva, il ricorso principale va accolto nei limiti riferiti.

Ricorso incidentale.

3. La ricorrente lamenta, invocando l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l'omessa pronuncia con riferimento alla domanda di condanna di S.M.N. alla restituzione delle somme versate in eccesso a seguito della riforma della sentenza di primo grado e la violazione dell'art. 112 c.p.c.

In particolare, la ricorrente deduce che, affermando che "dalle somme così ottenute deve detrarsi quanto già corrisposto dalla compagnia assicuratrice, utilizzando il criterio di cui in motivazione, in modo da garantire la comparazione tra valori omogenei", la Corte d'appello avrebbe presumibilmente fatto riferimento alle somme corrisposte da F. Assicurazioni Danni antecedentemente alla sentenza di primo grado, senza tener conto di quelle successivamente versate in provvisoria esecuzione della medesima, giacché se la sentenza ne avesse tenuto conto avrebbe disposto la condanna di S.M.N. a restituire l'importo percepito eccedente la condanna risarcitoria.

In particolare, S.M.N. avrebbe percepito Euro 125.000,00 in fase stragiudiziale, Euro 30.000,00 a titolo di provvisoria, Euro 3.821,78 in data 10 giugno 2010, Euro 195.650,13, di cui Euro 160.000,00 per sorte capitale, interessi e rivalutazione, ed Euro 34.650,13 per spese di lite, in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, Euro 180.000,00 in data 25 giugno 2012, per un totale di Euro 426.821,78 per sorte capitale ed Euro 34.650,13 per spese di lite di primo grado.

La sentenza di appello, riformando quella di primo grado, aveva rideterminato la condanna risarcitoria in Euro 264.777,93, oltre ad interessi e rivalutazione, aveva fissato in Euro 11.493,84 le spese di lite di primo grado ed in Euro 10.306,25 le spese di lite dell'appello. Di conseguenza, S.M.N. avrebbe percepito in eccesso la somma di Euro 226.272,72 e, secondo quanto prospettato, dovrebbe essere condannata a restituirla con gli interessi dal dì del dovuto alla data dell'effettivo pagamento.


4. Il ricorso incidentale è assorbito.

5. Per concludere il ricorso principale merita accoglimento per quanto di ragione, il ricorso incidentale è assorbito; la sentenza gravata deve essere cassata in corrispondenza delle ragioni di cui in motivazione e la controversia deve essere rinviata alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, affinché provveda alla rideterminazione degli importi da corrispondere alla ricorrente ed alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. (Omissis)

**CORTE DI CASSAZIONE CIVILE**  
**SEZ. III, ORD. 20 NOVEMBRE 2020, N. 26527**  
PRES. ED EST. SESTINI – RIC. A.P.V. C. COMUNE DI (OMISSIS)

**Responsabilità civile | Cose in custodia | Pubblica amministrazione | Strade | Barriere laterali di protezione stradale | Guard-rail | Assenza o inadeguatezza**

**Condotta colposa del conducente | Caso fortuito | Configurabilità | Esclusione.**

 In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicché, ove si lamenti un danno derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo. (Nella fattispecie, relativa a conducente che aveva riportato lesioni mortali in seguito alla caduta del suo veicolo in un burrone fiancheggiante una curva priva di guard-rail, la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado che aveva aderito ad una nozione di caso fortuito che lo identificava con la condotta colposa del danneggiato, senza tener conto della necessità di verificare se detta condotta presentasse anche i requisiti della non prevedibilità e non prevenibilità da parte del custode) (c.c., art. 2051) (1)

(1) Negli stessi termini, v. Cass. civ. 12 maggio 2015, n. 9547, in *questa Rivista* 2015, 709. Sulla responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. del proprietario o gestore di una strada anche con riferimento ad elementi accessori e pertinenze inerti della stessa, a prescindere dalla relativa intrinseca dannosità o pericolosità per persone o cose, v. Cass. civ. 20 novembre 2009, n. 24529, in *www.latribunaplus.it*, che precisa come il caso fortuito possa consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima che abbia omesso le normali cautele; Cass. civ. 20 febbraio 2006, n. 3651, in *questa Rivista* 2006, 1076. In particolare, per quanto concerne il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. che può rinvenirsi anche nella condotta dello stesso danneggiato, quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, v. Cass. civ. ord. 31 ottobre 2017, n. 25837, in *Arch. loc. cond. e imm.* 2018, 52 e Cass. civ. 18 settembre 2015, n. 18317, in *www.latribunaplus.it*. Nel senso che "Le regole di comune prudenza e le disposizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al gestore, in base al rapporto di custodia, o comunque al principio del "neminem laedere", l'apposizione di una recinzione dell'intera rete viaria, mediante guard-rail, anche nei tratti oggettivamente non pericolosi", v. Cass. civ. 18 luglio 2011, n. 15723, in *questa Rivista* 2012, 352. Si veda, inoltre, Cass. pen., sez. IV, 3 agosto 2011, n. 30862, in *questa Rivista* 2014, 1030, con nota di M. D'AVIRRO, *Brevi note in tema di responsabilità dell'ente gestore di un'autostrada per omessa predisposizione di guard-rail*. In tema di adeguamento di barriere di sicurezza autostradali alle disposizioni del D.M. n. 223/92, v. Corte app. pen. L'Aquila 20 maggio 2016, n. 1486, pubblicata *ivi* 2017, 51.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

A.P.V. e A.V. convennero in giudizio il Comune di (omissis) per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti al decesso del padre G., il quale aveva riportato lesioni mortali precipitando, con la propria auto, in un

dirupo sottostante ad una strada comunale che era priva di barriere di protezione in corrispondenza di una curva ad angolo retto; dedussero la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c. e richiesero il pagamento di poco più di 35.000,00 Euro per ciascuno;

il Comune sostenne che la condotta della vittima era stata a tal punto imprudente da escludere la responsabilità dell'amministrazione, rilevando – fra l'altro – che il V. conduceva una vettura priva di certificato di revisione e che, a causa della velocità eccessiva, aveva proseguito diritto ed oltrepassato il terrapieno posto ai margini della carreggiata, senza lasciare tracce di frenata e con la marcia in folle;

il Tribunale di P. rigettò la domanda sull'assunto del difetto di prova della proprietà comunale della strada e del conseguente obbligo di custodia in capo all'ente;

la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato il gravame dei V. affermando che:

«non vi è dubbio che la strada in questione possa ritenersi comunale e, pertanto, il Comune di (*omissis*) ha obbligo non solo di mantenerla in condizioni di sicurezza ed efficienza ma anche di custodirla in senso tecnico»;

valutata la domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c., «anche qualora si dimostrasse l'effettiva pericolosità della sede stradale non sarebbe provato in alcun modo che essa sia stata la causa della fuoriuscita dell'autovettura»; «né [...] il requisito del nesso di causalità può essere ricavato in via presuntiva, stante [...] la non univocità della situazione ovvero la astratta riconducibilità dell'occorso a diverse cause determinanti, tra cui la velocità non adeguata allo stato dei luoghi, la distrazione, un malore improvviso, attese altresì le condizioni di salute del V.»;

«appare, piuttosto, del tutto plausibile ritenere [...] che il sinistro stradale sia dipeso da una sua disattenzione o da una errata manovra o da elevata velocità (la marcia inserita era folle), più che a causa della mancanza di barriere di protezione, con conseguente esclusione della responsabilità del Comune, ai sensi dell'art. 1227 c.c.»;

«mancando la prova del nesso causale tra "res" custodita e danno – presupposti indefettibili di responsabilità ex art. 2051 c.c., – la domanda doveva essere rigettata»;

ha proposto ricorso per cassazione la sola A.P.V., affidandosi a tre motivi; né il Comune né gli altri intimati (gli eredi di A.V. nel frattempo deceduto) hanno svolto attività difensiva.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, la ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo (ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c.) in quanto la Corte territoriale «non ha valutato la circostanza che la corretta apposizione delle barriere protettive, in base ai criteri e alle caratteristiche previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D.M. 18 febbraio 1992, n. 223 del Ministero dei Lavori Pubblici e dell'art. 2 L. 22 marzo 2001, n. 85, su un tratto di strada caratterizzato da oggettiva pericolosità, avrebbe impedito il concretizzarsi dell'evento»; precisa che «la Corte ha omesso di esaminare e valutare

l'incidenza che avrebbe avuto la corretta predisposizione di barriere protettive [...] volte a prevenire la fuoriuscita dell'autovettura dalla sede stradale, indipendentemente dalle cause dello sbandamento»;

il secondo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 1227 c.c. e/o dell'art. 2 D.M. 18 febbraio 1992 del Ministero dei Lavori Pubblici e dell'art. 2 L. 22 marzo 2001 n. 85; assume la ricorrente che la custodia esercitata dal gestore di una strada non è limitata alla carreggiata, ma si estende anche alle pertinenze, comprese le eventuali barriere laterali di sicurezza, sicché può ben essere affermata la responsabilità per danni che conseguano all'assenza o all'inadeguatezza di tali elementi di protezione; contesta inoltre che il danneggiante avesse assolto all'onere, sullo stesso gravante, di provare il concorso colposo della condotta della vittima;

il terzo motivo denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 D.M. 18 febbraio 1992, n. 223 del Ministero dei Lavori Pubblici e dell'art. 2 L. 22 marzo 2001, n. 85», sul rilievo che la Corte di merito «non ha in alcun modo ritenuto di accertare la condotta omissiva del Comune di S. in relazione alle disposizioni legislative sopra richiamate», con la conseguenza che «la sentenza è pervenuta dunque a ritenere irrilevante la mancanza di qualunque protezione sulla base di una motivazione meramente apparente, che ha omesso di valutare effettivamente la circostanza che la presenza delle barriere avrebbe impedito il concretizzarsi delle nefaste conseguenze del sinistro».

Ritenuto che, esaminati congiuntamente i tre motivi, il ricorso meriti accoglimento nei termini che seguono:

deve darsi continuità al principio – affermato da Cass. n. 9547/2015 in riferimento all'ipotesi di un veicolo precipitato in un burrone fiancheggiante una curva priva di guard-rail – secondo cui, «in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicché, ove si lamenti un danno [...] derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo» (cfr. anche Cass. n. 6306/2013, Cass. n. 15723/2011, Cass. n. 24529/2009 e Cass. n. 3651/2006);

nello specifico, a fronte della dedotta responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente gestore della strada, la Corte territoriale non avrebbe potuto escludere il nesso di causalità fra la condizione della strada (e delle sue pertinenze) e la caduta del mezzo nel precipizio sul mero assunto di una condotta colposa della vittima, ma avrebbe dovuto accertare che quest'ultima presentava connotati di eccezionalità e imprevedibilità tali da determinare l'interruzione del rapporto causale fra la situazione della cosa e il sinistro;

la Corte di appello ha invece mostrato di aderire ad una nozione di caso fortuito che lo identifica con la condotta

colposa del danneggiato, senza tener conto della necessità di verificare se detta condotta presentasse anche i requisiti della non prevedibilità e non prevenibilità da parte del custode;

è noto, infatti, che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la responsabilità del custode solo «ove sia colposa ed imprevedibile» (Cass. n. 25837/2017), ossia «quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo» (Cass. n. 18317/2015), giacché l'idoneità ad interrompere il nesso causale può essere riconosciuta solo ad un fattore estraneo avente «carattere di imprevedibilità ed eccezionalità» (Cass. n. 2660/2013); in tal senso, anche i più recenti arresti di legittimità, pur affermando che il comportamento del danneggiato (da valutare anche officiosamente ex art. 1227, comma 1. c.c.) può assumere incidenza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, non hanno mancato di evidenziare che ciò può avvenire «quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale» (Cass. n. 2480/2018 e Cass. n. 9315/2019);

ciò non significa peraltro che, laddove non risulti idonea ad integrare il caso fortuito, la colpa della vittima non possa rivestire rilevanza ai fini risarcitori; ma ciò deve avvenire sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile – ai sensi dell'art. 1227 c.c. – sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, comma 1, c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, comma 2, c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte;

la sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla Corte territoriale che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame della vicenda alla luce dei principi sopra richiamati;

la Corte di rinvio provvedere anche sulle spese di lite. (Omissis)

## CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. IV, 17 NOVEMBRE 2020, N. 32209 (UD. 27 OTTOBRE 2020)

PRES. PICCIALLI – EST. PEZZELLA – P.M. X (PARZ. DIFF.) – RIC. B.G.

**Patente | Revoca e sostituzione | Revoca | Recidiva nel biennio o nel triennio | Positivo svolgimento della messa alla prova di cui all'art. 168 c.p. | Estinzione del reato | Sussistenza della recidiva | Ammissibilità | Fattispecie in tema di guida in stato di ebbrezza.**

**Patente | Revoca e sostituzione | Revoca | Recidiva nel biennio | Termini di riferimento | Data di com-**

**missione del fatto | Esclusione | Data di passaggio in giudicato della precedente condanna | Sussistenza | Fattispecie in tema di guida in stato di ebbrezza.**

**Patente | Revoca e sostituzione | Revoca | Recidiva nel biennio o nel triennio | Differenze con la recidiva di cui all'art. 99 c.p. | Conseguenze | Necessità di preventiva contestazione della recidiva | Esclusione | Fattispecie in tema di guida in stato di ebbrezza.**

**Patente | Revoca e sostituzione | Revoca | Recidiva nel biennio o nel triennio | Commissione del medesimo reato | Necessità | Fattispecie relativa ai reati di guida in stato di ebbrezza e di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.**

📌 In tema di guida in stato di ebbrezza, la recidiva prevista come causa di revoca obbligatoria della patente di guida dagli artt. 186, comma 2, lett.c), e 186 bis, comma 5, C.d.S. non è esclusa dal fatto che il reato cui si riferisce la precedente condanna sia stato dichiarato estinto per esito positivo della sospensione del processo con messa alla prova. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 186; nuovo c.s., art. 186 bis; c.p., art. 168) (1)

📌 In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini del computo del biennio o del triennio entro il quale deve collocarsi la precedente condanna perché possa riconoscersi l'esistenza della "recidiva" che dà luogo alla revoca obbligatoria della patente, ai sensi degli artt. 186, comma 2, lett. c), e 186 bis, comma 5, C.d.S., deve aversi riguardo non alla data di commissione del fatto ma a quella in cui la precedente condanna è divenuta irrevocabile. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 186; nuovo c.s., art. 186 bis) (2)

📌 La recidiva nel biennio o nel triennio che, ai sensi degli artt. 186, comma 2, lett.c), e 186 bis, comma 5, C.d.S. comporta, in caso di guida in stato di ebbrezza, la revoca obbligatoria della patente di guida, non essendo della stessa natura della vera e propria "recidiva" prevista dall'art. 99 c.p. come circostanza aggravante, non richiede, per la sua operatività, la previa contestazione. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 186; nuovo c.s., art. 186 bis) (3)

📌 Ai fini della revoca obbligatoria della patente di guida nei casi di recidiva rispettivamente previsti, per la guida in stato di ebbrezza, dagli artt. 186, comma 2, lett.c), e 186 bis, comma 5, C.d.S. e, per la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, dall'art. 187, comma 1, C.d.S., è da escludere che il precedente relativo ad uno di tali illeciti possa rendere configurabile la recidiva con riferimento all'altro. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 186; nuovo c.s., art. 187; nuovo c.s., art. 186 bis) (4)

(1) Questa Corte si è già di recente occupata di un caso analogo. Con sentenza 18 marzo 2019, n. 11719, in *questa Rivista*, 2019, 878 ha affermato il medesimo principio pur con riferimento al diverso istituto del lavoro di pubblica utilità, il cui positivo svolgimento aveva prodotto l'estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza, valutabile dal giudice ai fini della "recidiva nel biennio" ex art. 186, comma 2, lett. c) c.s.. Sulla realizzazione della condizione di "recidi-

va nel biennio", ai fini della revoca della patente per il reato di guida in stato di ebbrezza, v. Cass. pen., sez. IV, 23 giugno 2016, n. 26168, *ivi* 2016, 966, che precisa come a rilevare sia la data di passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente a quello per cui si procede, e non la data di commissione dello stesso. In dottrina, utili riferimenti in tema di messa alla prova si rinvengono in GIUSEPPE LUIGI FANULI, *L'istituto della messa alla prova ex lege 28 aprile 2014, n. 67. Inquadramento teorico e problematiche applicative*, *ivi* 2014, 877.

(2) Giurisprudenza di legittimità ormai orientata nel senso di cui in massima. Così si vedano Cass. pen., sez. IV, 23 giugno 2016, n. 26168, in *questa Rivista* 2016, 966; Cass. pen., sez. IV, 20 gennaio 2014, n. 2386, *ivi* 2014, 503; Cass. pen., sez. IV, 5 aprile 2013, n. 15913, *ivi* 2013, 714 e Cass. pen., sez. IV, 13 dicembre 2012, n. 48276, *ivi* 2013, 518.

(3) Sul punto si richiama la sentenza, citata in parte motiva, Cass. pen., sez. IV, 26 gennaio 2015, n. 3467, in *questa Rivista*, 2015, 538, che esclude, appunto, la necessità di una preventiva contestazione della c.d. "recidiva nel biennio" di cui all'art. 186, comma 2, c.d.s. (ai fini della revoca della patente di guida), "trattandosi, nel caso in esame, non già dell'istituto espressamente regolato dall'art. 99 c.p., suscettibile di incidere negativamente sul trattamento sanzionatorio penale dell'imputato (e come tale necessariamente destinato alla preventiva contestazione a carico dell'accusato), bensì della disciplina di un mero effetto legale, rilevante sul piano amministrativo, connesso al rilievo storico della ripetizione, entro un arco di tempo predeterminato, dell'illecito previsto dall'art. 186 c.d.s..

(4) In senso analogo, ovvero che per la realizzazione della condizione di "recidiva nel biennio", prevista dall'art. 186, comma secondo, lett. c.) c.d.s., è necessario che la stessa abbia luogo con riferimento al medesimo reato di guida in stato di ebbrezza, v. Cass. pen., sez. IV, 1 settembre 2014, n. 36456, in *questa Rivista*, 2015, 377. Si veda, inoltre, Cass. pen., sez. IV, 26 gennaio 2015, n. 3467, *ivi* 2015, 538 che precisa non essere di alcuna rilevanza l'entità o il grado del tasso alcolemico riscontrato nell'imputato.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. B.G. ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Viterbo il 6 dicembre 2019, applicatagli ex art. 444 c.p.p. e ss. la pena, condizionalmente sospesa, di mesi uno e giorni dieci di arresto ed Euro seicento di ammenda per il reato di cui al D.L.vo n. 285 del 1992, art. 186 bis, comma 1 e 3 e s.m., perchè, in data (*omissis*), titolare della patente di guida da meno di tre anni, si poneva in stato di ebbrezza alcolica alla guida dell'autovettura Alfa Romeo 159 tg. [...], con tasso alcolemico pari a 1.33 grammi per litro accertato alla prima prova e 1.31 grammi per litro accertato alla seconda prova mediante alcoltest, ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

2. Il ricorrente, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deduce i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p..

Rileva il difensore ricorrente che il giudice del patteggiamento, nell'applicare a B.G. la pena concordata tra le parti, considerando l'imputato recidivo nel triennio, ex art. 186 bis, comma 5, c.d.s. disponeva, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Tuttavia, ciò sarebbe avvenuto sull'errato presupposto della recidiva nel triennio.

È vero, infatti – prosegue il ricorso – che l'odierno ricorrente si era reso responsabile di una precedente violazione

ex art. 187 comma 1 c.d.s., commessa in data 2 gennaio 2016, in (*omissis*), ma per la definizione di quella imputato, per il tramite del suo legale, nell'ambito del proc. pen., pendente dinanzi al Tribunale di Viterbo, rubricato al n. RGNR 403/16 e n. 2230/17 RG Trib, aveva avanzato istanza di sospensione del processo con messa alla prova ex art. 168 c.p., con udienza per la verifica dell'esatta attività svolta e del comportamento del sottoposto al (*omissis*), come dal certificato del casellario giudiziale del 12 novembre 2019, confluito nel fascicolo del dibattimento.

Tanto premesso nei fatti, il difensore lamenta nullità della sentenza per errata applicazione dell'art. 186 bis, comma 5 per avere erroneamente qualificato l'imputato recidivo nel triennio non considerando che il reato oggetto del procedimento sottoposto alla sua cognizione era stato commesso in data antecedente rispetto alla sentenza di definizione del precedente episodio di guida in violazione delle norme del codice della strada per il quale, allo stato, il procedimento, tra l'altro, è sospeso con messa alla prova dell'imputato, con udienza di verifica dell'attività, e del comportamento del sottoposto al successivo (*omissis*).

Evidente risulterebbe l'erronea applicazione e valutazione da parte del giudice di primo grado dell'art. 186 bis, comma 5, c.d.s. posto che è ormai pacifico il principio in base al quale "in tema di revoca della patente per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai fini della realizzazione della condizione della recidiva nel biennio, rileva la data di passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente a quello per cui si procede e non la data di commissione dello stesso" (il richiamo è a sez. IV, n. 26168/2016 e a sez. IV n. 3348/2017).

Non solo, nel caso di specie, avendo l'imputato correttamente eseguito l'attività lavorativa disposta dal Giudice del Tribunale di Viterbo, nell'ambito del primo procedimento penale, rubricato al n. RGNR 403/16, per fatti commessi il (*omissis*) – prosegue il ricorso – è plausibile auspicare, per la data del (*omissis*), una dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova. Tutto ciò farebbe venire meno la recidiva nel triennio, come erroneamente ritenuta sussistente dal giudicante, non contestata, tra l'altro, neppure dal P.M. nel capo di imputazione.

Dalle considerazioni sopra esposte ne conseguirebbe che l'imputato, B.G., al momento della commissione del fatto-reato di cui all'impugnata sentenza, ossia alla data del 15 marzo 2018, non potesse ritenersi recidivo, così come non poteva neppure ritenersi recidivo alla data dell'emissione della sentenza impugnata, ossia il 9 dicembre 2019, pendendo il procedimento relativo all'accertamento del primo fatto-reato, tra l'altro allo stato sospeso, ex art. 168 bis c.p. e art. 464 bis c.p.p. in quanto, a quella data, non aveva subito condanna alcuna.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata nella parte relativa alla disposta revoca della patente.

3. In data 11 settembre 2020 il Procuratore Generale presso questa Corte Suprema ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p. chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guida.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il motivo proposto, con cui si lamenta violazione di legge in punto di ritenuta recidiva nel triennio e di conseguente revoca della patente di guida, è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente alla disposta revoca della patente di guida, statuizione che va eliminata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Viterbo per la determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente medesima.

2. In punto di ammissibilità del ricorso va ricordato che Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 21369 del 26 settembre 2019 dep. 2020, Melzani Saymon, Rv. 279349, hanno affermato essere ammissibile, pur dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2 bis, c.p.p. il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censurò l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie.

3. L'art. 186 bis c.d.s., di cui è stato chiamato a rispondere il B. in ragione del fatto che era titolare di patente di guida da meno di tre anni, prevede, tra l'altro, al comma 5, che "la patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) (...) in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma".

Si tratta di norma speculare – e di maggior rigore in ragione dello status soggettivo degli imputati – rispetto a quella del precedente art. 186, comma 2, lett. c), che prevede, in ragione dello sfioramento del medesimo limite, che "la patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio".

Ebbene, costituisce *ius receptum* di questa Corte di legittimità il principio che, in tema di revoca della patente per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai fini della realizzazione della condizione di "recidiva nel biennio" (ma, *mutatis mutandis*, la valutazione non cambia per la recidiva nel triennio di cui all'art. 186 bis c.d.s., trattandosi di norma ispirata alla stessa ratio e diversa, come appena detto, per la sola diversità soggettiva dei conducenti) rileva, rispetto alla data di commissione del nuovo fatto, la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente a quello per cui si procede, e non la data di commissione dello stesso. In altri termini, allorché si è commesso il reato per cui si procede, dev'essere passata in giudicato, nel biennio o nel triennio antecedente, una condanna per il medesimo reato, nei termini che saranno precisati di qui a poco.

Il 28 gennaio 2013, restituendo alla Quarta Sezione Penale il procedimento con cui questa Quarta Sezione Penale, con ordinanza di rimessione del 28 novembre 2012, aveva investito le Sezioni Unite del quesito in ordine alla riferibilità alla data della precedente condanna o a quella di commissione del precedente fatto, il Primo Presidente della Corte di cassazione ebbe ad evidenziare come il denunciato contrasto avesse perso di attualità, stante la giu-

risprudenza assolutamente orientata nel senso del riferimento alla data del passaggio in giudicato della precedente condanna, che fa leva sulla lettera della disposizione, pur dando atto del fatto che in tema di reati contravvenzionali non è più luogo a parlare in senso tecnico di recidiva, stante la modifica all'art. 99 c.p. recata dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 (venivano richiamate sez. IV, nn. 28670/2012; n. 20634/2012; n. 36808/2010; n. 15657/2010; n. 8630/2010). In tal senso si è orientata anche tutta la giurisprudenza successiva (sez. IV nn. 48276/2012; n. 15913/2013; n. 18184/2013; n. 25988/2013; n. 2386/2014; n. 26168 del 19 maggio 2016, Da Rin Spaletta, Rv. 267377). Sono, pertanto, rimasti del tutto isolati i precedenti a sostegno del diverso orientamento, che guardava alla data di commissione del fatto (sez. IV nn. 27985/2009, Rv. 244420 e n. 23943/2010).

Ebbene, esaminato il certificato penale in atti del 12 novembre 2019 si evince che, effettivamente a quella data, risultava che il B. si era reso colpevole del reato di cui all'art. 187, comma 1 bis, c.d.s. (guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provocando un incidente stradale) commesso in (*omissis*).

Tuttavia, in relazione a tale fatto di reato, alla data in cui il Tribunale di Viterbo gli ha applicato la pena ex art. 444 c.p.p. e ss. in relazione al presente procedimento (6 dicembre 2019) non risulta emessa alcuna sentenza passata in cosa giudicata. Ciò in quanto, per i fatti del 2 gennaio 2016, il medesimo Tribunale di Viterbo, con ordinanza del 19 luglio 2018, aveva disposto, ai sensi dell'art. 464 quater c.p.p. la sospensione del processo per messa alla prova ex art. 168 c.p.p.

Pertanto, effettivamente, allorché ha commesso il reato per cui si procede, B.G. non poteva considerarsi recidivo e quindi non poteva essere disposta la revoca della patente di guida. In ragione della violazione riscontrata (art. 186 bis, comma 3 che richiama l'art. 186, lett. c), c.d.s. e prevede che "...ove incorrano negli illeciti di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà") e della circostanza che l'autovettura era di proprietà di terzi e non gli è stata confiscata, gli si doveva, invece, applicare, in sede di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della da sospensione della patente di guida da due a quattro anni (da aumentarsi di un terzo ex art. 186 bis, comma 3), c.d.s..

Richiedendo tale quantificazione una valutazione discrezionale, quest'ultima evidentemente andrà operata da parte del Tribunale di Viterbo cui vengono rimessi gli atti a tal fine.

4. Peraltro, nel caso che ci occupa, anche se la precedente condanna fosse passata in giudicato, il B. non si sarebbe potuto considerare recidivo ai fini di cui all'art. 186 bis, comma 5, c.d.s..

Come sottolineato dalla recente sez. IV n. 28296 del 15 settembre 2020, Rosi, n. m., la c.d. "recidiva nel biennio" di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), c.d.s. – e, va qui aggiunto, quella di "recidiva nel triennio" di cui all'art. 186-bis, comma 5 – (ai fini della revoca della patente di guida),



costituisce una disciplina non sovrapponibile all'istituto espressamente regolato dall'art. 99 c.p., in quanto quest'ultimo, proprio perchè suscettibile di incidere negativamente sul trattamento sanzionatorio penale dell'imputato, è necessariamente destinato alla preventiva contestazione a carico dell'accusato. Non altrettanto può dirsi per la particolare disciplina della "recidiva nel triennio" di che trattasi, da cui scaturisce un mero effetto legale, rilevante sul piano amministrativo, connesso al rilievo storico della ripetizione, entro un arco di tempo predeterminato, di un illecito penale riconducibile alla fattispecie della "guida in stato di ebbrezza" previsto dall'art. 186, comma 2, c.d.s. (cfr. anche sez. IV, n. 3467 del 19 dicembre 2014 – dep. 2015, Borin, Rv. 26224801).

Il termine "recidiva" – come rileva ancora, condivisibilmente, sez. IV n. 28293/20: "...non deve, dunque, confondere l'interprete, conducendolo verso strade che non si attagliano al rigoroso statuto della (omonima) circostanza aggravante regolamentata dall'art. 99 c.p. e segg.. Ciò non toglie che il termine evoca una parziale analogia sotto il profilo del significato terminologico e giuridico del fenomeno, nel senso di ripetizione di una condotta illecita sussumibile nella medesima fattispecie presa in considerazione dalla norma che la richiama".

Quella pronuncia scaturiva da un ricorso in cui si contestava la sussistenza in capo all'imputato della recidiva nel biennio in quanto lo stesso si era reso responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), c.d.s. mentre in preferenza era stato condannato per quello di cui all'art. 186, comma 2, lett. b).

Ebbene, condivisibilmente, in quell'occasione, la Corte ritenne non fondato l'assunto difensivo secondo cui, per aversi recidiva nel biennio e conseguente revoca della patente, dovessero essere consumati due reati sussumibili nella medesima ipotesi di cui all'art. 186, lett. c). Si ebbe a rilevare, infatti, che è vero che le fattispecie criminose di cui alle all'art. 186, comma 2, lett. b) e c), l'ipotesi sub a) è stata depenalizzata con la L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, comma 4, – costituiscono, per giurisprudenza pacifica, autonome figure di reato, disposte in ordine crescente di gravità e modellate sul tasso alcolemico accertato, caratterizzate, tra loro, da un rapporto di reciproca alternatività e, quindi, di incompatibilità (cfr., in motivazione, sez. un., n. 46625 del 29 ottobre 2015, Zucconi), ma ciò non autorizza a ritenere che la "recidiva nel biennio" di cui si discute sia integrata nella sola ipotesi di reiterazione della (sola) fattispecie più grave (quella, appunto, della lett. c).

La collocazione topografica di tale previsione normativa – si legge ancora in quella condivisibile motivazione – non costituisce argomento dirimente, poiché la lett. c) è comunque collocata nel comma 2 dell'art. 186, all'interno del quale è inserita anche l'ipotesi di reato di cui alla lett. b).

In realtà, pur trattandosi di autonome figure di reato, è indubbio che le due ipotesi di cui all'art. 186, lett. b) e c), c.d.s. sono ricomprese nella stessa disposizione normativa che prevede la generale figura criminosa del reato di guida in stato di ebbrezza. Ed in effetti le due ipotesi hanno struttura e finalità identiche, differenziandosi fra

loro solo, come già detto, per la differente graduazione dei valori-soglia del tasso alcolemico accertato.

Da questo punto di vista, la sentenza 28293/20 osserva come le Sezioni Unite, nella sentenza n. 46625/2015, Zucconi, Rv. 265025, abbiano evidenziato la diversa struttura ontologica fra la condotta di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2), c.d.s. e quella di rifiuto a sottoporsi ad accertamenti alcolemici (art. 186 comma 7, c.d.s.), implicitamente riconoscendo la sostanziale omogeneità delle due ipotesi criminose di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e c). Anche sul piano funzionale, poi, in una successiva pronuncia, le Sezioni Unite hanno rimarcato la sostanziale unitarietà delle figure criminose della guida in stato di ebbrezza, attesa la loro eadem ratio, stabilendo che lo sfondo di tutela del "reato di guida in stato di ebbrezza" di cui all'art. 186, comma 2 (nelle due ipotesi graduate che qui rilevano) non è quello della regolarità della circolazione, bensì quello correlato con i beni della vita e dell'integrità personale (così sez. un., n. 13681 del 25 febbraio 2016, Tushaj, Rv. 266592, in motivazione).

Dunque, con il termine "recidiva" (non in senso tecnico, ma col generale significato riconducibile all'aggettivo "recidivo", nel senso di chi ricade in una situazione di colpa o comunque negativa) il legislatore del codice della strada intende riferirsi semplicemente alla situazione di chi, già condannato per la commissione di una condotta illecita, penalmente rilevante, sussumibile nella generale figura criminosa del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, comma 2, c.d.s. venga nuovamente condannato (nel biennio) per lo stesso reato, ma nella sua forma più grave (quella della lettera c). Ciò che comporta, rispetto al "non recidivo", un trattamento più severo esclusivamente sul piano amministrativo, derivandone (non la sospensione ma) la revoca della patente del soggetto condannato.

Si tratta – come rileva ancora sez. IV n. 28293/20 – di una disciplina che ha inteso inasprire le conseguenze di carattere amministrativo in relazione a condotte di guida accomunate da particolare gravità, in quanto poste a tutela dei beni primari della vita e della integrità fisica: la recidiva di tali condotte, nei termini dianzi accennati, è stata ritenuta espressione di una allarmante "progressione criminosa", avuto riguardo al (relativamente) breve lasso di tempo (due anni) intercorso fra reati omogenei ed alla specifica gravità della fattispecie criminosa ripetuta nel biennio (quella, appunto, dell'art. 186, comma 2, lett. c, caratterizzata dal più elevato valore-soglia del tasso alcolemico accertato).

Gli effetti eminentemente amministrativi di tale disposizione consentono di ribadire, inoltre, che è inutile, oltre che giuridicamente scorretto, paragonare – per trarne eventuali analogie normative – la "recidiva nel biennio" di cui all'art. 186 c.d.s. con il differente istituto penalistico della recidiva di cui all'art. 99 c.p..

5. Il caso che ci occupa, tuttavia, richiede una precisazione ulteriore, che porta, invece, a conseguenze diverse rispetto a quelle di cui alla sentenza 28293/20.

Il B., infatti, si è in passato reso responsabile del diverso reato di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti di cui all'art. 187 c.d.s..

Ebbene, già in passato questa Corte di legittimità ebbe a precisare – e va qui ribadito – che, in tema di revoca della patente per guida in stato di ebbrezza, per la realizzazione della condizione di “recidiva nel biennio”, prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c.), c.d.s. – e, si aggiunge, per quelle di recidiva nel triennio di cui all'art. 186-bis, comma 5, c.d.s. – è necessario che la essa abbia luogo con riferimento al medesimo reato di guida in stato di ebbrezza (sez. IV, n. 36456 del 3 giugno 2014, Scignari, Rv. 261059), senza che assuma alcuna rilevanza, dunque, l'entità o il grado del tasso alcolemico riscontrato nell'imputato (cfr. la già richiamata sez. IV, n. 3467 del 19 dicembre 2014, dep. 2015, Borin, Rv. 262248).

Va, dunque, qui sgombrato il campo da ogni equivoco.

Sebbene anche l'art. 187, comma 1, c.d.s. come le due norme precedenti, preveda che “la patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione 11, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui al cit. art. 186-bis, comma 1, lett. d), ovvero in caso di recidiva nel triennio”, tuttavia, stante la diversità strutturale tra il reato di guida in stato di ebbrezza e quello di guida in stato di alterazione psicofisica per l'uso di sostanze stupefacenti, la precedente commissione di uno dei due reati non determina recidiva nel biennio o nel triennio rispetto all'altro.

In altri termini, in un caso come quello che ci occupa, se anche fosse passata in giudicato nei tre anni antecedenti la commissione del reato di guida in stato di ebbrezza per cui si procede un'eventuale condanna a suo carico per il reato di guida in stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di stupefacenti e –, come detto, così non è stato – non si sarebbe potuto revocare la patente al B., in quanto, stante la diversità dei reati, non si sarebbe concretizzata la recidiva ex art. 186 bis, comma 5, c.d.s..

6. Per completezza espositiva, va rilevato, infine, che invece è infondata la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui, anche se fosse stato commesso il medesimo reato e fosse già avvenuta la verifica ex art. 464-septies c.p.p. del positivo esito della messa alla prova, una volta intervenuta, ai sensi dell'art. 168-ter, comma 2, c.p. la conseguente estinzione del precedente reato si sarebbe comunque determinata l'insussistenza della recidiva nel triennio, ai fini che ci occupano.

La ricordata sez. IV n. 2893/20 si è già occupata della pretesa inapplicabilità, al caso sottoposto al suo esame, della “recidiva nel biennio”, a seguito della dichiarata estinzione del precedente reato di guida in stato di ebbrezza a carico dell'imputato (in quel caso per lo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, c.d.s. introdotto con la L. 29 luglio 2010, n. 120).

In quel caso il ricorrente, benché non esplicitamente, sembrò evocare il principio affermato dalle Sezioni Unite Marciandò, secondo cui l'estinzione di ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva penalistica

(sez. un. 5859 del 27 ottobre 2011 – dep. 2012, Marciandò, Rv. 25168801).

Partendo dal ricordato rilievo che “gli effetti eminentemente amministrativi di tale disposizione consentono di ribadire, inoltre, che è inutile, oltre che giuridicamente scorretto, paragonare – per trarne eventuali analogie normative – la “recidiva nel biennio” di cui all'art. 186 c.d.s. con il differente istituto penalistico della recidiva di cui all'art. 99 c.p.”, sez. IV n. 28293/20, condivisibilmente, ribadisce il principio per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'estinzione del reato a seguito del positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità, presupponendo l'avvenuto accertamento del fatto, non impedisce al giudice di valutarlo in un successivo processo quale precedente specifico ai fini del giudizio circa la “recidiva nel biennio”, prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), c.d.s. (cfr. sez. IV, n. 11719 del 15 febbraio 2019, Usai, Rv. 27528001).

A corroborare la propria conclusione in ordine all'infondatezza della censura, ricordava in quel caso la Corte che è sufficiente leggere il testo dell'art. 224, comma 3, c.d.s. (applicabile in virtù del richiamo operato nello stesso art. 186, comma 2, lett. c), c.d.s. alle norme dettate nel Titolo VI, Capo II, sez. II del codice), che esclude l'incidenza dell'estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato sul procedimento di applicazione della sanzione amministrativa accessoria di revoca della patente, in combinato disposto con l'art. 186, comma 2, lett. c), c.d.s. che individua quale presupposto dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria l'accertamento del reato (così, in motivazione, sez. IV, n. 1864 del 7 gennaio 2016, Oberoffer, Rv. 26558301).

Ebbene, ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in relazione al diverso istituto della messa alla prova di cui all'art. 168 c.p., cui pure consegue, in caso di esito positivo, come per il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, c.d.s. e art. 187, comma 8-bis, c.d.s. l'estinzione del reato.

Non rileva, come si dirà di qui a poco, che i due istituti siano diversi, essendo la messa alla prova ispirata all'istituto della probation, di derivazione anglosassone (anche se vi si differenzia per il fatto che si tratta di misura che interviene nel corso del processo e non dopo la sua conclusione, nella fase di esecuzione della pena), già da anni importata nel nostro processo minorile, e il lavoro di pubblica utilità una sanzione sostitutiva della pena inflitta in caso di condanna per guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186, comma 9 bis), c.d.s. ed in tema di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187, comma 8 bis).

7. Il lavoro di pubblica utilità è una vera e propria pena, così qualificata dal legislatore, che comporta una limitazione della libertà personale del condannato. In caso di positivo svolgimento dello stesso, il giudice fissa udienza ed in detta occasione dichiara estinto il reato, riduce alla metà la sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.

Diversa è la fattispecie ex art. 168 c.p. della sospensione del processo con messa alla prova, introdotta con L. 28

aprile 2014, n. 67, che pure trova notevole applicazione, nella quotidianità giudiziaria, in casi come quello che ci occupa. Si tratta, infatti, di una modalità alternativa di definizione del processo, cui l'indagato può essere ammesso dal giudice, in presenza di determinati presupposti normativi, sin dalla fase delle indagini preliminari, attraverso la quale, laddove si concluda con esito positivo il periodo di prova, è possibile pervenire ad una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato.

La "messa alla prova" consiste nella richiesta, da parte dell'imputato della sospensione del procedimento penale, che viene concessa dal giudice quando, in considerazione della gravità del reato e della capacità a delinquere del richiedente, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che il soggetto richiedente si asterrà dal commettere altri reati in futuro. La stessa comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato, prevede l'affidamento dell'imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che può implicare anche attività di rilievo sociale, ed è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Quest'ultimo – come recita l'art. 168-bis c.p. – consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, affidata tenendo conto della professionalità e delle attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie, o presso enti o organizzazioni, anche internazionali che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

Lesito positivo della prova determina, come il lavoro di pubblica utilità introdotto all'art. 186, comma 9-bis, c.d.s. e art. 187, comma 8-bis, c.d.s. – l'estinzione del reato. A differenza di quello, tuttavia, la messa alla prova, in quanto istituto finalizzato ad una composizione "preventiva" del conflitto penale, prescinde dall'accertamento di responsabilità in ordine al fatto ascritto.

Tale diversità, tuttavia, non rileva ai fini che ci occupano.

Ed invero, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 125 del 14 aprile 1995, pronunciata con riferimento alla sospensione per messa alla prova del processo minorile, ha posto l'accento sul fatto che "presupposto concettuale essenziale del provvedimento, connesso ad esigenze di garanzia dell'imputato, è costituito da un giudizio di responsabilità penale che si sia formato nel giudice, in quanto altrimenti si imporrebbe il proscioglimento". E anche una preponderante dottrina ha rilevato che, se così non fosse, l'istituto perderebbe il carattere di misura penale per acquistare quello di misura amministrativa.

Con riferimento, poi, alla messa alla prova dell'imputato adulto, la dottrina ha messo in evidenza che tale conclusione si desume a chiare lettere dall'art. 464 quater c.p.p., comma 1, laddove è previsto che la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta a meno che il giudice non ritenga di dover pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p..

Altro argomento per una lettura in tal senso si desume dalla circostanza che la messa alla prova prevede lo svolgimento di attività dirette all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti da reato nonché, ove possibile, il risarcimento del danno, e dunque il richiamo al reato e al pregiudizio che ne deriva richiede necessariamente un accertamento positivo della sua sussistenza e della responsabilità dell'agente.

Come si vede, dunque, tenuto conto, come si è detto, che quella che ci occupa non è una recidiva penale in senso tecnico, anche la messa alla prova non può prescindere dall'accertamento del medesimo fatto-reato, che rileva ai fini della revoca della patente nei casi di "recidiva nel biennio" di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), c.d.s. e di "recidiva nel triennio" di cui all'art. 186-bis, comma 5, c.d.s. e art. 187, comma 1, c.d.s..

Del resto, non vi è dubbio che, in relazione ad entrambi gli istituti trovino applicazione le sanzioni amministrative accessorie.

Per il lavoro di pubblica utilità, come si è detto, è lo stesso codice della strada che prevede, in caso di esito positivo, che la sospensione della patente resti, seppur dimezzata.

Quanto all'estinzione del reato conseguente al positivo esito della messa alla prova, ci si era posti il problema che la sanzione amministrativa accessoria consegue all'accertamento della penale responsabilità e quindi alla sentenza penale di condanna tanto che viene irrogata direttamente dal giudice penale ai sensi dell'art. 224 c.d.s., mentre nel caso della messa alla prova manca una sentenza di condanna o ancora meglio manca l'accertamento della responsabilità penale ed il procedimento si conclude con il proscioglimento per estinzione del reato.

Ebbene, costituisce ormai *ius receptum* di questa Corte di legittimità il principio che, nei casi di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, nessun dubbio sussiste che la sanzione amministrativa accessoria vada applicata (sez. IV, n. 40069 del 17 settembre 2015, Pettorino, Rv. 264819; conf. sez. IV, n. 29639 del 23 giugno 2016, Conti, Rv. 267880).

A tale condivisibile conclusione si giunge, in primis, perchè il legislatore del 2014, nell'inserire nel codice penale l'art. 168-ter, si è preoccupato di prevedere espressamente che l'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova non pregiudichi l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ove previste dalla legge. Ciò proprio perchè tale previsione risulta necessaria in quanto il nuovo istituto della messa alla prova rientra nelle cause di estinzione del reato e, in quanto strumento di composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale, non prevede un preventivo accertamento di penale responsabilità.

Diversamente che per il lavoro di pubblica utilità previsto dal codice della strada, in cui rimane in capo al giudice penale, tuttavia, la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria all'esito dell'estinzione del reato per la positiva "messa alla prova", va individuata, ai sensi dell'art. 224, comma 3, c.d.s. in capo al Prefet-

to. L'art. 224 c.d.s. prevede, infatti, testualmente che: "la declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il Prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli artt. 218 e 219 nelle parti compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria...".

Pacifico, dunque, è che il giudice il quale pronunci sentenza di intervenuta estinzione del reato ex art. 168 ter, comma 2, c.p. per positivo esito della messa alla prova, non possa e non debba applicare la sanzione amministrativa accessoria, che verrà poi applicata dal Prefetto competente a seguito di trasmissione degli atti da parte del cancelliere ed in seguito a passaggio in giudicato della sentenza che tale estinzione del reato accerta e dichiara (ex art. 224, comma 3, c.d.s.).

Sebbene notevolmente diversi, pertanto, sia il positivo esito del lavoro di pubblica utilità previsto dal codice della strada che quello della messa alla prova previsto dal codice penale comportano conseguenze diverse solo in relazione al soggetto chiamato a disporla quanto all'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria.

Alla luce di quanto sin qui esposto, pertanto, ribadita la differenza tra il concetto di recidiva penale ex art. 99 c.p. e la recidiva che ci occupa, può dunque affermarsi il principio di diritto secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'estinzione del reato ex art. 168 ter, comma 2, c.p. a seguito dell'esito positivo della prova, presupponendo l'avvenuto accertamento del fatto-reato, pur senza che si sia addivenuti ad una pronuncia di penale responsabilità non impedisce al giudice di valutarlo in un successivo processo quale precedente specifico ai fini del giudizio circa la "recidiva nel biennio", prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), c.d.s. o circa la "recidiva nel triennio" di cui all'art. 186-bis, comma 5, c.d.s. e art. 187, comma 1, c.d.s. (*Omissis*)

## CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. VI, ORD. 12 NOVEMBRE 2020, N. 25468 PRES. SCODITTI – EST. PELLECCIA – RIC. I.F. ED ALTRO C. C.A. ED ALTRI

**Assicurazione obbligatoria | Modulo di constatazione amichevole | Efficacia probatoria | Modulo a doppia firma comunicato all'assicuratore in sede stragiudiziale | Presunzione legale fino a prova contraria della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute | Sussistenza.**

✍ Il modulo di constatazione amichevole firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, quando comunicato all'assicuratore in sede stragiudiziale, ha valore di presunzione legale fino a prova contraria della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute; se invece il modulo è portato per la prima

volta a conoscenza dell'assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario. (Nella fattispecie il modulo a doppia firma era stato comunicato alla compagnia assicurativa in fase stragiudiziale) (*Mass. Redaz.*) (*d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 143*) (1)

(1) Sostanzialmente nel medesimo senso, v. Cass. civ. ord. 26 settembre 2017, n. 22415, in *questa Rivista* 2018, 132. Nel senso che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova, ma è liberamente apprezzata dal giudice, trovando applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice, v. Cass. civ., sez. un., 5 maggio 2006, n. 10311, *ivi* 2006, 720 a cui è seguita Cass. civ. 13 luglio 2010, n. 16376, *ivi* 2011, 28 che ha ribadito: "l'accertamento dei due rapporti in cui questi è coinvolto – quello col danneggiato, sorto dal fatto illecito, e quello, di origine contrattuale, con l'assicuratore – non può che essere "unico e uniforme per tutti e tre i soggetti coinvolti nel processo".

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2015, I.F. e T.D. convenivano in giudizio C.A., C.S. e la Compagnia di Ass.ni F. S. (oggi U.), quale impresa designata alla liquidazione dei danni di competenza del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patiti in seguito al sinistro stradale avvenuto il 5 luglio 2012 in (*omissis*), fra l'autovettura degli attori e quella condotta da C.S., priva di copertura assicurativa per la R.C.A.

Nella contumacia di C.A. e C.S., si costituiva la F. S.

Il Giudice di pace di Trapani, con sentenza n. 283/2015, rigettava la domanda poiché dal giudizio non era emerso alcun elemento istruttorio idoneo ad accertare il verificarsi dell'evento con le modalità descritte dagli attori.

2. Avverso questa decisione, I.F. e T.D. proponevano appello.

Con sentenza n. 318/2018 del 15 marzo 2018, il Tribunale di Trapani, confermando la sentenza di primo grado, rigettava il gravame, sia nell'an che nel quantum, sulla base di un'integrale contestazione da parte della Compagnia convenuta. Infatti, non appariva ravvisabile alcuna violazione da parte del giudice di primo grado, nella valutazione del materiale probatorio disponibile. Ed infatti, la mera mancata comparizione della parte chiamata a rendere interrogatorio formale non poteva efficacemente integrare il valore indiziario (Cass. n. 22415 del 26 settembre 2017) delle dichiarazioni rese nel modulo di contestazione dai due conducenti delle auto (tra i quali, appunto, la medesima C.S.), in assenza, peraltro, di testimoni del sinistro.

3. I.F. e T.D. ricorrono in cassazione, sulla base di cinque motivi.

4. È stata depositata in cancelleria ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza, la proposta di manifesta fondatezza del ricorso.



**MOTIVI DELLA DECISIONE**

5. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole della “violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in tema di valutazione delle prove sulla responsabilità del sinistro stradale, in particolare la violazione del D.L.vo n. 209 del 2005, art. 143, comma 2 con conseguente omissione o erronea valutazione delle prove acquisite essenziali circa un fatto controverso e decisivo”.

Secondo parte ricorrente, sia il giudice di pace che il Tribunale avrebbero erroneamente valutato il modello CAI a doppia firma, in cui si descrive la dinamica del sinistro stradale. Mentre il primo non avrebbe in alcun modo preso in considerazione tale modello, il Tribunale gli avrebbe attribuito un mero valore indiziario e non di presunzione legale. Invero, il ricorrente afferma che il modulo di constatazione amichevole, quando comunicato all'assicuratore in sede stragiudiziale, come avvenuto nel caso di specie, ha valore di presunzione legale fino a prova contraria della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute, secondo quanto affermato dalla sentenza Cass. n. 22415/2017. Solo nel caso in cui il suddetto modulo venga presentato esclusivamente in sede giudiziale esso avrà mero valore indiziario.

La F. S. non avrebbe fornito alcuna prova contraria per contestare i fatti così come descritti nel modulo, pertanto il giudice di merito avrebbe dovuto considerare la dinamica del sinistro così come ivi esposta.

Il motivo è fondato.

La valenza processuale del modulo di contestazione amichevole di incidente (C.A.I.) è una questione controversa nell'ambito del contenzioso di responsabilità civile automobilistica. A livello normativo, la disciplina rilevante è l'art. 143, comma 2, Codice Assicurazioni Private, il quale prevede che: “Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”.

I problemi interpretativi sono sorti in merito alla opponibilità di tale dichiarazione all'assicuratore, soggetto diverso dai conducenti che hanno firmato la dichiarazione. In merito sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 10311/2006, chiarendo che il modulo C.A.I. a doppia firma, pur non avendo valore di piena prova, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore il quale potrà superarla fornendo prova contraria. Hanno inoltre chiarito che il giudizio debba essere uniforme e unitario per tutte le parti, danneggiato, responsabile e assicuratore, senza che il modulo possa valere in maniera differente tra questi, alla luce dell'art. 2733 c.c., comma 3 secondo cui, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice.

Questa Corte poi, nella sentenza n. 22415/2017 ha ulteriormente chiarito che “la denuncia di sinistro stradale (cui sia applicabile *ratione temporis* – la L. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 5) deve esser trasmessa, pur senza la prefissione di un termine, all'assicuratore prima di citarlo in

giudizio, non solo per informarlo (artt. 1334 e 1913 c.c.) delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute; se invece il modulo di constatazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell'assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario (Cass. sez. III, sentenza n. 3276 del 16 aprile 1997)”.

Nel caso di specie occorre precisare quanto segue. Il modello C.A.I. a doppia firma è stato comunicato alla compagnia assicurativa in fase stragiudiziale, secondo quanto indicato dal ricorrente (in assolvimento dell'art. 366 c.p.c., n. 6) che ha indicato con precisione il documento ed il luogo della produzione (pp. 5 e 13). Pertanto decisivo è il documento per averlo il ricorrente posto a base della censura.

Pertanto è da accogliere la complessa doglianza posta nel primo motivo ed il giudice del rinvio dovrà prima di tutto accertare il fatto dell'invio del modello Cai prima della citazione e successivamente dovrà verificare se il giudice di pace ha esaminato il verbale di constatazione amichevole.

5.2. Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta la “omessa od insufficiente motivazione in tema di applicazione dell'art. 2054, comma 2, c.c. per la prova di una responsabilità quantomeno paritaria nella determinazione del sinistro, e, dunque, su un punto decisivo della controversia”. Secondo il ricorrente, data la contestazione da parte di F. S. solo in merito alla dinamica del sinistro ma non anche in merito alla sua esistenza, il Tribunale avrebbe dovuto applicare il regime di presunzioni di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c..

Il secondo motivo, proposto in via subordinata, è assorbito dall'accoglimento del precedente.

5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la “violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in tema di valutazione delle prove sull'effettiva esistenza del danno, in particolare violazione o falsa applicazione dell'art. 143, comma 2 e dell'art. 115, comma 1, D.L.vo n. 209 del 2005, con conseguente omessa o erronea valutazione delle prove acquisite essenziali circa un fatto controverso e decisivo”. Il giudice di appello avrebbe errato non riconoscendo al modello CAI a doppia firma il valore di prova sulla sussistenza del danno. Inoltre, si duole della violazione dell'art. 115 c.p.c. poiché il Tribunale non avrebbe posto a fondamento della decisione le ritrazioni fotografiche prodotte dai ricorrenti, anche se non specificamente contestate da F. S.

Il terzo motivo è infondato perché il giudice ha ritenuto inidonee dal punto di vista probatorio per mancanza di riferimenti di tempo e di luogo le fotografie prodotte e l'onere di contestazione sorge solo se dall'allegazione risulti il riferimento spazio-temporale (Cass. 28665/17).

5.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta “omessa e insufficiente motivazione in tema di mancata nomina di un consulente tecnico d'ufficio, regolarmente sollecitata dalla parte, per ottenere la prova del quantum debeat,



con conseguente assunzione di prova essenziale circa un fatto decisivo e controverso". Si duole della mancata nomina, da parte del giudice d'appello, di un consulente tecnico di ufficio per la stima del danno.

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse perchè il giudice di merito ha dichiarato assorbita la questione del quantum. Infatti nessuna rilevanza ha la motivazione secondo cui mancavano i riscontri dei costi di listino nel preventivo in atti perchè una volta assorbita la questione, così come accade per i casi di inammissibilità, il giudice assorbendo la questione si era spogliato della potestas iudicandi.


5.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la "violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di liquidazione delle spese di lite". Chiede quindi, in seguito alla riforma della sentenza impugnata, la diversa statuizione delle spese di lite di primo e di secondo grado.

Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

6. Pertanto la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il quinto, infondato il terzo motivo e dichiara inammissibile il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia al Tribunale di Trapani in diversa composizione. (*Omissis*)

## CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. VI, ORD. 12 NOVEMBRE 2020, N. 25460 PRES. SCODITTI – EST. CIRILLO – RIC. A.C. C. COMUNE DI (OMISSIS)

**Responsabilità civile | Cose in custodia | Pubblica amministrazione | Danni provocati a vettura da grande buca esistente sul manto stradale | Rilevanza della condotta del danneggiato | Condizioni.**

 In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si attegga diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, in modo che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto il sinistro all'esclusiva responsabilità del conducente in considerazione dell'ora diurna in cui l'incidente si era verificato e delle dimensioni della buca che non poteva non essere vista da un

attento utente della strada) (*Mass. Redaz.*) (*c.c., art. 1227; c.c., art. 2051*) (1)

(1) Principio a cui la S.C. si è più volte uniformata. Ex multis, v. Cass. civ. ord. 3 aprile 2019, n. 9315, in *www.latribunaplus.it*; Cass. civ. ord. 29 gennaio 2019, n. 2345, *ibidem*; Cass. civ. ord. 1 febbraio 2018, n. 2480, in *questa Rivista* 2018, 748. In dottrina, sulla presunzione di responsabilità del custode, si veda G. GALLONE, *La rilevanza delle condotte umane nel caso fortuito in tema di circolazione dei veicoli (PARTE I)*, *ivi* 2019, 899.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. A.C. convenne in giudizio il Comune di (*omissis*), davanti al Giudice di pace di C., chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da lui patiti in un sinistro stradale nel quale la vettura da lui condotta era finita in una grande buca esistente sul manto stradale, riportando danni.

Si costituì in giudizio il Comune convenuto, chiedendo il rigetto della domanda.

Espletata prova per testi, il Giudice di pace rigettò la domanda, rilevando in via preliminare che l'attore non aveva provato che il Comune di (*omissis*) fosse realmente proprietario del tratto di strada in questione, con conseguente titolarità dell'obbligo di custodia.

2. La pronuncia è stata impugnata dall'attore soccombente e il Tribunale di (*omissis*), con sentenza del 5 ottobre 2017, ha rigettato l'appello ed ha compensato le spese dei due gradi di giudizio.

3. Contro la sentenza del Tribunale di (*omissis*) ricorre A.C. con atto affidato a due motivi.

Resiste il Comune di (*omissis*) con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051, 2053 e 2697 c.c., nonché dell'art. 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Osserva il ricorrente che durante il giudizio di primo grado il Comune di (*omissis*) aveva manifestato la sua volontà di transigere la causa sborsando la somma di Euro 1.500, somma rifiutata dal danneggiato. Tale comportamento, non valutato dal Tribunale, sarebbe in evidente contrasto con la linea difensiva assunta nel giudizio, nel quale il Comune aveva continuato a ribadire di non essere titolare della strada.

1.1. Il motivo non è fondato.

La sentenza impugnata, infatti, ritenendo sul punto fondato l'appello, ha superato la decisione di primo grado ed ha riconosciuto che il Comune di (*omissis*) era titolare del tratto di strada in questione, per cui le contestazioni sul punto sono da ritenere superate. Ciò non toglie, però, che la linea difensiva di una parte la quale offra una possibilità di transazione della vertenza possa essere dettata dalle ragioni più varie; e comunque, essa non è di per sé indice di un qualche riconoscimento di responsabilità. Per cui la lamentata violazione di legge non sussiste.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2700 c.c. in relazione all'obbligo di custodia ed al verbale redatto dalla Polizia municipale in occasione dell'evento.

2.1. Osserva al riguardo il Collegio che la lamentata omissione non è decisiva, proprio in considerazione di quanto già rilevato a proposito del primo motivo; né è sostenibile una violazione dell'art. 2700 cit. per il fatto che l'offerta transattiva sia contenuta in un atto pubblico.

Analogamente, nessuna violazione dell'art. 2700 cit. sussiste in rapporto al verbale della Polizia municipale, posto che non sono stati contestati né il fatto storico dell'incidente né i danni riportati dalla vettura dell'attore.

2.2. Quanto alla violazione dell'art. 2051 c.c., il Collegio ritiene la doglianza, se non inammissibile, comunque infondata.

2.3. Giova premettere che questa Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di obbligo di custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1. febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si attegga diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

Questi principi, ai quali la giurisprudenza successiva si è più volte uniformata (v., tra le altre, le ordinanze 29 gennaio 2019, n. 2345, e 3 aprile 2019, n. 9315), sono da ribadire ulteriormente nel giudizio odierno.

2.4. Tanto premesso, si osserva che la sentenza ha affermato, con una ricostruzione in fatto non rivisitabile in questa sede, che, in considerazione dell'ora diurna in cui l'incidente si era verificato e delle dimensioni della buca, questa non potesse non essere vista da un attento utente della strada; ha considerato irrilevante la deposizione del teste, siccome generica, ed ha ritenuto altresì che la vettura del danneggiato stesse procedendo ad una velocità non adeguata al tipo di strada percorsa. Ha perciò concluso che l'incidente era da ricondurre ad esclusiva responsabilità del conducente, mancando addirittura la prova del nesso di causalità.

A fronte di tali argomentazioni il motivo in esame – pur soffermandosi in modo analitico nella ricostruzione della giurisprudenza di questa Corte relativa all'art. 2051 cit. ed alla sussistenza dell'obbligo di custodia anche in relazione alle strade – in effetti non contesta la motivazione della sentenza del Tribunale, limitandosi all'elencazione di una serie di principi astratti, in sé corretti ma scollegati dal caso concreto. Il tutto senza contare che la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in relazione alle cose inerti (quali la buca stradale) grava sul danneggiato l'onere di dimostrare la pericolosità della cosa, prova che la sentenza in esame ha affermato non essere stata fornita dall'odierno ricorrente (sentenza 13 marzo 2013, n. 6306).

Non sussistono, perciò, né le violazioni di legge né le lacune di motivazione lamentate dal ricorrente.


3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Sussistono, inoltre, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. (*Omissis*)

## CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. V, ORD. 23 OTTOBRE 2020, N. 23261

PRES. CHINDEMI – EST. REGGIANI – RIC. O.M.C. (AVV. VERGERIO DI CESANA) C. EQUITALIA SUD S.P.A. ED ALTRA

**Veicoli | Tassa di circolazione | Prescrizione triennale | Decorrenza | Iscrizione a ruolo | Esclusione | Ragioni | Efficacia interruttiva | Esclusione | Fondamento | Interruzione della prescrizione | Natura | Prova | Necessità.**

 In tema di tassa automobilistica, il termine triennale di prescrizione per la sua riscossione, previsto dall'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953 del 1982, conv., con modif., in L. n. 53 del 1983, decorre dall'anno in cui doveva essere effettuato il pagamento e non è interrotto dall'iscrizione a ruolo del tributo da parte dell'Amministrazione finanziaria il quale, essendo mero atto interno, è inidoneo a costituire in mora il debitore; peraltro, in sede processuale, l'allegazione dell'interruzione della prescrizione da parte dell'Ufficio rappresenta una mera difesa (o eccezione in senso improprio) che deve essere oggetto di adeguata prova. (*d.l. 6 gennaio 1986, n. 2; d.l. 31 dicembre 1982, n. 953, art. 5; c.c., art. 2943*) (1)

(1) Per quanto concerne la prima parte della massima de qua, si veda, nello stesso senso, Cass. civ. 9 gennaio 2014, n. 315, pubblicata in *questa Rivista* 2014, 317. Nel senso che l'allegazione dell'interruzione della prescrizione da parte dell'Amministrazione finanziaria, provata mediante l'allegazione di documentazione, rappresenta una mera difesa o un'eccezione in senso improprio, v. Cass. civ. 29 novembre 2016, n. 24214, in *www.la.tribunaplus.it*.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 6160/14/14, depositata il 16 ottobre 2014, la CTR di Roma ha rigettato l'appello proposto dalla contribuente contro la sentenza di primo grado, che aveva respinto l'impugnazione della cartella esattoriale n. (*omissis*), notificata il 3 aprile 2012, con la quale era stato chiesto il pagamento di Euro 230,34 a titolo di tassa automobilistica per l'anno 2005.

Avverso tale sentenza la contribuente ha presentato ricorso per cassazione, con atto notificato il 7 aprile 2015, articolando un motivo di impugnazione.

Nessuna attività difensiva è stata in questa sede svolta né da Equitalia Sud s.p.a. né dalla Regione Lazio, regolarmente intimata.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione risultano formulate più censure.

In primo luogo, la ricorrente ha dedotto la carenza, erroneità e contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata per avere la CTR erroneamente ritenuto sufficiente a provare l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, in grado di interrompere il decorso della prescrizione, quanto indicato nella cartella impugnata.

In secondo luogo, la stessa ricorrente ha prospettato la violazione dell'art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., per avere la CTR ritenuto non contestata la falsità di quanto riportato in cartella, mentre invece la contribuente aveva da subito allegato di non avere ricevuto alcuna notifica dell'avviso di accertamento. Secondo la ricorrente, di tale notifica, avrebbe dovuto fornire la prova la Regione Lazio, a cui spettava di provare l'intervenuta interruzione della prescrizione, mentre invece quest'ultima era rimasta contumace.

In terzo luogo, la medesima ricorrente ha lamentato la violazione dei principi fondamentali del diritto di difesa e del contraddittorio per avere la CTR deciso senza tenere in alcuna considerazione le sue doglianze.

2. Si deve preliminarmente rilevare che, in pendenza di giudizio, è stato emanato l'art. 4 del D.L. n. 119 del 2018, conv. con modif. in L. n. 136 del 2018 (c.d. decreto fiscale 2019), il quale, in un'ottica di alleggerimento dei carichi affidati agli agenti della riscossione ed al fine di evitare l'accrescere di inutili ricorsi tributari, ha previsto l'annullamento ex lege di tutti quei debiti consegnati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 di importo residuo fino a mille Euro e non ancora incassati.

Il credito per cui è causa non risulta tuttavia compreso nell'ambito operativo di tali disposizioni e disposizione, non risultando la cartella affidata all'agente di riscossione entro l'anno 2010, tenuto conto che nella sentenza impugnata, sul punto riportata anche dalla ricorrente, si afferma che il ruolo è stato reso esecutivo l'11 agosto 2011.

3. Il motivo di ricorso è fondato nei termini che vengono di seguito evidenziati.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 593 del 1982, conv. con modif. in L. n. 53 del 1983 (nel testo introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 2 del 1986, conv. con modif. in L. n. 60 del 1986) "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per

il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte".

Questa Corte ha già precisato che il decorso di tale termine di prescrizione non è interrotto dalla sola iscrizione a ruolo del tributo da parte dell'Amministrazione finanziaria, essendo necessario, in applicazione dell'art. 2943 c.c., un atto che valga a costituire in mora il debitore (Cass., sez. VI, n. 315 del 9 gennaio 2014).

Se è vero pertanto che l'interruzione della prescrizione da parte dell'Amministrazione finanziaria rappresenta una mera difesa o un'eccezione in senso improprio – e può essere anche rilevata dall'ufficio, ove emerga dagli atti processuali – è anche vero che tale interruzione deve essere comunque essere adeguatamente provata (cfr. Cass., sez. V, n. 24214 del 29 novembre 2016).

Non può pertanto ritenersi l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento sia dimostrata da quanto riportato nella cartella impugnata, la quale è semplicemente un atto formato dall'agente di riscossione, che della stessa si avvale, il cui contenuto minimo è disciplinato dall'art. 25, commi 2 e 2-bis D.P.R. n. 602 del 1973, per consentire il diritto di difesa del contribuente (cfr. Cass., sez. VI, n. 25343 del 11 ottobre 2018; Cass., sez. V, n. 1111 del 18 gennaio 2018).

Neppure deve ritenersi che la contribuente avesse l'onere di dedurre la falsità di quanto riportato in cartella, in ordine all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, tenuto conto che, come appena evidenziato, la cartella non ha alcuna particolare valenza probatoria e che la difesa della contribuente era già incentrata sull'intervenuta prescrizione del credito tributario, in ragione della mancata notifica di qualsiasi atto interruttivo prima della notifica della cartella di pagamento.

Com'è noto, in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sul debitore, che voglia far valere l'eccezione di prescrizione, è soddisfatto con la semplice affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare (cfr. da ultimo, in materia di rapporti bancari, sez. un., n. 15895 del 13 giugno 2019 e, in generale, sez. I, n. 15631 del 27 luglio 2016).

Nel caso di specie, la ricorrente ha correttamente impugnato la cartella di pagamento ad essa notificata nel 2012, allegando di non avere avuto altra notifica, così facendo valere la dedotta prescrizione del credito nella medesima indicato, relativo alla tassa automobilistica dovuta per l'anno 2005. A questo punto, la prova dell'effettiva notificazione dell'avviso di accertamento doveva essere fornita dall'ente impositore (la Regione Lazio), senza che il giudice potesse attribuire valore probatorio a quanto indicato dall'agente di riscossione nella cartella dallo stesso formata.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata.

4. La statuizione sulle ulteriori censure è assorbita dall'accoglimento di quella appena accolta.

5. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, né risultano ulteriori profili controversi rilevanti ai

fini della decisione, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c.

Il ricorso proposto dalla contribuente in primo grado deve pertanto essere accolto, tenuto conto che la cartella di pagamento risulta notificata nel 2012, quando era ampiamente decorso il termine triennale di prescrizione del credito derivante dal mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2005, non essendovi la prova di alcun precedente atto interruttivo.


6. Le spese dei giudizi di primo e di secondo grado devono essere compensate in considerazione della tenore delle difese dell'agente di riscossione in primo grado, non costituito in appello, e della contumacia dell'ente impositore in entrambi i gradi di merito.

La statuizione sulle spese segue la soccombenza nel presente giudizio di legittimità. Pertanto le parti intimiate devono essere condannate al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente e liquidate in dispositivo. (*Omissis*)

## CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. II, ORD. 16 OTTOBRE 2020, N. 22569

PRES. LOMBARDO – EST. TEDESCO – RIC. P.E. (AVV. CAPONETTI) C. PA.IS. ED ALTRI

**Demanio | Cessazione (sclassificazione) | Strada | Appartenenza di una strada al demanio comunale | Mancata iscrizione nell'elenco delle strade del comune | Rilevanza | Esclusione | Sdemanializzazione tacita | Configurabilità | Condizioni | Fattispecie in tema di sdemanializzazione di una "mulattiera".**

 La sdemanializzazione di una strada può avvenire anche tacitamente, indipendentemente da un atto formale di sclassificazione o di inclusione o meno nell'elenco comunale delle strade, quale conseguenza della cessazione della destinazione del bene al passaggio pubblico, in virtù di atti o fatti, univoci ed incompatibili con la volontà di conservare quella destinazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto esser venuta meno la demanialità di una "mulattiera" – distante dall'agglomerato urbano e percorribile, datane la considerevole pendenza, soltanto da animali da soma – sulla base dell'impossibilità di rilevarne il tracciato, per essere ormai, da lungo tempo, interamente ricoperto da vegetazione, non mantenuto e non utilizzato a fini agricoli). (c.c., art. 822; c.c., art. 824; c.c., art. 947; l. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 16; l. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 17; l. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 18; l. 15 giugno 1959, n. 393, art. 2) (1)

(1) Sulla sdemanializzazione tacita di una strada, v. Cass. civ. 11 marzo 2016, n. 4827, in *questa Rivista* 2016, 493. Utili riferimenti si desumono anche da Cass. civ. 15 luglio 2020, n. 15033, e Cass. civ. 27 maggio 2002, n. 7708, entrambe in [www.laTribunaPlus.it](http://www.laTribunaPlus.it), secondo cui l'appartenenza di una strada ad un ente pubblico territoriale può essere desunta da una serie di elementi presuntivi aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 2729 c.c., non potendo reputarsi, a tal fine, elemento da solo sufficiente l'inclusione o meno della strada stessa nel relativo elenco.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.E. chiamava in giudizio dinanzi al Tribunale di Tivoli P.I.;

– deduceva che le parti erano proprietari di terreni confinanti in Comune di N.;

– lamentava che la convenuta aveva realizzato opere che ricadevano sul terreno di proprietà dell'attrice, in particolare aveva installato un cancello in ferro con due colonne;

– chiedeva pertanto che, previa delimitazione del confine, la convenuta fosse condannata a restituire il terreno abusivamente occupato;

– deduceva ancora che, nel realizzare le modifiche, la convenuta aveva inglobato un braccio della strada comunale denominata "(*omissis*)", eseguendo varie opere di scavo e di livellamento del terreno e, da ultimo, arrivando a costruire un manufatto abusivo;

– era perciò chiamato nel giudizio anche il Comune di N., nei cui confronti l'attrice proponeva domanda di risarcimento del danno;

– i convenuti si costituivano, chiedendo il rigetto della domanda;

– l'attrice iniziava una ulteriore causa dinanzi al medesimo tribunale convenendo in giudizio, oltre ai soggetti già convenuti nella prima lite, anche G.E. e G.B., il primo quale avente causa della P. in relazione ai beni coinvolti nella lite, il secondo perchè "divenuto di fatto ulteriore confinante";

– per quanto interessa in questa sede il Tribunale, nel decidere le cause successivamente riunite, accoglieva in parte la pluralità delle richieste avanzate dall'attrice nei confronti di P.I. e G.E.;

– rigettava la richiesta di risarcimento del danno nei confronti del Comune, in favore del quale liquidava le spese del giudizio;

– la Corte d'appello di Roma, investita con appello principale dalla P. e dal G. e con appello incidentale dalla P., dichiarava inammissibile l'appello principale e rigettava l'appello incidentale;

– in particolare, con l'appello incidentale, la attuale ricorrente aveva censurato la decisione di primo grado nella parte in cui il tribunale aveva disatteso la domanda di risarcimento del danno nei confronti del Comune "per il comportamento inerte serbato in ordine alla tutela del ramo della strada comunale (*omissis*), oggetto della iniziativa dei convenuti, assumendo l'erroneità della decisione per avere fondato la decisione sulla sola circostanza della mancata inclusione della strada nell'elenco delle strade comunali adottato con delib. Consiglio comunale 14 maggio 1983, n. 13";

– per quanto ancora interessa in questa sede la corte di merito negava che la strada, oggetto del denunciato inglobamento, avesse carattere di strada comunale, confermando sul punto la valutazione del giudice di primo grado;

– per la cassazione della sentenza la P. ha proposto ricorso affidato a due motivi, il primo diretto a censurare la decisione assunta nei confronti del Comune, il secondo



riguardante un aspetto della decisione della causa fra proprietari confinanti;

– la ricorrente, con nota del 14 gennaio 2020, ha depositato rinuncia al ricorso nei confronti di P.I. e G.E., chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;

– con il medesimo atto ha dichiarato di volere insistere nella impugnazione nei confronti del Comune di N.

– la ricorrente ha depositato memoria.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

In considerazione della rinuncia al ricorso deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio di legittimità nei rapporti fra la ricorrente, P.I. e G.E., rimasti intimati nel giudizio di cassazione, senza provvedimento sulle spese in conformità alla richiesta della stessa ricorrente;

– il primo motivo di ricorso (il solo ancora rilevante in questa sede) denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n. 4, 112, 115 c.p.c. e degli artt. 2729, comma 2, 824, 826, 832, e 2043 c.c. e dell'art. 97 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c.;

– la ricorrente richiama innanzitutto le censure sollevate con l'appello incidentale: a) il carattere non costitutivo della iscrizione della strada nell'elenco delle strade comunali; b) la strada è riportata come strada comunale nelle mappe catastali ed è indicata come tale negli atti notarili riguardanti i beni adiacenti; c) il braccio di strada in questione aveva le medesime caratteristiche del restante percorso, che era stato oggetto di un intervento del Comune di N.: "(...) prima che venisse cementata anche questo tratto non era utilizzato e se ciò avveniva raramente, solo da mezzi piccoli e adeguati, in quanto sconnessa e con andamento in forte declivio come quello del suo braccio oggetto di occupazione illegittima e comunque priva di alcuna causa giustificativa. (...) Il ritenuto mancato rinvenimento del tracciato richiede una logica integrazione"; d) lo stato di abbandono in cui versava il braccio in questione era solo apparente, trovando la sua spiegazione nella iniziative indebite poste in essere dai convenuti; e) la corretta applicazione dei principi sulla sdemanializzazione tacita avrebbe dovuto portare a un diverso esito decisorio; f) il Comune aveva assunto nel giudizio un contegno in contrasto con l'assunta sdemanializzazione tacita; g) il bene, ammesso e non concesso che fosse stato sdemanializzato, sarebbe entrato a far parte del patrimonio disponibile del Comune e non avrebbe potuto essere sacrificato a beneficio di determinate persone; h) si insisteva infine nel sostenere la responsabilità del Comune, che "andava condannato al risarcimento dei danni in favore dell'attrice per non avere posto in essere gli atti e i mezzi amministrativi anche cautelari e conservativi di cui esso disponeva e che il caso imponeva, da liquidarsi, attesa la peculiarità degli stessi e la impossibilità di quantificarli attraverso regole astratte riconducibile al caso concreto, secondo equità";

– secondo la ricorrente, in rapporto a tali critiche, la sentenza d'appello è inficiata da motivazione apparente, perchè non dà adeguata risposta alle censure mosse con l'appello, perchè non tiene conto dei principi di giurisprudenza secon-

do i quali la iscrizione o la mancata iscrizione non hanno carattere costitutivo, potendo la natura della strada risultare anche da presunzioni, in particolare dalle risultanze catastali, elemento, quest'ultimo, ricorrente nel caso concreto;

– la corte d'appello, inoltre, non ha considerato gli insegnamenti giurisprudenziali in materia di sdemanializzazione tacita, che richiedono non solo il mancato utilizzo, ma anche l'esistenza di un atto della amministrazione che manifesti in modo inequivocabile la volontà dell'ente di sottrarre il bene alla sua destinazione;

– tale volontà nel caso in esame non era ravvisabile;

– il Comune, anzi, costituendosi nel giudizio, aveva reso affermazioni incompatibili con l'ipotesi della sdemanializzazione tacita;

– quanto allo stato di abbandono del tracciato esso era stato rilevato dal consulente dopo tre anni dalla immutazione dei luoghi e "comunque lo stesso si riferisce solo alla non rinvenibilità in loco, quindi a quella visiva, ma non certamente alla ricostruzione reale che è perfettamente rappresentata in scala nelle mappe catastali di cui non è stato tenuto conto nè del primo nè del secondo giudice di merito tanto che è stato perfino possibile determinare quanto parte di essa è stata occupata (...)" (pag. 27 del ricorso);

– insomma, la sentenza della Corte d'appello di Roma non offre alcuna risposta a "quanto dedotto dall'appellante e a quanto risulta oggettivamente nel processo rimanendo così la sentenza impugnata priva di una motivazione giustificativa e per l'evidente violazione del principio del vincolo tra chiesto e pronunciato e (...) conseguentemente nullità della sentenza o necessità di emenda anche ex art. 132 c.p.c." (pag. 28 ricorso);

– nel motivo infine si pone l'accento sulla responsabilità del Comune sia per non avere rilevato la esatta ubicazione del manufatto realizzato dalla convenuta (circostanza risultante dalla sentenza di primo grado), sia per l'inerzia "manifestata a fronte di una situazione che avrebbe imposto mezzi di salvaguardia ben diversa ed approfonditi dalla quale non può non discendere una responsabilità intergerarchica per la pubblica amministrazione riconducibile all'articolo 2043 c.c. e 97 Costituzione";

– il motivo è inammissibile;

– questa Corte ha chiarito che, al fine di determinare l'appartenenza di una strada al demanio comunale, costituiscono indici di riferimento, oltre l'uso pubblico, cioè l'uso da parte di un numero indeterminato di persone (il quale isolatamente considerato potrebbe indicare solo una servitù di passaggio), la ubicazione della strada all'interno dei luoghi abitati, l'inclusione nella toponomastica del Comune, la posizione della numerazione civica, il comportamento della P.A. nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica. Per converso non può ritenersi elemento da solo sufficiente, l'inclusione o rispettivamente la mancata inclusione nell'elenco delle strade comunali, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'elenco anzidetto (Cass. n. 4345/2000);

– è stato anche chiarito che:

a) che l'appartenenza di una strada ad un ente pubblico territoriale può essere desunta da una serie di elementi



presuntivi aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 2729 c.c. (Cass. n. 23705/2009; n. 18027/2016), quali, in particolare, le risultanze delle mappe catastali (Cass. n. 5339/2001);

b) la sdemanializzazione tacita non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino (Cass., SS.UU., n. 11101/2002; n. 12062/2014);

c) la sdemanializzazione di una strada può avvenire anche tacitamente, indipendentemente da un formale atto di sclassificazione, quale conseguenza della cessazione della destinazione del bene al passaggio pubblico, in virtù di atti univoci ed incompatibili con la volontà di conservare quella destinazione; il relativo accertamento da parte del giudice di merito è – ove immune da vizi logici e giuridici – incensurabile in sede di legittimità (Cass. n. 4827/2016; n. 14666/2008);

– la sentenza impugnata è in linea con tali principi;

– la corte di merito ha avuto ben presente che “la mancata iscrizione di una strada all'interno dell'elenco delle strade comunali non può essere ritenuto elemento sufficiente per escludere la sua appartenenza all'ente pubblico, stante la natura meramente dichiarativa dell'elenco”;

– tuttavia, nel confermare la sentenza di primo grado su questo punto, ha chiarito che il tribunale aveva basato il suo convincimento su una pluralità di circostanze di fatto, analiticamente indicate a pag. 14 della sentenza e, precisamente: 1) sull'attuale impossibilità di rilevare sul posto il tracciato del ramo di strada comunale in contestazione, non più pavimentato e ricoperto da anni da vegetazione e da rovi; 2) sulla pendenza media del tratto di strada, servito in passato per superare un dislivello di circa 30 metri ed avendo una pendenza media del 50% che lo rendeva sin dall'origine percorribile solo con animali da soma e non con mezzi meccanici o trainati da animali; 3) sul fatto che detta mulattiera interna, con l'abbandono dell'utilizzazione di animali da soma per le coltivazioni agricole, non sarebbe più stata utilizzata dalla collettività locale, come comprovato dalla sua attuale condizione, che denota da lungo tempo una totale assenza di manutenzione da parte di chiunque in particolare dell'ente comunale”;

– secondo la corte d'appello sussistevano nella fattispecie una serie “elementi obiettivi che, indipendentemente dal dato formale della inclusione o meno della strada nell'elenco comunale, sono un chiaro indice di totale abbandono del braccio in questione, sicchè può essere condivisa la valutazione del tribunale in ordine ad una tacita sdemanializzazione di esso, il quale peraltro, si trova da sempre distante dall'agglomerato urbano e non è risultato visibile neanche ai tecnici del Comune di N., in occasione del sopralluogo effettuato ad hoc in data 5 aprile 2007”;

– così identificato il contenuto della sentenza è chiaro che, sotto la veste della violazione di legge, del difetto di motivazione o della violazione delle norme in materia di valutazione dei mezzi di prova, è denunciata la ricostru-

zione dei fatti compiuta dal giudice di merito in quanto tale, sollecitandosi dal giudice di legittimità una considerazione degli elementi di prova diversa rispetto a quella già operata dai giudici di merito (ad esempio la consistenza della vegetazione da farsi risalire ad epoca non superiore a due tre anni): ciò in cassazione non è consentito (Cass. n. 91/2014; n. 19547/2017);

– l'ulteriore assunto dalla ricorrente, e cioè che il Comune, costituendosi nel giudizio, aveva manifestato una volontà incompatibile con l'ipotesi della tacita sdemanializzazione, costituisce petizione di principio;

– infatti, secondo la stessa trascrizione dello scritto difensivo operata nel ricorso, il Comune aveva solo espresso una “riserva di ulteriori accertamenti e di rivendica all'esito degli stessi”;

– tale precisazione non costituisce di per sé un fatto che contraddice l'ipotesi della sdemanializzazione tacita fatta propria dalla corte d'appello;

– in conclusione, il ricorrente pretende in questa sede la revisione di apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, i quali, congruamente motivati in base a considerazioni in linea con la giurisprudenza della Corte, sono invece incensurabili in questa sede (Cass. n. 4827/2016; n. 14666/2008; Cass. n. 7708/2002);

– si deve aggiungere che il Comune è stato chiamato nel giudizio nella sua veste di proprietario della strada oggetto della supposta illecita iniziativa dei privati, per non avere assunto le iniziative occorrenti per la tutela della strada pubblica, “in violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 2043 c.c., con danno patrimoniale in pregiudizio dell'attrice che, fra l'altro, è proprietaria di altri terreni sottostanti alla strada comunale, di fatto sottratta all'uso pubblico dei cittadini di N. del tutto immotivatamente, oltre che all'istante ed in suo pregiudizio” (così il secondo atto di citazione);

– ora una simile pretesa non è configurabile in questi termini già in linea di principio;

– essa suppone che la ricorrente, con riguardo alla strada comunale, sia titolare di una posizione di diritto soggettivo, laddove, secondo gli insegnamenti di questa Corte, il fatto che i frontisti facciano del demanio stradale un uso più frequente non costituisce un fenomeno intrinsecamente diverso per qualità dall'uso generale;

– diversamente da quanto afferma la ricorrente non si tratta di diritti soggettivi, ma al limite di interesse legittimi (Cass. n. 11242/2003; Cass. n. 1202/1988; n. 244/1968), suscettibili di tutela, anche per i profili risarcitori, dinanzi al giudice amministrativo (art. 7, comma 4, Codice del processo amministrativo);

– è stato anche chiarito che “la sdemanializzazione di una strada pubblica fa sempre venire meno il diritto di accesso e transito esercitato da privati frontisti, con la sola eccezione del proprietario intercluso (assolutamente o relativamente), poichè l'interesse legittimo del frontista non può trasformarsi in diritto su cosa altrui” (Cass. n. 3283/1974; conf. 12008/2004);

– in quanto all'errore dei tecnici comunali sulla identificazione della posizione del manufatto realizzato sul terreno dell'attrice, trattasi di rilievo operato in via in-

cidentale dal giudice di primo grado, rilievo rimasto del tutto privo di incidenza sulla decisione, tant'è vero che la domanda proposta nei confronti del Comune è stata rigettata, nè la questione risulta minimamente affrontata nella sentenza impugnata;

– a un attento esame il rilievo sembra utilizzato in questa sede quale argomento inteso a ulteriormente corroborare la pretesa, non configurabile per quanto già detto, fondata sulla supposta colpevole inerzia mantenuta dal Comune nella vicenda, in violazione dei principi stabiliti dall'art. 97 Cost.;

– è infine palesemente inammissibile la deduzione contenuta nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, laddove la responsabilità del Comune è fatta dipendere anche dalla mancata vigilanza sull'attività edilizia dei privati;

– anche tale aspetto non è correlato ad alcun contenuto della sentenza impugnata, che rappresenta l'invalicabile perimetro del presente giudizio di legittimità;

– nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implicino indagini e accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (Cass. n. 25319/2017; n. 20712/2018);

– per completezza di esame si osserva che l'art. 133 codice del processo amministrativo, comma 1, lett. f), devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio";

– il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile;


– nulla sulle spese non avendo il Comune svolto difese;

– ci sono le condizioni per dare atto della ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. (Omissis)

## CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. II, ORD. 9 OTTOBRE 2020, N. 21859

PRES. MANNA – EST. SCARPA – RIC. Z.M. (AVV.TI DE MICHELI E BRUYERE) C.  
IMMOBILIARE P. S.P.A. (AVV.TI MASSAFRA E PISANTI)

**Beni materiali | Pertinenze | Costituzione del vincolo | Aree di parcheggio pertinenti a fabbricati urbani | Vincolo di destinazione "ex lege" | Portata | Art. 2 L. n. 122/1989 | Parcheggi realizzati in eccedenza | Vincolo pertinenziale | Sussistenza | Esclusione | Conseguenze | Riserva di proprietà in capo al proprietario | Costruttore sull'area eccedente | Ammissibilità | Condizioni | Riparto dell'onere della prova.**

 Il vincolo di destinazione impresso alle aree destinate a parcheggio, interne o circostanti ai fabbricati di

nuova costruzione, di cui all'art. 41-sexies della L. n. 1150 del 1942, non impedisce che il proprietario dell'area possa riservare a sé, o trasferire a terzi, il diritto di proprietà sull'area, o su parti di essa, fermo restando il diritto di uso da parte dei proprietari delle unità immobiliari site nel fabbricato nei limiti delle prescritte proporzioni di cubatura, mentre le aree eccedenti detta misura rimangono nella libera disponibilità del costruttore-venditore, sul quale grava l'onere di dimostrare l'eccedenza dei posti auto rispetto allo spazio minimo richiesto dalla richiamata disciplina. (c.c., art. 817; l. 24 marzo 1989, n. 122, art. 2; l. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 sexies) (1)

(1) Nello stesso senso si vedano Cass. civ. ord. 8 marzo 2017, n. 5831, in Arch. loc. cond. e imm. 2017, 307 e Cass. civ. 3 febbraio 2012, n. 1664, ivi 2013, 221.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Z.M. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 353/2015 della Corte d'appello di Torino, depositata il 25 febbraio 2015.

La Immobiliare P. S.p.a. resiste con controricorso.

I.1. La Corte d'appello di Torino, quale giudice di rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 19613 del 12 novembre 2012, ha rigettato l'appello formulato da Z.M. contro la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Torino, sezione distaccata di C., in data 20 maggio 2003. Con citazione del 14 settembre 2001, la Immobiliare P. S.p.a. convenne dinanzi al Tribunale di Torino, sezione distaccata di C., Z.M., assumendo di aver costruito l'immobile sito in corso (omissis), che il condominio costituitosi si era poi dotato di un regolamento allegato ad ogni atto di compravendita degli appartamenti, che essa stessa, quale venditrice, si era riservata la proprietà esclusiva dei posti auto siti nel cortile del complesso immobiliare, contrassegnati con i numeri da 1 a 23 incluso, rimanendo proprietaria, in un secondo momento, a seguito della alienazione dei posti numeri 20-23, dei restanti posti auto dal numero 1 al numero 19. La Immobiliare P. S.p.a. domandò che venisse accertato che il condomino Z.M. posteggiava la sua automobile sul fondo di proprietà dell'attrice e che gli venisse perciò inibita tale condotta. Z.M. oppose che le clausole del regolamento condominiale in tema di uso del cortile e posti auto fossero contrarie all'art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, chiedendo perciò di dichiarare la nullità di tali previsioni regolamentari.

Il Tribunale accolse la domanda della Immobiliare P. S.p.a., rilevando che l'eccezione di nullità ex art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, fosse rimasta sprovvista di prova, non avendo Z.M. dimostrato la violazione del rapporto legale tra superficie destinata a parcheggio e cubatura della costruzione.

La Corte d'appello di Torino respinse poi il gravame di Z.M.. La Corte di cassazione, tuttavia, cassò la pronuncia d'appello, in relazione alle censure di Z.M. per violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1419 c.p.v., 1421, 2697 c.c., dell'art. 41 sexies, L. 17 agosto 1942, n. 1150, dell'art.

18 L. 6 agosto 1967, n. 765, dell'art. 26, L. 28 febbraio 1985, n. 47, degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonchè per vizio di motivazione. La sentenza della Corte di cassazione n. 19613 del 12 novembre 2012, in particolare, affermò:

“La Corte territoriale ha premesso che lo Z., costituendosi in giudizio, non aveva contestato la deduzione dell'attrice secondo cui il convenuto da tempo posteggiava la propria autovettura sul terreno di esclusiva proprietà dell'attrice, limitandosi alla disamina del contenuto del regolamento condominiale ed eccependo la nullità della clausola 24 per violazione di legge; ha poi aggiunto che neppure era contestato che, in rapporto alla volumetria del fabbricato pari a mc. 7453,37, l'Immobiliare P. aveva realizzato aree a parcheggio per mq. 1562,44, in misura quindi ben superiore alla riserva di legge che nella fattispecie era di mq. 745,33; neppure d'altra parte risultava che sulla base della licenza edilizia l'area di cortile in questione fosse destinata per legge a parcheggio dei singoli condomini; del pari l'appellante non aveva provato che tutti gli spazi esistenti nel complesso immobiliare e destinati a parcheggio fossero stati riservati dalla suddetta società in sua esclusiva proprietà, e neppure che gli incaricati della P. Immobiliare avessero garantito ai futuri acquirenti che, unitamente all'alloggio, sarebbe stato ceduto loro anche un posto macchina, mentre era indiscusso che nel rogito d'acquisto dello Z. non vi fosse menzione di tale cessione; in definitiva quest'ultimo avrebbe dovuto rivolgere le proprie doglianze non nei confronti del regolamento di condominio ma, ricorrendone i presupposti, contro l'atto di acquisto dell'unità immobiliare. Tale convincimento non può essere condiviso in quanto frutto di una non esatta individuazione e delimitazione della natura e dell'oggetto della controversia. Invero, in presenza della pretesa della Immobiliare P. di inibire allo Z. di posteggiare la propria autovettura nel cortile dello stabile invocando la riserva di proprietà di tutti i posti auto siti nel suddetto cortile e della contestazione di tale domanda da parte del convenuto per fa ritenuta nullità di detta riserva di proprietà contenuta nel regolamento di condominio in quanto posta in violazione dell'art. 8 L. 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo introdotto dall'art. 18, L. 6 agosto 1967, n. 765, la sentenza impugnata avrebbe dovuto prendere le mosse dal principio di diritto che la norma ora richiamata si limita a prescrivere, per i fabbricati di nuova costruzione, la destinazione obbligatoria di appositi spazi a parcheggi in misura proporzionale alla cubatura totale dell'edificio, determinando, mediante tale vincolo di carattere pubblicistico, un diritto reale d'uso sugli spazi predetti a favore di tutti i condomini dell'edificio, senza imporre all'originario costruttore alcun obbligo di cessione in proprietà degli spazi in questione (...); pertanto la decisione della presente controversia comportava un accertamento non sulla proprietà dei suddetti posti auto (e dunque sulla legittimità o meno della riserva di proprietà di essi contenuta nel regolamento di condominio, come invece erroneamente dedotto da entrambe le parti), ma sulla presenza o meno nell'edificio condominiale di aree destinate a soddisfare l'esercizio di tale diritto d'uso da parte del condomino Z., posto che, se

questi non avesse potuto parcheggiare la propria auto in uno dei posti auto di cui la società Immobiliare P. si era riservata il diritto di proprietà (circostanza comunque di per sé non sufficiente ad escludere il diritto d'uso su di essi da parte dei condomini alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale), egli avrebbe avuto comunque il diritto di parcheggiare la sua auto nell'ambito di altri spazi all'interno dello stabile condominiale in virtù dell'evidenziato vincolo pubblicistico di destinazione. Da tale impostazione discende la conseguenza che la Immobiliare P., onde ottenere l'accoglimento della propria domanda, avrebbe dovuto provare la sussistenza di altre aree nell'ambito dell'edificio condominiale dove lo Z. avrebbe potuto esercitare il suddetto diritto d'uso; sotto tale profilo è dunque erronea la diversa affermazione del giudice di appello che, ponendo a carico dell'attuale ricorrente tale onere probatorio, ha trascurato il rilievo che la prova della suddetta circostanza rientrava nel fatto costitutivo della domanda attrice, solo così risultando legittima la pretesa di inibire allo Z. l'uso dei posti auto oggetto della riserva di proprietà; nè a tal riguardo è evidentemente sufficiente il generico richiamo al fatto che l'Immobiliare P. aveva realizzato aree a parcheggio in misura superiore alla riserva di legge, non essendo state richiamate le fonti probatorie di tale convincimento, e non essendo stata comunque specificata concretamente la ubicazione delle suddette aree, non senza comunque osservare che il riconoscimento della sussistenza di tali spazi può avere come oggetto soltanto le aree che siano state destinate allo scopo di cui si tratta nei provvedimenti abilitativi all'edificazione, senza possibilità di ubicazioni alternative (...)”. La Corte d'appello di Torino, nel giudizio di rinvio, ha allora considerato come la sentenza di cassazione avesse unicamente individuato su quale soggetto incombeva l'onere della prova dell'esistenza di altre aree su cui lo Z. avrebbe potuto esercitare il diritto di uso per parcheggio. In tale prospettiva, la Corte di Torino ha evidenziato come la Immobiliare P. S.p.a. avesse allegato, mediante produzione del Regolamento di condominio, che l'edificio comprendeva due piani interrati di autorimesse, nonchè box e posti auto al piano terreno, per una cifra pari a mq. 1.562,44 di aree destinate a parcheggio, superiore alla misura imposta dall'art. 9, L. n. 122 del 1989, (pari, nella specie, a mq. 745,33). Per questo, ad avviso della Corte d'appello, doveva dirsi altresì provato che gli spazi auto esistenti nel cortile ed occupati incontestatamente dallo Z. con la propria autovettura, costituivano “spazi ulteriori rispetto alla riserva ex lege, sui quali dunque non può insistere il diritto d'uso dei condomini sussistente solo sugli spazi riservati ex lege”, spazi, dunque, realizzati in eccedenza rispetto agli spazi minimi inderogabilmente richiesti dalla normativa pubblicistica, in quanto tali ad utilizzazione e circolazione libere. La sentenza n. 353/2015 della Corte d'appello di Torino ha peraltro specificato che gli spazi adibiti ad autorimesse ai due piani interrati erano stati indicati espressamente sia nel regolamento di condominio che nella concessione edilizia del 13 giugno 1995; si è altresì aggiunto dai giudici di rinvio che lo Z., producendo la nota di trascrizione dell'ac-

quisto del suo immobile, aveva attestato di aver acquistato anche una autorimessa al secondo piano interrato, potendo così fruire del diritto di parcheggiare proprio nell'area a ciò destinata urbanisticamente. In tal senso, seppur con diversa motivazione, i giudici di rinvio hanno confermato la decisione di primo grado.

La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1 c.p.c..

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c..

II. Il primo motivo di ricorso di Z.M. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1419, comma 2, 1421, 2697 c.c., 41 sexies, L. 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 18, L. 6 agosto 1967, n. 765, e 26, L. 28 febbraio 1985, n. 47, nonché degli artt. 112, 115, 345, comma 3, 384, comma 2 c.p.c. e dell'art. 143 disp. att. c.p.c., ed ancora omessa, insufficiente motivazione, vizio logico di ragionamento ed omesso esame circa un fatto decisivo. La censura, che si sviluppa da pagina 16 a pagina 26 di ricorso, assume il mancato rispetto della decisione della Corte di cassazione da parte del giudice di rinvio, non avendo la sentenza impugnata richiamato le fonti di convincimento in ordine alla ubicazione delle aree destinate a parcheggi nei titoli abilitativi all'edificazione. Viene anche denunciata l'inammissibilità dei documenti prodotti dalla Immobiliare P. S.p.a. con la comparsa di costituzione del 26 marzo 2013. Il ricorrente afferma come sia rimasta comunque indimostrata l'esistenza nell'edificio condominiale di altre aree destinate a parcheggio, che potessero essere utilizzate senza alcuna necessità di posteggiare le autovetture nel cortile.

Il secondo motivo di ricorso di Z.M. (pagine 26-35) deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 41 sexies L. 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 18, L. 6 agosto 1967, n. 765, e 26, L. 28 febbraio 1985, n. 47, degli artt. 1419 e 2697 c.c., nonché degli artt. 112, 115, 116 e 167 c.p.c., nonché omessa, insufficiente motivazione, vizio logico di ragionamento ed omesso esame circa un fatto decisivo. Si ribadisce che la Immobiliare P. S.p.a. non avrebbe indicato dove sarebbero ubicati gli spazi destinati a parcheggio in conformità ai vincoli di legge.

II.1 I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, per la loro connessione, e si rivelano infondati.

Va premesso che, nel vigore del nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di "omessa, insufficiente motivazione" della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti. Sono altrettanto inammissibili le doglianze del ricorrente che censurano la ricostruzione della fattispecie concreta operata dalla Corte d'appello sulla base dell'apprezzamento delle emergenze istruttorie, ricostruzione che è sindacabile soltanto nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Lo stesso parametro dell'art. 360, comma 1, n.

5, c.p.c. contemplando il vizio di omesso esame di un fatto storico avente carattere decisivo, suppone un dato materiale che, se esaminato dal giudice, avrebbe ex se portato ad una diversa soluzione della controversia; per converso, l'omesso esame di elementi istruttori non si risolve mai nella corretta prospettazione di un vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ove i fatti storici siano stati comunque presi in considerazione nella sentenza impugnata.

Quanto alla ipotizzata violazione dell'art. 115 c.p.c., essa può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre; mentre la violazione dell'art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 4 quando il giudice di merito abbia disatteso tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. sez. III, 10 giugno 2016, n. 11892). A sua volta, la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma.

In realtà, i due motivi di ricorso, strutturati con richiamo in rubrica di una pluralità di norme di diritto asseritamente violate o inosservate, nei loro contenuti non lamentano una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle indicate previsioni normative, nè un'impropria sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, e richiedono, piuttosto, alla Corte di cassazione di sostituirsi ai giudici del merito per procedere ad un nuovo esame degli apprezzamenti di fatto a quelli spettanti.

La statuizione finale della sentenza della Corte d'appello di rigetto del gravame proposto da Z.M. contro la decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda della Immobiliare P. S.p.a., inibendo al convenuto di posteggiare la sua autovettura nel cortile del fabbricato condominiale, è comunque rispettosa dei limiti posti al giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c. dalla sentenza rescindente di questa Corte n. 19613 del 12 novembre 2012. La sentenza della Corte di cassazione n. 19613 del 12 novembre 2012, accogliendo il ricorso sia per vizi di motivazione, sia per violazione di legge, aveva affermato, come visto, che la domanda della Immobiliare P. poteva essere accolta ove la medesima attrice avesse provato la sussistenza di altre specifiche aree, nell'ambito del complesso condominiale, dove lo Z. avrebbe potuto esercitare il diritto d'uso a parcheggio. Quando, del resto, come nel caso in esame,



la sentenza di cassazione abbia accolto il ricorso sia per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, che per vizi di motivazione, la “potestas iudicandi” del giudice di rinvio, oltre a tener conto, a norma dell’art. 384, comma 1, c.p.c. del principio enunciato dalla cassazione (non in via meramente astratta, ma agli effetti della concreta decisione della lite), può certamente comportare altresì la valutazione “ex novo” dei fatti già acquisiti, nonché estrinsecarsi nella valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di Cassazione, sia pur sempre nel rispetto delle decadenze e preclusioni pregresse (Cass. 6 aprile 2004, n. 6707; Cass. 7 agosto 2014, n. 17790). In tal senso, il giudice di rinvio ha proceduto ad un apprezzamento complessivo delle risultanze istruttorie, rilevando dal regolamento condominiale che l’edificio comprendesse due piani interrati di autorimesse, oltre a box e posti auto al piano terreno, per una superficie complessiva di mq. 1.562,44 destinati a parcheggio, superiore alla misura imposta dalla legge, pari a mq. 745,33, essendo il volume totale del fabbricato di mc. 7.453,37. Al riguardo, la Corte di Torino espone che lo Z. aveva soltanto replicato che nel “cortile angusto” non vi fossero altri spazi destinati al parcheggio dei condomini. La sentenza impugnata, avendo poi accertato, in base ad apprezzamento delle emergenze probatorie, sindacabile in sede di legittimità soltanto nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che gli spazi adibiti ad autorimesse ai due piani interrati erano stati indicati espressamente sia nel regolamento di condominio che nella concessione edilizia del 13 giugno 1995 quale area da destinare a parcheggio “ex lege”, perciò gravata dal vincolo pubblicistico di servizio con il fabbricato, ha concluso che il cortile (ove la Immobiliare P. S.p.a. era rimasta proprietaria dei posti auto dal numero 1 al numero 19, e dove Z.M. posteggiava abitualmente la propria autovettura) costituiva una superficie eccedente a quella vincolata.

La decisione dei giudici di rinvio si conforma, pertanto, al consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale il vincolo di destinazione impresso agli spazi per parcheggio dall’art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, in base al testo introdotto dall’art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, norma di per sé imperativa, non può subire deroghe mediante atti privati di disposizione degli stessi spazi, le cui clausole difformi sono perciò sostituite di diritto dalla medesima norma imperativa. Tale vincolo si traduce in una limitazione legale della proprietà, che può essere fatta valere, con l’assolutezza tipica dei diritti reali, nei confronti dei terzi che ne contestino l’esistenza e l’efficacia. La normativa urbanistica, dettata dall’art. 41 sexies della legge n. 1150 del 1942, si limita, tuttavia, a prescrivere, per i fabbricati di nuova costruzione, una misura proporzionale alla cubatura totale dell’edificio da destinare obbligatoriamente a parcheggi, pari ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruito, secondo i parametri applicabili per l’epoca dell’edificazione (parametri nella specie modificati dall’art. 2, legge n. 122 del 1989). Ai fini del rispetto del vincolo di destinazione impresso agli spazi per parcheggio dall’art. 41 sexies citato, il

rapporto tra la superficie delle aree destinate a parcheggio e la volumetria del fabbricato, così come richiesto dalla legge, va dunque effettivamente verificato a monte dalla P.A. nel rilascio della concessione edilizia (Cass. 11 febbraio 2009, n. 3393). L’art. 41 sexies della Legge urbanistica opera, pertanto, come norma di relazione nei rapporti privatistici e come norma di azione nel rapporto pubblicistico con la P.A., la quale non può autorizzare nuove costruzioni che non siano corredate di dette aree, costituendo l’osservanza della norma condizione di legittimità della licenza (o concessione) di costruzione, e alla quale esclusivamente spetta l’accertamento della conformità degli spazi alla misura proporzionale stabilita dalla legge e della loro idoneità ad assicurare concretamente la prevista destinazione. Sempre questa Corte ha affermato come gli spazi che debbono essere riservati a parcheggio ex art. 41 sexies, possono essere ubicati indifferentemente nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle stesse, trattandosi di modalità entrambe idonee a soddisfare l’esigenza, costituente la ratio della norma, di deflazione della domanda di spazi per parcheggio nelle aree destinate alla pubblica circolazione, non essendo, peraltro, consentito al giudice di sindacare le scelte compiute in proposito dalla P.A. (Cass. 22 febbraio 2006, n. 3961). In ogni caso, il vincolo di destinazione impresso alle aree destinate a parcheggio, interne o circostanti ai fabbricati di nuova costruzione, di cui all’art. 41 sexies, legge n. 1150 del 1942, non impedisce che il proprietario dell’area possa riservare a sé, o trasferire a terzi, il diritto di proprietà sull’intera area, o su parti di essa, fermo restando il succitato diritto d’uso da parte dei proprietari delle unità immobiliari site nel fabbricato nei limiti delle indicate proporzioni di cubatura, mentre le aree eccedenti detta misura rimangono nella libera disponibilità del costruttore – venditore (Cass. 9 novembre 2001, n. 13857; Cass. 24 novembre 2003, n. 17882; Cass. 23 gennaio 2006, n. 1221; Cass. 27 dicembre 2011, n. 28950; Cass. 3 febbraio 2012, n. 1664; Cass. 8 marzo 2016, n. 8220; Cass. 8 marzo 2017, n. 5831; Cass. 25 settembre 2018, n. 22709).

Avendo, dunque, la Immobiliare P. S.p.a. proposto azione negatoria per far dichiarare l’inesistenza del diritto di Z.M. di posteggiare la sua autovettura nel cortile del fabbricato di (*omissis*), i giudici di rinvio, nel riesaminare la causa in conformità ai limiti dettati da Cass. n. 19613/2012, hanno accertato che l’attrice avesse dato prova della insussistenza su tale area del diritto reale di uso a parcheggio ex art. 41-sexies della L. n. 1150 del 1942, in capo a Z.M., atteso che i posti auto ricavati nel cortile erano stati realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dall’art. 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122, ed erano perciò del tutto sottratti alla richiamata disciplina, diversa essendo, in base alla concessione edilizia, l’area destinata a parcheggio secondo la prescrizione della concessione edilizia, e perciò soggetta alla speciale normativa urbanistica.

Circa la dedotta violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., per la produzione di “nuovi documenti da parte della Immobiliare P. nel giudizio di rinvio... con la com-



parza di costituzione in data 26 marzo 2013" (così pagina 21 di ricorso), la censura è carente di specificità, agli effetti dell'art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c., in quanto non vengono indicati nel motivo quali documenti erano stati allegati tardivamente, quale fosse il relativo contenuto e quale rilevanza decisiva essi abbiano svolto nella sentenza impugnata. L'unico riferimento vien fatto dal ricorrente alla concessione edilizia del 12 giugno 1995, ma la Corte di Torino a pagina 13 di sentenza ha affermato che sin dalla sua costituzione in giudizio l'attrice aveva prodotto "la conformità dell'edificio alla concessione edilizia nella quale si dava atto che la costruzione comprende due piani di autorimessa interrati". La censura è viepiù inammissibile in quanto invoca quale norma di diritto violata l'art. 345, comma 3, c.p.c., il quale, in realtà non opera nel giudizio di rinvio, stante la speciale disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 394 c.p.c. che non consente, in tale sede, la modificazione delle conclusioni, unitamente alla produzione di nuovi documenti ed alla richiesta di nuovi mezzi di prova, salvo che ne sorga la necessità dalla sentenza di cassazione (Cass. 28 aprile 1988, n. 3214).


III. Conseguo il rigetto del ricorso, regolandosi le spese del giudizio di cassazione secondo soccombenza in favore della controricorrente nell'importo liquidato in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. (*Omissis*)

## CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. VI, ORD. 6 OTTOBRE 2020, N. 21513

PRES. SCODITTI – EST. GORGONI – RIC. L.F. (AVV. D'URSO) C. A.P. ED ALTRI

**Responsabilità da sinistri stradali | Presunzione di colpa nel caso di scontro tra veicoli | Tamponamento | Presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. | Esclusione | Responsabilità del tamponante | Onere della prova liberatoria | Configurabilità.**

 In caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale. (*nuovo c.s., art. 149; c.c., art. 2054*) (1)

(1) Conforme alla pronuncia Cass. civ. 21 aprile 2016, n. 8051, in questa Rivista 2016, 593.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.F. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Ascoli Piceno A. Assicurazioni S.p.a., A.P. e M.S., per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti in occasione dell'incidente stradale avvenuto in Ascoli Piceno il 25 giugno 2005, allorchè l'auto condotta da M.S. che procedeva al centro strada improvvisamente, senza alcuna preventiva segnalazione, deviava verso destra per immettersi nel parcheggio posto sul lato destro della carreggiata, urtando la parte posteriore sinistra della moto che l'attore conduceva, provocando la sua caduta.

I convenuti costituiti in giudizio contestavano genericamente la dinamica dell'incidente.

Il Giudice di pace di Ascoli Piceno, con la sentenza numero 1125/2010, respingeva la domanda e compensava le spese di lite, giudicando che la responsabilità dell'incidente dovesse porsi a carico esclusivo dell'attore.

Detta sentenza del Giudice di pace veniva impugnata dall'odierno ricorrente, dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, per errata valutazione degli atti di causa, per errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2054 c.c., nonché per violazione dell'art. 154 codice della strada e dell'art. 2054 c.c.

Il Tribunale di Ascoli Piceno, con la sentenza n. 590/2018, resa pubblica il 22 maggio 2018, oggetto dell'odierna impugnazione, respingeva il gravame e condannava l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.

L.F. ricorre per la cassazione di detta pronuncia, articolando due motivi, illustrati con memoria.

Nessuna attività difensiva è svolta dagli intimati.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto – articoli 140, 143, 145, 148 e 149 del codice della strada; articoli 2043, 2054, 2697 c.c. – con riferimento all'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.; error in procedendo e in iudicando; nullità della sentenza; vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto esente da censure il comportamento di M.S., pur non risultando che la stessa avesse rispettato le norme del codice della strada o che avesse tenuto un comportamento diligente durante la manovra di immissione nel parcheggio".

2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza gravata per "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto – articoli 115, 116 e 132 c.p.c., articoli 148, 149 e 154 del codice della strada, articoli 1227, 2054, 2697 e 2729 c.c. – con riferimento all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.; error in procedendo e in iudicando; nullità della sentenza; vizio di motivazione, per avere il Giudice d'appello formato il proprio libero convincimento su un presupposto totalmente errato e diverso da quello reale, rappresentato dal fatto che i vigili urbani avessero accer-

tato che egli con la moto si fosse frapposto all'auto guidata da M.S.. Secondo il ricorrente il rapporto dei vigili urbani descriveva la dinamica del sinistro ben diversamente, nel senso che fosse stata la vettura, mentre egli era intento a sorpassarla sulla destra, a svoltare repentinamente a destra, frapponendosi sulla sua traiettoria.

3. I motivi possono essere esaminati congiuntamente.

Entrambi, al di là delle censure epigrafate, molte delle quali non coltivate con lo svolgimento delle correlative argomentazioni a supporto, tendono a sovrapporre a quella operata dal giudice di merito una diversa valutazione delle emergenze istruttorie, sottoponendo quest'ultima allo scrutinio di legittimità, inammissibile in questi termini se non a costo di alterare i caratteri morfologici e funzionali del giudizio di legittimità.

Peraltro, il Tribunale, a differenza di quanto riferito dal ricorrente, non si è limitato a rigettare l'appello invocando il principio del libero convincimento del giudice e del principio di valutazione discrezionale apprezzamento delle prove non legali, ma ha provveduto ad una puntuale e circostanziata descrizione della dinamica dell'incidente, collimante con le risultanze di causa – testimonianza degli agenti della polizia municipale, dichiarazioni rese dal ricorrente nell'immediatezza del fatto, contravvenzione per violazione dell'art. 148, comma 3, codice della strada – da cui emergeva che il ricorrente non aveva rispettato la distanza di sicurezza, non essendo stato in grado di garantire l'arresto del mezzo e di evitare la collisione con l'auto di M.S., che era intento a sorpassare da destra l'auto di quest'ultima e che non vi era nemmeno un principio di prova che lasciasse intendere che l'incidente fosse stato causato dall'improvvisa svolta a destra da parte di M.S. a carico della quale, peraltro, non era emersa alcuna violazione del codice della strada o l'assunzione di un comportamento non diligente nell'esecuzione della manovra di immissione nel parcheggio.

La richiesta del ricorrente si sostanzia in una sollecitazione ad un completo riesame delle emergenze istruttorie sì da far emergere che la dinamica del sinistro fosse diversa da quella accolta dal Tribunale e che M.S. non avesse tenuto un corretto contegno di guida, procedendo spostata verso il centro della carreggiata e non avendo indicato la svolta a destra.

Non può essere accolta la censura mossa alla sentenza gravata quanto all'applicazione dell'art. 2054, comma 2, c.c.

Pur dovendosi riconoscere che la sentenza non è chiara nell'escludere l'applicazione della presunzione di cui all'art. 2054 c.c., perchè non nega la responsabilità di M.S., ma afferma che non vi è prova della sua responsabilità, la decisione non merita la censura cassatoria rivoltale, perchè è conforme alla giurisprudenza di questa Corte che già con la pronuncia n. 8051/16, citata non a caso anche dalla sentenza impugnata, ha ritenuto che "In caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. è superata, ex art. 149, comma 1, codice della strada dalla presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire

la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale.

4. Dalla memoria che il ricorrente ha depositato in vista dell'odierna Camera di consiglio non emergono argomenti che inducano questa Corte a rivedere le suesposte conclusioni, pertanto, il ricorso deve essere considerato inammissibile.


5. Nulla deve essere liquidato per le spese non avendo gli intimati svolto in questa sede attività difensiva.

6. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012. (*Omissis*)

## CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. II, ORD. 5 OTTOBRE 2020, N. 21266

PRES. DI VIRGILIO – EST. DE MARZO – RIC. UFF. TERR. GOV. PERUGIA (AVV. GEN. STATO) C. C.R.

**Patente | Revoca e sospensione | Sospensione | Sospensione provvisoria ex art. 223 c.d.s. | Natura | Finalità | Sindacato giurisdizionale | Ambito.**

 In tema di violazioni delle norme del codice della strada, la sospensione provvisoria della patente di guida disposta ai sensi dell'art. 223 del D.L.vo n. 285 del 1992 è misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare, con immediatezza, l'incolumità e l'ordine pubblico e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere "iter" procedimentale. Ne consegue che il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di sospensione deve avere riguardo alla sussistenza, nel momento in cui il potere è stato esercitato, dei presupposti previsti dalla norma e non può trarre argomento dagli esiti "a posteriori" dell'opposizione al verbale di contestazione dell'illecito amministrativo, né, alla stregua di questi ultimi, valutare retrospettivamente le finalità cautelari perseguite dall'autorità. (*nuovo c.s., art. 223*) (1)

(1) Nello stesso senso, v. Cass. civ. 15 dicembre 2016, n. 25870, in questa *Rivista* 2017, 230; Cass. civ. 31 ottobre 2006, n. 23502, *ivi* 2007, 658 e Cass. civ. 20 settembre 1999, n. 10127, *ivi* 1999, 973.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata il 30 maggio 2016 il Tribunale di Perugia, in riforma della decisione di primo grado, ha annullato il provvedimento prefettizio del 2 febbraio (recte: gennaio) 2007, con il quale era stata disposta, ai sensi dell'art. 223 del D.L.vo n. 30 aprile 1992, n. 285, la sospensione provvisoria della patente nei confronti di C.R. per la durata di trenta giorni.

2. Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha osservato: a) che il provvedimento era stato adottato a seguito del

rapporto del 13 ottobre 2006 della Polizia municipale di Perugia, avente ad oggetto l'incidente stradale del giorno (*omissis*), nel quale era stato coinvolto il conducente di un ciclomotore; b) che la C. era stata ritenuta verosimilmente responsabile del sinistro per la mancata concessione di precedenza; c) che la sospensione provvisoria della patente di guida costituisce sanzione accessoria comminata dall'Amministrazione con finalità cautelari; d) che, per i medesimi fatti, era stato notificato verbale di contestazione di illecito amministrativo, che il giudice di pace, con sentenza datata 11 novembre 2009, passata in giudicato, aveva annullato; e) che siffatta decisione travolgeva la misura cautelare accessoria, anche in ragione del venir meno della funzione della stessa, alla luce del tempo trascorso dall'accaduto.

3. Avverso tale sentenza l'Ufficio territoriale del Governo di Perugia ha proposto per cassazione affidato ad un unico motivo. L'intimata non ha svolto attività difensiva.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 223 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, rilevando che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la sospensione provvisoria della patente di guida costituisce un provvedimento cautelare autonomo e non rappresenta una sanzione accessoria, con la conseguenza che resta insensibile alle sorti del verbale di contestazione dell'illecito amministrativo.

La doglianza è fondata.

In tema di violazioni delle norme del codice della strada, la sospensione provvisoria della patente di guida disposta dal prefetto ex art. 223 D.L.vo n. 285 del 1992, è misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare, con immediatezza, l'incolumità e l'ordine pubblico e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere iter procedimentale (v., di recente, Cass. 15 dicembre 2016, n. 25870). Nel caso di specie, per quanto qui rileva, i primi due commi dell'art. 223 cit., nel testo applicabile *ratione temporis* (i fatti risalgono all'*omissis*), prevedevano: a) che nelle ipotesi di reato per le quali fossero previste le sanzioni accessorie di cui all'art. 222, comma 2 (sinistro dal quale sia derivata una lesione colposa o un omicidio colposo) l'agente o l'organo che aveva proceduto al rilevamento del sinistro trasmettesse, entro dieci giorni, copia del rapporto e del verbale della violazione contestata, tramite il proprio comando o ufficio, al prefetto del luogo della commessa violazione (comma 1); b) che il prefetto, appena ricevuti gli atti, sentito il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, disponesse, in presenza di fondati elementi di una evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente fino ad un massimo di un anno.

In tale contesto, è evidente che il sindacato giurisdizionale deve avere riguardo alla sussistenza – nel momento in cui il potere è stato esercitato – dei presupposti previsti dalla norma (ossia i “fondati elementi di una evidente responsabilità”) e non può trarre argomento dagli esiti


a posteriori dell'opposizione al verbale di contestazione dell'illecito amministrativo, nè, alla stregua di quest'ultimi, valutare retrospettivamente le finalità cautelari perseguite dall'autorità.

Alla stregua delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Perugia, in persona di diverso magistrato che provvederà anche alla regolamentazione delle spese di lite. (*Omissis*)

## CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. VI, ORD. 2 OTTOBRE 2020, N. 20991

PRES. AMENDOLA – EST. GRAZIOSI – RIC. S.G. ED ALTRA (AVV.TI TRIMARCHI G. E TRIMARCHI C.) C. SOCIETÀ C. DI ASS.NE COOP ARL (AVV. CORBÒ)

**Procedimento civile in genere | Difensori | Mandato alle liti (procura) | Contenuto e forma | Ricorso per Cassazione | Mandato rilasciato da più parti a distinti difensori per la proposizione congiunta di atto introduttivo del giudizio | Conflitto d'interessi | Valutazione | Modalità | Fattispecie relativa a ricorso per cassazione presentato congiuntamente da conducente di un veicolo condannato in appello al risarcimento dei danni in favore del terzo trasportato e quest'ultimo.**

 In tema di giudizio di cassazione, ove più parti abbiano conferito mandato a distinti difensori per la proposizione congiunta di un unico ricorso, l'atto introduttivo deve essere valutato unitariamente nel suo contenuto al fine di verificare la sussistenza di un conflitto di interessi, dovendosi tenere conto non solo della posizione processuale attuale delle parti, ma anche di quella da loro rivestita nei gradi precedenti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente il conflitto di interessi in un caso nel quale avevano presentato ricorso per cassazione congiunto il conducente di un veicolo condannato in appello al risarcimento dei danni in favore del terzo trasportato e quest'ultimo, rilevando che la proposizione congiunta del detto ricorso impediva di accertare se l'impugnazione fosse avvenuta in base ad un interesse proprio di ciascuna parte o ad un interesse comune ad entrambe). (*c.p.c.*, art. 82; *c.p.c.*, art. 83; *c.p.c.*, art. 84; *c.p.c.*, art. 360) (1)

(1) Sulla situazione di conflitto d'interessi qualora più parti abbiano conferito il mandato difensivo al medesimo professionista, v. Cass. civ. 8 settembre 2017, n. 20950; Cass. civ. 14 luglio 2015, n. 14634; Cass. civ. 25 giugno 2013, n. 15884 e Cass. civ. 4 novembre 2005, n. 21350, tutte in *www.latribunaplus.it*.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione dell'11 giugno 2004 S.G. conveniva dinanzi al Tribunale di Messina, S.S. – in proprio e quale unico erede di C.G. – C. Assicurazione Società Cooperativa e il Comune di Messina, adducendo che il 29 aprile 2002, essendo egli trasportato in un autocarro di proprietà della C. e guidato da S.S., in Messina, aveva subito un sinistro stradale per non essersi accorto il conducente dell'autocarro di una grata di tombino sollevata; chiedeva pertanto

la condanna dei convenuti a risarcirgli danni patrimoniali e non patrimoniali, per Euro 37.000 oltre accessori, o nella diversa somma di giustizia.

Si costituiva solo la compagnia assicuratrice, resistendo. Il Tribunale, con sentenza del 17 maggio 2012, rigetta-va ogni domanda.

S.G. proponeva appello, cui resistevano C. Assicurazione e il Comune di Messina. La Corte d'appello di Messina, con sentenza del 15 giugno 2018, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava responsabile del sinistro S.S., che condannava a risarcire all'appellante i danni nella misura di Euro 19.239,89 oltre interessi, e a rifondergli le spese dei due gradi; compensava le spese tra l'appellante e gli appellati C. e Comune di Messina.

S.G. e S.S. hanno proposto ricorso, che si articola in tre motivi.

Il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 23 L. 990/1969, e dell'articolo 144 cod. ass., come prevedenti litisconsorzio necessario tra il proprietario del veicolo e l'assicuratore per la responsabilità civile da circolazione di veicolo. Il giudice d'appello avrebbe escluso il litisconsorzio necessario tra C. Assicurazione e S.S.; invece sarebbe stato citato quest'ultimo non solo quale conducente, ma pure quale erede della proprietaria dell'autocarro.

Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, violazione dell'art. 2733 c.c., terzo comma e delle norme "messe in luce" da questa Suprema Corte per cui nei giudizi ex art. 18 L. n. 990 del 1969, gli stessi fatti che determinano responsabilità del danneggiante costituiscono pure fonte di obbligazione risarcitoria dell'assicuratore, per cui le dichiarazioni confessorie del responsabile del danno non potrebbero essere diversamente apprezzate.

Il terzo motivo, in subordine, denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione degli articoli 2733, terzo comma c.c. e 112 c.p.c., per non aver effettuato il giudice d'appello un libero apprezzamento nei confronti di C. Assicurazione, anche riguardo ad altre risultanze, della confessione di S.S.; inoltre denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, error in procedendo per violazione delle norme indicate e quindi per omesso libero apprezzamento nei confronti di C. Assicurazione della confessione di S.S., "anche con riguardo alle risultanze documentali".

C. Assicurazione si è difesa con controricorso.

I ricorrenti hanno pure depositato memoria.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va anzitutto rilevato che nella memoria i ricorrenti affrontano la questione dell'ammissibilità o meno del ricorso in quanto da loro proposto unitariamente.

In particolare, nel controricorso C. Assicurazione ha eccepito che il ricorso è inammissibile "poichè è stato proposto cumulativamente sia per l'originario attore S.G. che per l'originario convenuto S.S., avendo i medesimi posizioni processuali differenti ed assolutamente divergenti essendo il primo creditore del secondo in virtù della sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello... Pertanto, risulta evidente che tra i due ricorrenti sussiste un con-

flitto di interessi (artt. 1394 e 1395 c.c.) attuale nei primi due gradi di giudizi e ora, nel presente giudizio, quanto meno virtuale. Infatti, S.S., anche in ipotesi di riforma della sentenza, rimarrebbe obbligato in via solidale con la Compagnia" (controricorso, pag. 4).

La proposta di trattazione ex articolo 380 bis c.p.c., è stata formulata nel senso di inammissibilità del ricorso "per conformazione confliggente degli interessi dei due ricorrenti".

Evidentemente in considerazione sia dell'eccezione di inammissibilità sollevata nel controricorso, sia dell'indicazione presente nella proposta ex articolo 380 bis c.p.c. – alla quale soltanto, peraltro, hanno fatto espresso riferimento – i ricorrenti hanno dedicato la depositata memoria a sostenere l'ammissibilità del ricorso sotto tale profilo.

In particolare, viene citata Cass. 4313/2016 ove afferma che la giurisprudenza di legittimità "ha costantemente affermato (cfr. Cass. 4 novembre 2005 n. 21350) che nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi – attuale, ovvero anche virtuale, nel senso che appaia potenzialmente insito nel rapporto tra le medesime, i cui interessi risultino, in astratto, suscettibili di contrapposizione – è inammissibile la loro costituzione in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore, al quale sia stato conferito mandato con un unico atto, dato che il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti essendo siffatta violazione rilevabile d'ufficio...in quanto investe il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti; peraltro, il carattere dell'attualità del conflitto...può anche venire meno, ma a detto fine è necessario che dalle risultanze processuali emerga che la contrapposizione di interessi è stata effettivamente superata, come accade nel caso in cui una delle parti abbia rinunciato alle proprie pretese, in conflitto con quelle vantate dalla parte rappresentata dallo stesso difensore" (vengono richiamate come conformi Cass. 15884/2013, Cass. 13218/2015 e Cass. 14634/2015).

Ciò posto, in memoria si osserva che "la contrapposizione di interessi (in senso tecnico) tra i due S. era, nei gradi di merito, ovviamente attuale e macroscopica, trattandosi di una causa instaurata dall'uno contro l'altro". Tale conflitto però sarebbe venuto meno "nel momento stesso in cui il convenuto S.S., avendo deciso di acquietarsi alla condanna pronunciata dalla Corte d'appello, conferì all'Avv. Trimarchi Carmen l'incarico di proporre ricorso per motivi identici a quelli sulla base dei quali suo figlio G. intendeva anch'egli impugnare la sentenza". Si sarebbe allora verificata una "perfetta convergenza" di interessi: verso la compagnia assicuratrice i ricorrenti sarebbero stati entrambi soccombenti, alla condanna della compagnia S.G. avrebbe interesse perchè "un debitore solvibile è sempre da preferire ad uno insolubile", e S.S., se la condanna non fosse stata "estesa" alla compagnia, "rimarrebbe esposto ad un'azione esecutiva".

Inoltre, il venir meno del conflitto risulterebbe proprio dal ricorso per cassazione "posto che la mancata impugnazione della condanna ha prodotto il passaggio in giudicato



della condanna stessa”; per il principio di consumazione dell’impugnazione, un conflitto potenziale sarebbe stato da escludere “addirittura prima della scadenza del termine per l’impugnazione”, e da ciò seguirebbe “l’assoluta irreversibilità” della cessazione del conflitto attuale e della impossibilità di un conflitto futuro.

Rilevano ancora i ricorrenti che non sono stati mai difesi dallo stesso avvocato, poichè nei gradi di merito S.G. era difeso dall’avv. Trimarchi Giuseppe e il convenuto era contumace, in questo giudizio S.G., sarebbe difeso solo dallo stesso avvocato dei gradi precedenti mentre S.S. solo dall’avv. Trimarchi Carmen, per cui non si è verificata la costituzione in giudizio mediante un unico procuratore, evento processuale dal quale la giurisprudenza sopra invocata avrebbe dedotto l’inammissibilità del ricorso.

Proporre d’altronde due atti distinti sarebbe stato “vacuo formalismo” perchè il “rapporto” tra due ricorrenti “sarebbe stato sostanzialmente identico”, onde si sarebbe soltanto raggiunto il raddoppio del costo dell’iscrizione a ruolo, “tutt’altro che irrilevante, per le persone di esigua capacità economica”.

2. In primis, è il caso di rilevare che sia il ricorso, sia la memoria sono stati presentati da entrambi gli avvocati Trimarchi Giuseppe – formalmente per S.G. – e Trimarchi Carmen – formalmente per S.S. –, entrambi i ricorrenti avendo peraltro eletto, di fatto, domicilio presso lo studio dell’avv. Trimarchi Carmen, qualificato direttamente domicilio per S.S. e, invece, per S.G. definito “recapito professionale” dell’avv. Trimarchi Giuseppe, presso il quale S.G. dichiara di eleggere domicilio.

La presenza, per quanto formale possa essere, di due distinti difensori rende allora del tutto inconferente, comunque, la giurisprudenza invocata nella memoria.

3. Tanto premesso, deve rilevarsi che quel che incide, qualora i difensori siano distinti, è l’unitarietà del ricorso, che, nonostante sia stato presentato appunto da distinti difensori, deve essere valutato nel suo contenuto ai fini della individuazione della sussistenza o meno di un conflitto d’interessi tra i ricorrenti. E che il conflitto sussista, a ben guardare, non può non valutarsi tenendo conto non solo di quella attuale, ma anche della posizione processuale che i ricorrenti hanno rivestito nei gradi precedenti.

È indiscusso, e come si è visto ammesso anche nella memoria, che nei gradi precedenti la posizione dei due ricorrenti era esemplarmente contrapposta. S.G. ha agito per ottenere la condanna di S.S., e ciò non viene meno per il fatto che, solidalmente, aveva chiesto anche la condanna di altri soggetti da lui convenuti in giudizio. E’ dunque insita nella conformazione della regiudicanda la contrapposizione, id est il conflitto di interessi, tra S.G. e S.S.. Quest’ultimo, poi, non ha mai esercitato il suo diritto di difesa nei due gradi di merito, nei quali, come ancora ammette la stessa memoria, era sempre rimasto contumace.

È del tutto evidente, quindi, che presentando ricorso S.S. si trova in due posizioni potenzialmente configurabili dal punto di vista dell’interesse: o ricorrere per l’interesse

di S.G. – che, come si è appena rilevato, in radice si è a lui contrapposto – o ricorrere per interesse proprio – il quale, peraltro, a sua volta è radicalmente contrapposto a quello di S.G. – . Identico discorso vale quanto alla proposizione di ricorso da parte di S.G..

Avendo entrambi presentato un ricorso unitario, non è possibile identificare quale delle due vie ciascuno dei due ricorrenti abbia inteso con esso percorrere, vale a dire se si è agito in base ad un interesse proprio – il che renderebbe ammissibile il ricorso – oppure per un interesse altrui, che significa non per interesse proprio, id est proponendo un ricorso inammissibile.

Limpossibilità, che discende da tale inidentificabilità, di escludere che ciascuno dei ricorrenti abbia agito non nell’interesse proprio significa, in ultima analisi, impossibilità di individuare quale interesse sostenga il ricorso per ciascuno dei due ricorrenti: e se non emerge l’interesse processuale, il ricorso è inammissibile.

4. Ad abundantiam, si rileva poi che la stessa memoria depositata dai ricorrenti conferma l’inammissibilità del ricorso laddove identifica l’interesse di entrambi, a ben guardare, in un interesse unico, il che patisce un ulteriore difetto di ammissibilità.

La memoria, infatti, in quella che definisce “perfetta convergenza” degli interessi inserisce l’interesse di S.G. alla condanna della compagnia assicuratrice per non avere soltanto un debitore insolubile e l’interesse di S.S. ad evitare un’azione esecutiva. Se l’interesse di S.G. coincide, allora, con l’interesse di S.S. ciò comporta un novum nel processo, ovvero l’interesse di S.G. a che non sia condannato S.S. perchè debitore insolubile, coincidente con l’interesse di S.S. a che sia condannata la compagnia assicuratrice, quest’ultimo per di più rappresentante anche una sorta di quanto mai tardiva domanda di manleva nei confronti dell’assicuratrice stessa. Proprio perchè, allora, la “perfetta convergenza” degli interessi si pone alla base del ricorso per cassazione, il ricorso per cassazione sorge, in ultima analisi, abnormemente come una nuova autonoma controversia, in cui S.G., alleandosi con il suo a questo punto ex avversario al punto di ricorrere insieme a lui, “ritira” di fatto la domanda verso S.S. perchè la valuta in sostanza inutile, e S.S. propone per la prima volta una domanda nei confronti della compagnia. Un thema decidendum, per così dire, “rifatto” ben troppo tardi.

5. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti – in solido, avendo proposto in comune il ricorso – alla rifusione alla controricorrente delle spese del grado, liquidate come da dispositivo.

Seguendo l’insegnamento di SS.UU. 20 febbraio 2020 n. 4315, si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. (*Omissis*)



## TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO EMILIA SEZ. II, 30 LUGLIO 2020, N. 817 (\*)

EST. MORLINI – RIC. D.G.C. (AVV. DALLARI) C. PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E REGIONE EMILIA ROMAGNA (AVV.TI MERLO E LUSETTI)

**Responsabilità civile** | Animali | Animali selvatici  
| Danni cagionati da fauna selvatica | Alla circolazione stradale | Responsabilità della P.A. | Ex art. 2043 c.c. | Individuazione dell'ente responsabile | Valutazione nel caso concreto.

**Responsabilità civile** | Animali | Animali selvatici  
| Danni cagionati da fauna selvatica | Alla circolazione stradale | Responsabilità della P.A. | Normativa regionale Emilia Romagna | Funzioni di gestione e amministrazione in capo alla Regione e non alla Provincia | Sussistenza.

✍ La responsabilità per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere im-

putata non già ex art. 2052 c.c., essendo lo stato di libertà della selvaggina incompatibile con l'obbligo di custodia, bensì ex art. 2043 c.c., valutando se nel caso concreto vi sia stata la violazione di un precetto che imponeva di tenere una determinata condotta di cautela, all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente. (c.c., art. 2043)

✍ La normativa regionale dell'Emilia Romagna prevede che dal 1° gennaio 2016 le funzioni di gestione e amministrazione della fauna selvatica siano in capo alla regione, non già alle province. (c.c., art. 2043)

(\*) La sentenza è già stata pubblicata in *questa Rivista* 2020, 811. Se ne ripubblicano solamente le massime con nota di A. ARFANI.

## LA RESPONSABILITÀ PER SINISTRO STRADALE CAGIONATO DA FAUNA SELVATICA, NELLA LEGISLAZIONE DELL'EMILIA-ROMAGNA

di **Andrea Arfani (\*)**

### SOMMARIO

1. Il caso. 2. Considerazioni introduttive. 3. La categoria giuridica della fauna selvatica. 4. Evoluzione del concetto e qualificazione giuridica della categoria. Segue. 5. La legislazione della Regione Emilia-Romagna, circa la gestione della fauna selvatica. 6. La responsabilità in concreto. 7. Considerazioni conclusive.

#### 1. Il caso

In conseguenza a un sinistro stradale, dovuto allo scontro tra un'autovettura e un animale selvatico (nella specie, un capriolo), che ha attraversato improvvisamente

la sede stradale, il danneggiato ha agito in giudizio per il risarcimento dei danni patiti, nei confronti della Provincia di Reggio Emilia e della Regione Emilia-Romagna.

Respinta la domanda, l'attore ha mosso appello avanti al Tribunale di Reggio Emilia, che ha confermato la sentenza di primo grado. Ciò, rilevando preliminarmente - in adesione alla giurisprudenza maggioritaria - che la responsabilità per i sinistri stradali causati da animali selvatici sia da ascrivere alla specie di responsabilità di cui all'art. 2043 cod. civ., e non a quella ex art. 2052 cod. civ., in ragione dello status di libertà che caratterizza tale categoria di animali, inconciliabile con il concetto di custodia che, invece, colora essenzialmente questa seconda tipologia di responsabilità extracontrattuale. Pertanto, ha sottolineato il Giudice, occorre che sia data dimostrazione, ad opera di chi richiama il risarcimento, della violazione di un precetto che imponga alla Pubblica Amministrazione - o, comunque, all'ente affidatario dei compiti di gestione del territorio e della fauna - di tenere una determinata condotta di cautela.

Nel caso di specie, è stato rilevato che tali compiti fossero posti in capo alla Regione, in virtù dell'aggiornata lettera della legge regionale in materia di riparto delle funzioni amministrative tra Regione e Province, che ha spostato l'incombenza da queste ultime all'Ente regionale.

Nonostante la Regione Emilia-Romagna fosse stata citata in giudizio, la sentenza ha concluso per il rigetto delle pretese dell'appellante, in quanto questi aveva indicato, quali comportamenti omissivi fonte di responsabilità, la mancata installazione di una recinzione, a lato della strada, teatro del sinistro, e di segnaletica verticale, ad ammonimento della possibile presenza di animali selvatici: tali adempimenti, ha rilevato il Giudice, spettavano all'ente proprietario della strada, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., che, nella fattispecie, era il Comune. La Regione nemmeno poteva intendersi tenuta a rispondere, in ragione dell'omessa segnalazione del pericolo al Comune, in quanto tale aspetto è stato fatto valere solo in secondo grado.

La pronuncia ha, infine, stabilito la compensazione delle spese di lite, in conseguenza delle oscillazioni giurisprudenziali circa la qualifica della natura della responsabilità in parola, e dell'oggettiva difficoltà nella ricostruzione del quadro normativo di riferimento aggiornato.

## 2. Considerazioni introduttive

La sentenza in epigrafe è di particolare interesse, non solo e non tanto per il principio di diritto che esprime, relativo alla configurazione dommatica della responsabilità per il sinistro stradale causato da un animale selvatico, quanto per l'articolata ricostruzione della normativa nella specie applicabile, nonché per la conclusione di rigetto cui addivene, e per le relative ragioni.

Come noto, il tema della responsabilità per questa tipologia di sinistri è stato ampiamente dibattuto, e in dottrina e in giurisprudenza, e pertanto ci si permette di rinviare ad altri luoghi per l'approfondimento (1). Qui sia consentito soltanto osservare che l'opportunità di tornare a trattare di questo tema è determinata da un duplice ordine di fattori.

In primo luogo, si tratta di un argomento fortemente suscettibile di evoluzioni normative continue e profonde, anche in virtù, come si vedrà, dell'ampia competenza regionale, che porta a letture differenti, a seconda del luogo ove si verifichi il fatto fonte di danno. Parallelamente, la circostanza per cui chiamati in giudizio siano enti pubblici, fa sì che il peso economico di un'eventuale loro condanna si riversi sulla collettività; si tratta, in altre parole, di un fenomeno che, anche in ragione della frequenza del suo verificarsi, ha un costo sociale potenzialmente molto elevato. A ben vedere, è proprio quest'ultimo aspetto che maggiormente ha inciso sulla lettura dommatica della fattispecie. Il fatto che le conseguenze del danno, e della relativa imputazione, si ripercuotano non già su un soggetto individuato o comunque circoscrivibile, ma su una collettività, i cui componenti siano del tutto estranei alla vicenda, ha guidato l'attività interpretativa della giurisprudenza, che ha, di volta in volta, irrigidito i criteri di attribuzione di responsabilità alla parte pubblica.

## 3. La categoria giuridica della fauna selvatica

La piena comprensione del portato della normativa di riferimento, e, soprattutto, della ratio sottesa alla sua

evoluzione, non può prescindere da un inquadramento sistematico della categoria degli animali selvatici, osservata dal punto di vista del diritto.

La rilevanza di essa è, preliminarmente, di carattere storico. I primi animali comparsi sulla Terra, sino all'avvento dell'uomo e della domesticazione, avevano, infatti, natura selvatica (2). Ancora oggi, nonostante la presenza dell'uomo si sia spinta in profondità, gli esemplari selvatici mantengono intatti determinati caratteri, in quanto soggetti esclusivamente alle leggi della natura. L'elemento della domesticazione, e cioè la instaurazione di un rapporto di controllo dell'uomo sull'animale, vale a distinguere gli animali selvatici, da ogni altro raggruppamento, giacché si tratta dell'unica categoria giuridica di animali dove esso manchi.

Il primo riconoscimento giuridico attribuito agli animali selvatici va ricercato nel diritto romano, che faceva riferimento alle *ferae bestiae*, a indicazione degli esemplari che godessero della libertà naturale (3). Le Istituzioni di Gaio includevano nel novero anche specie che collo dorsove domari solent; Giustiniano, con riferimento alla caccia, intendeva gli animali selvatici quali *res nullius* (4).

In particolare, quest'ultima impostazione è stata ripresa dalla legislazione moderna: l'art. 711 cod. civ. del 1865 indicava gli animali selvatici come beni mobili, di proprietà di alcuno, e come tali occupabili. Lo stesso si poteva ricavare dall'originaria normativa in tema di caccia, recata dal R.D. 5 giugno 1939, n. 1016.

Il Codice civile del 1942 ha ripreso la storica concezione antropocentrica, attribuendo agli animali selvatici la condizione di cose mobili, ai sensi dell'art. 923 cod. civ., quindi suscettibili di essere acquistati per occupazione.

La giurisprudenza osservava che un animale selvatico fosse tale, quando mancasse la custodia esercitata dal proprietario del fondo in cui si trovasse, consistente in un'attività di vigilanza (5). Allo stesso tempo, la dottrina collegava il carattere di selvaticità alla specie di appartenenza, e non anche ai singoli esemplari (6).

## 4. Evoluzione del concetto e qualificazione giuridica della categoria. Segue

Il fatto che l'ordinamento qualifichi gli animali selvatici alla stregua di *res nullius*, lascia intendere che questi non presentino un interesse immediato e attuale: gli animali vengono considerati soltanto quando siano suscettibili di essere acquisiti, divenendo oggetto del diritto di proprietà.

Tale impostazione, tuttavia, venne messa in discussione quando iniziò ad affermarsi, anche a livello normativo, la lettura che voleva gli animali quali esseri senzienti. Conseguenza ne è stata che tale evoluzione, (sociale e) normativa, ha richiesto la riconsiderazione della categoria giuridica degli animali selvatici, in ragione dell'avvertita difficoltà a ritenere ancora giustificata la loro lettura come *res mobiles*.

Poiché, come accennato, oggetto di acquisto per occupazione potevano essere gli animali tipicamente selvatici, e cioè quelli suscettibili di essere cacciati e pescati (*res*

quae coelo, terra marique capiuntur (7)), il legislatore è intervenuto proprio sul tema della caccia, novellandone profondamente la disciplina. Ciò è avvenuto tenendo in considerazione specialmente due fondamentali esigenze, apparentemente in contrasto: la tutela dell'ambiente, e la preservazione di un'attività umana, antagonista della prima (8). La scelta del legislatore è stata, quindi, di ampliare la portata del concetto di attività venatoria, e, conseguentemente, le funzioni attribuite alla riforma, che, lungi dal regolamentare soltanto l'attività di caccia strettamente intesa, si è prefissata, allo stesso tempo, l'obiettivo di salvaguardare la fauna e l'ambiente, in cui la prima si colloca. Tale premura è dovuta al fatto che la fauna selvatica è intesa quale particolare declinazione del valore dell'ambiente, protetto dall'art. 9 Cost. (9). Forte di questa considerazione, lo Stato italiano ha aderito a diverse convenzioni internazionali, finalizzate alla protezione del mondo animale; parallelamente, l'Unione Europea ha adottato importanti direttive di pari segno (10).

Il primo portato di questo atteggiamento è stata la L. 27 dicembre 1977, n. 968, «Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia», poi abrogata e sostituita dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», attualmente in vigore, che, come si vedrà, ha superato la qualificazione degli animali selvatici come beni mobili, escludendone, conseguentemente, l'acquisibilità per mera occupazione.

A prima vista, potrebbe forse stupire il fatto per cui un intervento normativo, fondamentale per la tutela di una categoria giuridica di animali, coincida con la regolamentazione di un'attività, che su questa categoria interviene negativamente; ci si sarebbe potuti attendere che detta tutela venisse perseguita con una legge che fissasse le prerogative della categoria, con obblighi e divieti a sua salvaguardia.

A ben vedere, invece, è molto comprensibile la scelta del legislatore, che ha preferito coniugare l'enunciazione di taluni principi fondamentali, in tema di tutela degli animali, con la diretta regolamentazione dell'attività che per essi paia essere la più pericolosa, in quanto momento principale di scontro tra uomo e fauna (11). La predominanza dell'uomo sull'animale selvatico si manifesta con la caccia, con la conseguente e insopprimibile necessità di disciplinare tale attività, e tracciarne i limiti, proprio allo scopo di delinearne, al contempo, i confini di tutela di quelli che si pongono come i soggetti passivi dell'attività venatoria (12).

Questa è la premessa maggiore, su cui si fonda l'intervento normativo in discorso, nonché la sua principale novità. Superata l'impostazione storica, si approda ad una costruzione del tutto nuova, ben espressa dall'art. 1, L. n. 157/1992: «[L]a fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale». Si dà ora risalto all'innovata

consapevolezza del ruolo dell'animale selvatico, e della sua natura, mediante l'attribuzione di una posizione privilegiata, quale bene appartenente al patrimonio indisponibile, soggetto, come noto, a una serie molto stringente di cautele (13). La fauna selvatica perde la natura di *res nullius*, e diviene proprietà dello Stato, responsabile della sua conservazione e tutela, in concorso – come meglio poi si vedrà – con le Regioni e gli Enti locali (14).

L'art. 2, primo comma, L. n. 157/1992, definisce il concetto di fauna selvatica, rilevante per l'ambito di tutela tracciato dalla normativa, indicando come tali le «specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale», per poi aprire a un fitto elenco di specie, oggetto di particolare protezione; il secondo comma, invece, introduce una (seppur ridotta) serie di specie animali, escluse dall'applicazione delle norme della L. n. 157/1992 (15).

Le ripercussioni giuridiche di questa impostazione sono evidenti, e determinanti, per il tema oggetto del presente contributo, e della sentenza in commento. Gli animali selvatici divengono cifra dell'interesse comune nazionale, acquisendo dignità di bene tutelato, poiché declinazione dell'equilibrio naturale e ambientale (16).

Si osservi che, anche con questa rinnovata impostazione, gli animali selvatici mantengono la qualifica di *res*, vedendo mutata esclusivamente la categoria giuridica di accostamento.

Il cambiamento di regime giuridico è, in ogni caso, determinante: gli animali selvatici appartengono allo Stato, che ne è responsabile, ma privo della fruizione diretta, poiché spettante alla collettività dei consociati (17).

### **5. La legislazione della Regione Emilia-Romagna, circa la gestione della fauna selvatica**

Il primo referente normativo, per la disamina del contesto giuridico sotteso alla pronuncia in esame, è rappresentato, come visto, dall'art. 1, L. n. 157/1992, che inserisce gli animali selvatici nella categoria dei beni del patrimonio indisponibile dello Stato (18). Per i fini che qui rilevano, però, devono aggiungersi ulteriori disposizioni, foriere di indicazioni (anche) operative assai importanti, in quanto coinvolgono le Regioni e altri enti locali, nella gestione della fauna (19).

Tra queste, merita immediato richiamo l'art. 1, terzo comma, L. n. 157/1992, che dispone: «Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale [...]» (20).

Ne deriva che, nonostante la proprietà degli esemplari selvatici sia posta in capo allo Stato centrale, i compiti e le responsabilità di gestione sono attribuite alle Regioni,

che devono direttamente attivarsi al fine di mantenere il controllo sulla popolazione faunistica, esistente sui rispettivi territori.

La disposizione da ultimo richiamata è molto chiara nel precisare che, per lo svolgimento delle funzioni loro affidate, le Regioni debbano intervenire con una legislazione propria, pur in adesione ai piani normativi sovraordinati. Ne deriva automaticamente che l'Ente regionale diviene titolare di un potere organizzativo molto forte, potendo definire pressoché liberamente le modalità con cui svolgere siffatta attività di gestione, anche decidendo per il coinvolgimento di altri enti, pubblici e privati, delegando le relative funzioni (21).

A questo punto, per verificare quale sia, nel caso specifico, il soggetto concretamente tenuto a svolgere attività di controllo e mantenimento della fauna, cui spetta la responsabilità per i danni da questa causati, occorre fare riferimento alle varie normative regionali.

Il caso sotteso alla sentenza in commento si è verificato nella provincia di Reggio Emilia, con la conseguenza – ovvia – che il giudice abbia dovuto confrontarsi con la legislazione della Regione Emilia-Romagna, di cui fornisce attenta ricostruzione. Merita, quindi, ripercorrere il ragionamento compiuto dal giudice emiliano, mettendo in luce come la legge dell'Emilia-Romagna, in tema di animali selvatici, si sia fortemente evoluta, e quali siano le conseguenti ricadute pratiche.

Giova premettere che siffatta normativa si rende particolarmente interessante, in quanto sembra presupporre la consapevolezza del peso dell'obbligo risarcitorio, e, ancor prima, dei compiti di amministrazione della fauna.

Il primo referente, in ordine di tempo, va identificato nella L.R. Emilia-Romagna 15 febbraio 1994, n. 8, «Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria», che, nella sua formulazione originaria, attribuiva funzioni importanti sia alla Regione, che alle Province, in punto di gestione della fauna e del relativo habitat.

Tuttavia, una lettura più approfondita dimostra come il ruolo principale spettasse a queste ultime. L'originario art. 16, primo comma, L.R. Emilia-Romagna n. 8/1994, recitava «[L]a provincia ai sensi dell'art. 19 della legge statale provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i parchi e le riserve naturali», mentre il terzo comma della medesima disposizione «[N]ella restante parte del territorio [e cioè al di fuori dei parchi e delle riserve naturali, n.d.R.] i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità della provincia [...]». specularmente, alla Regione residuavano compiti di coordinamento generale, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, dell'art. 2, primo comma, e dell'art. 5, primo comma, L.R. Emilia-Romagna n. 8/1994, nel testo originario.

Tale impianto faceva sì che i sinistri, dovuti all'attraversamento della sede stradale da parte di animali selva-

tici, venissero imputati alla responsabilità degli enti provinciali, con l'onere risarcitorio posto in carico ai relativi bilanci (22).

Tuttavia, l'attribuzione di funzioni all'interno della struttura istituzionale emiliano-romagnola è stata oggetto di recenti, e significative, modifiche, che hanno toccato, tra le altre, la materia della gestione e del contenimento della fauna selvatica. La sentenza in commento ne dà atto, richiamando la L.R. Emilia-Romagna 30 luglio 2015, n. 13, «Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni». Più precisamente, il rimando è all'art. 40, primo comma, L.R. Emilia-Romagna n. 13/2015, che attribuisce alla Regione «le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria [...]», mantenendo in capo alle Province soltanto «attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica».

La riforma della materia de qua si è completata con la DGR del 28 dicembre 2015, n. 2230, che ha fissato al 1 gennaio 2016 la decorrenza della gestione regionale delle funzioni relative ai settori della fauna selvatica e dell'esercizio dell'attività venatoria, e con l'art. 13, L.R. Emilia-Romagna 26 febbraio 2016, n. 1, che ha modificato l'art. 16, L.R. Emilia-Romagna n. 8/1994, sostituendo l'indicazione della Provincia, come titolare della funzione di controllo della fauna, con quella della Regione, così risolvendo anche lo scarto letterale che si era creato dopo l'intervento della legge del 2015.

Si può facilmente notare il netto cambio di impostazione, rispetto a quella portata dalla L.R. Emilia-Romagna n. 8/1994, nella sua lettera originaria. Se prima la Provincia era chiamata a svolgere un ruolo diretto di gestione e custodia, mentre alla Regione era demandata una posizione di coordinamento e controllo, ora è quest'ultima ad essere investita di un ruolo operativo di primo piano.

In questo contesto si inserisce la sentenza in epigrafe, che individua nella Regione Emilia-Romagna il soggetto legittimato passivo, in tesi tenuto a rispondere dei danni derivanti dal sinistro stradale, salvo essere mandato poi esente da responsabilità in concreto, come si vedrà.

Questa nuova impostazione normativa deve essere salutata favorevolmente, per almeno due ordini di ragioni.

La prima si collega al fatto che la L. n. 157/1992, come visto, attribuisce la proprietà della fauna selvatica allo Stato. Appare corretto, quindi, che la relativa gestione, e responsabilità, siano poste in capo alla Regione, che dello Stato è la prima declinazione nel territorio. Non potendo lo Stato centrale provvedere in modo efficace alla gestione di questa materia, che presenta caratteri assai specifici e determinanti, legati ai diversi territori, e alle differenti



specie animali, siffatta delega di funzioni è coerente con il dettato dell'art. 117, terzo comma, Cost., che annovera tra le materie di legislazione concorrente quella del governo del territorio. In questi termini, la L. n. 157/1992 fissa i tratti fondamentali della disciplina, e la L.R. Emilia-Romagna n. 8/1994 e la L.R. Emilia-Romagna n. 13/2015 portano le conseguenti disposizioni di dettaglio.

Ciò introduce anche il secondo motivo di opportunità della riforma del 2015, legato all'effettività e all'efficacia dello svolgimento dell'attività di controllo della fauna selvatica. È facile intuire che gli animali selvatici, in quanto tali, sono adusi a continui spostamenti e migrazioni, che ben possono avvenire da e verso territori appartenenti a province diverse. Sotto la vigenza della precedente normativa regionale si sarebbe potuta profilare la seguente ipotesi: si immagina una provincia rispettosa delle norme regionali, che avesse predisposto e, soprattutto, applicato, i piani faunistici di contenimento e gestione della fauna, con fissazione e mantenimento di un numero massimo di animali per area. Un gruppo di animali sarebbe potuto giungere qui, provenendo da una provincia limitrofa, non rispettosa delle regole regionali, dove, quindi, la fauna selvatica fosse presente in sovrannumero, causando un sinistro stradale. La provincia virtuosa si sarebbe trovata a dover risarcire un danno, di fatto imputabile ad altri, che sarebbero, invece, andati indenni.

Si tratta di un'ipotesi forse di scuola, ma che è in grado di mettere a fuoco la ragione a sostegno della scelta della Regione Emilia-Romagna di assumere il ruolo di gestione della fauna.

Inoltre, la Regione ha a disposizione risorse, da utilizzare per la rifusione dei soggetti danneggiati dagli animali selvatici vaganti, ben maggiori rispetto a quelle delle Province. Infine, appare corretto che la responsabilità di gestione, e i costi sociali dei danni, spettino all'ente che più di ogni altro incarna la personalità dello Stato sul territorio, e, cioè, la Regione.

La ricostruzione di questa evoluzione normativa che, ad avviso di chi scrive, presuppone importanti riflessioni, anche in parte extra-giuridiche, è sicuramente complessa, legata alla specialità della materia, tanto che il giudice, anche per questo motivo, ha deciso per la compensazione delle spese di giustizia, nonostante il rigetto della domanda attorea.

## 6. La responsabilità in concreto

Come già accennato, il giudice del secondo grado ha dichiarato di aderire alla tesi, invero prevalente sia in dottrina che in giurisprudenza, che riconduce la responsabilità per i sinistri stradali con animali selvatici nell'alveo dell'art. 2043 cod. civ., e non anche dell'art. 2052 cod. civ., in ragione dello stato di libertà degli esemplari, logicamente non conciliabile con l'obbligo di custodia, che rappresenta un ineliminabile presupposto di quest'ultima declinazione di responsabilità extra-contrattuale (23).

Nonostante l'affermazione della responsabilità della Regione per queste tipologie di fatti illeciti, la sentenza in esame conclude per il rigetto della domanda risarcitoria, e il motivo per cui lo fa rappresenta un ulteriore aspetto che merita, qui, di essere approfondito.

Tale conclusione si fonda, in primo luogo, sul rilievo della necessità che parte attrice indicasse specificamente i comportamenti che dimostrassero l'effettiva violazione, da parte della Regione, del dovere di *neminem laedere* (24). Senonché, l'attore li ha identificati nell'assenza di recinzioni ai margini della sede stradale, teatro della vicenda, e della segnaletica a indicazione del pericolo di attraversamento di animali selvatici. Il giudice, confermando quanto osservato già dalla sentenza di primo grado, obietta che tali contestazioni avrebbero dovuto essere mosse nei confronti dell'ente proprietario della strada, e cioè, nel caso di specie, il Comune, che avrebbe dovuto provvedervi ex art. 2051 cod. civ.

In definitiva, la decisione afferma che, a livello generale, la responsabilità per la tipologia di sinistri in esame spetti alla Regione Emilia-Romagna, ma, se la richiesta di attivazione di essa si fondi su aspetti legati alla custodia delle strade, la responsabilità, e la relativa legittimazione passiva, traslino sull'ente proprietario (25).

Siffatta conclusione merita di essere approfondita. Poiché, come detto, la responsabilità della Regione è fondata sulla colpa, occorre che l'istante indichi puntualmente in che cosa consista il comportamento (commissivo, oppure omissivo) integrante l'illecito. L'errore dell'attore, nel caso sotteso alla pronuncia in commento, è consistito nell'aver attribuito alla Regione mancanze, che avrebbero dovuto essere addossate all'ente comunale. In altre parole, l'appellante avrebbe voluto far rispondere la Regione di una colpa altrui, indicando aspetti rilevanti per la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., a un soggetto che avrebbe potuto rispondere solo ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.

Per vedere accolta la sua domanda, l'istante avrebbe potuto, a titolo di esempio, affermare e dimostrare che la responsabilità regionale derivasse dal sovrannumero di esemplari nel territorio di verifica del fatto, anche a causa di ripopolamenti effettuati in numero eccessivo, o in aree a ciò non idonee (26), oppure dal mancato controllo della proliferazione degli animali, o dalla mancata assunzione di politiche di contenimento della fauna (27), o dall'assenza di misure atte a impedire lo svalicamento degli esemplari dall'area cui fossero destinati (28). Ancora, egli avrebbe potuto verificare, e se del caso allegare, il fatto che alla Regione fossero pervenute segnalazioni circa la presenza di animali selvatici in numero pericolosamente eccessivo, cui non avesse fatto seguito alcuna azione a contrasto (29).

L'unico modo che avrebbe potuto valere a far rispondere la Regione per la mancanza di recinzione e di segnaletica, come tentato dall'attore, è di allegare la sua mancata attivazione nel segnalare e imporre tale incombente al Comune, o comunque all'ente proprietario della strada

interessata (30). Nel caso di specie, tuttavia, tale allegazione è stata mossa solo in sede di appello, e, quindi, in un momento in cui ciò non era più ammissibile, come rilevato anche in sentenza.

Sicuramente non sarebbe possibile limitarsi ad affermare la responsabilità della Regione, senza aggiungere nulla: ciò sarebbe in astratto ammissibile in applicazione dell'art. 2052 cod. civ., in quanto fattispecie di responsabilità oggettiva, ma non dell'art. 2043 cod. civ.

Sarebbe stato possibile per l'attore, infine, far valere la responsabilità di entrambi gli enti, per i diversi profili, agendo avverso la Regione ex art. 2043 cod. civ., ed avverso il Comune ex art. 2051 cod. civ. (31), anche in via concorrente, distinguendo le fonti di responsabilità (32).

### 7. Considerazioni conclusive

La pronuncia in epigrafe illustra molto chiaramente l'iter logico-giuridico, che deve essere seguito per verificare i profili di responsabilità per i sinistri causati dalla fauna selvatica: si tratta di responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 cod. civ., posta in capo alla Regione ai sensi della L. n. 157/1992, con la necessità di verificare, caso per caso, se le singole normative regionali, a loro volta, demandino ad altri enti, pubblici o privati, le funzioni di controllo e gestione degli animali selvatici, imponendo così anche i relativi oneri risarcitori per i sinistri da questi cagionati.

Inoltre, la decisione in esame apre alla configurabilità di più profili paralleli di responsabilità, tali, quantomeno, a livello concettuale, dovendo poi le relative domande giudiziali valutare caso per caso la struttura delle conclusioni, così da evitare di moltiplicare le richieste per il medesimo fatto. Siffatti profili attengono alle figure di responsabilità di cui all'art. 2043 cod. civ., per la Regione, e all'art. 2051 cod. civ., per l'ente proprietario della strada. Nemmeno è da escludersi la possibilità che tali responsabilità concorrono tra loro, quando si accerti, nel caso concreto, che il sinistro sia da imputarsi ai comportamenti di più Amministrazioni, a diversi livelli istituzionali.

(\*) Avvocato, foro di Piacenza.

### NOTE

(1) Tra gli Autori che riconducono la responsabilità nell'ambito dell'art. 2043 cod. civ., si ricordano: A. VENCHIARUTTI, voce *Animali selvatici*, in *Dig. disc. Priv.*, Sez. Civ., vol. I, Torino, 1987, p. 334; R. CLARIZIA, voce *Caccia*, in *Noviss. Dig. it.*, App. I, Torino, 1980, p. 929 ss.; D. APICELLA, *Danno cagionato da animali*, in *Responsabilità extracontrattuale*, in *Tratt. della responsabilità civile*, dir. da P. Stanzione, vol. II, Padova, 2012, p. 898. Altra parte della dottrina, invece, sostiene la configurabilità della fattispecie di responsabilità oggettiva ex art. 2052 cod. civ. In questo senso, si vedano O.B. CASTAGNARO, *Osservazioni sul criterio di imputazione della responsabilità per i danni prodotti dalla fauna selvatica*, in *Giur. it.*, 2000, fasc. 8/9, p. 1594 s.; F. DI CIOMMO, *Il cinghiale carica, nessuno risponde: brevi appunti sulla (ir)risarcibilità dei danni causati da animali selvatici*, nota a Cass. civ., 14 febbraio 2000, n. 1638, in *Danno e resp.*, 2000, 4, p. 397 ss. Allo stesso modo, la giurisprudenza si è divisa sul tema, ma dimostrando di preferire, generalmente, l'impostazione che vuole applicato l'art. 2043 cod. civ. Così, ex multis, Cass. civ., 13 dicem-

bre 1999, n. 13956, in *Banche dati giuridiche Dejure*; Cass. civ., 3 marzo 2005, n. 4664, in *Banche dati giuridiche Dejure*; Cass. civ., 4 marzo 2010, n. 5202, in *Banche dati giuridiche Dejure*; Cass. civ., 27 febbraio 2019, n. 5722, in *Banche dati giuridiche Dejure*; Cass. civ., 17 settembre 2019, in *Banche dati giuridiche Dejure*; Cass. civ., 18 febbraio 2020, n. 4004, in *Banche dati giuridiche Dejure*. Tra le pronunce di merito, si rimanda a Giud. di pace Perugia, 15 aprile 1999, in *Banche dati giuridiche Dejure*; Trib. Pescara, 9 febbraio 2016, n. 175, in *Banche dati giuridiche Dejure*; Trib. Arezzo, 4 marzo 2016, n. 299, in *Banche dati giuridiche Dejure*; App. L'Aquila, 24 giugno 2017, n. 1158, in *Banche dati giuridiche Dejure*; Trib. Parma, 25 luglio 2017, n. 1167, in *Banche dati giuridiche Dejure*; App. Firenze, 27 settembre 2018, n. 2197, in *Banche dati giuridiche Dejure*; Trib. Perugia, 17 dicembre 2018, n. 1677, in *Banche dati giuridiche Dejure*. Diversamente, hanno sostenuto la riferibilità all'art. 2052 cod. civ.: Cass. civ., 20 aprile 2020, n. 7969, in *Banche dati giuridiche Dejure*, e, nel merito, Trib. Perugia, 28 giugno 1996, in *Banche dati giuridiche Dejure*; Giud. dipace Perugia, 27 aprile 1999, in *Banche dati giuridiche Dejure*; Trib. Cagliari, 7 settembre 2000, in *Banche dati giuridiche Dejure*; Trib. Venezia, 25 febbraio 2008, in *Corr. merito*, 2008, 5, p. 552. Sul tema si è pronunciata anche Corte cost., 4 gennaio 2001, n. 4, in *Banche dati giuridiche Dejure*, che ha escluso la questione di legittimità costituzionale della disposizione portata dall'art. 2052 cod. civ., "nella parte in cui, così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, esclude dall'ambito della sua applicazione la responsabilità dello Stato per i danni causati dalla fauna selvatica, in quanto l'irragionevolezza e la disparità di trattamento lamentata non sussiste, poiché la disposizione impugnata è applicabile solo in presenza di danni provocati da animali domestici, mentre per quelli cagionati da animali selvatici si applica invece l'art. 2043 cod. civ.", in quanto "i danni prodotti dalla fauna selvatica, e quindi da animali che soddisfano il godimento dell'intera collettività, costituiscono un evento puramente naturale di cui la comunità intera deve farsi carico secondo il regime ordinario e solidaristico di imputazione della responsabilità civile ex art. 2043 cod. civ.". Come noto, il tema della responsabilità per i danni cagionati dagli animali è oggetto di discussione giuridica sin dall'epoca romana. Le XII tavole prevedevano un'actio de pauperie, che prescindeva dalla colpa del proprietario degli animali, per le devastazioni che questi avessero provocato; inoltre, vi era la possibilità per il dominus di sottrarsi all'obbligo risarcitorio, mediante la noxae deditio degli animali. Tale carattere oggettivo della responsabilità venne corretto in epoca giustiniana, quando si stabilì che il proprietario rispondeva soltanto per quei danni, che derivassero da comportamenti degli animali, contrari alla loro normale natura. Altro strumento era la actio de pastu pecoris, che mirava, invece, al risarcimento del danno provocato al fondo, a causa del pascolo abusivo portato su di esso; il proprietario poteva andare esente dall'obbligo risarcitorio, dimostrando che il danno fosse da ascrivere a un esemplare fuggitivo. In epoca moderna, l'art. 1835 del Code civil francese stabiliva la responsabilità del proprietario, oppure del custode, di un animale, ancorché questo fosse smarrito o fuggitivo al momento della produzione del danno. Tale meccanismo venne ripreso dall'art. 1154 cod. civ. del 1865. Per un approfondimento circa le indicazioni che precedono, si veda D. APICELLA, *Danno cagionato da animali*, cit., p. 895 s.

(2) P. FANTILLI - P. COSTANTINI, *Gli animali selvatici e la tutela della biodiversità*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, dir. da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2012, p. 355.

(3) R. TOMMASINI, *Commento all'art. 923 cod. civ.*, in R. TOMMASINI - E. LA ROSA, *I modi di acquisto della proprietà. Artt. 922-947*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fond. e già dir. da P. Schlesinger, cont. da F.D. Busnelli, Milano, 2017, p. 143.

(4) P. VITUCCI, *Fauna selvatica e fauna di allevamento nelle leggi sulla caccia*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, 1, p. 69.

(5) Così, Cass. civ., 10 marzo 1994, n. 2338, in *Banche dati giuridiche Dejure*.

(6) F. DE MARTINO, *Commento all'art. 923 cod. civ.*, in *Della proprietà. Art. 810-956*, in *Commentario Codice civile*, Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1976, IV ed., p. 468.

(7) Così, F. DE MARTINO, *Commento all'art. 923 cod. civ.*, cit., p. 465.

(8) N. LUCIFERO, *La disciplina giuridica della tutela della fauna selvatica e del prelievo venatorio. Profili civilistici e pubblicistici*, in *Giur. it.*, 2006, p. 1558.

(9) La giurisprudenza costituzionale ha confermato che la tutela della fauna selvatica si inserisce nel più ampio tema della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema: in questo senso, si vedano Corte cost., 4 luglio 2003, n. 227, in *Dir. e giur. agr.*, 2004, p. 86 ss.; Corte cost., 4 giugno 2010, n. 193, in *Dir. e giur. agr.*, 2010, 10, p. 599 ss.; Corte cost., 12 dicembre 2012, n. 278, in *Banche dati giuridiche Dejure*.

(10) Quanto alle convenzioni internazionali, partecipate dall'Italia, si considerino, tra le altre: Convenzione internazionale di Parigi del 18 ottobre 1950, per la protezione degli uccelli, eseguita con L. 24 novembre 1978, n. 812; Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, sulla conservazione delle zone umide d'importanza internazionale, eseguita con D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448; Convenzione di Barcellona del 16 febbraio 1976, relativa alla salvaguardia dall'inquinamento del Mar Mediterraneo, ratificata con L. 25 gennaio 1979, n. 30; Convenzione di Bonn del 23 giugno 1979, sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, ratificata con L. 25 gennaio 1983, n. 42; Convenzione delle Nazioni Unite, sottoscritta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, sul diritto del mare, ratificata ed eseguita con l. 2 dicembre 1994, n. 689. Con riferimento alle direttive europee, si ricordano la direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat), e la direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli), quali principali atti normativi rilevanti per il tema in argomento.

(11) A ben vedere, infatti, l'uomo interagisce con la fauna selvatica in momenti ben definiti, che coincidono, prevalentemente, con le attività di studio o turismo (si pensi ai safari), e con quelle venatorie.

(12) Allo stesso tempo, il legislatore è intervenuto con la menzionata riforma anche a fronte del grave depauperamento del patrimonio faunistico nazionale, causato, tra le altre cose, proprio da una ridotta normativa in tema di caccia, che veniva, quindi, svolta in modi eccessivi. In questo senso, A. VENCHIARUTTI, voce *Animali selvatici*, cit., p. 329.

(13) Per ogni approfondimento in questo senso, si rinvia a G. CHIARA, *Commento all'art. 826 cod. civ.*, in E. CASTORINA - G. CHIARA, *Beni pubblici. Artt. 822-830*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fond. da P. Schlesinger, dir. da F. D. Busnelli, Milano, 2008, p. 239 ss.

(14) P. FANTILLI - P. COSTANTINI, *Gli animali selvatici e la tutela della biodiversità*, cit., p. 365. Sono numerose le pronunce della Corte costituzionale, intervenute sulla L. n. 157/1992. Tra esse, si ricorda Corte cost., 27 ottobre 1988, n. 1002, in *Banche dati giuridiche Dejure*, ove si rileva che il fine primario della normativa consiste nella protezione della fauna, cui deve sottostare la regolamentazione dell'attività venatoria. In questa direzione, altresì, Corte cost., 20 dicembre 2002, n. 536, in *Giur. it.*, 2003, p. 1995 ss., con nota di C. SARTORETTI, *La «materia» e il «valore» ambientale al vaglio della Corte costituzionale: una dicotomia davvero impossibile?*, che osserva che «l'ambiente è invece un valore costituzionalmente protetto in funzione del quale lo Stato può dettare standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative che ex art. 117 Cost. spettino alle regioni su materie (governo del territorio, tutela della salute) per le quali quel valore costituzionale assume rilievo».

(15) Ciò, invero, urta con le statuizioni del diritto internazionale, che vorrebbero la tutela estesa senza distinzioni. Sul punto, G. PAOLILLO, *La tutela della fauna non omeoterma in Italia*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, dir. da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2012, p. 386 s. A parziale correttivo si può richiamare la Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, applicata in Italia con L. 7 febbraio 1992, n. 150.

(16) Cfr. N. LUCIFERO, *La disciplina giuridica della tutela della fauna selvatica e del prelievo venatorio. Profili civilistici e pubblicistici*, cit., p. 1560. Non è mancato chi ha annoverato gli animali selvatici nel patrimonio morale dello Stato: in questo senso la proposta di A.M. SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, vol. II, Napoli, XV ed., 1989, p. 759 s.

(17) N. LUCIFERO, *La disciplina giuridica della tutela della fauna selvatica e del prelievo venatorio. Profili civilistici e pubblicistici*, cit., p. 1561, e A. COCCHI, *Responsabilità per danno cagionato da animali: quali frontiere giurisprudenziali?*, in *Resp. civ. e prev.*, 2018, 3, p. 803.

(18) Si ricordi che, prima dell'intervento della legge ora menzionata, gli animali selvatici erano intesi quali res nullius, con la conseguenza che la giurisprudenza escludeva la responsabilità dello Stato, o del proprietario della riserva ove si trovasse al momento del fatto dannoso. A tal riguardo, si veda D. MAFFEI, *«Wild», ovvero la forza del destino: irriscarcibilità dei danni da fauna selvatica?*, in *Danno e resp.*, 2010, 12, p. 1129 s., e A. COCCHI, *Responsabilità per danno cagionato da animali: quali frontiere giurisprudenziali?*, cit., p. 802. Per la giurisprudenza, si richiamano: Cass. civ., 19 luglio 1957, n. 3019, in *Foro it.*, 1958, I, c. 151; App. Bologna, 9 febbraio 1971, in *Giur. it.*, 1971, I, p. 872; App. Torino, 13 settembre 1972, in *Arch. resp. civ.*, 1973, p. 303.

(19) Sono numerose le occasioni in cui la giurisprudenza ha riconosciuto la responsabilità delle Regioni. A tal proposito, si possono ricordare Cass. civ., 1 agosto 1991, n. 8470, in *Banche dati giuridiche Dejure*; Cass. civ., 13 dicembre 1999, n. 13956, cit.; Cass. civ., 3 marzo 2005, n. 4664, cit.; Cass. civ., 20 aprile 2020, n. 7969, cit.; Trib. Perugia, 28 giugno 1996, cit.; Giud. di pace Genova, 18 gennaio 2016, in *Banche dati giuridiche Dejure*; Trib. Roma, 12 dicembre 2017, n. 23102, in *Banche dati giuridiche Dejure*, che fa salva l'ipotesi di delega di funzioni ad altro ente, con il trasferimento della relativa responsabilità; App. Firenze, 27 settembre 2018, n. 2197, cit. Allo stesso tempo, non sono mancate le ipotesi in cui il soggetto responsabile è stato individuato nelle Province, ad esito della delega esercitata dall'Ente regionale. Così, Cass. civ., 19 giugno 2015, n. 12808, in *Banche dati giuridiche Dejure*; Cass. civ., 9 agosto 2016, n. 16642, in *Banche dati giuridiche Dejure*; Cass. civ., 23 gennaio 2018, n. 1579, in *Banche dati giuridiche Dejure*; Cass. civ., 11 ottobre 2018, n. 25147, in *Banche dati giuridiche Dejure*; App. L'Aquila, 24 giugno 2017, n. 1158, in *Banche dati giuridiche Dejure*; App. Firenze, 18 luglio 2019, n. 1767, in *Banche dati giuridiche Dejure*. In altre occasioni ancora, la responsabilità è stata ricondotta all'Ente parco, o alla Riserva naturale, o di caccia, in cui si sia verificato il sinistro: Cass. civ., 12 agosto 1991, n. 8788, in *Banche dati giuridiche Dejure*; Cass. civ., 20 novembre 2009, n. 24547, in *Banche dati giuridiche Dejure*; Giud. di pace Ascoli Piceno, 8 febbraio 2005, in *Banche dati giuridiche Dejure*; Trib. Pescara, 9 febbraio 2016, n. 175, in *Banche dati giuridiche Dejure*.

(20) Analogo rilievo hanno le norme portate dagli articoli 10, 14 e 19, L. n. 157/1992.

(21) Si vedano, in questo senso, gli articoli 9, primo comma, 10, secondo, settimo e decimo comma, L. n. 157/1992. Si deve precisare che la richiamata delega di funzioni solleva l'ente da responsabilità, soltanto ove essa attribuisca al destinatario un'autonomia decisionale e operativa, tale da consentirgli di gestire efficacemente i rischi che ne derivino, e attuare ogni rimedio finalizzato a prevenire e limitare i danni. Sul punto, v.: Cass. civ., 8 gennaio 2010, n. 80, in *Banche dati giuridiche Dejure*; Cass. civ., 20 febbraio 2015, n. 3384, in *Banche dati giuridiche Dejure*.

(22) In questo senso, recentemente, Trib. Piacenza, 19 giugno 2019, n. 383, inedita, per un sinistro avvenuto nel 2012.

(23) L'affermata applicabilità dell'art. 2043 cod. civ. alla fattispecie di danno in parola è naturale conseguenza della mutata considerazione della posizione della Pubblica Amministrazione. È noto, infatti, che per lungo tempo essa è stata destinataria di un trattamento di particolare riguardo, anche da parte della giurisprudenza, che aveva creato una sorta di diritto privato speciale, per i fraganti in cui le Pubbliche Amministrazioni dismettessero i propri poteri autoritativi. Seppur si affermasse, a livello generale, il principio dell'estensione del diritto comune anche alla Pubblica Amministrazione, era prassi cercare di ridurne l'applicazione soltanto alle norme che portassero effetti positivi, addirittura con rimandi alla presunzione di correttezza del comportamento dell'Amministrazione. Il mutamento di prospettiva è da ascrivere, in primo luogo, all'evoluzione del sentire sociale, che ha aperto a una rinnovata lettura dei rapporti tra il privato e la Pubblica Amministrazione. Questi spunti in G. MORLINI, *La responsabilità custodiale della Pubblica Amministra-*



zione per sinistri stradali, in *Giur. di merito*, 2011, 5, p. 1283 s. Si è osservato, tuttavia, che la Pubblica Amministrazione rimane responsabile ai sensi dell'art. 2052 cod. civ. quando si ponga quale proprietaria o utilizzatrice di un animale, per il perseguimento dei suoi scopi istituzionali, come potrebbe essere, a titolo di esempio, per il caso del danno causato al personale delle forze dell'ordine, a seguito di una caduta da cavallo, durante lo svolgimento del servizio. In giurisprudenza, in questo senso, Cass. civ., 28 aprile 2010, n. 10189, in *Banche dati giuridiche Dejure*. Si vedano, altresì, le riflessioni di L. FELLETTI, *Danni cagionati da animali: responsabilità del proprietario anche in aree non aperte al pubblico, doveri istituzionali dell'amministrazione in relazione alla fauna selvatica e ai cani randagi vaganti sul territorio*, in *Resp. civ. e prev.*, 2012, 4, p. 1245. Parte della giurisprudenza ha osservato che la Pubblica Amministrazione, cui non è riconosciuto un potere-dovere di inibire la migrazione degli animali selvatici, non assumerebbe la qualifica di dominus in senso stretto, così da sfuggire all'assoggettamento alla disciplina dell'art. 2052 cod. civ., in favore di quella di cui all'art. 2043 cod. civ. In questo senso, Cass. civ., 12 agosto 1991, n. 8788, cit.

(24) L'applicazione dell'art. 2043 cod. civ. alle ipotesi di danno alla circolazione dei veicoli presuppone il riparto dell'onere della prova, tale per cui il soggetto agente deve dimostrare il concreto comportamento colposo, tenuto dall'ente legittimato passivo. Sul punto, Cass. civ., 21 novembre 2008, n. 27673, in *Banche dati giuridiche Dejure*, e Trib. Perugia, 17 dicembre 2018, n. 1677, cit.

(25) In diverse occasioni la giurisprudenza ha sostenuto questo assunto. Si vedano, recentemente, Trib. Parma, 4 aprile 2018, n. 489, in *Banche dati giuridiche Dejure*; Trib. Siracusa, 19 marzo 2020, n. 372, in *Banche dati giuridiche Dejure*; Trib. Torino, 18 settembre 2020, n. 3083, in *Banche dati giuridiche Dejure*.

(26) Cass. civ., 4 marzo 2010, n. 5202, cit.

(27) Trib. Novara, 10 novembre 2010, n. 1046, in *Banche dati giuridiche Dejure*.

(28) Cass. civ., 20 maggio 2010, n. 12437, in *Banche dati giuridiche Dejure*.

(29) Il principio di riferimento è quello che rimanda alla titolarità, in capo all'ente pubblico, di poteri in materia faunistica, che gli consentono di adottare le misure idonee a garantire che gli animali rimangano nel proprio habitat, ed evitare, di conseguenza, che possano cagionare danni a terzi. Così, in luogo di tante, Cass. civ., 21 febbraio 2011, n. 4202, in *Banche dati giuridiche Dejure*.

(30) Circa l'onere della Pubblica Amministrazione di effettuare tale segnalazione, cfr. Cass. civ., 20 maggio 2010, n. 12437, cit., e Cass. civ., 10 novembre 2015, n. 22886, in *Banche dati giuridiche Dejure*.

(31) L'impostazione tradizionale tendeva a ricondurre la responsabilità della Pubblica Amministrazione, per i danni causati al privato dalla cattiva condizione o dalla scarsa manutenzione della strada, all'art. 2043 cod. civ., richiedendosi al danneggiato la prova della colposa violazione di precisi doveri di comportamento dell'ente pubblico, tali da evitare la produzione di un danno all'utenza, che facesse ragionevole affidamento sulla condizione di praticabilità delle strade: si elaborò la figura dell'insidia e del trabocchetto, come elementi decisivi, da provarsi da parte del danneggiato. In questo senso, si richiamano: Cass. civ., 6 ottobre 2010, n. 20757, in *Banche dati giuridiche Dejure*; Trib. Roma, 25 febbraio 2005, in *Banche dati giuridiche Dejure*; Trib. Bari, 11 settembre 2008, n. 2050, in *Banche dati giuridiche Dejure*; Trib. Piacenza, 26 maggio 2011, n. 458, in *Banche dati giuridiche Dejure*; Trib. Reggio Emilia, 23 ottobre 2012, n. 1774, in *Banche dati giuridiche Dejure*. Tale orientamento ha conosciuto una profonda modifica, e la responsabilità attribuita alla Pubblica Amministrazione è stata ricondotta nell'alveo dell'art. 2051 cod. civ., sì da garantire al danneggiato una tutela rafforzata, in ragione della natura oggettiva della fattispecie. In una prima fase, si tendeva ad escludere la responsabilità per i danni cagionati dalle condizioni della strada, per le ipotesi in cui la natura o l'estensione dei beni demaniali non consentissero un effettivo controllo da parte dell'ente proprietario, in grado di impedire la verifica del sinistro. In questo senso, Cass. civ., 14 luglio 2015, n. 14635, in *Banche dati giuridiche Dejure*; Trib. Bari, 9 luglio 2015,


n. 3165, in *Banche dati giuridiche Dejure*; Trib. Bari, 4 ottobre 2016, n. 4970, in *Banche dati giuridiche Dejure*. Siffatta giurisprudenza sottintende la posizione assunta da Corte cost., 10 maggio 1999, n. 156, in *Banche dati giuridiche Dejure*, che ha escluso la riferibilità della fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. alla Pubblica Amministrazione, per i danni derivanti dalla condizione del tratto stradale, quando "non sia possibile - per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso, diretto e generale, da parte dei terzi - un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti". In tempi più recenti, la posizione del danneggiato è stata resa più forte: la sussistenza di caratteristiche tali, da rendere difficoltosa la effettiva supervisione della strada, o il fatto che questa fosse soggetta all'utilizzo diretto da parte degli utenti, non possono determinare, in via automatica, l'esclusione della responsabilità della Pubblica Amministrazione, proprietaria della strada. Così, Trib. Roma, 21 febbraio 2018, n. 3889, in *Banche dati giuridiche Dejure*; Trib. Bari, 22 febbraio 2018, n. 816, in *Banche dati giuridiche Dejure*; Trib. Nola, 26 settembre 2019, n. 1974, in *Banche dati giuridiche Dejure*; Trib. Torre Annunziata, 28 novembre 2019, n. 2607, in *Banche dati giuridiche Dejure*. Anche in questo caso, fondamentale è l'insegnamento della già richiamata Corte cost., 10 maggio 1999, n. 156, cit., che ha sì escluso la responsabilità amministrativa quando i caratteri della strada impediscano un controllo effettivo, ma, allo stesso tempo, ha precisato che "la notevole estensione del bene" e "l'uso generale e diretto" da parte dei terzi costituiscono meri indici dell'impossibilità d'un concreto esercizio del potere di controllo e vigilanza sul bene medesimo", con la conseguenza che detta impossibilità, lungi dal poter essere presunta, deve, al contrario, essere riscontrata "solo a seguito di un'indagine condotta dal giudice con riferimento al caso singolo, e secondo criteri di normalità".

(32) Circa la possibilità che le due declinazioni di responsabilità concorrano, Cass. civ., 25 novembre 2005, n. 24895, in *Banche dati giuridiche Dejure*, e Trib. Torino, 18 settembre 2020, n. 3083, cit., che pure vuole la Regione responsabile ex art. 2052 cod. civ.

## TRIBUNALE PENALE DI BOLOGNA 7 LUGLIO 2020, N. 1088

EST. BUTTELLI – IMP. X

**Guida in stato di ebbrezza | Accertamento | Apparecchi rilevatori | Etilometro | Regolare funzionamento, omologazione e sua sottoposizione a revisione | Onere della prova.**

 In tema di guida in stato di ebbrezza allorché l'alcoltest risulti positivo costituisce onere della pubblica accusa fornire "la prova del regolare funzionamento dell'etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione. Pertanto, in assenza di una prova che attesti il livello di sostanza alcolica presente nel sangue dell'imputato, non è possibile ricavare da sintomi quali l'alito vinoso, gli occhi lucidi, neppure in uno alla positività del c.d. pretest di cui al comma 3 dell'art. 186 c.d.s., altra informazione se non quella di una pregressa assunzione di bevanda alcolica, la quale però nulla è in grado di provare circa l'esatto quantitativo di alcool ingerito ed il superamento delle soglie rilevanti per l'applicazione delle sanzioni penali. (*nuovo c.s.*, art. 186) (1)

(1) In linea con quanto più volte ribadito dalla S.C. in seguito all'intervento della Corte costituzionale 18 giugno 2015, n. 113, pubblicata per esteso in *questa Rivista* 2015, 587. Ex multis, v. Cass. pen., sez. IV, 27 gennaio 2020, n. 3201, *ivi* 2020, 122; Cass. pen., sez. IV, 19 settembre 2019, n. 38618, *ivi* 2019, 1057; Cass. pen., sez. VI, 24 gennaio 2019, n. 1921, *ivi* 2019, 229.



**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

A seguito di opposizione a decreto penale di condanna (*omissis*) veniva citato a giudizio per l'udienza del 19 febbraio 2019 per rispondere del reato ex art. art. 186, comma 1, 2 lett. C) e 2-bis D.L.vo n. 285/1992 come meglio descritto in epigrafe ove veniva dichiarata l'assenza dell'imputato ai sensi dell'art 120 bis c.p.p.

Il procedimento subiva vari rinvii per legittimo impedimento dell'imputato a presenziare in forza delle documentate precarie condizioni di salute fino alla data del 17 luglio 2019 con sospensione dei termini di prescrizione, ove veniva rigettata ulteriore richiesta di rinvio come da verbale in atti.

All'udienza del 17 luglio 2019 fissata per questioni preliminari ed ammissione prove, formulate dalle parti le richieste istruttorie il giudice pronunciava ordinanza istruttoria limitando però le prove testimoniali richieste dalla difesa.

Listruttoria dibattimentale si è dipanata nel corso delle successive tre udienze tenute nei giorni 11 settembre 2019 (esame teste del P.M. R.G., acquisizione documentazione P.M., in particolare verbale accertamenti urgenti, "scontrini" alcol-metrici, piantina relativa al luogo ove si sono svolti i fatti di cui è causa) 19 settembre 2019 (esame del teste della difesa D.E.M. e deposito delle dichiarazioni scritte rilasciate dall'imputato che rinunciava a rendere esame ed, infine, 29 settembre 2019 (esame dei due consulenti tecnici della difesa M.C. e M.G. e acquisizione dei relativi elaborati scritti).

Il procedimento veniva rinviato per la discussione all'udienza del 16 ottobre 2019 ove le parti concludevano come da verbale di udienza; quindi, il giudice rinviava il procedimento al successivo 23 ottobre per le repliche. Il procedimento veniva quindi ulteriormente rinviato per l'adesione del difensore all'astensione indetta dall'Unione Camere Penali (e veniva sospeso il termine di prescrizione) all'udienza del 15 aprile 2020 e, quindi, stante il D.L. 17 marzo 2020 a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, il procedimento veniva nuovamente differito all'odierna udienza, con sospensione dei termini di prescrizione

All'udienza odierna le parti hanno replicato come da verbale, quindi il giudice ha pronunciato la sentenza dando lettura alle parti del dispositivo in udienza e riservando il deposito della motivazione in giorni sessanta.

*Ricostruzione della vicenda e sussunzione nella fattispecie di cui all'art. 186 cod. strada*

Sulla base delle prove assunte nel corso del dibattimento non può ritenersi accertata la penale responsabilità di (*omissis*) oltre ogni ragionevole dubbio.

Nello specifico, la vicenda attiene alla violazione da parte dell'imputato della normativa in materia di circolazione stradale, in particolare questi si sarebbe posto alla guida del proprio veicolo in stato di ebbrezza ed avrebbe cagionato un incidente schiantandosi, prima, contro un palo della luce, quindi contro il muro del giardino di un'abitazione.

Listruttoria è stata esperita mediante le testimonianze del carabiniere R.G., operante intervenuto in seguito

all'incidente, all'esame dei consulenti di parte M.C. e M.G., nonché alla numerosa documentazione depositata.

Secondo la ricostruzione offerta dall'operante di P.G. R.G., la sera del 21 aprile 2017, la centrale operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna, allertata da un privato, contattava una volante di servizio perlustrativo in seguito ad una collisione di un'autovettura contro un palo dell'illuminazione in via dei (*omissis*) (BO).

Giunti in loco dopo 20 minuti dalla chiamata, l'operante raccontava di aver visto un'autovettura ferma sul margine destro vicino a questo palo dell'illuminazione e all'impiedi, vicino all'autovettura c'era (*omissis*) che avvicinandosi a noi ci riferiva di aver urtato il palo dell'illuminazione". Poiché sin da subito e a "prima vista" l'imputato sembrava avere abusato di bevande alcoliche, giacché presentava "difficoltà a dialogare, barcollava, alito vinoso. Tutti i sintomi che facevano presagire all'assunzione di alcol", gli operanti procedevano a contattare il NORM di (*omissis*) al fine di effettuare un test alcolemico.

L'esame, il quale veniva effettuato all'incirca dopo 20 minuti dalla chiamata del NORM, dava esito positivo; difatti, nella prima prova, con scontrino n. (*omissis*) delle 22:09, risultava una concentrazione di alcool pari a 2,09 g/l, mentre nella seconda, con scontrino (*omissis*) delle ore 22:17, risultava una concentrazione di 2,27 g/l.

Orbene secondo la pacifica impostazione della giurisprudenza di legittimità, l'accertamento operato tramite il test dell'etilometro può di per sé stesso assurgere al rango di piena prova della sussistenza dello stato di ebbrezza e, quindi, della condotta materiale contestata a (*omissis*).

Tuttavia, nel corso del dibattimento i consulenti della difesa - il medico legale M.C. ed il perito M.G. - hanno messo in discussione la correttezza dell'accertamento del ritenuto stato di ebrezza dell'imputato al momento della guida, eseguito mediante l'apparecchio utilizzato per la verifica, modello Drager Safety Alcolteste 7110/MKIII, con numero di serie ARSJ009, per diverse ragioni.

Sulla base della copiosa documentazione acquisita - in particolare il libretto dell'etilometro, il certificato di omologazione e altri documenti acquisiti - il consulente della difesa ha mosso le proprie serrate critiche evidenziando:

1) la mancanza di regolarità del certificato di omologazione dello strumento.

Secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 186, comma 6 cod. strada e 379, comma 6, reg. att. cod. strada, la direzione generale della M.C.T.C. provvede all'omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuata dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (Csrpad) rispondono ai requisiti prescritti. Dette prescrizioni vanno poi lette alla luce dell'art 192, comma 5, reg. att. cod. strada, a tenore del quale: "l'omologazione o l'approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi".

L'omologazione dell'apparecchio è, dunque, condizione necessaria non solo ai fini della validità dell'accertamento, ma anche ai fini della utilizzabilità dello strumento stesso; tuttavia, nel caso di specie non esiste alcuna omologazione".

In particolare, il consulente ha evidenziato che “la richiesta di omologazione viene chiesta dalla Drager tedesca attraverso una mandataria italiana che si chiama Drager italiana S.p.a. di Corsico. La Drager tedesca...in realtà è l'unica intestataria di questa omologazione. E ha una denominazione... OM000308ET”. Dagli accertamenti svolti è risultato che la Drager italiana S.p.a. avanzava le proprie richieste di omologazione al Ministero dei Trasporti utilizzando la partita IVA di altra società ovvero la Drager Medical S.p.a., pertanto “la Drager Italiana utilizzava la partita IVA di un'altra società e faceva la mandataria senza essere esistente come società”. In definitiva, Drager Italiana S.p.a. ha utilizzato la partita IVA di una diversa società – la Drager Medical – per commercializzare gli etilometri Drager 7110 MKIII utilizzando l'omologazione della società Drager Sicherheitstechnik GmbH di Lubecca (a cui peraltro è intestato il libretto metrologico).

Detto improprio utilizzo si ricava altresì dalla dichiarazione di conformità di questa società, giacché viene riportata non più la sigla di omologazione OM00308ET, ma quella OM0038BET, dove cioè viene aggiunta una “B”. Sul punto, non v'è dubbio alcuno circa la violazione della normativa attuativa e, di riflesso, sull'assenza di omologazione, posto che la difesa dell'imputato ha allegato la risposta del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ad un interpello, ove si precisa “l'omologazione OM0038BET non esiste e viene confusa con la precedente. Non sono presenti allegati al certificato di omologazione”.

2) Mancanza di validità della dichiarazione di conformità dell'etilometro Drager 7110/MKIII ArsJ009;

Dalla lettura delle dichiarazioni di conformità allegata ai libretti metrologici dell'etilometro utilizzato la sera del controllo all'imputato emergono poi ulteriori irregolarità di tipo formale, le quali però sono idonee ad inficiare la validità dell'accertamento. In particolare, le stesse dichiarazioni risultano prive di numero identificativo e progressivo, del timbro dell'azienda, nonché (in un caso) della data. Quanto alla firma, fin da subito preme dare conto che, se è vero che la difesa ritiene trattarsi di autografie differenti, tale circostanza deve ritenersi tutt'altro che pacifica, posto che nessuna perizia è stata offerta sul punto.

3) Diversi vizi inerenti il mancato rispetto della normativa specifica dettata dal regolamento di attuazione del codice della strada, in particolare la tenuta lacunosa del libretto, mancanze in ordine la visita primitiva ed alle visite periodiche, infine, obsolescenza dell'apparecchio utilizzato. Procedendo con ordine, il consulente della difesa ha messo in evidenza che:

a) ogni etilometro prima di essere messo in circolazione deve effettuare una c.d. visita primitiva, la quale consiste in un numero di prove volte a verificare l'attendibilità sui vari stadi di livello di alcool che viene iniettato. Con riferimento all'apparecchio utilizzato nei confronti di (*omissis*) la visita primitiva risale al 23 luglio 2003, cioè significa che al momento dell'accertamento dell'etilometro era in funzione da più di sedici anni. Trattasi, invero, di un lasso di tempo eccessivamente lungo, posto che più aumenta l'età e più lo strumento (anche se sottoposto ai

controlli di cui si dirà a breve) perde la sua capacità di rilievo ed erra nel suo risultato più del dovuto. Sul punto, infatti, il consulente ha precisato come - tendenzialmente - negli altri Paesi europei gli etilometri vengono ritirati dopo dieci anni di attività;

b) entro 12 mesi dalla verifica primitiva, l'apparecchio deve essere sottoposto ai sensi dell'art. 369 cod. strada alle c.d. verifiche periodiche da parte del Crspad, le quali pertanto avrebbero dovuto essere effettuate entro ogni successivo 23 luglio a partire dal 2004. Scopo delle visite periodiche è quello di verificare che l'apparecchio rispetti ancora gli errori massimi tollerati. All'esito della verifica viene apposto il bollino “B” sul libretto, se il risultato è “esatto”, mentre viene apposto il bollino “E” se il prodotto non rientra all'interno dei valori dell'errore massimo tollerato”.

Peraltro, risulta ex actis dal semplice sguardo al libretto dell'etilometro, come le verifiche periodiche siano irregolari in quanto avvenute dopo il termine (23 luglio di ogni anno) decorrente dalla verifica primitiva. Così le verifiche sono state compiute: nel 2004 il 7 ottobre; nel 2005 il 19 ottobre; nel 2006 il 10 novembre; nel 2007 il 14 dicembre; nel 2008 il 5 dicembre; nel 2009 il 4 dicembre; nel 2010 la verifica neppure è stata effettuata; nel 2011 l'11 febbraio; nel 2012 il 17 marzo; nel 2015 l'11 aprile; nel 2014 il 6 agosto.

Ancora una volta, dunque, la documentazione prodotta dalla difesa è chiara nell'offrire una violazione della normativa di dettaglio sul funzionamento dell'alcooltest (e ciò nonostante, tutte le relazioni effettuate riportano l'indicazione “B”). Difatti, dalle norme si trae il principio per cui due verifiche successive devono essere sempre comprese nel medesimo intervallo di tempo, prescrizione che determina l'irregolarità della verifica eseguita oltre il termine stabilito all'atto di omologazione dello strumento.

Infine, ad abundantiam, quanto alle verifiche sub a) e b), il consulente ha illustrato come l'ente preposto alle verifiche ed ai controlli, il Crspad, non ha mai formalmente ottenuto l'accreditamento per svolgere verifiche primitive ed i controlli sugli apparecchi e che, quindi, anche ove correttamente svolti gli stessi non potrebbero dirsi regolari;

c) infine, ancora diverse rispetto alle verifiche periodiche sono le manutenzioni.

Dal libretto delle riparazioni emerge che nel 2011 sono state sostituite le cerniere del coperchio e sono stati verificati i parametri di funzionamento; quindi, nel 2014 è stato sostituito il tasto start, il bar inferiore, ed il coperchio e sono stati verificati i parametri di funzionamento. Orbene, anche con riferimento all'attività di manutenzione c.d. ordinaria emergono profili di irregolarità. Da un lato, infatti, in violazione a quanto disposto dall'art 8 del D.M. n. 196/90 non è stata svolta quantomeno – quanto meno non ve ne è documentazione che possa accertare che sia avvenuta – né la sostituzione della batteria interna dello strumento, la quale dovrebbe avvenire per legge ogni due anni, né del sensore IR, che andrebbe sostituito ogni anno per la saturazione.

Dall'altro lato, allorché il macchinario sia soggetto a riparazioni è necessario procedere ad un'ulteriore visita

periodica (aggiuntiva rispetto a quella che deve tenersi a cadenza annuale con decorrenza dalla visita primitiva), onde valutare se la manutenzione dell'apparecchio ha avuto "ricadute pregiudizievoli" sull'errore tollerabile nella misurazione di alcool.

Invero in ipotesi di superamento dei termini manutentivi, di tardività nella visita periodica, nonché in caso di suo difetto, l'apparecchio avrebbe dovuto essere o ritirato dall'uso, ovvero sottoposto a nuova verifica primitiva, di collaudo e messa in funzione.

#### Conclusioni

In definitiva, sulla base di tutte le considerazioni del consulente M. - le quali rendono ex post superflue le osservazioni della dottoressa M., più legate ai profili medici e più confutabili sull'attendibilità e sull'affidabilità dello strumento utilizzato nel caso di specie, discende l'inutilizzabilità delle prove etilometriche effettuate su (*omissis*) al fine di ritenere provato il suo stato di ebbrezza alcolica.

A fronte delle allegazioni prospettate in maniera molto dettagliata dalla difesa, durante un dibattimento che, come si è già detto, si è sviluppato in numerose udienze e con l'acquisizione di corposa documentazione nonché elaborati di parte stilati da consulenti della difesa, la pubblica accusa non ha fornito alcuna prova contraria circa il corretto funzionamento, l'omologazione e la sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge ai fini del buon funzionamento dello strumento accertativo, in estrema sintesi non ha fornito alcuna prova volta a confutare nemmeno in parte le valutazioni dei consulenti della difesa.

Difatti, come chiarito dal recente revirement della Suprema Corte, grava sull'accusa la prova del fatto costitutivo del reato e, quindi, del buon funzionamento dell'apparecchio mediante il quale sono stati eseguiti i controlli de quibus, spettando invece all'imputato la prova dei fatti estintivi o modificativi (cfr. Cass. 21 febbraio 2019, n. 2513, Picardi; Cass. 29 marzo 2019, n. 17494, Scalera; Cass. 6 giugno 2019, n. 38618, Bertossi; Cass. 27 gennaio 2020, n. 3201).

L'orientamento della Suprema Corte è mutato a seguito dell'intervento della Corte costituzionale 29 aprile 2015, n. 113 (già anticipato dalla Cassazione civile ord. 24 gennaio 2019, n. 1921). In detta pronuncia il Giudice delle leggi enunciava la contrarietà ad "un canone di razionalità prati-

ca" e quindi di ragionevolezza non sottoporre a manutenzione "qualsiasi apparecchio, specie se elettronico, soggetto ad invecchiamento e a variazioni delle sue caratteristiche... incidendo la obsolescenza e il deterioramento sull'affidabilità delle apparecchiature in un settore di particolare rilevanza sociale quale quello della sicurezza stradale".

In altri termini la Suprema Corte "mostrava di comprendere l'esigenza di non ritenere sufficiente la sola omologazione dell'apparecchio utilizzato e di considerare indispensabile la (prova della) revisione del medesimo". Va evidenziato, infine, che "tali condivisibili principi erano affermati dalla citata giurisprudenza costituzionale in tema di autovelox ed estesi dalla giurisprudenza civile in relazione all'etilometro per cui non vi è ragione di non riconoscerli anche in sede penale. In caso contrario, si creerebbe un'evidente ed irragionevole distonia - e in particolare tra i settori civile, amministrativo e penale - nella parte in cui l'onere della prova del funzionamento dell'etilometro spetterebbe alla pubblica amministrazione in sede civile e all'imputato in sede penale" (v., in particolare, Cass. 6 giugno 2019, n. 38618, Bertossi, cit.).

In definitiva, conclude la Suprema Corte, con argomentazioni condivisibili da questo giudicante come in tema di guida in stato di ebbrezza allorquando l'alcooltest risulti positivo costituisce onere della pubblica accusa fornire "la prova del regolare funzionamento dell'etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione". Tutto questo, nel caso di specie, non è avvenuto.

Pertanto, conclusivamente, in assenza di una prova che attesti il livello di sostanza alcolica presente nel sangue dell'imputato - e rilevato che l'art. 186 cod. strada è fattispecie a più norme, una delle quali peraltro priva di rilevanza penale - non è possibile ricavare da sintomi quali l'alito vinoso, gli occhi lucidi, neppure in uno alla positività del c.d. pretest di cui al comma 3 della medesima norma, altra informazioni se non quella di una pregressa assunzione di bevanda alcolica, la quale però nulla è in grado di provare circa l'esatto quantitativo di alcool ingerito ed il superamento delle soglie rilevanti per l'applicazione delle sanzioni penali.

In definitiva, l'imputato deve andare assolto dal fatto a lui addebitato perché lo stesso non sussiste. (*Omissis*)





# Massimario

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione

## Depenalizzazione

### ■ Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Verbale – Opposizione – Violazioni amministrative diverse da quelle relative ad inosservanza delle norme sulla circolazione stradale – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento.

In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo in questo caso soltanto idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge; al di fuori di tale ambito, invece, il verbale non incide "ex se" sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente dovrà procedere ad emettere l'eventuale ordinanza di ingiunzione, suscettibile, a sua volta, di opposizione. ♦ Cass. civ., sez. II, 26 maggio 2020, n. 9764, V. c. C (l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22). [RV65800701]

### ■ Applicazione delle sanzioni – Noleggio di autovettura senza conducente – Responsabilità solidale del proprietario locatore con il locatario e conducente.

In tema di noleggio di autovettura senza conducente, il locatario risponde delle infrazioni al codice della strada in via solidale con l'autore della violazione, non essendovi alcuna ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario locatore che, nell'ipotesi in cui abbia ottemperato all'onere di comunicare la generalità del detto locatario, deve essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità del veicolo. ♦ Cass. civ., sez. III, 5 giugno 2020, n. 10833, C. c. S (nuovo c.s., art. 196; c.c., art. 2054; c.c., art. 1292; nuovo c.s., art. 84). [RV65796801]

## Furto

### ■ Aggravanti – Cose esposte alla pubblica fede – Bicicletta parcheggiata sulla pubblica via – Per sosta momentanea – Esposizione per necessità alla pubblica fede – Aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p. – Configurabilità.

In tema di reati contro il patrimonio, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. nel caso in cui si verifichi il furto di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via, la quale deve intendersi esposta, per necessità e non già per consuetudine, alla pubblica fede, quando il detentore la parcheggi per una sosta momentanea lungo la strada. ♦ Cass. pen., sez. V, 9 giugno 2020, n. 17604 (ud. 13 gennaio 2020), D. G. (c.p., art. 624; c.p., art. 625). [RV279343]

## Guida in stato di ebbrezza

### ■ Sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità – Revoca. – Ripristino della pena sostituita – Sospensione condizionale di detta pena – Giudice dell'esecuzione – Possibilità – Esclusione – Ragioni.

Il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (nella specie concessa ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada) ed al conseguente ripristino della pena originariamente sostituita in sede

di cognizione, non può contestualmente disporre la sospensione condizionale della pena ripristinata, ostandovi, in difetto di un'espressa disposizione di legge in tal senso, l'intangibilità del giudicato. ♦ Cass. pen., sez. I, 20 luglio 2020, n. 21547 (c.c. 6 luglio 2020), P.M.T C/V. F. (nuovo c.s. art. 186; d.l.vo 28 agosto 2000, n. 274, art. 54; c.p.p., art. 666; c.p.p., art. 671; c.p.p., art. 673; c.p., art. 163). [RV279372]

## Omicidio

### ■ Colposo – Aggravanti – Violazione delle norme sulla circolazione stradale.

In tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, sussiste un rapporto di continuità normativa tra la circostanza oggettiva ad effetto speciale prevista dall'art. 589 cod. pen., formalmente abrogata dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, e l'autonoma fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 589-bis cod. pen., in quanto la predetta circostanza aggravante è stata pedissequamente riprodotta quale elemento costitutivo della nuova fattispecie incriminatrice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto, in virtù della predetta continuità normativa, la correttezza del raddoppio del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma sesto cod. pen. per il reato di omicidio colposo commesso sotto il vigore della previgente normativa). ♦ Cass. pen., sez. III, 15 maggio 2020, n. 15238 (ud. 19 febbraio 2020), M.A. (c.p., art. 2; c.p., art. 589; c.p., art. 157; l. 23 marzo 2016, n. 41; c.p., art. 589 bis). [RV279383]

## Pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio, esercente un servizio di pubblica necessità

### ■ Pubblico ufficiale – Nozione – Concessionario e privato da questi incaricato del controllo per la sicurezza dei trasporti sulla rete autostradale – Qualità di pubblico ufficiale – Sussistenza.

In tema di reati contro la fede pubblica, riveste la qualifica di pubblico ufficiale il soggetto che abbia svolto, in qualità di concessionario o di privato da questi incaricato, i compiti di ispezionare e vigilare sulle "opere d'arte" autostradali e di relazionare, in merito agli esiti, all'ente concedente, da cui dipende la regolamentazione e la tutela della sicurezza dei trasporti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di cui all'art. 479 cod. pen. per l'omessa segnalazione all'ente concedente, da parte di una società controllata dalla concessionaria, contrattualmente obbligata per le incombenze di manutenzione, ispezione, vigilanza e controllo delle opere autostradali, della difformità di un viadotto dal progetto esecutivo e dalle relazioni di calcolo). ♦ Cass. pen., sez. V, 23 luglio 2020, n. 22053 (c.c. 8 gennaio 2020), V. L. (c.p., art. 357; c.p., art. 479). [RV279359]

## Responsabilità civile

### ■ Colpa o dolo – Rapina – Configurabilità quale caso fortuito.

In tema di responsabilità del prestatore di opera che compori la presa in consegna di un bene e, quindi, il sorgere della correlata obbligazione di custodia, la rapina non costituisce ipotesi di caso fortuito che esonera il custode da responsabilità, salvo che questi non provi che tale evento era imprevedibile ed inevitabile, nonostante l'avvenuta adozione delle cautele più idonee a garantire la puntuale esecuzione del contratto, in osservanza delle

regole della diligenza qualificata, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la rapina di un'auto di grande valore, in custodia per il lavaggio, non costituisca un'ipotesi di caso fortuito poiché si era verificata in un luogo di libero accesso, approfittando della presenza delle chiavi nel quadro della vettura dopo le operazioni di pulizia, e in quanto non era stata data la dimostrazione, da parte del gestore dell'impianto, dell'adozione e del rispetto di tutte le regole di cautela qualificata indispensabili). ♦ Cass. civ., sez. VI, 15 maggio 2020, n. 8978, L. c. P (c.c., art. 1780; c.c., art. 1176; c.c., art. 1693; c.c., art. 1218). [RV65793801]

### Risarcimento del danno

■ **Valutazione e liquidazione – Criteri equitativi – Risarcimento del danno alla salute – Criterio di liquidazione – Impossibilità di applicare il criterio tabellare – Oneri di motivazione del giudice di merito – Contenuto – Fattispecie in tema di liquidazione del danno biologico con riferimento alla durata effettiva della vita del danneggiato in conseguenza di sinistro stradale.**

Nell'esercizio del potere di liquidazione del danno alla salute secondo equità si devono assicurare l'adeguatezza del risarcimento all'utilità effettivamente perduta e l'uniformità dello stesso in situazioni identiche; perciò, qualora tali scopi non siano raggiungibili attraverso il criterio cd. "tabellare", venendo in questione un'ipotesi di danno biologico non contemplata dalle tabelle adottate, il giudice di merito è tenuto a fornire specifica indicazione degli elementi della fattispecie concreta considerati e ritenuti essenziali per la valutazione del pregiudizio, nonché del criterio di stima ritenuto confacente alla liquidazione equitativa, anche ricorrendo alle tabelle come base di calcolo, ma fornendo congrua rappresentazione delle modifiche apportate e rese necessarie dalla peculiarità della situazione esaminata. (Nella fattispecie, relativa a liquidazione del danno biologico di un soggetto deceduto "ante tempus" per causa diversa dal fatto dannoso, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - nell'impossibilità di applicare il valore tabellare relativo all'età del danneggiato al momento del sinistro e alla sua aspettativa di vita media, dovendosi piuttosto fare riferimento alla durata reale della vita del soggetto - ha liquidato il risarcimento avendo riguardo al valore monetario tabellare giornaliero previsto per l'inabilità temporanea assoluta moltiplicato per il numero di giorni della effettiva esistenza in vita del danneggiato). ♦ Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2020, n. 12913, L. c. U (c.c., art. 2043; c.c., art. 2056; c.c., art. 1226). [RV65802301]

### Strade

■ **Private e pubbliche – Accesso alla strada statale intersecante centri abitati – Riscossione dei canoni concessori dovuto dai privati.**

Legittimato a richiedere il pagamento dei canoni per l'accesso da un fondo privato su strada statale, situata all'interno di un

centro abitato con popolazione non superiore ai ventimila abitanti, non è l'Anas bensì il Comune, come disposto dall'art. 4 della l. n. 59 del 1961, norma da ritenersi attualmente ancora vigente in base al disposto dell'art. 1 del d.l.vo n. 179 del 2009, che, nell'All. 1, parte 4<sup>a</sup>, n. 1696, la annovera tra le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, delle quali è indispensabile la permanenza in vigore, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14 bis e 14 ter, della l. n. 246 del 2005 e successive modificazioni. Nè può ritenersi che l'effetto ripristinatorio di tale norma sia impedito dall'art. 2, comma 7, del codice della strada, avendo il legislatore avendo il legislatore ripristinato l'art. 4 della predetta legge con l'implicita ma chiara volontà di ritenerla applicabile senza soluzione di continuità. ♦ Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2020, n. 11266, A. c. G (l. 7 febbraio 1961, n. 59, art. 4; d.l.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 2; l. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14; d.l.vo 1 dicembre 2009, n. 179, art. 1). [RV65807101]

### Tributi erariali indiretti

■ **Tributi doganali – Dazi all'importazione e all'esportazione – Mancata riscossione dei diritti doganali – Comportamento attivo del funzionario idoneo a trarre in inganno l'operatore – Principi di autoresponsabilità e lealtà dell'amministrazione e di affidamento del contribuente – Applicabilità – Conseguenze – Recupero dei diritti doganali non riscossi nei confronti dell'operatore in buona fede – Preclusione – Fattispecie relativa ad illecita introduzione di carburante in Italia in serbatoi anomali installati su autoveicoli pesanti.**

In materia di diritti doganali, qualora la mancata riscossione sia dovuta ad un comportamento attivo del funzionario, idoneo a trarre in inganno l'operatore, trovano applicazione, quanto alla P.A., i principi di autoresponsabilità e di lealtà - quest'ultimo ricavabile, in materia tributaria, dall'art. 10 della l. n. 212 del 2000 - e, quanto al contribuente, quello di affidamento - desumibile, in materia doganale, secondo la costante giurisprudenza comunitaria, dagli artt. 5, n. 2, reg. CEE n. 1697/79 e 220, par. 2, lett. b), CDC - con la conseguenza che l'Amministrazione non può agire per il recupero dei diritti non riscossi nei confronti del debitore in buona fede ed osservante della regolamentazione vigente per la sua dichiarazione in dogana, ma deve rivolgersi nei confronti dei diretti responsabili della sottrazione di denaro pubblico. (Fattispecie relativa ad illecita introduzione di carburante in Italia in serbatoi anomali installati su autoveicoli pesanti in cui la S.C. ha ritenuto irrilevante, a fini sanzionatori, la convinzione del contribuente di aver agito correttamente fondata sull'assenza di rilievi da parte della Guardia di Finanza per l'intero periodo contestato). ♦ Cass. civ., sez. V, 26 giugno 2020, n. 12766, S. c. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 38; l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10; reg. 24 luglio 1979, n. 1697, art. 5; reg. 12 ottobre 1993, n. 2913, art. 220). [RV65798601]

# Rassegna di giurisprudenza

## Norme costruttive e di equipaggiamento dei veicoli e accertamenti tecnici per la circolazione

### SOMMARIO

**a. Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi. b. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi; b-1) Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione. b-2) Dispositivi silenziatori. b-3) Pneumatici. c. Dati di identificazione. d. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione. e. Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi. f. Revisioni; f-1) Destinatarî dell'obbligo. f-2) Mancata revisione. f-3) Attestazione di revisione falsa. f-4) Termini.**

### **a. Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi**

■ L'intervenuta abrogazione, ai sensi dell'art. 231 del D.L.vo n. 285/1992 (nuovo codice della strada), a far tempo dall'1 gennaio 1993, dell'art. 22 della L. n. 615/1966 (che sanzionava penalmente la circolazione con veicoli a motore diesel i cui fumi presentassero opacità superiore ai valori stabiliti nel regolamento, poi emanato con D.P.R. n. 323/1971), non implica che la condotta già prevista dal citato art. 22 sia ora sanzionabile ai sensi dell'art. 674 c.p., nella parte in cui questo prevede come reato l'emissione, nei casi non consentiti dalla legge, di gas, vapori o fumi atti ad offendere, imbrattare o molestare persone. Detta condotta, infatti, è ora prevista e sanzionata in via amministrativa dal combinato disposto dell'art. 71, comma 6, del citato D.L.vo n. 285/1992 e dell'art. 227, comma 2, del regolamento di attuazione emanato con D.P.R. n. 495/1992, nulla rilevando in contrario che la sanzione sia, allo stato, inoperante, per via della mancata emanazione dei decreti ministeriali di attuazione. (La Corte ha anche chiarito, in motivazione, che, pur dovendosi, nella descritta situazione, considerare tuttora vigente, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 232, comma 3, del D.L.vo n. 285/1992, il regolamento a suo tempo emanato con il D.P.R. n. 323/1971, la violazione di detto regolamento non può essere sanzionata ai sensi dell'art. 674 c.p., essendo già presente nell'ordinamento giuridico, per sé ancora non operante per inadempienze di carattere amministrativo, la norma che contempla il fatto come illecito di natura non penale, sicché, diversamente opinando, si darebbe luogo ad una lesione del principio costituzionale di eguaglianza, poiché verrebbe di fatto a dipendere dalla discrezionalità della autorità amministrativa la scelta del momento nel quale, con l'emanazione dei decreti ministeriali di attuazione, verrebbe comunque a cessare la applicabilità della norma penale). \* Cass. pen., sez. I, 2 settembre 1994, n. 9460 (ud. 20 giugno 1994), P.M. in proc. M.

### **b. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi**

#### **b-1. Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione**

■ In materia di circolazione stradale, ed in tema di equipaggiamento degli autoveicoli, le luci di posizione e quella d'illuminazione della targa rispondono a funzioni ed esigenze diverse, niente affatto interscambiabili. E' da escludere, pertanto, che la luce bianca, più interna e più piccola, predisposta per illuminare la targa di identificazione del veicolo, possa adempiere, convenientemente alla funzione di segnalazione di un autoveicolo (nella specie: autocarro), e della relativa sagoma, cui sono preposte le luci rosse di posizione, più intense e marginali. \* Cass. pen., sez. IV, 15 marzo 1989, n. 3746 (ud. 1 dicembre 1988), S.

#### **b-2. Dispositivi silenziatori**

■ In tema di contravvenzioni al codice della strada, la condotta di colui che sostituisce il silenziatore del terminale di scarico con uno non omologato integra la contravvenzione di cui all'art. 72 del codice della strada, salvo che l'installazione del suddetto dispositivo di equipaggiamento determini delle alterazioni delle qualità funzionali del veicolo in termini di velocità, rumorosità ed emissioni di gas di scarico, in modo tale da modificare le caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione di cui all'art. 78 del codice della strada, in tal caso la prova dell'alterazione delle qualità funzionali del veicolo spetta all'amministrazione in base alla regola secondo la quale l'amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa. \* Cass. civ., sez. II, 23 aprile 2018, n. 9988, in *questa Rivista*, 7-8/2018, 624.

■ La disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 47 costituisce norma rigida, la cui applicabilità non è subordinata ad alcuna condizione, tranne quella che si tratti di veicoli appartenenti alle categorie indicate dalla norma medesima. Pertanto il conducente che circoli con veicolo munito di dispositivo silenziatore ovvero non conforme alle prescrizioni è punibile anche se non si sia concretamente verificata nessuna molestia alle persone per il rumore eccessivo. \* Cass. pen., sez. IV, 19 giugno 1962, R.

#### **b-3. Pneumatici**

■ In base alla corretta interpretazione dell'art. 50 c.s., che impone al conducente di procedere con i pneumatici in perfetta efficienza, privi di lesioni che possano compromettere la sicurezza, l'acquirente di un autoveicolo — specie se usato — deve controllare personalmente, o pretendere che il venditore dia ampie rassicurazioni in proposito, sullo stato dei pneumatici, al fine di constatare che anche all'interno questi non presentino lesioni. L'omissione delle suddette cautele può integrare, in caso di incidente causato dallo scoppio di un pneumatico, comportamento colposo penalmente rilevante. La regola di condotta sopra riprodotta non è però applicabile a colui che guida provvisoriamente l'autovettura altrui (con la conseguente esclusione della configurabilità di un concorso di colpa), essendo legittima la presunzione di tale conducente che i controlli necessari siano stati effettuati dal proprietario. \* Cass. pen., sez. VI, 23 maggio 1977, n. 1088, M., in *questa Rivista* 1978, 232.

### **c. Dati di identificazione**

■ Ai sensi del sesto comma dell'art. 74 del D.L. 30 aprile 1992 n. 285, è soggetto a sanzione chiunque materialmente contraffà,

asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la targhetta del costruttore ovvero il numero di identificazione del telaio dei veicoli indicati nel primo comma di detta norma; ne consegue che solo a costoro, e non anche a chi pone in circolazione i detti veicoli con i dati di identificazione del telaio alterati, va applicata la sanzione prevista dall'articolo citato. \* Cass. civ., sez. II, 13 luglio 2007, n. 15746, G. c. Prefettura di Arezzo, in *questa Rivista*, 543. [RV600430]

■ Il veicolo ricettato, al quale siano state apportate manomissioni alteratrici del numero del telaio o del motore, non rappresenta una cosa di cui la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituisce reato, secondo quanto dispone l'art. 240 cpv. n. 2 c.p.; in tal caso, infatti, può realizzarsi la regolarizzazione amministrativa del veicolo attraverso la riproduzione a cura dei competenti uffici della direzione generale della M.C.T.C. di un nuovo numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio con punzione dell'ufficio stesso, in base all'art. 74, comma 3, c.s., e si viene così a rimuovere il segnale esteriore della contraffazione apportata al veicolo. \* Cass. pen., sez. II, 18 gennaio 1997, n. 4314 (c.c. 5 novembre 1996), B., in *questa Rivista* 1997, 695.

#### **d. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione**

■ La circolazione di prova, regolata dall'art. 1 del D.P.R. n. 474 del 2001, è consentita ai veicoli che, in presenza di tutti gli altri requisiti di legge, siano privi della carta di circolazione, dovendo pertanto escludersi che la norma si applichi ai veicoli che abbiano subito modifiche costruttive o funzionali, senza avere superato la visita e la prova prescritte dall'art. 78 del codice della strada. (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto dell'opposizione alla sanzione amministrativa, comminata per la circolazione, con targa di prova, oltre l'ambito previsto dall'art. 9, comma 4-bis, del codice della strada, di un veicolo allestito per competizioni sportive). \* Cass. civ., sez. II, ord. 7 maggio 2018, n. 10868, in *questa Rivista*, 10/2018, 834.

■ In tema di violazioni al codice della strada, nel caso di autotocar con targhetta di identificazione del costruttore diversa da quella risultante dalla carta di circolazione, per essere stata sostituita l'intera cabina (con relativa targhetta originale) con altra appartenente ad altro veicolo, anche se regolarmente acquistata, sussiste la violazione dell'art. 74, comma sesto, c.s. La disposizione, infatti, è finalizzata a consentire in ogni momento l'identificazione del mezzo attraverso l'assegnazione ad esso di un numero registrato nella documentazione in possesso della Motorizzazione civile. Tale finalità deve ritenersi esclusa quando gli elementi identificativi del mezzo (targhetta d'identificazione e relativa indicazione di numero di telaio) si riferiscono al veicolo dal quale la cabina è stata asportata e non a quello sul quale sono stati riscontrati in sede di contestazione, essendo tenuto il proprietario dell'automezzo, nel caso in cui il numero d'identificazione del telaio sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile a farlo sostituire presso gli uffici competenti del Dipartimento dei trasporti terrestri ex art. 74 terzo comma, Codice della Strada. \* Cass. civ., sez. II, 20 giugno 2008, n. 16964, Prefettura di Avellino c. B., in *questa Rivista* 2008, 936. [RV604102]

#### **e. Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi**

■ Costituisce caratteristica del veicolo tutto ciò che è inerente alla funzione e all'uso cui esso è destinato. In particolare i pannelli di segnalazione necessari per i veicoli che trasportano merci pericolose, devono considerarsi elementi integranti di tali veicoli, ne consegue che, in caso di inosservanza, il trasgressore incorre nella sanzione di cui all'ultimo comma dell'art. 78 cod. strad. ancorché il veicolo circoli a vuoto o con un carico di merce non pericolosa. \* Cass. pen., sez. IV, 13 maggio 1975, n. 1302, Z., in *questa Rivista* 1976, 497.

## **f. Revisioni**

### **f-1. Destinatari dell'obbligo**

■ Costituisce obbligo del conducente di veicoli a motore accertare, prima dell'inizio dell'attività di guida, che il veicolo sia stato presentato alla revisione. \* Cass. pen., sez. IV, 6 novembre 1980, n. 11585 (ud. 3 marzo 1980), G.

■ L'obbligo di sottoporre il veicolo a revisione incombe al proprietario, ma in caso di inosservanza deve ritenersi responsabile della contravvenzione prevista dall'art. 55, comma quinto, c.s., anche il conducente non proprietario. Questi, infatti, prima di porsi alla guida, come ha l'obbligo di assicurarsi della idoneità del veicolo alla circolazione, così ha il dovere di accertare l'esistenza di tutte le condizioni atte a legittimare la circolazione del veicolo stesso, e, fra queste, l'adempimento della prescritta revisione. \* Cass. pen., sez. IV, 9 dicembre 1964, M.

### **f-2. Mancata revisione**

■ In tema di circolazione stradale, l'art. 1 del D.P.R. n. 474 del 2001 nel prevedere che la circolazione con targa di prova, individualmente autorizzata, possa avvenire in deroga al disposto di cui agli artt. 78, 93, 110 e 114 del D.L.vo n. 285 del 1992, non include l'ipotesi di cui all'art. 80 del D.L.vo cit., sicché non è consentita la circolazione, neppure in prova, di un veicolo non presentato per la revisione. \* Cass. civ., sez. II, 4 agosto 2016, n. 16310, P.R. c. Ministero Difesa [RV640997]

■ La disposizione impartita dal competente organo della motorizzazione civile di ripetere la revisione dell'autoveicolo entro un certo termine non può essere equiparata ad una prescrizione la cui inosservanza comporti la sospensione del documento di circolazione. Pertanto, qualora il termine concesso sia scaduto senza che il veicolo sia stato nuovamente presentato alla revisione, sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 55 c.s., con la conseguente insussistenza della violazione prevista dal successivo art. 58, comma 9. \* Cass. civ., sez. I, 24 ottobre 1995, n. 11060, A. c. Prefetto di Gorizia, in *questa Rivista* 1996, 367.

■ La disposizione impartita dal competente organo della motorizzazione civile di ripetere la revisione dell'autoveicolo entro un certo termine (art. 55, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393) non può essere equiparata ad una prescrizione la cui inosservanza comporti la sospensione del documento di circolazione (art. 65, c.s.). Pertanto, qualora il termine concesso sia scaduto senza che il veicolo sia stato nuovamente presentato alla revisione, sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 55 c.s., con la conseguente insussistenza della violazione prevista dall'art. 58, nono comma, stessa legge. \* Cass. civ., sez. I, 24 marzo 1994, n. 2876, V. c. Prefetto di Gorizia

### **f-3. Attestazione di revisione falsa**

■ In tema di falso documentale in atto pubblico, tale deve ritenersi l'attestazione di effettuata revisione su un veicolo, ai sensi dell'art. 55 c. s. (testo unico 15 giugno 1959, n. 393), apposta sulla carta di circolazione, perché concerne l'attestazione di un'attività direttamente compiuta dal pubblico ufficiale che ha formato l'atto o di un fatto avvenuto in sua presenza. \* Cass. pen., sez. IV, 30 novembre 1989, n. 16766 (ud. 7 settembre 1989), B.

### **f-4. Termini**

■ I termini previsti dal comma terzo dell'art. 80 del nuovo codice della strada entro i quali dev'essere disposta la revisione delle autovetture rappresentano il limite massimo non superabile, salva la facoltà del Ministro dei trasporti, cui la norma è immediatamente rivolta, di stabilire tempi più brevi in sincronia con le direttive comunitarie. \* Cass. civ., sez. III, 5 novembre 1999, n. 12332, Comune di Empoli c. Soc. E., in *questa Rivista* 2000, 138. [RV530922]



# Legislazione e documentazione

## I

D.M. (Min. amb.) 30 luglio 2020. **Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2020/362 e (UE) 2020/363 del 17 dicembre 2019, recanti modifiche all'allegato II della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso** (*Gazzetta Ufficiale Serie gen.* - n. 295 del 27 novembre 2020).

**Art.un.** (*Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209*). 1. All'allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la voce 8. e) è sostituita dalla seguente:  
(*Si omette l'allegato*)
- b) la voce 8. f) b) è sostituita dalla seguente:  
(*Si omette l'allegato*)
- c) la voce 8. g) è sostituita dalla seguente:  
(*Si omette l'allegato*)
- d) è aggiunta la seguente voce 8. k):  
(*Si omette l'allegato*)
- e) la voce 14 è sostituita dalla seguente:  
(*Si omette l'allegato*)

## II

D.M. (Min. trasp.) 9 settembre 2020. **Determinazione dell'entità massima del contributo riconoscibile in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela e disciplina delle modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso** (*Gazzetta Ufficiale Serie gen.* - n. 288 del 19 novembre 2020).

**1. (Oggetto).** 1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'art. 93, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Il contributo è erogato, nella forma di rimborso, in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea che, dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 18, dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie conformi alle prescrizioni tecniche di cui alle circolari citate in premessa.

**2. (Richiedenti).** 1. Il contributo può essere richiesto dai soggetti che, in forma individuale, societaria associata, svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea e che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto di guida dai sedili riservati alla clientela.

2. Il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun veicolo che viene dotato di paratia, in proprietà o in locazione finanziaria o detenuto ad altro titolo dai soggetti di cui al comma 1, utilizzato per il servizio di trasporto pubblico non di linea.

**3. (Contributo per l'acquisto).** 1. Il contributo è erogato mediante rimborso di un importo fino al cinquanta per cento del costo

della paratia divisoria e, comunque, nel limite massimo di 150 euro per ciascun veicolo su cui è installata.

2. I contributi sono assegnati secondo l'ordine temporale di ricezione delle richieste fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

3. È possibile presentare la richiesta di contributo a decorrere dalla data di entrata in esercizio della piattaforma di cui all'art.4.

**4. (Procedura).** 1. Per accedere al contributo, il richiedente, previa registrazione sulla piattaforma informatica «Bonus paratie» accessibile direttamente o dal sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presenta istanza compilando il modello disponibile sulla piattaforma stessa a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'identità dei richiedenti è verificata, in relazione ai dati del nome, cognome e codice fiscale, denominazione sociale, attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, di seguito «SPID». A tal fine gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, richiedono l'attribuzione dell'identità digitale ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014.

3. L'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 28 dicembre 2000, n. 445 in cui il soggetto richiedente attesta e comunica quanto segue:

a. di esercitare in forma individuale o societaria o associata l'attività di autoservizi di trasporto pubblico non di linea; in caso di esercizio in forma societaria o associata dell'attività di autoservizi di trasporto pubblico non di linea, la dichiarazione deve essere presentata dal legale rappresentante;

b. il numero di targa del veicolo o dei veicoli su cui è installata la paratia;

c. il titolo che legittima la disponibilità del veicolo o dei veicoli in capo al richiedente, quale, a titolo esemplificativo, proprietà o locazione finanziaria;

d. che il veicolo su cui viene installata la paratia è destinato in via principale all'attività di autoservizi di trasporto pubblico non di linea;

e. per gli autobus l'avvenuta visita e prova per l'installazione della paratia e conseguente aggiornamento della carta di circolazione;

f. il codice Iban per l'accredito del rimborso;

g. cognome e nome dell'intestatario o cointestatario del conto corrente, che deve coincidere con il richiedente;

h. l'indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni connesse all'erogazione del rimborso.

4. All'istanza devono essere allegate copia della fattura relativa all'acquisto ed installazione della paratia divisoria e copia della dichiarazione concernente l'installazione sul veicolo della paratia di cui ai modelli allegati alle circolari citate in premessa.

5. L'applicazione prevede il rilascio, nell'area riservata a ciascun beneficiario registrato, di una ricevuta di quanto presentato sulla piattaforma.

**5. (Rimborso per l'acquisto).** 1. Ai fini dell'attribuzione del contributo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso SOGEI procede alla verifica della validità e correttezza dei dati relativi al codice fiscale dichiarati dal richiedente ai sensi dell'art. 4 attraverso il collegamento con l'anagrafe tributaria, e della targa del veicolo, utilizzando apposito elenco fornito dalla Direzione generale per la Motorizzazione aggiornato con cadenza mensile, anche per l'eventuale risoluzione di problematiche connesse al numero di targa inserito.

2. Per ciascun veicolo per cui è stata acquistata e installata la paratia, si provvede al rimborso mediante accredito di un importo fino al cinquanta per cento del costo della paratia e, comunque, nel limite massimo di euro 150, sul conto corrente le cui coordinate bancarie sono fornite al momento della presentazione dell'istanza di rimborso.

**6. (Soggetti attuatori).** 1. L'amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che si avvale, mediante stipula di apposite convenzioni, delle società:

a) SOGEI - Società generale d'informatica S.p.a., ai sensi della normativa in materia di riuso dei programmi informatici, incaricata principalmente delle attività informatiche relative alla piattaforma cui si registrano richiedenti ed attraverso la quale vengono presentate le istanze di rimborso ed in particolare, per la verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4;

b) CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, quale gestore delle liquidazioni dei rimborsi richiesti ed in particolare, per le attività di cui all'art. 5.

**7. (Controlli).** 1. Ai fini di effettuare i necessari controlli, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 264 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, SOGEI invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la reportistica necessaria relativa ai richiedenti registrati e a CONSAP la reportistica per la rendicontazione delle richieste di rimborso presentate sulla piattaforma.

2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 9, SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle paratie installate sui veicoli e trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed a CONSAP, entro il giorno 15 di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilità precedente delle richieste di rimborso. In caso di esaurimento delle risorse disponibili, SOGEI non procede all'accettazione di ulteriori istanze e dà tempestiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**8. (Trattamento dei dati personali).** 1. Il titolare del trattamento dei dati personali, di cui all'applicazione web dedicata e inerente lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. I soggetti attuatori di cui all'art. 6 sono designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali responsabili del trattamento dei dati con apposito atto scritto in cui sono specificati analiticamente i compiti affidati, che non comportano decisioni sulle finalità e sulle modalità di utilizzazione dei dati stessi che restano nella sfera della titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità all'art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente con riferimento, in particolare, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali, nel rispetto dei principi di privacy by design e by default, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del contributo e ai successivi controlli sulla relativa erogazione. Nelle convenzioni di cui all'art. 6 sono individuate le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 2016/679, nonché i tempi di conservazioni dei dati.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto, ai sensi dell'art. 6, continua ad avvalersi, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dell'Agenzia dell'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e, ai sensi della normativa in materia di riuso dei prodotti informatici e dell'art. 19, comma 5, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle società SOGEI - Società generale d'informatica S.p.a. e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.

**9. (Norme finanziarie).** 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui al capitolo 7271, fino ad esaurimento del fondo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al versamento a CONSAP delle somme necessarie per dare attuazione all'art. 3 del presente decreto, in misura pari a 600.000 euro successivamente alla registrazione della relativa Convenzione, e per la restante somma in misura pari alle richieste di rimborso presentate sulla piattaforma.

### III

Ord. (Garante protez. dati personali) 15 ottobre 2020, n. **183**.  
**Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Collegno**

Premesso

1. *Il reclamo.*

Con reclamo del 18 giugno 2019, presentato ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, il sig. XX ha lamentato che, in data 7 marzo 2019, il Comune di Collegno gli avrebbe notificato un verbale di accertamento di violazione dell'art. 142 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), contenente un'informatica sul trattamento dei dati personali non conforme agli artt. 12 ss. del Regolamento, anche con riferimento al tempo di conservazione delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza del Comune, che, ad avviso del reclamante, sarebbero stati utilizzati per accertare la violazione, in abbinamento al dispositivo di rilevamento automatico della velocità.

Il Comune non avrebbe, inoltre, apposto i cartelli di informativa semplificata sul trattamento dei dati personali in prossimità delle telecamere in questione, essendo presente solo la segnaletica sul controllo della velocità ma non anche quella relativa all'ingresso in un'area videosorvegliata.

Il reclamante ha, altresì, lamentato di aver esercitato, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, il diritto di accesso ai propri dati personali nei confronti del Comune con un messaggio di PEC inviato in data 12 marzo 2019, senza aver ottenuto alcun riscontro dall'Ente, nonostante l'invio di una nota di sollecito con messaggio di PEC del 10 maggio 2019.

2. *L'attività istruttoria.*

Con nota del 13 febbraio 2020 (prot. n. 0010138/2020), inviata al reclamante e in copia all'Autorità, il Comune ha dato riscontro alla richiesta del reclamante di esercizio del diritto di accesso ai propri dati personali, affermando, in particolare, che:

- "la postazione di controllo ove è ubicato il documentatore di infrazione fisso è preventivamente segnalata e ben visibile mediante idonea segnaletica riportante la dicitura "controllo elettronico della velocità" ai sensi della normativa vigente; la postazione è, altresì, segnalata in modo puntuale mediante installazione di segnale stradale";

- "risulta presente la segnaletica di "area video sorvegliata", in quanto la postazione è dotata di una telecamera di contesto per la prevenzione e repressione di eventuali atti vandalici".

Con nota del 10 marzo 2020, in riscontro a una richiesta di informazioni (prot. n. 6295 del 14 febbraio 2020), il Comune, ribadendo quanto già riferito al reclamante nella propria nota del 13 febbraio 2020, ha, in particolare, dichiarato, che:

- "l'immagine relativa alla violazione proviene dall'apparecchio, correttamente segnalato, per la rilevazione della velocità. Il sistema di videosorveglianza presente nell'area, anch'esso opportunamente segnalato, è finalizzato alla prevenzione e repressione di eventuali atti vandalici che possono essere commessi a danno dell'autovelex stesso";

- "in data 21 febbraio 2020 con nota pervenuta al prot.13080 del 24/02/2020, [il reclamante], preso atto delle risposte fornite, ha richiesto una motivazione del ritardo con il quale il Titolare ha fornito tale riscontro, il quale ha fornito una comunicazione successiva con nota prot.17257 in data 09/03/2020".

In tale nota del 9 marzo 2020, il Comune ha dichiarato, in particolare, che:

- "[l']istanza di diritto di accesso a dati personali è pervenuta al Comune [...] nel contesto di un'attività di aggiornamento del sistema privacy e più precisamente delle misure organizzative atte a garantire la tutela dei dati personali ed a soddisfare le richieste dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR";

- "il Titolare del Trattamento aveva provvisoriamente inserito nei dati di contatto dell'informativa breve, di cui al verbale [...], l'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune [...], alla quale pervengono quotidianamente numerose richieste [...]";

- "la scelta della suddetta PEC aveva carattere temporaneo, in quanto era in previsione l'apertura di un canale di comunicazione dedicato alla gestione delle richieste dei diritti degli interessati in materia privacy";

- "il suddetto canale è stato attivato nel mese di ottobre 2019, con l'apertura del seguente indirizzo mail dedicato [privacy@comune.collegno.to.it](mailto:privacy@comune.collegno.to.it) che consente di evitare errori o ritardi nell'indirizzamento delle richieste ai soggetti competenti nonché nell'evasione tempestiva delle stesse";

- "a maggior garanzia della gestione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati, il Comune di Collegno, nelle more, ha adottato con delibera di Giunta Comunale n. 6 in data 15/01/2020 [...] un'apposita procedura interna denominata "Procedura per la gestione delle istanze degli interessati";

- "purtroppo, l'aggiornamento complessivo del sistema privacy ha subito un ritardo prolungato a causa delle difficoltà organizzative interne al Comune che si sono susseguite nel corso dei diversi mesi, anche in ragione del periodo di transizione relativo al pensionamento del Segretario Generale, identificato come Referente Privacy a livello organizzativo, ed alla nomina ed insediamento del nuovo [Segretario Generale]".

Sulla base degli elementi acquisiti, anche attraverso la documentazione inviata e i fatti emersi nel corso dell'attività istruttoria, l'Ufficio ha notificato al Comune (nota prot. n. 19368 del 27 maggio 2020), in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 166, comma 5, del Codice, l'avvio del procedimento per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 58, par. 2, del Regolamento, avente ad oggetto la presunta violazione dell'art. 12, par. 1, 3 e 4, del Regolamento, invitando il Comune a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall'Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice, nonché art. 18, comma 1, dalla l. n. 689 del 24 novembre 1981).

Il Comune ha fatto pervenire le proprie memorie difensive con nota del 25 giugno 2020 (prot. n. 0017730/2020), ribadendo quanto già affermato nelle proprie note del 9 e del 10 marzo 2020 e rappresentando, inoltre, che:

- il ritardo nel riscontro alla richiesta di esercizi dell'interessato risulta "riconducibile ad un errore involontario";

- il Comune, "appena venuto a conoscenza del fatto, si è tempestivamente attivato per riscontrare quanto richiesto [dal reclamante] e implementare le misure di sicurezza";

- "nessuna ulteriore segnalazione di inottemperanza all'obbligo di risposta entro il termine indicato dall'art. 12 GDPR è pervenuta al di fuori di quella oggetto di reclamo presentato [dal reclamante]".

3. *Esito dell'attività istruttoria.*

L'art. 12 del Regolamento prevede che il titolare del trattamento debba fornire all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa (par. 3). Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento deve informare l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale (par. 4). Il titolare è, inoltre, tenuto ad adottare misure appropriate per fornire agli interessati tutte le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (par. 1).

Nel caso oggetto di reclamo, il Comune ha dato riscontro alla richiesta di esercizio del diritto di accesso ai dati personali, presentata dal reclamante in data 12 marzo 2019, soltanto in data 13 febbraio 2020, e, dunque, ben oltre il termine di un mese previsto dall'art. 12 del Regolamento, senza, peraltro, aver informato il reclamante dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale entro il medesimo termine.

Inoltre, come dichiarato dal Comune, il mancato tempestivo riscontro alla richiesta dal reclamante è dipeso dal ritardo con cui è stato effettuato "l'aggiornamento complessivo del sistema privacy" del Comune, "a causa delle difficoltà organizzative interne al Comune che si sono susseguite nel corso dei diversi mesi", essendo stata adottata una procedura interna per la gestione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati soltanto in data 15 gennaio 2020. Pertanto, al tempo in cui si sono verificati i fatti oggetto di reclamo, il Comune aveva omissso di adottare misure appropriate per fornire tempestivamente agli interessati le comunicazioni in relazione all'esercizio dei propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento, in violazione dell'art. 12, par. 1, dello stesso.

Con riguardo a quanto lamentato nel reclamo, in relazione all'omessa o inidonea informativa sul trattamento dei dati personali, si rileva invece che, come dichiarato dal Comune, l'im-

immagine relativa alla contestazione di violazione del Codice della Strada è stata generata dal dispositivo di rilevamento automatico della velocità e che il sistema di videosorveglianza presente nell'area, che è opportunamente segnalato, è, invece, finalizzato alla prevenzione e repressione di eventuali atti vandalici che possono essere commessi a danno del dispositivo stesso; non risulta che l'immagine del reclamante sia stata oggetto di ripresa da parte di tale sistema di videosorveglianza. Risulta dagli atti invece che il Comune ha apposto dei cartelli per segnalare l'utilizzo di dispositivi di rilevamento automatico della velocità nel tratto stradale in questione (cfr. paragrafo 5.3.2 del "Provvedimento in materia di videosorveglianza" dell'8 aprile 2010, doc. web n. 1712680).

#### 4. Conclusioni

Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell'istruttoria della cui veridicità può essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 168 del Codice si ritiene che, limitatamente al profilo relativo all'omessa o inadeguata informativa sul trattamento dei dati personali, si debba disporre l'archiviazione, non essendo stati ravvisati, allo stato degli atti, gli estremi di una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali.

Diversamente, con riguardo ai restanti profili del reclamo, gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive in relazione alle contestazioni amministrative, seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall'Ufficio con l'atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l'archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall'art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Si rappresenta, altresì, che la violazione della normativa in materia di dati personali da parte del Comune, oggetto dell'istruttoria, è avvenuta nella piena vigenza delle disposizioni del Regolamento, e che, dunque, al fine della determinazione del quadro normativo applicabile sotto il profilo temporale (art. 1, comma 2, della l. 24 novembre 1981, n. 689), queste costituiscono le disposizioni vigenti al momento della commessa violazione, che nel caso di specie, con riguardo al mancato riscontro alla richiesta di esercizio del diritto di accesso, è avvenuta in data 12 aprile 2019, allorquando è decorso il termine di 30 giorni entro il quale il Comune avrebbe dovuto fornire riscontro alla richiesta dell'interessato di esercizio del diritto di accesso, mentre, con riguardo alla mancata adozione di misure appropriate per fornire tempestivamente agli interessati le comunicazioni in relazione all'esercizio dei propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento, è iniziata in coincidenza con la data di efficacia del Regolamento (25 maggio 2018) ed è cessata in data 15 gennaio 2020, allorquando il Comune ha adottato un'apposita procedura interna per la gestione delle istanze degli interessati. Pertanto, al momento della commessa violazione, il Regolamento era pienamente efficace.

In relazione alla contestata violazione dell'art. 12, par. 1, 3 e 4, del Regolamento, si confermano, pertanto, le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dal Comune di Collegno per non aver tempestivamente dato riscontro alla richiesta del reclamante di esercizio del diritto di accesso ai dati personali; non aver tempestivamente informato lo stesso dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale; nonché per non aver adottato misure appropriate per fornire tempestivamente agli interessati

le comunicazioni in relazione all'esercizio dei propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento.

La violazione delle predette disposizioni rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 83, par. 5, del Regolamento, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 3, del Regolamento medesimo.

In tale quadro, considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, atteso che è stato fornito, seppur tardivamente, un riscontro alla richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato e sono state adottate misure per fornire riscontro agli interessati che esercitino i propri diritti nei confronti del Comune, non ricorrono i presupposti per l'adozione di ulteriori misure correttive di cui all'art. 58, par. 2, del Regolamento.

5. Adozione dell'ordinanza ingiunzione per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).

Il Garante, ai sensi ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell'art. 166 del Codice, ha il potere di "infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso" e, in tale quadro, "il Collegio [del Garante] adotta l'ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell'articolo 166, comma 7, del Codice" (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).

Al riguardo, la violazione della disposizione citata è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 83, par. 5, del Regolamento.

La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell'ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall'art. 83, par. 2, del Regolamento.

In relazione ai predetti elementi, è stato considerato il notevole lasso di tempo intercorso tra la data in cui l'interessato ha esercitato i propri diritti (12 marzo 2019) e quella in cui il Comune gli ha fornito, seppur tardivamente, il proprio riscontro (13 febbraio 2020), nonché del fatto che l'intempestivo riscontro da parte del Comune è stato causato dalla mancata adozione di misure appropriate volte a soddisfare le richieste di esercizio dei diritti degli interessati.

Di contro, si è tenuto in considerazione che, secondo quanto dichiarato dal Comune, si tratta del primo caso, che abbia interessato il Comune, di intempestivo riscontro a una richiesta di esercizio dei diritti di un interessato. Non risultano, peraltro, precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all'art. 58 del Regolamento.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.000,00 (duemila) per la violazione dell'art. 12, par. 1, 3 e 4, del Regolamento.

Tenuto conto del fatto che l'intempestivo riscontro da parte del Comune è stato causato dalla mancata adozione di misure appropriate volte a soddisfare le richieste di esercizio dei diritti degli interessati, si ritiene altresì che debba applicarsi la sanzione accessoria della pubblicazione sul sito del Garante del presente provvedimento, prevista dall'art. 166, comma 7 del Codice e art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019.



Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante.

Tutto ciò premesso il Garante ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, dichiara illecita la condotta tenuta dal Comune di Collegno, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione dell'art. 12, par. 1, 3 e 4, del Regolamento, nei termini di cui in motivazione

**Ordina**

al Comune di Collegno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Piazza Del Municipio 1 10093 Collegno (TO), C.F. 00524380011, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 5, del Regolamento, di pagare la somma di euro 2.000,00 (duemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione.

Al riguardo, si ricorda che resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata, entro 30 giorni dalla data della notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 166, comma 8, del Codice (cfr. anche art. 10, comma 3, del d. lgs n. 150 dell'1/9/2011)

**Ingiunge**

al predetto Comune, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell'art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 2.000,00 (duemila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della l. n. 689/1981;

**Dispone**

ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante, ritenendo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante.

Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

**IV**

Prov. (IVASS) 17 novembre 2020, n. 46. **Disposizioni in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi di strategia di investimento azionario delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, ai sensi dell'articolo 124 novies, comma 3 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria** (*Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 304 del 7 dicembre 2020).

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**1. (Fonti normative).** 1. Il regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 9, comma 2, 47 *octies*, comma 2, 47 *duodecies*, comma 2, 191, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7

settembre 2005, n. 209, nonché dell'art. 124 *novies*, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

**2. (Definizioni).** Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. In aggiunta, si intende per:

a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il codice delle assicurazioni private;

b) «TUF»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, recante il testo unico dell'intermediazione finanziaria;

c) «investitore istituzionale assicurativo»: un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica o la sede secondaria in Italia di un'impresa di assicurazione o riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzate all'esercizio dell'attività nei rami vita, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del codice che investano in azioni di società quotate in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea;

**3. (Ambito di applicazione).** 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a:

a) le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana;

b) le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana;

c) le sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo.

**CAPO II**

**DISCIPLINA DELLE COMUNICAZIONI AL PUBBLICO**

**4. (Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali assicurativi in materia di politica di impegno).** 1. Gli investitori istituzionali assicurativi mettono a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet le informazioni relative alla politica di impegno di cui all'art. 124 *quinquies*, commi 1, 2 e 3 del TUF. Le medesime informazioni possono essere altresì messe a disposizione del pubblico attraverso ulteriori mezzi facilmente accessibili on-line o piattaforme dedicate, secondo modalità che ne assicurino l'agevole individuazione e l'accessibilità gratuita.

2. La politica di impegno e le sue eventuali modifiche sono pubblicate entro quindici giorni dalla loro adozione. La politica di impegno rimane a disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi al termine della sua validità.

3. Le informazioni di cui all'art. 124 *quinquies*, comma 2, del TUF, relative alle modalità di attuazione della politica di impegno in ogni anno solare, sono pubblicate entro il 28 febbraio dell'anno successivo e rimangono a disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi.

4. Le informazioni di cui all'art. 124 *quinquies*, comma 3, del TUF, inclusa l'eventuale decisione di non adottare la politica di impegno, sono pubblicate con le modalità e nei termini indicati ai commi 2 e 3.

5. In coerenza con quanto previsto dall'art. 124 *quinquies*, comma 6, del TUF, gli investitori istituzionali assicurativi che si avvalgono di gestori di attivi, di cui all'art. 124 *quater*, comma 1, lettera a) del TUF, per dare attuazione alla politica di impegno con riferimento all'esercizio del diritto di voto, indicano dove i gestori medesimi hanno reso pubbliche le informazioni riguardanti il voto.

5. (Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali assicurativi in materia di strategia di investimento e di accordi con i gestori di attivi). 1. Gli investitori istituzionali assicurativi mettono a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet le informazioni di cui all'art. 124 *sexies*, comma 1, del TUF, riguardanti le modalità con cui è assicurata la coerenza degli elementi principali della strategia di investimento azionario con il profilo e la durata delle proprie passività, in particolare di lungo termine, e in che modo contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine dei propri attivi.

2. Gli investitori istituzionali assicurativi che investono per il tramite di gestori di attivi, di cui all'art. 124 *quater*, comma 1, lettera a) del TUF, mettono a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet le informazioni di cui all'art. 124 *sexies*, commi 2 e 3, del TUF, riguardanti l'accordo di gestione.

3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere altresì messe a disposizione del pubblico attraverso ulteriori mezzi facilmente accessibili on-line o piattaforme dedicate, secondo modalità che ne assicurino l'agevole individuazione e l'accessibilità gratuita.

4. Gli investitori istituzionali assicurativi includono le informazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 nella relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria di cui agli articoli 47 *septies* e seguenti del codice, salvo che siano esclusi dall'obbligo di redigere la relazione medesima ai sensi del codice e delle relative norme di attuazione.

### CAPO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

6. (Disposizioni transitorie). 1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli investitori istituzionali assicurativi pubblicano, secondo le modalità dallo stesso individuate, le informazioni previste dall'art. 4, commi 1 e 4 e dall'art. 5 entro il 28 febbraio 2021.

7. (Pubblicazione e entrata in vigore). 1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.



L. 30 dicembre 2020, n. 178. **Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023** (Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 322 del 30 dicembre 2020).

### SEZIONE I MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

1. (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). 77. Ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000 che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 30.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è riconosciuto un contributo, nel limite di spesa di cui al comma 78 e fino ad esaurimento delle risorse,

alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente.

607. Per le finalità di cui al comma 605 del presente articolo, all'articolo 9, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara».

651. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1034, le parole: «Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo»;

b) al comma 1042, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

c) dopo il comma 1042 è inserito il seguente: «1042 *bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il pagamento dell'imposta di cui al comma 1042 è effettuato secondo le classi e gli importi di cui alla seguente tabella:

CO <sub>2</sub> g/km	Imposta (euro)
191-210	1.100
211-240	1.600
241-290	2.000
Superiore a 290	2.500

d) ai commi da 1043 a 1045, le parole: «al comma 1042», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1042 e 1042 *bis*»;

e) dopo il comma 1046 è inserito il seguente:

«1046 *bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2021 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dal veicolo per la determinazione del contributo di cui al comma 1031 e dell'imposta di cui al comma 1042 *bis* è quello relativo al ciclo di prova WLTP previsto dal regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del veicolo medesimo. Nelle more del passaggio al nuovo ciclo di omologazione WLTP, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1031 del presente articolo e al comma 1 *bis* dell'articolo 44 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella carta di circolazione dei veicoli acquistati fino al 31 dicembre 2020 e immatricolati dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, si considera il valore di emissioni di anidride carbonica relativo al ciclo NEDC, secondo quanto stabilito con circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

652. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:

a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO <sub>2</sub> (g/km)	Contributo (euro)
0-20	2.000
21-60	2.000

b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO<sub>2</sub> emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

CO <sub>2</sub> (g/km)	Contributo (euro)
0-20	1.000
21-60	1.000

653. I contributi di cui al comma 652 sono riconosciuti per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

654. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, è riconosciuto un contributo di euro 1.500 per l'acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, qualora il numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) emessi per chilometro (km) sia compreso tra 61 e 135 e sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro.

655. Il contributo di cui al comma 654 è riconosciuto per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

656. I contributi di cui al comma 652 sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui l'acquisto del veicolo di cui ai commi 652 e 654 sia subordinato al totale o parziale finanziamento dell'importo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e l'acquirente può in ogni caso estinguere o surrogare il finanziamento stesso in qualsiasi momento e senza penali.

657. A chi acquista in Italia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

Massa totale a terra (tonnellate)	Veicoli esclusivamente elettrici	Ibridi o alimentazione alternativa	Altre tipologie di alimentazione
0-1,999			
Con rottamazione	4.000	2.000	1.200
Senza rottamazione	3.200	1.200	800
2-3,299			
Con rottamazione	5.600	2.800	2.000
Senza rottamazione	4.800	2.000	1.200
3,3-3,5			
Con rottamazione	8.000	4.400	3.200
Senza rottamazione	6.400	2.800	2.000

658. Ai fini dell'attuazione dei commi 652, 654 e 657 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2019.

696. Al comma 4 dell'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Limmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è effettuata su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o delle associazioni abilitati indicati dall'articolo 60. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al Pubblico registro automobilistico e cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, il richiedente ha facoltà di ottenere le targhe e il libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione dati della Motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti rispetto a quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale facoltà è concessa anche retroattivamente per i veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati, purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, nonché il rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, il cui importo e i cui criteri e modalità di versamento sono stabiliti con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contributo di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica».

697. Al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nell'ambito dei trasporti e facilitare la diffusione della mobilità elettrica non solo nell'ambito urbano, i concessionari autostradali provvedono a dotare le tratte di propria competenza di punti di ricarica di potenza elevata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, garantendo che le infrastrutture messe a disposizione consentano agli utilizzatori tempi di attesa per l'accesso al servizio non superiori a quelli offerti agli utilizzatori di veicoli a combustione interna. I concessionari autostradali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a pubblicare le caratteristiche tecniche minime delle soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici da installare sulle tratte di propria competenza e, nel caso in cui entro centottanta giorni non provvedano a dotarsi di un numero adeguato di punti di ricarica, consentono a chiunque ne faccia richiesta di candidarsi all'installazione delle suddette infrastrutture all'interno delle tratte di propria competenza. In tali casi il concessionario è tenuto a pubblicare, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una manifestazione di interesse volta a selezionare l'operatore sulla base delle caratteristiche tecniche della soluzione proposta, delle condizioni commerciali che valorizzino l'efficienza, la qualità e la varietà dei servizi nonché dei modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell'offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi.

698. Al fine di promuovere nuovi sistemi di mobilità sostenibile, attraverso la definizione di processi di ottimizzazione della logistica in ambito urbano, alle microimprese e piccole imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021, è riconosciuto un credito d'imposta annuo nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta di cui al presente comma, anche con riguardo all'ammontare del credito d'imposta spettante. Al fine di incentivare l'uso di cargo bike a pedalata assistita nel trasporto merci urbano, all'articolo 50, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h.».

705. Al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 12 del citato articolo 80, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica la tariffa prevista dall'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161, aumentandola di un importo pari a 9,95 euro.

706. A titolo di misura compensativa dell'aumento di cui al comma 705, per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma, è riconosciuto un

buono, denominato «buono veicoli sicuri», ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il buono può essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. L'importo del buono è pari a 9,95 euro. Il buono di cui al presente comma è riconosciuto nel limite delle risorse di cui al comma 707 del presente articolo. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione del presente comma.

## VI

D.L. 31 dicembre 2020, n. 183. **Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.** (*Gazzetta Ufficiale Serie gen.* - n. 323 del 31 dicembre 2020).

**13.** (*Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti*). 6. In considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus da COVID-19, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020, la prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.

11. All'articolo 200 *bis*, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021".

12. All'articolo 92, comma 4 *bis*, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "e fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021".



## I

Circ. (Min. int.) 24 novembre 2020, Prot. n. **300/A/8971/20/101/3/3/9. Proroga dei termini di scadenza della revisione dei veicoli. PRECISAZIONI.**

Fa seguito a precedenti note inerenti l'oggetto, in particolare alla circolare n. 300/A/7923/20/101/3/3/9 del 22 ottobre 2020.

Nella prima fase di applicazione delle disposizioni relative alla proroga dei termini di scadenza della revisione dei veicoli I, sono state evidenziate alcune difficoltà nella lettura delle diverse proroghe di cui godono i veicoli in ragione della categoria di appartenenza e del regime giuridico più favorevole.

Infatti, le proroghe della scadenza della revisione dei veicoli sono disciplinate da due norme distinte:

- l'art. 92, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, secondo cui:

-- i veicoli la cui revisione scade entro il 31 luglio 2020 (non è stata fissata una data iniziale) possono circolare fino al 31 ottobre 2020;

-- i veicoli la cui revisione scade nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 ed il 30 settembre 2020, possono circolare fino al 31 dicembre 2020;

-- i veicoli la cui revisione scade nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020 possono circolare fino al 28 febbraio 2021.

La proroga riguarda tutte le categorie di veicoli e trova applicazione solo sul territorio nazionale;

- il Regolamento (VE) 2020/698 del 25 maggio 2020, secondo cui i veicoli la cui revisione scade nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 possono circolare fino ai sette mesi successivi alla scadenza medesima. La proroga è valida solo per i veicoli della categoria M, N, O<sub>3</sub>, O<sub>4</sub>, T<sub>5</sub> (con esclusione di quelli appartenenti alla categoria L, O<sub>1</sub>, O<sub>2</sub>), e trova applicazione su tutto il territorio dell'Unione europea.

L'argomento è stato oggetto di approfondimento nella circolare suindicata del 22 ottobre 2020 che, nella scheda illustrativa n. 7, riporta una tabella riepilogativa delle

varie proroghe di cui beneficiano i veicoli immatricolati in Italia in considerazione della norma di riferimento e della categoria di appartenenza del veicolo.

Al fine di favorire la lettura dei diversi termini di scadenza e chiarire il contenuto della tabella riportata nell'allegato 7 della circolare citata, si rassegnano di seguito tutte le proroghe di cui beneficiano i veicoli immatricolati in Italia in considerazione della categoria del veicolo e del mese di scadenza della revisione.

Categoria veicoli	Scadenza revisione (mese) <sup>3</sup>	Proroga	Ambito territoriale della proroga	Norma di riferimento	Note
tutte	Fino al 31/01/2020 (senza dies a quo)	31/10/2020	Italia	Art. 92 D.L. 18/2020	
M, N, O <sub>3</sub> , O <sub>4</sub> , T <sub>5</sub>	Febbraio 2020	31/10/2020	Italia	Art. 92 D.L. 18/2020	Sino al 30/09/2020 proroga valida su tutto il territorio UE (Reg. 2020/698)
L, O <sub>1</sub> , O <sub>2</sub>	Febbraio 2020	31/10/2020	Italia	Art. 92 D.L. 18/2020	
M, N, O <sub>3</sub> , O <sub>4</sub> , T <sub>5</sub>	Marzo 2020	31/10/2020	Tutto il territorio UE compresa Italia	Art. 92 D.L. 18/2020 e Reg 2020/698	La proroga della norma italiana coincide con quella europea
L, O <sub>1</sub> , O <sub>2</sub>	Marzo 2020	31/10/2020	Italia	Art. 92 D.L. 18/2020	
M, N, O <sub>3</sub> , O <sub>4</sub> , T <sub>5</sub>	Aprile 2020	30/11/2020	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg. 2020/698	

Categoria veicoli	Scadenza revisione (mese) <sup>4</sup>	Proroga	Ambito territoriale della proroga	Norma di riferimento	Note
L, O <sub>1</sub> , O <sub>2</sub>	Aprile 2020	31/10/2020	Italia	Art. 92 D.L. 18/2020	
M, N, O <sub>3</sub> , O <sub>4</sub> , T <sub>5</sub>	Maggio 2020	31/12/2020	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg. 2020/698	
L, O <sub>1</sub> , O <sub>2</sub>	Maggio 2020	31/10/2020	Italia	Art. 92 D.L. 18/2020	
M, N, O <sub>3</sub> , O <sub>4</sub> , T <sub>5</sub>	Giugno 2020	31/01/2021	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg. 2020/698	
L, O <sub>1</sub> , O <sub>2</sub>	Giugno 2020	31/10/2020	Italia	Art. 92 D.L. 18/2020	
M, N, O <sub>3</sub> , O <sub>4</sub> , T <sub>5</sub>	Luglio 2020	28/02/2021	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg. 2020/698	
L, O <sub>1</sub> , O <sub>2</sub>	Luglio 2020	31/10/2020	Italia	Art. 92 D.L. 18/2020	
M, N, O <sub>3</sub> , O <sub>4</sub> , T <sub>5</sub>	Agosto 2020	31/03/2021	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg. 2020/698	
L, O <sub>1</sub> , O <sub>2</sub>	Agosto 2020	31/12/2020	Italia	Art. 92 D.L. 18/2020	Proroga introdotta dal D.L. 76/2020
Tutte	Settembre 2020	31/12/2020	Italia	Art. 92 D.L. 18/2020	Proroga introdotta dal D.L. 76/2020

Categoria veicoli	Scadenza revisione (mese) <sup>5</sup>	Proroga	Ambito territoriale della proroga	Norma di riferimento	Note
Tutte	Ottobre 2020	28/02/2021	Italia	Art. 92 D.L. 18/2020	Proroga introdotta dal D.L. 76/2020
Tutte	Novembre 2020	28/02/2021	Italia	Art. 92 D.L. 18/2020	Proroga introdotta dal D.L. 76/2020
Tutte	Dicembre 2020	28/02/2021	Italia	Art. 92 D.L. 18/2020	Proroga introdotta dal D.L. 76/2020

II

Circ. (Min. trasp.) 1 dicembre 2020, n. **232978**. **Iscrizione al registro unico degli ispettori di revisione (RUI) per gli ispettori ausiliari - Certificato idoneità alla mansione.**

Come è noto con circolare n. 5944 del 23.10.2020 è stata disposta l'istituzione degli elenchi degli ispettori per l'esercizio dell'attività di revisione ex art. 80 C.D.S. presso i centri autorizzati ai sensi dell'art. 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, formati esclusivamente dai funzionari ed ex funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici ai sensi dell'art. 81 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Al punto 4. della medesima circolare sono riportate le modalità di inserimento degli ispettori ausiliari nel RUI ed in particolare è previsto che gli ispettori di cui al "punto 3, lettera c) presentano domanda alla DGT, competente per territorio, con la quale dichiarano fatti, stati e qualità personali, a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo il fac-simile del modello I, al fine di ottenere l'iscrizione nell'elenco ispettori. La domanda è trasmessa esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà reso pubblico da ogni DGT

e alla stessa deve essere allegato il certificato medico di idoneità alla mansione rilasciato da una struttura pubblica.".

Analogamente al punto 6. della medesima circolare è previsto fra i requisiti, il possesso del certificato medico di idoneità alla mansione rilasciato da una struttura pubblica.

Al riguardo si chiarisce quanto segue.

Con l'entrata in vigore della Legge n. 98/2013, sono stati abrogati sia il certificato di sana e robusta costituzione, che il certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego e tutti i certificati di idoneità al lavoro, compreso il certificato di idoneità al lavoro generico previsti da precedenti norme e rilasciati da strutture pubbliche (ASL).

Ne consegue che ai fini della valutazione dell'idoneità fisica all'attività lavorativa l'ispettore dovrà allegare alla documentazione di rito, il Certificato di Stato di Buona Salute, conforme al modello riportato in allegato, rilasciato dal proprio medico di fiducia che attesti lo stato di buona salute e l'assenza di particolari patologie incompatibili con l'attività dell'ispettore.

Successivamente, in relazione alla sede lavorativa cui l'ispettore verrà destinato, sarà sottoposto a sorveglianza sanitaria dal Medico Competente dell'ufficio dirigenziale di appartenenza secondo i criteri e le modalità in uso presso detto ufficio. (*Si omette l'allegato*)

## III

Circ. (Min. trasp.) 4 dicembre 2020, n. **35018**. **Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni – art. 1, comma 4-quater, ed art 3-bis della legge n. 159 del 27 novembre 2020, recante conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 125 del 2020.**

In data 3 dicembre 2020 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la legge 27 novembre 2020, n. 159, recante conversione con modificazioni del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020".

Ai fini di quanto qui di interesse, rilevano le disposizioni di cui:

- all'articolo 1, comma 4-quater, del citato decreto legge n. 125 del 2020, come convertito, che ha modificato l'articolo 104 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo che la validità dei documenti d'identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata fino al 30 aprile 2021;

- all'articolo 3-bis, lettera a), del summenzionato decreto legge n. 125 del 2020, come convertito, che ha modificato l'articolo 103, co. 2, del predetto decreto legge n. 18 del 2020, come convertito. Il testo che ne risulta, ai fini di quello che qui rileva, dispone che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ... (*omissis*)... in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza". Poiché la data di cessazione dello stato di emergenza è al momento stabilita al 31 gennaio 2021, la proroga in commento scadrà alla data del 3 maggio 2021;

- all'articolo 3-bis, lettera b), del più volte citato decreto legge n. 125 del 2020, come convertito, che introdotto un comma 2-sexies nel testo dell'articolo 103 del decreto legge n. 18 del 2020, come convertito, ai sensi del quale la proroga del comma 2 si applica a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi suddetti che siano eventualmente scaduti tra il 1° agosto 2020 ed il 4 dicembre 2020, data di entrata in vigore della legge 27 novembre 2020, n. 159, in commento, e che non sono stati rinnovati.

Infine, si rammenta che in data 23 ottobre 2020 l'Italia ha sottoscritto l'accordo multilaterale M330, ai sensi della sezione 1.5.1 dell'ADR, relativo ai certificati di formazione dei conducenti in conformità al 8.2.2.8.2 dell'ADR e i certificati di consulente per la sicurezza in conformità al 1.8.3.7 dell'ADR. Ai sensi di tale accordo, che innova i contenuti del precedente M324, in deroga alle disposizioni dei pertinenti capitoli dell'ADR, tutti i certificati di formazione dei conducenti ed i certificati di formazione come consulente per la sicurezza, la cui validità scade tra il 1 marzo 2020 e il 1 febbraio 2021 restano validi, nell'ambito dei trasporti effettuati tra gli Stati firmatari dello stesso, fino al 28 febbraio 2021 ed a condizione che siano superati entro il 1 marzo 2021 gli esami prescritti per il loro rinnovo di validità.

Alla luce di tali nuove disposizioni, si ritiene opportuno ripubblicare la circolare 22916 del 27 agosto 2020, in materia di

proroghe di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, evidenziando in grassetto le parti innovative.

Si ripilogano, ai fini di una univoca interpretazione ed attuazione delle norme attualmente in vigore, i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida:

## 1. PATENTI DI GUIDA

a) Per la disciplina della proroga della validità delle patenti di guida, occorre coordinare in materia due disposizioni vigenti:

- la previsione di cui all'art. 3 del Regolamento UE 2020/698, che proroga la validità delle patenti di guida in scadenza dal 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per un periodo di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza su di esse indicata;

- la norma di cui all'art. 104, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, per effetto della quale la validità delle patenti di guida italiane, in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021, ai fini della circolazione sul territorio nazionale.

Alla luce di tali disposizioni si chiarisce che:

1. su tutto il territorio dell'UE, Italia compresa, la validità delle patenti di guida, rilasciate da un diverso Paese membro dell'UE, con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è prorogata di sette mesi decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse (esclusi i Paesi che hanno deciso di non applicare tale disposizione);

2. sul suolo nazionale, la validità delle patenti di guida, rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021. Le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 sono valide per la circolazione negli altri Paesi membri dell'UE per i sette mesi successivi alla data di scadenza;

b) sono sospesi (ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020, in combinato disposto con art. 37 del decreto legge n. 23 del 2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;

c) il termine per sottoporsi alla prova di controllo delle cognizioni previsto dall'art. 122, comma 1, del codice della strada - decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida - qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020, è prorogato fino al 13 gennaio 2021 (art. 1, co. 1, d.d. 268 del 12 agosto 2020);

d) le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all'art. 122 del codice della strada, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 31 gennaio 2021, sono prorogate fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021, sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità;

e) ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso

tra il 31 gennaio 2020 e il 3 maggio 2021. Di conseguenza, i candidati che ne hanno titolo, il cui "foglio rosa" è scaduto tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, prorogato al 3 maggio 2021 ai sensi dell'art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, a decorrere dal 4 maggio 2021 hanno due mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria.

## 2. CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

a) carte di qualificazione: occorre coordinare in materia tre disposizioni vigenti:

- la previsione di cui all'art. 2 del regolamento UE 2020/698, che proroga la validità delle CQC in scadenza dal 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per un periodo di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza su di esse indicata;

- la norma di cui all'art. 103, comma 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, per effetto della quale le CQC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza e dunque, al momento, fino al 3 maggio 2021);

- le disposizioni dell'art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, per le quali l'Italia è autorizzata ad applicare la proroga di sette mesi prevista dall'art. 2 del regolamento (UE) 2020/698 non solo alle CQC in scadenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020, ma anche a quelle in scadenza dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020.

Alla luce di tali disposizioni, si chiarisce che:

1. su tutto il territorio dell'UE, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell'UE con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 è prorogata di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione;

2. per quanto riguarda, invece, le CQC rilasciate in Italia si ritiene necessario distinguere tra:

- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 2 ottobre 2020:

mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 3 maggio 2021, secondo le disposizioni più favorevoli dell'art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, mentre sul territorio degli altri Paesi dell'UE, fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento;

- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 3 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020: il termine di scadenza è prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione, ai sensi dell'art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, la cui applicazione risulta più favorevole della norma nazionale. La validità è estesa a tutto il territorio dell'UE, Italia compresa;

- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 1° al 31 gennaio 2021: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 3 maggio 2021, secondo le disposizioni più favorevoli dell'art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto-legge n.

18 del 2020.

b) gli altri certificati di abilitazione professionale (KA, KB, certificato di idoneità per la guida di filoveicoli, etc.), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021, sempre che, evidentemente, non siano già stati rinnovati nella validità;

c) gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021;

d) sono sospesi (ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, in combinato disposto con art. 37 del decreto-legge n.23 del 2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;

e) ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente - da cui discende l'obbligo di effettuare l'esame di ripristino - non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 3 maggio 2021. A partire dal 4 maggio 2021 il titolare della CQC la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, prorogata al 3 maggio 2021 ai sensi dell'art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei successivi 455 giorni, senza sottoporsi ad esame di ripristino;

f) attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021;

g) per i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) occorre distinguere:

- per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021;

- solo per la circolazione in Paesi diversi dall'Italia, se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° febbraio 2021 conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021. Tale disposizione vale ai sensi dell'Accordo Multilaterale ADR M330 nell'ambito dei

trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2.7 prima del 1° marzo 2021;

h) per gli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR), occorre distinguere: - per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021;

- se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° febbraio 2021 conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021, ai sensi dell'Accordo Multilaterale ADR M330 nell'ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l'esame di cui all'1.8.3.16.2 ADR prima del 1° marzo 2021;

### 3. ATTESTAZIONI SANITARIE

a) gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera a), del codice della strada ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e



2- sexes, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, anche se non hanno ancora ottenuto l'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni);

b) gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera b), del codice della strada ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, anche se non hanno ancora ottenuto l'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni);

c) i certificati medici, rilasciati dai sanitari indicati all'art. 119 del codice della strada per essere allegati ad un'istanza di conseguimento della patente di guida, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico) o semestrale (se emesso da una commissione medica locale) viene in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021;

d) i permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120 o, dal 15 settembre 2020, ai sensi dell'art. 126, comma 8-bis, del codice della strada, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021;

La presente circolare sostituisce integralmente la circolare prot. n. circolare 22916 del 27 agosto 2020, come modificata dalla circolare prot. n. 22997 del 28 agosto 2020.

#### IV

Circ. (Min.int.) 9 dicembre 2020, Prot. n. **300/A/9456/20/103/38**. **Nuova Regolamentazione relativa all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali. - Regolamento (UE) 16712013 (MR "Mother Regulation") e connessi regolamenti delegati. Prescrizioni relative alle masse dei veicoli isolati e dei treni agricoli.**

Per la conseguente applicazione, si trasmette la circolare n. 0022192 del 13 agosto 2020 (ALL. 1), con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito chiarimenti e istruzioni operative per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali che determinano importanti riflessi anche sulla circolazione stradale degli stessi.

L'entrata in vigore delle disposizioni contenute nella predetta circolare è stata spostata al 1° ottobre 2020 con nota dello stesso Dicastero n. 0022995 del 28 agosto 2020 (ALL. 2). Successivamente, con circolare n. 0031802 del 9 novembre 2020 (ALL. 3) sono state fornite ulteriori precisazioni e apportate parziali modifiche al contenuto della precedente, con efficacia dallo stesso 9 novembre 2020.

Il ridisegnato quadro normativo impone una riflessione sugli aspetti sanzionatori, sintetizzati nell'allegata scheda illustrativa, anche in considerazione delle problematiche riscontrate nell'applicazione della specifica regolamentazione che nel tempo hanno formato oggetto di numerosi quesiti.

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

Questi Servizi di Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria, Polizia Postale e delle Comunicazioni impartiranno apposite disposizioni ai rispettivi Compartimenti sul territorio, per l'assunzione delle conseguenti iniziative.

#### SCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA

*Quadro sanzionatorio applicabile alle violazioni relative alla circolazione dei veicoli agricoli e forestali*

In tema di omologazione dei veicoli agricoli e forestali, le norme europee prevedono:

- masse massime che, in relazione al numero degli assi, sono in linea con le previsioni di cui all'art. 62 c.d.s., ma maggiori rispetto a quelle fissate dall'art. 104 c.d.s., per le macchine agricole semoventi;

- limiti non corrispondenti a quelli dei c.d.s., per i veicoli rimorchiati;

- nessun limite, per i veicoli complessi.

Nell'esempio riportato nella circolare del MIT del 3 agosto 2020 (ALL. 1), un veicolo complesso, composto da un trattore a due assi e un veicolo rimorchiato a 4 assi, può raggiungere la massa massima di 58 tonnellate, ben superiore alle masse indicate nell'art. 62 c.d.s.

Per tale ragione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito prescrizioni cautelative al fine di salvaguardare le infrastrutture stradali, prevedendo:

- un limite alle masse dei veicoli complessi in linea con quelli previsti dall'art. 62, comma 4, c.d.s.

- le masse massime ammesse, secondo le norme europee, ai fini dell'omologazione e della circolazione stradale dei veicoli rimorchiati a timone rigido, stabilite in ragione del numero degli assi e della distanza tra gli stessi (interasse). Le masse sono indicate nel prospetto allegato alla circolare del 9 novembre 2020 (ALL. 1) che ha sostituito quello allegato alla circolare del 13 agosto 2020;

- che nelle carte di circolazione dei veicoli di nuova immatricolazione debba esser riportata "indicazione della necessità di munirsi dell'autorizzazione dell'ente proprietario della strada nel caso in cui la massa complessiva del treno agricolo superi i nuovi limiti fissati nella circolare. Di conseguenza, per poter circolare su strada, dovranno munirsi dell'autorizzazione di cui all'art. 104 c.d.s. i treni di veicoli immatricolati sino al 30 settembre 2020 che, anche se singolarmente rientranti nei limiti di massa fissati dal Regolamento, superino complessivamente quelli fissati nella circolare del MIT.

Ciò premesso, al fine di uniformare l'applicazione delle sanzioni occorre tener conto delle seguenti considerazioni.

L'art. 104 c.d.s. considera eccezionali:

- le macchine agricole che, per necessità funzionali, hanno sagome o masse eccedenti quelle previste;

- le trattrici agricole equipaggiate con attrezzature portate o semiportate.

Non considera, invece, "trasporti eccezionali" quelli eseguiti con le macchine agricole che, in ragione del carico trasportato, eccedono la sagoma o lo massa prescritta".

Per tale ragione, troveranno applicazione le sanzioni:

- degli artt. 164 e 167 c.d.s. in caso di eccedenza dei limiti di sagoma o di massa dovuta al carico trasportato;

- dell'art. 104 in caso di eccedenza dei limiti di sagoma o di massa prescritti, dovuta alle sole caratteristiche del veicolo, in mancanza dell'autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

A titolo meramente esemplificativo, si elencano di seguito alcune possibili ipotesi sanzionatorie:

- macchina agricola semovente a due assi, avente peso complessivo massimo autorizzato di 17 tonnellate (nei limiti previsti dalle regole europee), che trasporta un carico per il quale supera il predetto peso: art. 167 c.d.s., anche se il peso accertato sia superiore al limite di categoria fissato, in questo caso, in 18 tonnellate;

- macchina agricola semovente a due assi avente peso complessivo massimo autorizzato di 20 tonnellate (oltre i limiti previsti dalle regole europee) sulla quale viene riscontrato un peso, anche dovuto al carico, minore di 18 tonnellate (limite massimo previsto dalle norme europee): nessuna violazione perché il peso effettivo del veicolo rientra nei limiti;

- macchina agricola semovente a due assi avente peso complessivo massimo autorizzato di 19 tonnellate (oltre i limiti previsti dalle regole europee) che circola scarica e con peso effettivo superiore al limite di categoria fissato, in questo caso, in 18 tonnellate, sprovvista dell'autorizzazione dell'ente proprietario della strada: art. 104 c.d.s.;

- treno agricolo a quattro assi formato da una trattoria a due assi di peso massimo autorizzato di 18 tonnellate (nei limiti delle regole europee) e da un rimorchio agricolo a due assi di peso massimo autorizzato di 20 tonnellate (nei limiti delle regole europee nell'ipotesi che abbia un interasse superiore a 1,8 metri), che trasporta un carico per il quale supera il predetto peso: art. 167 c.d.s. anche se il peso accertato sia superiore al limite di categoria fissato, in questo caso, in 40 tonnellate;

- treno agricolo a sei assi formato da una trattoria a due assi di peso massimo autorizzato di 18 tonnellate (nei limiti delle regole europee) e da un rimorchio agricolo a quattro assi di peso massimo autorizzato di 40 tonnellate (nei limiti delle regole europee nell'ipotesi che abbia un interasse superiore a 1,4 metri), che circola scarica e con peso effettivo riscontrato superiore al limite di categoria previsto, in questo caso 44 tonnellate, sprovvisto dell'autorizzazione dell'ente proprietario della strada: art. 104 c.d.s.

Tutti i veicoli, isolati e complessi, che hanno masse massime autorizzate rientranti nei nuovi limiti indicati nella circolare, anche se superiori a quelle previste dall'art. 104 c.d.s., devono essere considerati regolari. *(Si omettono gli allegati)*

## V

Circ. (Min. traspr.) 10 dicembre 2020, n. **35490**. **Utilizzo di aule esterne alle sedi autorizzate da autoscuole e centri di istruzione automobilistica e dagli enti di formazione autorizzati, per svolgere i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE, nonché dei corsi ADR – Proroga al 31 gennaio 2021 delle disposizioni di cui alle circolari prot.**

## n. 2580 del 22 settembre 2020 e prot.n. 26029 del 23 settembre 2020 .

Come è noto, con circolare prot. n. 24304 del 9 settembre 2020 sono state adottate nuove linee guida per il contenimento del contagio da Covid 19 nell'esercizio delle attività didattiche delle autoscuole.

Successivamente, in coerenza con le predette nuove linee guida, sono state aggiornate le istruzioni in materia di utilizzo di aule esterne alle sedi autorizzate dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica per svolgere i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE nonché dei corsi ADR (circolare prot. n. 25802 del 22 settembre 2020), e dagli enti di formazione autorizzati per lo svolgimento dei medesimi corsi (circolare prot.n. 26029 del 23 settembre 2020).

Le suddette circolari, allo stato, prevedono che la possibilità di utilizzo delle aule esterne non può protrarsi oltre il 31 dicembre 2020.

Tuttavia, sono pervenute a questo Ufficio numerose richieste di prorogare tale termine.

Al riguardo questa Direzione Generale, considerato che, in base alle disposizioni vigenti (art. 1, co.1, DL n. 19 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 35 del 2020, come da ultimo modificato dall'art.1, co. 1, lett. a), del DL n. 125 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 159 del 2020) il termine dello stato di emergenza è fissato alla data del 31 gennaio 2021; ritenuto che il ricorso alle aule esterne origina come misura che, tenuto conto della rilevante finalità economica e sociale dell'attività di autotrasporto, mira a conciliare la domanda di formazione di un consistente numero di autisti con le misure adottate per affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; dispone che, ferma restando ogni altra istruzione impartita con le circolari in premessa prot. n. 25802 del 22 settembre 2020 e prot.n. 26029 del 23 settembre 2020, la possibilità di utilizzo delle aule esterne è consentita entro e non oltre il 31 gennaio 2021.

## VI

Circ. (Min. traspr.) 11 dicembre 2020, n. **9006**. **Decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n.159 concernente misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, con riferimento alla validità delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali. ERRATA CORRIGE .**

A seguito dell'emanazione della circolare n. 8866 del 4 dicembre 2020 di pari oggetto è stato riscontrato che, per mero errore materiale, nella formulazione del secondo capoverso della pagina 2 di detta circolare non sono state inserite le parole "ai 90 giorni successivi". Pertanto, si riporta di seguito il contenuto integrale della circolare n. 8866 del 4 dicembre 2020 con tale precisazione.

TESTO INTEGRALE COORDINATO DELLA CIRCOLARE n. 8866 del 4 dicembre 2020

L'emanazione del decreto legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n.159 (pubblicata in G.U. n. 300 del 3.12.20), che ha prorogato, tra l'altro, gli effetti di atti amministrativi in scadenza e scaduti, rende

applicabile tale proroga anche alle autorizzazioni ai trasporti eccezionali, rilasciate dagli enti proprietari e gestori delle strade ai sensi dell'art. 10 del Codice della Strada.

Come è noto, in applicazione della normativa succedutasi nel tempo in tema di misure urgenti connesse all'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19, la Scrivente Direzione ha fornito precise indicazioni operative in tema di validità delle autorizzazioni di cui al predetto art.10 del Codice della Strada, con le circolari n. 4051 del 1° giugno 2020 e n. 7431 del 14 ottobre 2020, fissando, da ultimo, la validità delle stesse alla data del 29 ottobre 2020.

L'art. 3-bis1 del decreto legge 7 ottobre 2020, n.125, introdotto dalla legge 27 novembre 2020, n.159, ha modificato l'art.103, comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, estendendo la validità delle autorizzazioni comunque denominate per i 90 giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, eliminando, così, il riferimento ad una predefinita data di scadenza di validità.

Inoltre, il predetto art. 3-bis del decreto legge 7 ottobre 2020, n.125, ha introdotto il comma 2-sexies all'art.103, del decreto

legge 17 marzo 2020, n. 18, specificando che le autorizzazioni e tutti gli atti abilitativi comunque denominati, tra i quali si annoverano anche le autorizzazioni in oggetto, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data del 4 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge 27 novembre 2020, n.159) e che non siano stati rinnovati, si intendano validi fino ai 90 giorni successivi alla data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.

Di conseguenza, per quanto specificatamente attiene alla materia oggetto della presente circolare, le autorizzazioni ai trasporti eccezionali, rilasciate dagli enti proprietari e gestori delle strade ai sensi dell'art. 10 del Codice della Strada, in base alle procedure indicate nel Regolamento, continuano a conservare, anche dopo il 29 ottobre 2020, la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.

I termini di scadenza delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali di cui alla presente circolare sostituiscono quelli indicati nella circolare n. 7431 del 14 ottobre 2020, che deve intendersi abrogata dalla presente.

Il Servizio Polizia Stradale voglia portare a conoscenza degli organi di polizia stradale il contenuto della presente nota.





# Indice cronologico della giurisprudenza

**AVVERTENZA:** La segnalazione *m.* sta ad indicare una pronuncia che viene riportata, nella pagina indicata, solo in massima.

- Cass. civ., sez. VI, 15 maggio 2020, n. 8978, L. c. P., *m.*, pag. 71
- Cass. pen., sez. III, 15 maggio 2020, n. 15238 (ud. 19 febbraio 2020), M.A., *m.*, pag. 71
- Cass. civ., sez. II, 26 maggio 2020, n. 9764, V. c. C., *m.*, pag. 71
- Cass. civ., sez. III, 5 giugno 2020, n. 10833, C. c. S., *m.*, pag. 71
- Cass. pen., sez. V, 9 giugno 2020, n. 17604 (ud. 13 gennaio 2020), D. G., *m.*, pag. 71
- Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2020, n. 11266, A. c. G., *m.*, pag. 72
- Cass. civ., sez. V, 26 giugno 2020, n. 12766, S. c. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, *m.*, pag. 72
- Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2020, n. 12913, L. c. U., *m.*, pag. 72
- Trib. pen. Bologna, 7 luglio 2020, n. 1088, X, pag. 66
- Cass. pen., sez. I, 20 luglio 2020, n. 21547 (c.c. 6 luglio 2020), P.M.T.C./V. F., *m.*, pag. 71
- Cass. pen., sez. V, 23 luglio 2020, n. 22053 (c.c. 8 gennaio 2020), V. L., *m.*, pag. 71
- Trib. civ. Reggio Emilia, sez. II, 30 luglio 2020, n. 817, D.G.C. c. Provincia di Reggio Emilia e Regione Emilia Romagna, pag. 59
- Cass. civ., sez. VI, ord. 2 ottobre 2020, n. 20991, S.G. ed altra c. Società C. Di Ass.ne Coop arl, pag. 56
- Cass. civ., sez. II, 5 ottobre 2020, n. 21266, Uff. Terr. Gov. Perugia c. C.R., pag. 55
- Cass. civ., sez. VI, 6 ottobre 2020, n. 21513, L.F. c. A.P. ed altri, pag. 54
- Cass. civ., sez. II, 9 ottobre 2020, n. 21859, Z.M. c. Immobiliare P. S.p.a., pag. 50
- Cass. civ., sez. II, ord. 16 ottobre 2020, n. 22569, P.E. c. Pa.Is. ed altri, pag. 47
- Cass. civ., sez. V, 23 ottobre 2020, n. 23261, O.M.C. c. Equitalia SUD s.p.a. ed altra, pag. 45
- Cass. civ., sez. VI, ord. 12 novembre 2020, n. 25460, A.C. c. Comune di (omissis), pag. 44
- Cass. civ., sez. VI, 12 novembre 2020, n. 25468, I.F. ed altro c. C.A. ed altri, pag. 42
- Cass. pen., sez. IV, 17 novembre 2020, n. 32209 (ud. 27 ottobre 2020), B.G., pag. 36
- Cass. civ., sez. un., ord. 19 novembre 2020, n. 26391, O.A. c. Ministero dell'Interno ed altri, pag. 21
- Cass. civ., sez. III, ord. 20 novembre 2020, n. 26527, A.P.V. c. Comune di (omissis), pag. 34
- Corte cost., 25 novembre 2020, n. 248 (ud. 4 novembre 2020), Gip Trib. Treviso ed altri, pag. 13
- Cass. civ., sez. III, ord. 9 dicembre 2020, n. 28073, S.M.N. ed altro c. Società C. di Assicurazione Cooperativa a r.l. ed altri, pag. 29

